

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (XIII Camera e 9 ^a Senato)	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	»	138
COMMISSIONI RIUNITE (II e XIII)	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	11
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	23
GIUSTIZIA (II)	»	43
FINANZE (VI)	»	56
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	57
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	69
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	78

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: PdL; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie: LNA; Fratelli d'Italia: FdI; Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	95
AGRICOLTURA (XIII)	»	116
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	136
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	255

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
GIUNTA PLENARIA:	
Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare	3
Sull'ordine dei lavori	4
Audizione del Presidente dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, Francesco Tirelli, e dei componenti dell'Ufficio	6
AVVERTENZA	7

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 18 luglio 2013.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.45 alle 8.50.

GIUNTA PLENARIA

Giovedì 18 luglio 2013. — Presidenza del presidente Giuseppe D'AMBROSIO.

La seduta comincia alle 8.50.

Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, invita il deputato Stumpo a riferire sui lavori svolti dal Comitato per le ineleggibilità, le incompatibilità e le decadenze, in qualità di coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità.

Nicola STUMPO (PD), *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità*, rammenta che, nella riunione del 28 maggio 2013, la Giunta aveva accertato l'incompatibilità con il mandato parlamentare, ai sensi dell'articolo 122, secondo comma, della Costituzione, della carica di assessore regionale ricoperta dal deputato Marcello Taglialatela presso la Regione Campania.

Conseguentemente, con lettera in data 31 maggio 2013, la Presidenza della Camera aveva invitato il deputato Taglialatela ad optare entro il termine di trenta giorni tra il mandato parlamentare e la carica regionale incompatibile. Il termine per l'esercizio dell'opzione era fissato al 30 giugno 2013.

Con lettera del 20 giugno scorso il deputato Taglialatela ha comunicato di aver optato per il mandato parlamentare, essendosi dimesso dalla carica di assessore regionale in data 13 giugno 2013. Il deputato Taglialatela ha altresì trasmesso, in allegato alla sua lettera, copia del decreto con cui il Presidente della Giunta regionale della Campania ha preso atto delle sue dimissioni.

Pertanto, a nome del Comitato per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera a), del regolamento della Giunta, propone che la Giunta medesima prenda atto, per il deputato Tagliatela, dell'avvenuta cessazione dalla carica regionale incompatibile.

La Giunta prende atto.

Sull'ordine dei lavori.

Ignazio ABRIGNANI (PDL) desidera porre all'attenzione della Giunta una novità di carattere normativo che potrebbe incidere sulle dichiarazioni di incompatibilità assunte, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nella seduta del 27 giugno scorso.

Ricorda che la Giunta, nel rispetto della norma vigente, ha proceduto all'accertamento, per cinque deputati, dell'incompatibilità con il mandato parlamentare della carica di sindaco di comuni con popolazione compresa fra cinquemila e ventimila abitanti dagli stessi ricoperta.

A tale proposito esprime, anche a seguito di una profonda riflessione sulla normativa in materia, la propria contrarietà sull'applicabilità in sede elettorale del principio di retroattività. Considera, infatti, che non sia corretto che un cittadino eletto ad una carica pubblica monocratica con il consenso popolare non possa più rivestire tale carica in quanto la stessa è stata resa incompatibile con il mandato parlamentare da una legge intervenuta successivamente all'elezione a sindaco.

Per superare tale problematica, ha ritenuto di presentare una proposta emendativa al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 69 del 2013, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, al fine di consentire a coloro che hanno assunto la carica di sindaco prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 138 del 2011, di poter completare, anche se nel frattempo divenuti parlamen-

tari, il mandato a livello locale. Tale proposta emendativa, sottoscritta anche da altri colleghi, molti dei quali componenti della Giunta, è stata approvata all'unanimità dalle Commissioni riunite I e V in sede referente nella seduta del 16 luglio scorso, e dovrebbe essere approvata in prima lettura dalla Camera entro il prossimo mercoledì. Ritiene che la disposizione, in quanto condivisa, sarà confermata anche al Senato.

Osserva, tuttavia, come nel redigere la suddetta proposta emendativa vi sia stata un'imprecisione che potrebbe rendere opportuna una modifica alla stessa al fine di circoscriverne l'ambito di applicazione ai comuni con popolazione compresa fra cinquemila e ventimila abitanti.

Ritiene in ogni caso necessario che la Giunta – alla luce di quanto previsto dalla suddetta proposta emendativa – sospenda il procedimento sull'incompatibilità già avviato nei confronti di alcuni colleghi che rivestono la carica di sindaco, per evitare il crearsi di situazioni paradossali.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, fa presente che, in seguito alle decisioni assunte dalla Giunta, la Presidenza della Camera ha inviato agli interessati le comunicazioni circa l'opzione da rendere entro i successivi trenta giorni. Nell'osservare che le modifiche normative illustrate rappresentano una significativa novità, evidenzia peraltro che esse potranno dispiegare i loro effetti solo dopo la conclusione del relativo *iter* legislativo.

Franco BRUNO (MISTO-MAIE-ApI) osserva che si potrebbe anche discutere sull'introduzione di un principio secondo cui la carica di parlamentare può essere assunta solo da chi già riveste una carica in enti locali; peraltro la legislazione vigente prevede, invece, l'incompatibilità per tali cariche e quindi la modifica proposta non dovrebbe in alcun modo incidere sui casi di incompatibilità già in essere. Ritiene, inoltre, che l'argomento riguardante le incompatibilità debba essere più opportunamente oggetto di discussione in sede di Giunta.

Ignazio ABRIGNANI (PDL) chiarisce che la proposta emendativa di cui è il primo firmatario non incide sul principio di incompatibilità fissato dalla legislazione vigente ma è volto ad evitarne un'applicazione retroattiva a chi è stato eletto sindaco prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 138 del 2011 consentendo loro di continuare a svolgere la propria funzione fino alla scadenza naturale del mandato.

Laura VENITTELLI (PD) ritiene che le questioni relative all'incompatibilità vadano affrontate e risolte in base alla normativa vigente. In tal senso, quanto previsto dalla proposta emendativa non potrà trovare applicazione per il passato, sulla base del principio giuridico *tempus regit actum*. Le situazioni di incompatibilità devono essere valutate sulla base della normativa vigente al momento in cui le stesse si determinano, avendo del resto la Giunta una funzione per così dire giurisdizionale.

Nicola STUMPO (PD) evidenzia che la questione sottesa alla proposta emendativa è stata oggetto di un ampio dibattito anche presso la Giunta. Chiarisce che la finalità di tale proposta emendativa non è quella di modificare la normativa vigente ma risponde alle sollecitazioni di cinque deputati – di diversa appartenenza politica – che sono stati dichiarati dalla Giunta incompatibili con il mandato parlamentare in quanto anche sindaci di comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti. La proposta emendativa mira a introdurre un criterio interpretativo volto a consentire agli stessi, eletti alla carica di sindaco prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 138 del 2011, di completare il mandato amministrativo. Osserva come – nelle intenzioni dei firmatari – tale proposta si limiti a disciplinare l'ambito di applicazione temporale del decreto-legge n. 138 del 2011 e non sia finalizzata in alcun modo, come supposto da alcuni organi di stampa, a creare nuovi scenari di cui possano beneficiare anche coloro che ricoprono cariche di governo e

contemporaneamente cariche in enti locali. Riconosce, tuttavia, che la proposta emendativa debba essere modificata al fine di circoscriverne l'ambito di applicazione ai comuni con popolazione compresa fra cinquemila e ventimila abitanti.

Valuta, inoltre, che svolgere attività politica può rappresentare una professione mentre l'attività amministrativa costituisce un servizio alla collettività, peraltro di durata determinata.

Conclude osservando che, nel caso in cui la proposta emendativa diventasse legge, i suoi effetti riguarderebbero solo cinque deputati, in quanto eletti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 138 del 2011. Considerato che i termini dell'opzione scadono a breve, occorrerebbe attendere la conclusione dell'*iter* normativo prima di procedere ad un'ulteriore valutazione della loro situazione.

Franco BRUNO (MISTO-MAIE-ApI) ribadisce come la complessità della questione avrebbe richiesto un preventivo approfondimento in Giunta. Valuta, quindi, inopportuno il tentativo di risolvere la situazione attraverso modifiche normative.

Ritiene profondamente iniquo che sia posta attenzione sulla situazione di cinque colleghi deputati, mentre vi potrebbero essere altri sindaci che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 138 del 2011, non si sono candidati alle ultime elezioni politiche.

Laura VENITTELLI (PD) giudica inconcepibile che vi sia chi giustifica la presentazione di una proposta emendativa *ad personam* sulla base delle sollecitazioni di cinque colleghi che se realmente avessero avuto a cuore il bene dei propri cittadini avrebbero potuto rinunciare a candidarsi alle ultime elezioni politiche. In tal modo si creano situazioni di iniquità e di profonda sperequazione. Osserva, infatti, che il testo unico sugli enti locali prevede addirittura l'incompatibilità tra la carica di sindaco di un comune con meno di cinquemila abitanti e quella di consigliere regionale, mentre adesso si vuole addirittura consentire che il sindaco di un co-

mune di dimensioni significative possa rivestire anche la carica di parlamentare.

Ritiene comunque che, anche qualora la proposta emendativa diventasse legge, la stessa non sarebbe applicabile alle situazioni di incompatibilità accertate nei confronti dei cinque colleghi, valutando opportuno che siano pertanto portate a termine le procedure già avviate nei loro confronti.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, considera la discussione rilevante ma prematura, ritenendo che la Giunta potrà svolgere i necessari approfondimenti nel momento in cui la proposta emendativa dovesse concretizzarsi in una norma di legge.

Martina NARDI (SEL) ritiene che la discussione stia assumendo caratteri « perversi », precisando di aver sottoscritto la proposta emendativa – di cui riteneva fosse chiara la finalità – con uno spirito diverso da quello riportato da alcuni organi di stampa.

Lamenta che la normativa sull'incompatibilità sia confusa e disomogenea, a causa di modifiche legislative succedutesi nel tempo e apportate anche in sedi inappropriate, quali provvedimenti legislativi di natura finanziaria, come il decreto-legge n. 138 del 2011. Al riguardo, manifesta il proprio rammarico per il fatto che anche tale proposta emendativa venga inserita in un decreto-legge *omnibus*, piuttosto che in una organica e specifica iniziativa di riforma.

Preannuncia, comunque, che se la proposta emendativa non verrà modificata nel senso già indicato dai colleghi, ritirerà la propria firma, e auspica che l'intera materia delle incompatibilità sia oggetto di una profonda razionalizzazione.

In conclusione, ritiene che la procedura già avviata nei confronti dei cinque colleghi debba comunque avere corso.

Ignazio ABRIGNANI (PDL) ritiene opportuno sottolineare conclusivamente alcuni aspetti in merito alla discussione in esame evidenziando, in primo luogo, come

la legislazione elettorale vigente preveda una pluralità di sistemi in relazione alla diversa tipologia di elezioni. Su tale legislazione si innesta una disciplina schizofrenica delle incompatibilità, che la Giunta è chiamata ad applicare, ma rispetto alla quale può certamente svolgere un ruolo propositivo di aggiornamento. Si augura pertanto che tale razionalizzare possa avvenire nel corso della presente legislatura.

Audizione del Presidente dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, Francesco Tirelli, e dei componenti dell'Ufficio.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'audizione del Presidente dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, dottor Francesco Tirelli.

Il Presidente Tirelli è accompagnato dal dottor Luigi Mancuso, componente dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, dalle dottoresse Paola Marchionni e Daniela Testa e dal dottor Marco Colzi, segretari dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, dalla dottoressa Annalisa Dalbuono, funzionario statistico della Corte d'appello di Roma, e dalla dottoressa Maria Maddalena, dirigente della Corte d'appello di Roma.

Ringrazia il Presidente Tirelli per aver accolto l'invito della Giunta ad intervenire ad un'audizione che potrà rappresentare, per i componenti della Giunta medesima, un'utile occasione per acquisire elementi di conoscenza e di valutazione in merito alle questioni oggetto della verifica dei poteri, con particolare riferimento alle problematiche applicative emerse in occasione delle procedure di voto e di scrutinio nella circoscrizione Estero.

Ricorda che la Giunta, autorizzata dal Presidente della Camera, procederà all'odierna audizione sulla base della facoltà ad essa riconosciuta dall'articolo 7 del proprio regolamento, che le consente di avvalersi delle procedure d'indagine, informazione e controllo di cui al capo XXXIII del Regolamento della Camera. In base alla prassi le audizioni si svolgono nel

rispetto dei criteri più volte enunciati dalla Presidenza della Camera, volti ad evitare che le audizioni facciano riferimento a singoli casi o procedimenti inerenti all'attività di verifica dei poteri.

Invita il presidente Tirelli a svolgere la sua relazione introduttiva.

Francesco TIRELLI, *presidente dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni Luigi LACQUANITI (SEL), Nicola STUMPO (PD) e Franco BRUNO (MISTO-MAIE-ApI), ai quali replicano, a più riprese, il dottor Francesco TIRELLI, *presidente dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero*, la dottoressa Maria MADDALENA, *dirigente della Corte d'appello di Roma* e il dottor Marco COLZI, *segretario dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero*.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, nel ringraziare il presidente Tirelli e gli altri rappresentanti dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero per il contributo da essi fornito alla Giunta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.15.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

COMMISSIONI RIUNITE

XIII (Agricoltura) della Camera dei deputati e 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Seguito dell'audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Nunzia De Girolamo, sulle linee programmatiche del suo dicastero (*Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) 8

AUDIZIONI

Giovedì 18 luglio 2013. — Presidenza del presidente della XIII Commissione della Camera dei deputati, Luca SANI. — Interviene il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Nunzia De Girolamo.

La seduta comincia alle 14.55.

Seguito dell'audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Nunzia De Girolamo, sulle linee programmatiche del suo dicastero.

(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Luca SANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi il seguito dell'audizione, iniziata nella seduta del 12 giugno 2013.

Il ministro Nunzia DE GIROLAMO interviene in replica al dibattito svoltosi nella precedente seduta.

Intervengono quindi i senatori Roberto FORMIGONI, *presidente della 9^a Commissione del Senato della Repubblica*, Roberto RUTA (PD) e Dario STEFANO (Misto-SEL), i deputati Loredana LUPO (M5S), Mario CATANIA (SCpI), Monica FAENZI (PDL), Franco BORDO (SEL) e Marco CARRA (PD), il senatore Leana PIGNEDOLI (PD), il deputato Maria ANTEZZA (PD), i senatori Giuseppe RUVOLO (PDL) e Franco PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e il deputato Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD).

Il ministro Nunzia DE GIROLAMO interviene in replica.

Luca SANI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

**II (Giustizia)
e XIII (Agricoltura)**

S O M M A R I O

<i>ERRATA CORRIGE</i>	9
-----------------------------	---

Giovedì 18 luglio 2013.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 17 luglio 2013, a pagina 38, prima colonna, prima riga, la parola: « AUDIZIONI » si intende sostituita dalle seguenti: « ATTI DEL GOVERNO ».

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Commissario straordinario del Governo per la trattazione della questione dei due fucilieri « marò » appartenenti al Reggimento della Marina militare « Brigata San Marco », dottor Staffan de Mistura

10

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 18 luglio 2013.

Audizione del Commissario straordinario del Governo per la trattazione della questione dei due fucilieri « marò » appartenenti al Reggimento della Marina militare « Brigata San Marco », dottor Staffan de Mistura.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.40 alle 10.25.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. C. 1310 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti approvati nella seduta</i>)	20
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti 2.23 e 5.10 dei relatori</i>)	22

SEDE REFERENTE

Giovedì 18 luglio 2013. — Presidenza del vicepresidente della X Commissione Ignazio ABRIGNANI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Simona Vicari e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 13.10.

DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.

C. 1310 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 luglio scorso.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, avverte che nella seduta odierna si procederà all'esame delle proposte emendative riferite agli articoli da 14 a 18, già pubblicate in allegato al resoconto sommario della seduta delle Commissioni riunite del 16 luglio scorso, sui quali invita i relatori e il Governo a esprimere il parere.

Comunica altresì che l'esame dei restanti articoli sarà svolto successivamente, in quanto non sono stati ancora risolti i problemi di copertura relativi a talune proposte emendative ad essi riferite.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore per la X Commissione*, avverte innanzitutto che i relatori hanno presentato l'emendamento 15.11, il quale introduce nell'articolo 15 un nuovo comma 2 (*vedi allegato 1*).

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Civati 14.36 e propone di accantonare gli identici emendamenti Realacci 14.14 e Mariani 14.15, nonché l'emendamento Sanga 14.23, i quali presentano problemi di copertura.

Invita quindi al ritiro delle restanti proposte emendative riferite all'articolo 14. In particolare, sottolinea come gli emendamenti Cani 14.1, Mariani 14.8, Mariastella Bianchi 14.10, gli identici Vignali 14.9, Caruso 14.13 e Gianluca Pini 14.12, che hanno ad oggetto il tema della micro e della piccola cogenerazione, nonché l'emendamento Crippa 14.16, in materia di schermature solari, affrontino materie oggetto dell'emendamento dei relatori 15.11. In tale contesto osserva come attualmente la cogenerazione sia già incentivata nell'ambito dei certificati bianchi e come sia dunque difficile prevedere entro il 2013 una nuova forma di incentivazione. I relatori ritengono quindi più opportuno introdurre meccanismi di incentivazione per le unità di micro e piccola cogenerazione nell'ambito di un provvedimento di carattere strutturale, quale quello richiamato dall'articolo 15 del provvedimento.

Il sottosegretario Simona VICARI concorda con il parere espresso dai relatori.

Emanuele CANI (PD) ritira il proprio emendamento 14.1.

Le Commissioni respingono l'emendamento Lacquaniti 14.2.

Davide CRIPPA (M5S) chiede la motivazione dell'invito al ritiro espresso sull'emendamento Villarosa 14.3.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore per la X Commissione*, sottolinea come l'estensione del termine temporale di applicazione delle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica previsto dall'emendamento 14.3 risulti eccessivamente onerosa per il bilancio dello Stato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Villarosa 14.3.

Raffaello VIGNALI (PdL) ritira il proprio emendamento 14.5.

Daniele PESCO (M5S) insiste per la votazione dell'emendamento Barbanti

14.4, volto ad estendere al 31 dicembre 2014 le detraibilità fiscali per interventi di efficienza energetica e a prevedere la ripartizione delle detrazioni in otto anziché in dieci quote annuali.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore per la X Commissione*, osserva come l'onere derivante dall'approvazione dell'emendamento Barbanti 14.4 sia stato valutato in 450 milioni di euro e non sia pertanto sostenibile sotto il profilo finanziario.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Barbanti 14.4, Ferrara 14.6 e Busin 14.7.

Mariastella BIANCHI (PD) ritira l'emendamento Mariani 14.8, del quale è cofirmataria.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, ricorda che gli identici emendamenti Realacci 14.14 e Mariani 14.15 sono stati accantonati.

Mariastella BIANCHI (PD) ritira il proprio emendamento 14.10.

Raffaello VIGNALI (PdL) ritira il proprio emendamento 14.9.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Caruso 14.13 e Gianluca Pini 14.12.

Giovanni PAGLIA (SEL) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Lacquaniti 14.17, volto a riconoscere le detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici e per l'installazione di pannelli solari solo in relazione agli impianti che utilizzano componentistica principale di provenienza europea.

Silvia FREGOLENT (PD), *relatore per la VI Commissione*, osserva come non sia possibile circoscrivere le detrazioni solo agli impianti di provenienza europea, in quanto tale previsione determinerebbe l'apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Lacquaniti 14.17, 14.18 e 14.19.

Davide CRIPPA (M5S) ritira il proprio emendamento 14.16.

Le Commissioni respingono l'emendamento Busin 14.20.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, ricorda che l'emendamento Sanga 14.23 è stato accantonato.

Daniel ALFREIDER (Misto-Min.Ling) insiste per la votazione del proprio emendamento 14.26, volto a chiarire la portata normativa del comma 2 dell'articolo 14. Ritiene, infatti, che nel testo non sia chiaro se la proroga della detrazione valga anche per quegli interventi che, pur interessando principalmente le parti comuni dell'edificio, necessitano di lavori o installazioni in parti non comuni di proprietà di singoli condòmini.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore per la X Commissione*, ritiene, in merito alla questione sollevata dal deputato Alfreider, che il testo dell'articolo 14 sia sufficientemente chiaro. Suggerisce tuttavia di presentare un ordine del giorno in materia durante la discussione in Assemblea.

Daniel ALFREIDER (Misto-Min.Ling) ritira il proprio emendamento 14.26 e preannuncia la presentazione di un ordine del giorno di analogo contenuto.

Daniele PESCO (M5S) insiste per la votazione del proprio emendamento 14.27, volto a riconoscere le detrazioni anche agli interventi eseguiti su singole unità immobiliari che arrechino vantaggio, in termini di risparmio energetico, all'intero condominio.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore per la X Commissione*, sottolinea come il contenuto dell'emendamento 14.27 non appaia chiaramente definibile e si presti a difficoltà interpretative.

Davide CRIPPA (M5S) si associa alle considerazioni del deputato Pesco, invitando il relatore e il rappresentante del Governo a riconsiderare la loro posizione.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore per la X Commissione*, suggerisce di trasformare l'emendamento 14.27 in un ordine del giorno.

Le Commissioni respingono l'emendamento Pesco 14.27.

Davide CRIPPA (M5S) ritira l'emendamento Vallasca 14.28, del quale è cofirmatario.

Le Commissioni respingono l'emendamento Busin 14.29.

Luigi LACQUANITI (SEL) illustra il proprio emendamento 14.30, il quale intende specificare che gli incentivi previsti dal provvedimento possono applicarsi ai soli immobili non abusivi.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore per la X Commissione*, considera superfluo il chiarimento richiesto dall'emendamento 14.30, essendo pacifico che le agevolazioni non si applicano agli immobili abusivi.

Luigi LACQUANITI (SEL) alla luce della rassicurazione dei relatori, ritira il proprio emendamento 14.30.

Daniele PESCO (M5S) insiste per la votazione dell'emendamento Prodani 14.31, volto a riconoscere ai contribuenti interessati la possibilità di scegliere se ripartire la detrazione per le spese di efficientamento energetico in cinque o dieci quote annuali.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Prodani 14.31, Busin 14.34 e 14.33; approvano, quindi, l'emendamento Civati 14.36.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emen-

damento Garofalo 14.37: si intende vi abbia rinunciato.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Busin 14.32 e Di Salvo 14.38.

Daniele PESCO (M5S) illustra il proprio emendamento 14.35, volto a prevedere la ripartizione in cinque quote annuali, anziché in dieci quote, delle detrazioni per le spese di efficientamento energetico, sia pure a fronte di una minore percentuale di detrazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Pesco 14.35.

Luigi LACQUANITI (SEL) insiste per la votazione del proprio articolo aggiuntivo 14.02, ritenendo che l'intervento previsto dall'emendamento 15.11 dei relatori non sia sufficiente.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Lacquaniti 14.02.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore per la X Commissione*, invita al ritiro degli emendamenti Lacquaniti 15.5, Mariani 15.1, il cui contenuto è ricompreso nell'emendamento 15.11 dei relatori, nonché degli identici emendamenti Gianluca Pini 15.8 e Caruso 15.9, anch'essi ricompresi nell'emendamento 15.11. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Sanga 15.6 e 15.7, mentre chiede di accantonare l'emendamento Mariastella Bianchi 15.10. Invita altresì al ritiro dell'emendamento Busin 15.2, nonché dell'articolo aggiuntivo Rubinato 15.01, per la parte ammissibile.

Il sottosegretario Simona VICARI esprime parere conforme a quello dei relatori. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 15.11 dei relatori.

Luigi LACQUANITI (SEL) chiede di motivare l'invito al ritiro espresso sul suo emendamento 15.5.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore per la X Commissione*, rileva come l'emendamento 15.5 risulti ultroneo, in quanto esso intende specificare, nell'ambito dell'articolo 15, che gli incentivi ivi previsti hanno natura permanente, come già attualmente previsto dalla disposizione.

Il sottosegretario Simona VICARI ribadisce, a sua volta, il carattere pleonastico dell'emendamento 15.5, segnalando come le misure di incentivo ivi richiamate abbiano carattere strutturale, e siano, pertanto, permanenti.

Le Commissioni respingono l'emendamento Lacquaniti 15.5.

Mariastella BIANCHI (PD) ritira il proprio emendamento 15.1, di cui è cofirmataria.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Gianluca Pini 15.8 e Caruso 15.9. Approvano quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Sanga 15.6 e 15.7.

Respingono inoltre l'emendamento Busin 15.2, mentre approvano l'emendamento 15.11 dei relatori.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Rubinato 15.01, si intende vi abbiano rinunciato.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore per la X Commissione*, invita al ritiro dell'emendamento Caruso 15-*bis*.1, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Civati 15-*bis*.2 ed invita al ritiro dell'emendamento Alfreider 15-*bis*.3.

Il sottosegretario Simona VICARI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Caruso 15-*bis*.1, mentre approvano l'emendamento Civati 15-*bis*.2.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore per la X Commissione*, modificando la valutazione precedentemente espressa, ritiene opportuno accantonare l'emendamento Alfreider 15-bis.3.

Invita quindi al ritiro degli emendamenti Lacquaniti 16.1, Vignali 16.2, Busin 16.3, Lacquaniti 16.4, Pesco 16.5, Lacquaniti 16.6, il cui contenuto è compreso nell'ambito dell'emendamento 15.11 dei relatori, Mariani 16.7, Allasia 16.14, Busin 16.15, 16.16 e 16.17, Lacquaniti 16.10, Dallai 16.8 e 16.9, Pellegrino 16.11, Paglia 16.13, Lavagno 16.12, il cui contenuto può considerarsi ricompreso nell'emendamento 15.11 dei relatori, Lacquaniti 16.18, Busin 16.20 e 16.21, De Rosa 16.22, Allasia 16.23, Zaratti 16.24 e Busin 16.25. Propone quindi di accantonare l'emendamento Latronico 16.26, mentre invita al ritiro degli emendamenti Busin 16.27 e 16.28, Allasia 16.29 e 16.32, Vignali 16.30 e Pesco 16.31. Invita altresì al ritiro dell'articolo aggiuntivo Pisano 16.01, suggerendo di trasformarlo in un ordine del giorno da presentare nel corso della discussione in Assemblea sul provvedimento. Chiede inoltre di accantonare l'articolo aggiuntivo Fantinati 16.02.

Il sottosegretario Simona VICARI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Lacquaniti 16.1.

Raffaello VIGNALI (Pdl) ritira il proprio emendamento 16.2.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Busin 16.3, Lacquaniti 16.4, Pesco 16.5 e Lacquaniti 16.6.

Mariastella BIANCHI (PD) ritira l'emendamento Mariani 16.7, di cui è cofirmataria.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Allasia 16.14,

Busin 16.15, 16.16 e 16.17, nonché l'emendamento Lacquaniti 16.10.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore degli emendamenti 16.8 e 16.9: s'intende vi abbia rinunciato.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Pellegrino 16.11, Paglia 16.13, Lavagno 16.12, Lacquaniti 16.18, Busin 16.20 e 16.21.

Davide CRIPPA (M5S) illustra l'emendamento 16.22, di cui è cofirmatario, il quale, da un lato, prolunga fino al 31 dicembre 2014 la vigenza delle detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia e, dall'altro, elimina l'applicazione di tale beneficio tributario agli acquisti di mobili. A quest'ultimo proposito rileva infatti come tale misura avrebbe dovuto trovare collocazione in un contesto diverso, e non essere confusa con gli interventi in favore del patrimonio edilizio e dell'efficientamento energetico.

Il sottosegretario Simona VICARI sottolinea come il Governo abbia ritenuto che l'estensione agli acquisti di mobili delle previsioni agevolative abbia positivi effetti anticiclici, e che pertanto tale estensione dovesse trovare sede opportuna nel provvedimento in esame. Conferma, quindi, l'invito al ritiro espresso sull'emendamento 16.22.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti De Rosa 16.22 e Allasia 16.23.

Giovanni PAGLIA (SEL) illustra l'emendamento 16.24, di cui è cofirmatario, il quale intende estendere le previsioni in materia di detraibilità anche alle spese per l'acquisto di impianti per il trattamento domestico dell'acqua potabile. Sottolinea, infatti, come l'incentivazione di tali impianti avrebbe effetti positivi sotto molteplici profili, da un lato riducendo il consumo di acqua in bottiglia, con conse-

guente abbattimento dei connessi impatti ambientali e, dall'altro, favorendo la diffusione di una tecnologia, ancora non adeguatamente conosciuta, che può risultare molto utile.

Davide CRIPPA (M5S) sottoscrive l'emendamento Zaratti 16.24, evidenziando come il ricorso alle tecnologie per il trattamento domestico delle acque potabili consentirebbe anche di ridurre le conseguenze ambientali negative derivanti dagli imballaggi e dal trasporto delle acque minerali in bottiglia.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore per la X Commissione*, rileva come i relatori abbiano ritenuto di invitare al ritiro dell'emendamento 16.24, il quale pone una questione meritevole di attenzione, per ragioni di copertura finanziaria, segnalando, peraltro, come l'emendamento 15.11 dei relatori introduca nel provvedimento anche l'obiettivo dell'efficientamento idrico. Suggestisce, pertanto, di trasferire il contenuto dell'emendamento in un ordine del giorno da presentare nell'ambito della discussione in Assemblea.

Giovanni PAGLIA (SEL) ribadisce l'esigenza di affrontare il tema posto dall'emendamento 16.24, sottolineando come sia incongruo agevolare l'acquisto di mobili, non incentivando invece gli impianti per il trattamento domestico delle acque potabili.

Luigi LACQUANITI (SEL) si associa alle perplessità espresse dal deputato Paglia rispetto alla scelta di introdurre nel decreto-legge la detraibilità delle spese per l'acquisto di mobili, rilevando come tale misura, la quale può certamente avere effetti anticiclici, non debba trovare collocazione in un provvedimento che dovrebbe essere finalizzato ad obiettivi di efficientamento energetico.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Zaratti

16.24, Busin 16.25, 16.27 e 16.28, nonché Allasia 16.29 e 16.32.

Raffaello VIGNALI (PdL) ritira il proprio emendamento 16.30.

Daniele PESCO (M5S) illustra il proprio emendamento 16.31, il quale intende rendere maggiormente appetibili le detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia, soprattutto per quelli di minore entità, abbreviando il numero di annualità nelle quali può essere ripartita la detrazione, e riducendo, al contempo, al 45 per cento la percentuale di detraibilità. Sottolinea, infatti, come, secondo i dati in suo possesso, l'ammontare medio degli interventi agevolati si aggiri intorno ai 10.000 euro di spesa complessiva, con un vantaggio per il contribuente, in termini di detrazione annua, pari a solo 500 euro nei casi in cui la percentuale di detrazione sia del 50 per cento.

Le Commissioni respingono l'emendamento Pesco 16.31.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore per la X Commissione*, ribadisce l'invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo Pisano 16.01, il quale affronta alcune questioni rilevanti in merito alla fruizione delle agevolazioni tributarie per gli interventi di ristrutturazione, sulle quali è in corso un approfondimento da parte dei relatori e del Governo: suggerisce pertanto al presentatore di trasformarlo in un ordine del giorno da presentare nel corso della discussione in Assemblea.

Daniele PESCO (M5S) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Pisano 16.01, e lo ritira ai fini della presentazione di un ordine del giorno nel corso della discussione in Assemblea.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore per la X Commissione*, con riferimento all'articolo aggiuntivo Fantinati 16.02, precedentemente accantonato, avverte che i relatori esprimono su di esso parere favo-

revole, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 16-*bis*.

(Interventi per favorire l'accesso al credito).

1. In considerazione delle particolari condizioni economico-finanziarie e al fine di favorire l'accesso al credito, il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di accordi con l'Associazione bancaria italiana per fornire credito a condizioni agevolate ai soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni previste ai sensi del presente decreto per gli interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia.

Mattia FANTINATI (M5S) rileva come la riformulazione del suo articolo aggiuntivo 16.02, proposta dai relatori, ne modifichi, in parte, il senso, in quanto il testo originario dispone la promozione di accordi con l'ABI, mentre la riformulazione proposta indica che il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi di tali convenzioni.

Raffaello VIGNALI (PdL) condivide le finalità sottese all'articolo aggiuntivo 16.02, ma ritiene che la formulazione della proposta emendativa, anche qualora modificata nel senso richiesto dai relatori, non realizzi l'obiettivo di ampliare la disponibilità di credito in favore dei soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni per gli interventi di efficientamento energetico e di ristrutturazione edilizia. Infatti, considerata la natura privata delle banche, la stipula di convenzioni con l'ABI non può certo, di per sé, vincolare queste ultime a modificare le loro politiche creditizie.

Mattia FANTINATI (M5S) sottolinea come sia importante promuovere l'accesso

al credito da parte dei soggetti interessati agli interventi di ristrutturazione ed efficientamento.

Raffaello VIGNALI (PdL) evidenzia come le due formulazioni prospettate dell'articolo aggiuntivo 16.02 non differiscano tra loro in modo significativo, ribadendo come le banche non possano essere vincolate da una semplice convenzione rispetto all'erogazione del credito.

Marco CAUSI (PD) invita i relatori ed il Governo ad approfondire ulteriormente la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo, il quale è formulato in termini non dissimili da altre previsioni normative già vigenti.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, alla luce del dibattito in merito, ritiene opportuno mantenere l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo 16.02.

Daniel ALFREIDER (Misto-Min.Ling.) segnala l'opportunità di procedere ad una riformulazione del proprio emendamento 15-*bis*.3, precedentemente accantonato.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore per la X Commissione*, rileva come la questione sollevata dal deputato Alfreider possa essere più opportunamente affrontata in un momento successivo, ritenendo preferibile mantenere l'accantonamento dell'emendamento 15-*bis*.3.

Invita quindi al ritiro degli emendamenti Pesco 17.1 e Crippa 17.2.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Pesco 17.1 e Crippa 17.2.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore per la X Commissione*, invita al ritiro degli identici emendamenti Vignali 17-*bis*.1 e Cani 17-*bis*.2, nonché dell'emendamento Lacquaniti 17-*bis*.3.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Raffaello VIGNALI (PdL) ritira il proprio emendamento 17-*bis*.1.

Emanuele CANI (PD) ritira il proprio emendamento 17-*bis*.2.

Le Commissioni respingono l'emendamento Lacquaniti 17-*bis*.3.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore per la X Commissione*, invita al ritiro degli identici emendamenti Vignali 18.1 e Cani 18.2. Invita altresì al ritiro dell'emendamento Alfreider 18.3, che propone di trasformare in un ordine del giorno, dell'emendamento Alfreider 18.4, nonché degli identici emendamenti Vignali 18.5 e Cani 18.6.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Raffaello VIGNALI (PdL) ritira i propri emendamenti 18.1 e 18.5.

Emanuele CANI (PD) ritira i propri emendamenti 18.2 e 18.6.

Daniel ALFREIDER (Misto-Min.Ling.) ritira il proprio emendamento 18.3, che si riserva di trasformare in ordine nel giorno, nonché il proprio emendamento 18.4.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore per la X Commissione*, ritiene opportuno rinviare l'esame delle proposte emendative riferite ai restanti articoli ad altra seduta, in quanto devono essere ancora conclusi gli approfondimenti in corso in merito ai profili di copertura finanziaria del provvedimento, ed essendo altresì necessario risolvere taluni altri aspetti emersi nel corso del dibattito.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, ritiene che, alla luce delle considerazioni svolte

dal relatore Benamati, sia opportuno rinviare il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nel primo pomeriggio di lunedì 21 luglio prossimo, nel corso della quale saranno esaminate le restanti proposte emendative e si porrà in votazione la proposta di conferire il mandato ai relatori a riferire in Assemblea sul provvedimento.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore per la X Commissione*, concorda con l'ipotesi prospettata dal Presidente, rilevando, in tale contesto, come i relatori si apprestino a presentare taluni emendamenti volti a correggere alcuni aspetti del provvedimento.

Il sottosegretario Simona VICARI preannuncia l'intenzione del Governo di presentare proprie proposte emendative, volte a recepire alcuni rilievi espressi sul provvedimento dalla Conferenza Stato-regioni.

Davide CRIPPA (M5S) dissente fortemente rispetto all'organizzazione dei lavori, ricordando come l'esame delle proposte emendative sia stato notevolmente accelerato, con conseguente compressione dei termini per la presentazione delle stesse, in ragione dell'esigenza di concludere in tempi rapidi la discussione in sede referente, mentre ora i relatori ed il Governo annunciano la presentazione di ulteriori proposte emendative, il cui contenuto risulta ancora sconosciuto alle Commissioni, senza che sia stato fissato un termine per la presentazione di subemendamenti.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, con riferimento ai rilievi espressi dal deputato Crippa, chiarisce che le proposte emendative dei relatori e del Governo dovranno essere presentate entro la giornata odierna e che il termine per la presentazione dei subemendamenti sarà fissato nella mattinata di lunedì 22 luglio.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, richiamandosi alle considerazioni espresse

dal deputato Crippa, evidenzia come nei giorni scorsi la Conferenza Stato-regioni abbia espresso il proprio parere sul decreto-legge in esame, formulando su di esso alcuni rilievi.

Per quanto riguarda invece la tempistica di esame del provvedimento e la partecipazione del Governo ai lavori delle Commissioni riunite, ricorda, al di là delle considerazioni politiche che tutti i gruppi possono naturalmente svolgere, come da lunedì scorso i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché tutti i gruppi parlamentari, siano stati fortemente assorbiti dall'esame, presso le Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio della Camera, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 69 del 2013 (cosiddetto decreto-legge del « fare »), al fine di dare risposta alle numerose questioni emerse in quell'ambito. Invita pertanto ad evitare inutili polemiche in una fase in cui si sta lavorando alacremente per dare soluzione a problemi complessi.

Condivide pertanto l'opportunità di rinviare il seguito dell'esame a lunedì prossimo, al fine di individuare una soluzione alle tematiche concernenti i profili di copertura del provvedimento, in un quadro complessivo che dovrà tener conto, naturalmente, anche dell'andamento dei lavori sul decreto-legge n. 69 del 2013.

Su un piano più generale, evidenzia come la sovrapposizione delle sedute delle Commissioni Bilancio e Finanze dei due rami del Parlamento ponga un problema oggettivo rispetto alla partecipazione ai lavori da parte dei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze.

Davide CRIPPA (M5S) comprende le problematiche relative alla sovrapposizione dei lavori tra le Commissioni Bilancio e Finanze di Camera e Senato, nonché l'esigenza di rinviare il seguito dell'esame alla giornata di lunedì, ma ritiene che occorra fare maggiore chiarezza rispetto

all'intenzione del Governo di tradurre in propri emendamenti le osservazioni espresse sul decreto-legge dalla Conferenza Stato-regioni, ricordando come, in precedenza, la posizione assunta da tale organo abbia comportato riflessi negativi su taluni provvedimenti. In questo contesto considera doveroso che i relatori e l'Esecutivo formulino quanto prima le loro proposte emendative, consentendo alle Commissioni di valutarle appieno, fissando un termine per la presentazione di subemendamenti, nonché assicurando ulteriori spazi di discussione.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore per la X Commissione*, considera pertinenti le riflessioni svolte dal deputato Crippa, rilevando, tuttavia, come l'esame del provvedimento abbia fatto emergere talune questioni, segnalate anche dalla Conferenza Stato-regioni, che devono essere ancora approfondite e che porteranno alla formulazione di talune alcune proposte emendative, in ordine alle quali, naturalmente, saranno garantiti adeguati tempi di esame. Segnala, in ogni caso, come i relatori abbiano già presentato gli emendamenti 2.23 e 5.10 (*vedi allegato 2*).

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, ribadisce che ulteriori, eventuali proposte emendative dovranno essere depositate entro la giornata odierna e che il termine per la presentazione di subemendamenti alle stesse, così come agli emendamenti 2.23 e 5.10 dei relatori, testé presentati, è fissato alle ore 10 di lunedì 22 luglio prossimo.

Daniele PESCO (M5S) ritira il proprio emendamento 21.4.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad una seduta da convocare nella giornata di lunedì prossimo il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO 1

DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. C. 1310 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI APPROVATI NELLA SEDUTA

ART. 14.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, l'ENEA elabora le informazioni contenute nelle richieste di detrazione pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali. Nell'ambito di tale attività, l'ENEA predispone il costante aggiornamento del sistema di reportistica multianno delle dichiarazioni ai fini della detrazione fiscale di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, già attivo ed assicura, su richiesta, il necessario supporto tecnico alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

14. 36. Civati, Mazzoli, Bargero.

ART. 15.

Al comma 1, dopo le parole: realizzazione di interventi per il miglioramento e la messa in sicurezza degli edifici esistenti,

aggiungere le seguenti: ivi compresa l'installazione di impianti di depurazione delle acque da contaminazione di arsenico anche di tipo domestico, produttivo ed agricolo, nei comuni dove è stato rilevato il superamento del limite massimo di tolleranza stabilito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità o da norme vigenti, ovvero dove i sindaci o le autorità locali sono state costrette ad adottare misure di precauzione o di divieto all'uso di acqua per i diversi impieghi.

15. 6. Sanga, Mazzoli, Fioroni.

Al comma 1, dopo le parole: l'incremento del rendimento energetico degli stessi *aggiungere le seguenti:* nonché misure atte ad incrementare l'efficienza idrica.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: ed idrica.

15. 7. Sanga, Mazzoli, Fioroni.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Nella definizione delle misure di cui al comma 1, si tiene conto dell'opportunità di agevolare ulteriori interventi rispetto a quelli previsti dal presente decreto, quali, ad esempio, le schermature

solari, la micro-cogenerazione e la micro-trigenerazione per il miglioramento dell'efficienza energetica, nonché interventi per promuovere l'efficientamento idrico e per la sostituzione delle coperture di amianto negli edifici.

15. 11. I Relatori.

ART. 15-*bis*.

Al comma 2, dopo le parole: Conferenza unificata, aggiungere le seguenti: utilizzando le competenze istituzionali dell'ENEA,.

15-*bis*. 2. Civati, Bargerò, Mazzoli.

ALLEGATO 2

DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. C. 1310 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI 2.23 E 5.10 DEI RELATORI

ART. 2.

Al comma 1, capoverso lettera l-trices), sostituire le parole: « 10 kW » con le seguenti: « 5 kW ».

2. 23. I Relatori.

ART. 5.

Al comma 1, capoverso articolo 4-bis, comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: « tenendo conto dell'esigenza prioritaria di contenere il consumo del territorio ».

5. 10. I Relatori.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	24
5-00649 Centemero e Gelmini: Italiane che hanno perso la cittadinanza per effetto della legge n. 555 del 1912	24
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	41
5-00648 Fiano e De Menech: Nuova sede della Questura di Belluno	24
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	42

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, di attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi Atto n. 16 (<i>Esame e rinvio</i>)	25
---	----

SEDE REFERENTE:

Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali. C. 1359 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	28
Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. Testo base C. 1154 Governo, C. 15 d'iniziativa popolare, C. 186 Pisicchio, C. 199 Di Lello, C. 255 Formisano, C. 664 Lombardi, C. 681 Grassi, C. 733 Boccadutri, C. 961 Nardella, C. 1161 Rampelli, C. 1325 Gitti e petizione n. 43 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	30

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012. (Doc. LXXXVII, n. 1) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	30
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	40
<i>ERRATA CORRIGE</i>	40

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 18 luglio 2013. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI. — In-

terviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata oltre che attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-00649 Centemero e Gelmini: Italiane che hanno perso la cittadinanza per effetto della legge n. 555 del 1912.

Elena CENTEMERO (PdL), nell'illustrare l'interrogazione in titolo, sottolinea come questa metta in evidenza una discriminazione che esiste in materia di cittadinanza.

Discriminazione che riguarda quelle donne cittadine italiane, emigrate all'estero nel secolo scorso e sposate con stranieri, che la legge n. 55 del 1912 ha privato – loro e i loro figli – della cittadinanza. Situazione sanata dalla Costituzione nel 1948, che non ha riguardato però i casi antecedenti a quella data.

Chiede, quindi, al Governo, quali iniziative intenda assumere sul tema del rispetto del diritto di cittadinanza.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Elena CENTEMERO (PdL) replicando, ringrazia il sottosegretario per la chiarezza della sua risposta e anche per l'indicazione di percorso normativo che ha fornito.

Osserva che la sua interrogazione nasce da un ordine del giorno approvato dal Consiglio generale degli italiani all'estero,

riunitosi a Roma dal 26 al 28 giugno scorsi, ai cui lavori ha partecipato in rappresentanza della I Commissione.

Sottolinea, infine, come il tema del diritto alla cittadinanza sia molto caro a quegli italiani che, come lei, hanno trascorso molti anni all'estero.

5-00648 Fiano e De Menech: Nuova sede della Questura di Belluno.

Roger DE MENECH (PD) illustra l'interrogazione in titolo che riguarda la costruzione della nuova sede della questura di Belluno e, più in generale, l'organizzazione complessiva delle forze di polizia nella medesima provincia, che può essere complessivamente considerata tranquilla, ma che raggiunge picchi di commissione di reati nei momenti di maggiore flusso turistico.

Organizzazione che a suo avviso può essere riqualficata con l'interazione tra le forze di polizia e una conseguente riduzione della spesa, ad esempio degli affitti. Si potrebbe inoltre prendere in considerazione l'eventualità di utilizzare edifici pubblici per l'ubicazione di caserme e commissariati. Osserva che una maggiore sinergia tra le forze di polizia potrebbe contribuire a un miglioramento complessivo della sicurezza e, quindi, della vita dei cittadini.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Roger DE MENECH (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta. Osserva che una volta risolta la questione della questura di Belluno, si potrà pensare a una riorganizzazione del personale delle forze di polizia con l'obiettivo di spostare personale da lavori di tipo amministrativo a compiti di carattere operativo.

Prende atto, quindi, dell'impegno del Governo a progettare una riqualficazione del personale delle forze di polizia della provincia di Belluno.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 18 luglio 2013. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, di attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

Atto n. 16.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Laura RAVETTO (Pdl), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento in titolo, che prevede disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 204/2010, recante attuazione della direttiva 2008/51/UE concernente il controllo dell'acquisizione e della detenzione delle armi.

Secondo la relazione illustrativa del Governo, le modifiche proposte troverebbero giustificazione con riferimento alle criticità emerse nella prima fase di attuazione del decreto legislativo n. 204 del 2010 e all'esito delle richieste di intervento avanzate dal Banco nazionale di prova e dalle Associazioni delle imprese di settore.

Lo schema intende in particolare: adeguare la normativa di riferimento alle modifiche che hanno portato alla soppressione del Catalogo nazionale delle armi ed all'attribuzione al Banco nazionale di prova delle relative competenze; colmare carenze normative, chiarendo l'applica-

zione pratica di alcune disposizioni; modificare alcune norme con finalità di semplificazione procedimentale.

Il Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e le munizioni è un ente di diritto pubblico, istituito nel 1910, con sede in Gardone Val Trompia (Brescia), istituzionalmente preposto al controllo tecnico della rispondenza delle armi e delle munizioni alle norme tecniche e di legge. L'ente è stato oggetto di riordino con decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2010.

Fa presente che l'intero articolato dello schema di decreto utilizza la tecnica della novella ai principali provvedimenti normativi in tema di disciplina delle armi.

In particolare, l'articolo 1 reca modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), adottato con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

La lettera *a)* interviene sull'articolo 31, secondo cui è necessaria la licenza del questore, di durata triennale, per fabbricare armi, assemblarle, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita.

La lettera *a)* fa salva la particolare disciplina prevista per l'esportazione di armi dall'articolo 16 della legge n. 110 del 1975 che, come modificato dallo schema in esame, prevede il rilascio della licenza di polizia per l'esportazione di armi, di durata non superiore ad un anno, rinnovabile per un anno, ulteriormente prorogabile per un altro anno, previa istanza di rinnovo da presentarsi ad ogni scadenza annuale.

La lettera *b)* interviene sull'articolo 31-*bis*, in materia di licenza per l'attività di intermediario, prevedendo che la licenza è rilasciata dal questore, e non più dal prefetto, introducendo un'esenzione dall'obbligo di licenza per i rappresentanti in possesso di mandato delle parti interessate all'attività di intermediazione e rendendo mensile (anziché annuale) l'obbligo per gli operatori autorizzati (o per i mandanti) di consegnare, anche tramite posta elettro-

nica certificata, all'autorità che ha rilasciato la licenza, un resoconto dettagliato delle singole operazioni effettuate.

La lettera *c)* modifica l'articolo 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Tulps), relativo alla denuncia di detenzione di armi. Tra le modalità per effettuare la denuncia, la disposizione vigente prevede la trasmissione per via telematica al sistema G.E.A. secondo modalità stabilite con regolamento, modalità che lo schema in esame sostituisce con la trasmissione della denuncia all'indirizzo di posta elettronica certificata della questura competente per territorio. La novella risponde a finalità di semplificazione procedimentale mediante utilizzo delle tecnologie informatiche.

La lettera *d)* integra la disciplina prevista dall'articolo 39 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, relativo al divieto di detenere armi che il Prefetto può disporre, ancorché si tratti di armi regolarmente denunciate, con proprio provvedimento nei confronti delle persone ritenute capaci di abusarne.

La novella aggiunge un secondo comma alla disposizione, in base al quale, il prefetto dispone l'eventuale restituzione all'interessato delle armi, munizioni o esplosivi ritirati in via cautelare dagli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza nei casi di urgenza, ovvero, prima di adottare il provvedimento di divieto, l'assegnazione all'interessato di un termine di 150 giorni per l'eventuale cessione a terzi dei medesimi materiali. In caso di mancata cessione, insieme con il provvedimento di divieto è disposta la confisca con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5, della legge n. 152 del 1975.

La lettera *e)* integra la disciplina prevista dall'articolo 57 per i poligoni di tiro privati. La normativa vigente – introdotta dal decreto legislativo n. 204 del 2010 – richiede la licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza per l'apertura o la gestione di campi di tiro o poligoni privati.

La lettera in esame detta la disciplina per l'apertura dei poligoni di tiro privati, finora regolata da prassi e prescrizioni adottate dai singoli questori, per garantire

uniformità applicativa a livello nazionale. Fra l'altro, viene subordinato il rilascio di tale licenza alla presentazione, sotto la responsabilità del richiedente, di documentazione tecnica completa, a firma di professionisti abilitati, attestante l'adozione di tutte le misure idonee ad impedire il pericolo ed il danno per la pubblica incolumità e a garantire il rispetto delle regole tecniche previste dalle disposizioni vigenti e prescritte dalle federazioni sportive affiliate al CONI. Le attività di tiro devono essere svolte alla presenza e sotto la vigilanza di personale in possesso delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa. I direttori e gli istruttori di tiro dei campi e poligoni privati debbono munirsi della licenza del sindaco. I titolari della licenza per i poligoni di tiro privati sono tenuti ad osservare gli obblighi in materia di registri da tenere aggiornati previsti per i presidenti delle sezioni di tiro a segno.

L'articolo 2 dello schema di decreto reca modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), già modificata dal decreto legislativo n. 204 del 2010.

La lettera *a)* integra la disciplina relativa alla armi comuni da sparo di cui all'articolo 2 della legge n. 110 del 1975. Con una prima modifica sono introdotti limiti ulteriori alla destinazione al mercato nazionale civile di alcune tipologie di armi.

In particolare, non possono essere oggetto di fabbricazione, importazione e vendita anche le armi comuni da sparo con caricatori o serbatoi contenenti un numero di colpi superiori a 5 per le armi corte e a 15 per le armi lunghe, ad eccezione delle armi ad uso sportivo e alle repliche di armi antiche (per le quali è ammesso un numero di colpi non superiore a 10). Il divieto riguarda anche i predetti caricatori ed i dispositivi per attenuare il rumore dello sparo.

Con una seconda modifica si attribuisce al Banco nazionale di prova (e non più alla Commissione consultiva centrale del Ministero dell'interno) la competenza in

ordine all'accertamento dell'attitudine a recare offesa alla persona di determinate armi.

Con la terza modifica, si prevede il divieto di capsule sferiche marcatrici diverse da quelle consentite alla luce della nuova definizione delle armi ad uso sportivo.

La lettera *b)* elimina la competenza del Ministero dell'interno relativo all'accertamento tecnico per il riconoscimento delle armi c.d. *soft air*, che, pertanto, resta ferma in capo al solo Banco nazionale di prova.

La lettera *c)* reca alcune precisazioni sulla disciplina degli accertamenti tecnici nei confronti di chi abbia prestato servizio militare, sia stato funzionario di pubblica sicurezza o esibisca certificato d'idoneità al maneggio delle armi.

La lettera *d)* coordina la normativa sulla importazione di armi con il nuovo assetto di competenze previsto dopo la soppressione del Catalogo nazionale delle armi, per cui vieta l'importazione delle armi che non abbiamo superato la verifica tecnica da parte del Banco nazionale di prova, prevista dal decreto-legge n. 95 del 2012.

Anche la modifica prevista dalla lettera *e)* all'articolo 12 della citata legge, consegue alla necessità di un coordinamento normativo relativo alla qualificazione delle armi inidonee, tali anche quando non superino la verifica presso il Banco nazionale di prova. Inoltre, la novella, abrogando l'ultimo comma dell'articolo 12, rende definitivo l'accertamento in ordine alla natura di arma comune da sparo effettuato dal Banco nazionale di prova, in quanto elimina la possibilità di un ricorso al Ministero dell'interno contro un eventuale giudizio negativo del Banco.

La lettera *f)* interviene in materia di importazione temporanea di armi comuni da sparo, introducendo le finalità di valutazione e riparazione, oltre a quelle espositive già previste, per l'importazione temporanea di armi comuni da sparo per finalità commerciali.

La lettera *g)* modifica la disciplina sull'esportazione di armi per: dettagliare

la disciplina relativa al rilascio e alla durata della licenza di polizia per l'esportazione di armi, che passa da tre anni a un anno; viene inoltre specificato che la licenza può essere singola, multipla o globale; sopprimere il termine di 90 giorni dal rilascio della licenza, entro cui deve avvenire l'effettiva esportazione di armi, salvo giustificati motivi; in relazione all'esportazione temporanea, da parte di persone residenti in Italia, di armi comuni da sparo, vengono incluse, oltre a quelle per uso sportivo o di caccia, anche quelle per finalità commerciali ai soli fini espositivi durante fiere, esposizioni, mostre, o di valutazione e riparazione, tra quelle che devono essere disciplinate con decreto ministeriale.

Le modifiche alla vigente disciplina previste dalle lettere *f)* e *g)* sono da porre in relazione con le previsioni del Regolamento (UE) n. 258/2012, e a cui s'intende dare applicazione.

La lettera *h)* introduce le modalità di custodia delle armi, attualmente rinviate per la loro determinazione a decreti del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 20, ultimo comma., della legge n. 110 del 1975 (che, pertanto, viene abrogato).

In particolare, con la novella al comma 1, si richiede al detentore anche di parti di armi di adottare adeguate cautele per la custodia dotandosi, almeno, di contenitori blindati e, nel caso in cui detenga più di nove armi, di sistemi di sicurezza elettronici o di difesa passiva.

Il successivo articolo 5, comma 1, lettera *b)*, dello schema in esame prevede che entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso, i detentori di armi provvedano agli adempimenti per la custodia così introdotti.

Con le lettere *i)* ed *l)* si apportano modifiche conseguenti alla soppressione del Catalogo nazionale. In sintesi, le armi ad uso scenico vengano sottoposte a verifica da parte del Banco nazionale di prova, a spese dell'interessato; il successivo articolo 5, comma 1, lettera *a)*, prevede che ciò avvenga entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso; sono inoltre considerate armi

clandestine quelle introdotte in Italia senza la preventiva verifica del Banco nazionale di prova.

L'articolo 3 dello schema in esame modifica l'articolo 2 della legge 25 marzo 1986, n. 85, recante Norme in materia di armi ad uso sportivo. In particolare, la lettera *a*), attribuisce al Banco nazionale di prova la competenza a riconoscere la qualifica delle armi per uso sportivo (al posto del Ministero dell'interno, su conforme parere della Commissione consultiva centrale), fermo restando il parere delle federazioni sportive affiliate al CONI e consente per le sole armi sportive di disporre di caricatori o serbatoi contenenti un numero di colpi maggiore rispetto a quanto previsto per le armi comuni da sparo, nel caso in cui sia previsto dalle federazioni sportive in relazione a singole discipline sportive.

La lettera *b*) include nella categoria di armi per uso sportivo anche le armi ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento automatico, destinate al lancio di capsule sferiche marcatrici biodegradabili che erogano energia cinetica superiore a 7,5 joule. È stato infatti ritenuto opportuno qualificare in tal senso i marcatori cosiddetti «*paint ball*» con un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, considerata la nascita di numerose associazioni che promuovono tale attività quale attività ludico-sportiva.

La lettera *c*) prevede che le armi ad uso sportivo siano sottoposte a verifica da parte del Banco nazionale di prova. Il successivo articolo 5, comma 1, lettera *a*), dispone che ciò avvenga entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso.

L'articolo 4 del provvedimento in esame introduce disposizioni correttive della disciplina transitoria prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 204 del 2010.

In particolare, si stabilisce che i detentori di armi siano tenuti a presentare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, il certificato medico richiesto dalla normativa vigente per il rilascio del nulla osta all'acquisto di armi comuni da fuoco.

L'articolo 5 reca disposizioni finali volte a specificare la prima applicazione delle novità introdotte, di cui si è dato conto di volta in volta.

L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Anche alla luce degli orientamenti della giurisprudenza costituzionale, si riserva di condurre nel corso dell'*iter* un approfondimento circa la conformità alla norma di delega di alcune disposizioni.

Rileva infine l'opportunità di procedere ad audizioni anche informali degli operatori del settore, che hanno segnalato alcune problematiche inerenti allo schema in esame.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Giovedì 18 luglio 2013. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene il Ministro per le riforme costituzionali Gaetano Quagliariello.

La seduta comincia alle 14.30.

Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali.

C. 1359 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 luglio 2013.

Federica DIENI (M5S) esprime il timore che la maggioranza intenda mettere mano a una profonda trasformazione della parte II della Costituzione, la quale avrà necessariamente ripercussioni sul sistema dei diritti e delle garanzie per i cittadini di cui alla parte I della Costituzione stessa. La maggioranza afferma in-

fatti che la parte I della Costituzione non sarà toccata, ma i diritti e le garanzie di cui alla parte I si basano sul sistema di regole istituzionali della parte II. Quindi, dopo aver brevemente ricordato il contenuto del disegno di legge in titolo, preannuncia che, in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il suo gruppo chiederà su di esso lo svolgimento di audizioni.

Andrea GIORGIS (PD) sottolinea come le riforme costituzionali non siano in contrasto con il sistema di diritti e garanzie di cui alla parte I della Costituzione, ma siano anzi nell'interesse della effettività di quel sistema. Occorre infatti riconoscere la fragilità dell'attuale sistema istituzionale, che si ripercuote in una difficoltà delle istituzioni a decidere e quindi anche a prendere le decisioni necessarie per assicurare la effettività dei diritti e delle garanzie di cui alla parte I della Costituzione. Non è quindi corretto, a suo avviso, interpretare il dibattito sulle riforme costituzionali come una contrapposizione tra chi difende la Costituzione e chi invece non si riconosce in essa. È vero invece che chi propugna le riforme – e il suo gruppo è tra questi – vuole per questa via difendere la Costituzione, nella consapevolezza che occorre una forma di Governo che garantisca insieme la rappresentatività e la capacità decisionale delle istituzioni democratiche, che patiscono oggi una crisi di legittimazione e una conseguente debolezza decisionale. La forza decisionale delle istituzioni democratiche è tuttavia fondamentale nell'interesse di quanti non hanno una posizione dominante nella sfera economica e nel mercato e guardano alle istituzioni democratiche per avere misure che assicurino l'uguaglianza. Ribadisce quindi che le riforme costituzionali hanno come obiettivo quello di garantire la effettività dei diritti costituzionali.

Quanto al *referendum*, ritiene che le forze politiche della maggioranza dovrebbero assumere l'impegno di cercare in Parlamento la più ampia convergenza di tutti i gruppi sulle riforme costituzionali, evitando di attivare il procedimento refe-

rendario per ottenere una conferma popolare dei risultati del loro lavoro. In altre parole il referendum dovrebbe essere richiesto dalle forze di opposizione, nel caso in cui dovesse fallire lo sforzo di raggiungere la più ampia condivisione possibile su un testo di riforma.

Riccardo FRACCARO (M5S) rileva, riguardo a quanto testè evidenziato dal collega Giorgis, che esiste un *gap* evidente tra i cittadini e coloro che dovrebbero rappresentarli e che dovrebbero quindi intervenire sulla Costituzione in termini condivisi dal corpo elettorale. Nel disegno di legge in esame, invece, non si prevede la partecipazione dei cittadini, se non nell'atto terminale, quando le persone si troveranno di fronte ad un bivio: approvare o respingere il testo. Il suo gruppo ritiene essenziale prevedere forme di coinvolgimento dei cittadini nella fase di predisposizione del testo di riforma.

Chiede quindi al ministro come intenda giustificare la contraddizione per cui gli attuali parlamentari sono stati eletti con una legge evidentemente incostituzionale e gli stessi eletti – che non sono ancora riusciti a modificare tale legge – vogliono modificare la Costituzione senza porre prima rimedio a questa contraddizione.

Danilo TONINELLI (M5S) ricorda che il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge prevede che la nomina dell'istituendo Comitato è effettuata su designazione dei Gruppi parlamentari delle due Camere, previa intesa tra i Presidenti di Gruppo, « in base alla complessiva consistenza numerica dei Gruppi e al numero dei voti conseguiti dalle liste e dalle coalizioni di liste ad essi riconducibili, assicurando in ogni caso la presenza di almeno un rappresentante per ciascun Gruppo e la presenza di un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute, eletto in una delle circoscrizioni comprese in Regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche ».

Chiede quindi al ministro di chiarire come si intenda procedere riguardo ai due parametri indicati, che sono tra loro molto diversi e difficilmente conciliabili.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, prende atto che non ci sono altre richieste di intervento e ricorda che il Ministro interverrà in replica a conclusione del dibattito di carattere generale. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.

Testo base C. 1154 Governo, C. 15 d'iniziativa popolare, C. 186 Pisicchio, C. 199 Di Lello, C. 255 Formisano, C. 664 Lombardi, C. 681 Grassi, C. 733 Boccadutri, C. 961 Nardella, C. 1161 Rampelli, C. 1325 Gitti e petizione n. 43.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 luglio 2013.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, ricorda che l'inizio della discussione del provvedimento in Assemblea è fissato a venerdì 26 luglio prossimo. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 18 luglio 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

La seduta comincia alle 14.55.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013.
C. 1326 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013.

C. 1327 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012.

(Doc. LXXXVII, n. 1).

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto del provvedimento.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, ricorda che la I Commissione avvia oggi l'esame congiunto dei seguenti disegni di legge europei, già approvati dal Senato: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 (C. 1326)» e «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge europea 2013 (C. 1327)», assegnati, a norma degli articoli 72, comma 1, e 126-ter, comma 1, del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), in sede referente, con il parere di tutte le altre Commissioni permanenti.

Avverte altresì che la Commissione avvia oggi l'esame, congiuntamente ai suddetti disegni di legge, della relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012 (doc. LXXXVII, n. 1), assegnata, a norma dell'articolo 126-ter, comma 1, del Regolamento, alla XIV Commissione, con il parere di tutte le altre Commissioni permanenti.

L'esame congiunto dei suddetti disegni di legge – la cui presentazione è stata prevista dalla recente legge n. 234 del 2012 – si svolge secondo le procedure dettate dall'articolo 126-ter del regolamento per il «disegno di legge comunitaria», in base alle quali le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul

disegno di legge, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della Commissione medesima. Poiché i disegni di legge ora previsti dalla legge n. 234 del 2012 sono distinti, le Commissioni dovranno esprimere su ciascuno di essi una distinta relazione, accompagnata da eventuali emendamenti approvati. Al relativo esame può procedersi congiuntamente.

Sulla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea le Commissioni sono invece chiamate, come già detto, ad esprimere un parere.

Le relazioni ed il parere approvati sono trasmessi alla XIV Commissione; le eventuali relazioni di minoranza sono altresì trasmesse alla XIV Commissione, dove possono essere illustrate da uno dei proponenti.

Ricorda infine che l'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento prevede che le Commissioni di settore possano esaminare ed approvare emendamenti ai disegni di legge, per le parti di competenza.

Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale.

Va peraltro ricordato che possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente.

In secondo luogo, per quanto riguarda l'ammissibilità, l'articolo 126-ter, comma 4, del regolamento della Camera stabilisce che, fermi i criteri generali di ammissibilità previsti dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'og-

getto proprio dei disegni di legge, come definito dalla legislazione vigente e, in particolare, dall'articolo 30 della legge n. 234 del 2012).

In particolare, secondo la prassi seguita per il disegno di legge comunitaria, sono considerati inammissibili per estraneità al contenuto proprio gli emendamenti recanti modifiche di discipline vigenti, anche attuative di norme europee o previste da leggi comunitarie, per le quali non si presentino profili di incompatibilità con la normativa europea.

In ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti.

Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.

Per prassi consolidata inoltre, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale.

A tale parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. L'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto ad una assunzione dell'emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento. Tali emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.

Ettore ROSATO (PD), *relatore*, illustra i disegni di legge europea e di delegazione europea relativi all'anno 2013, stati presentati il 2 maggio 2013 dal Governo al

Senato (atti S. 587 e S. 588), ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29 della recente legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Ricorda che tale legge ha introdotto una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. In base a questa riforma l'adeguamento dell'ordinamento italiano a quello dell'Unione europea si fonda su due nuovi strumenti: la legge di delegazione europea, il cui contenuto è limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea e la legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.

Questi strumenti sostituiscono la legge comunitaria annuale prevista dalla legge n. 11 del 2005, sdoppiata quindi in due distinti provvedimenti e i disegni di legge che la Commissione si accinge ad esaminare costituiscono la prima applicazione della riforma.

Rileva come occorra considerare poi che, a seguito della mancata approvazione nella passata legislatura dei disegni di legge comunitaria 2011 e 2012, i relativi contenuti sono stati riproposti all'interno dei due nuovi strumenti normativi: le disposizioni di delega nel disegno di legge di delegazione europea, le altre norme, diverse dalle deleghe, nel disegno di legge europea.

Passando ad illustrare l'articolato del disegno di legge di delegazione europea 2013, rileva che risultano di specifico interesse della I Commissione gli articoli 6 e 7.

Con l'articolo 6 sono dettati i criteri di delega per il recepimento della direttiva 2011/51/UE, che ha esteso l'ambito di applicazione della direttiva 2003/109/CE, relativa allo *status* dei cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, ai titolari di protezione internazionale (rifugiati e titolari di protezione sussidiaria).

Sul punto, ricorda che la direttiva 109/2003 è stata emanata per disciplinare lo

status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo in uno Stato membro dell'Unione europea. Essa è stata recepita dal decreto legislativo n. 3 del 2007 che ha novellato il testo unico in materia di immigrazione (articoli 9 e 9-*bis* del decreto legislativo n. 286 del 1998). In sintesi, i cittadini di Paesi terzi, soggiornanti legalmente e ininterrottamente per cinque anni nel territorio di uno Stato membro, acquistano (purché dimostrino la disponibilità di stabili e regolari risorse economiche e siano coperti da adeguata assicurazione sanitaria) lo *status* di soggiornante di lungo periodo e hanno diritto ad un permesso di soggiorno speciale detto « permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ».

Per espressa previsione della direttiva 109, e del decreto legislativo di attuazione, sono esclusi dall'ambito di applicazione i cittadini stranieri richiedenti o titolari dello *status* di protezione sussidiaria o dello *status* di rifugiato.

Successivamente, è intervenuta la direttiva 2004/83/CE del 29 aprile 2004, attuata dal decreto legislativo 251/2007, che ha disciplinato l'attribuzione della qualifica di rifugiato (o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale) e il contenuto della protezione riconosciuta. Sono state così introdotte diverse misure agevolative nei confronti dei rifugiati, quali il diritto al non respingimento e al ricongiungimento familiare. È rimasto fuori dalla disciplina il diritto al riconoscimento dello *status* di soggiornante di lungo periodo, data l'espressa esclusione di cui sopra recata dalla direttiva 109.

La direttiva 2011/51, del cui recepimento oggi si tratta, è volta appunto a superare questo ostacolo, a estendere l'ambito di applicazione della prima direttiva ai titolari di protezione internazionale, anche introducendo un paragrafo 3-*bis* all'articolo 9 della direttiva 2003/109, che riguarda la previsione della direttiva 51 relativa alla possibilità di revoca da parte degli Stati membri dello *status* di soggiornante di lungo periodo. Tale *status* è revocato se è revocata o cessata la protezione internazionale (*status* di rifu-

giato o protezione sussidiaria) o ne sia rifiutato il rinnovo perché erroneamente conferita od ottenuta grazie a falsa documentazione. Ciò in conformità all'articolo 14, paragrafo 3, e con l'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004.

Ricorda che si prevedono tre criteri ai fini del recepimento della direttiva n. 51 del 2011, di cui due introdotti nel corso dell'esame del Senato.

Il primo specifico criterio attiene alla previsione (che quella direttiva prevede come meramente facoltativa per gli Stati membri) della revoca dello *status* di soggiornante di lungo periodo, qualora vi sia stata revoca o cessazione della protezione internazionale, quando quest'ultima fosse stata titolo di conferimento dello *status* di soggiornante di lungo periodo. Sul punto, occorre considerare che la citata direttiva n. 83 del 2004 risulta abrogata, a decorrere dal 21 dicembre 2013, dall'articolo 40 della direttiva 2011/95. Quest'ultima (della quale pure si prevede il recepimento all'articolo 7 della legge di delegazione) innova la disciplina in materia; sullo specifico tema della revoca, cessazione e rinnovo dello *status* di rifugiato essa riprende identicamente i contenuti degli articoli 14, paragrafo 3 e 19, paragrafo 3 della direttiva n. 83 del 2004 in articoli con identica numerazione. Pertanto, andrebbe valutata l'opportunità di fare riferimento anche alla direttiva n. 95 del 2011, il cui articolo 14 è entrato in vigore all'inizio del 2012, mentre l'articolo 19 entrerà in vigore il 22 dicembre 2013.

Il secondo criterio direttivo, introdotto dal Senato, interviene in ordine al periodo di residenza utile al calcolo dei cinque anni necessari per ottenere lo *status* di soggiornante di lungo periodo. In particolare, introduce l'obbligo di considerare in ogni caso per intero il tempo intercorrente tra la presentazione dell'istanza e il rilascio del permesso di soggiorno, a prescindere se la durata di questo sia superiore o inferiore a 18 mesi.

Il terzo criterio direttivo, anch'esso introdotto nel corso dell'esame del Senato, prevede un regime agevolato per i bene-

ficiari di protezione internazionale in relazione alla dimostrazione del reddito ai fini dell'accettazione della richiesta del riconoscimento dello *status* di soggiornante di lungo periodo.

L'articolo 7, introdotto nel corso dell'esame al Senato, stabilisce alcuni criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme minime comuni sull'attribuzione della qualifica di rifugiato (o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale) e sul contenuto della protezione riconosciuta.

Ricorda che la direttiva 2011/95 aggiorna e sostituisce integralmente la direttiva 2004/83/CE del 29 aprile 2004 (attuata con il decreto legislativo 251/2007), cosiddetta direttiva «qualifiche». Questa direttiva, assieme alla direttiva 2005/85/CE (c.d. direttiva «procedure» recepita dal decreto legislativo 25/2008), ha costituito per alcuni anni la base normativa della prima fase del sistema europeo di asilo.

La nuova direttiva qualifiche pur mantenendo l'impianto della precedente, intende realizzare un maggiore ravvicinamento delle norme relative al riconoscimento e agli elementi essenziali della protezione internazionale.

Quindi l'articolo 7 introduce i seguenti quattro criteri direttivi per l'attuazione della direttiva.

Il primo criterio direttivo è di carattere generale e prevede il mantenimento in tutti i casi degli *standard* di garanzia previsti dalla normativa in vigore.

Gli altri criteri direttivi, invece, intervengono su specifici punti della normativa da attuare.

In particolare, il secondo criterio direttivo vincola il legislatore delegato a uniformare gli *status* giuridici dei beneficiari di protezione internazionale, sia dei rifugiati, sia dei beneficiari di protezione sussidiaria, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 1 della direttiva, con particolare riferimento ai presupposti per ottenere il ricongiungimento familiare.

Attualmente l'articolo 22 del decreto legislativo 251/2007 da un lato equipara completamente i familiari dei rifugiati ai rifugiati stessi ai fini del ricongiungimento

familiare, mentre dall'altro sottopone i familiari dei beneficiari di protezione sussidiaria per l'accesso al permesso di soggiorno (ossia allo strumento materiale indispensabile per l'esercizio del diritto di ricongiungimento) ad una serie di condizioni (alloggiative, di reddito, ecc.), le stesse condizioni richieste per gli immigrati per motivi di lavoro.

Nel recepimento della direttiva sarà necessario rimuovere tale differenza, come previsto dal nuovo articolo 23 della direttiva 2011/95/UE e come ribadito dall'articolo in esame.

Nel terzo criterio si vincola il legislatore delegato a disciplinare gli istituti del diniego, dell'esclusione e della revoca, in conformità con il dettato della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, di cui alla legge 24 luglio 1954, n. 722, anche con riferimento ai beneficiari di protezione sussidiaria.

In questo caso la nuova direttiva mantiene la diversità di trattamento, presente nella direttiva del 2003, tra rifugiati e beneficiari di protezione sussidiaria, per quanto riguarda le tre fattispecie di cui sopra (diniego, esclusione e revoca); nonostante il criterio in esame stabilisce il principio dell'uniformità della disciplina degli istituti.

Anche l'ultimo criterio direttivo affronta un aspetto non toccato dalla nuova direttiva. Esso prevede infatti l'introduzione di uno strumento di programmazione delle attività e delle misure a favore dell'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale.

L'Allegato B del disegno di legge di delegazione reca quattro direttive di interesse della I Commissione: Direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale; Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per

le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta; Direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro; Direttiva 2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012, recante modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini.

Rileva come il disegno di legge europea 2013 rechi le seguenti disposizioni di interesse della I Commissione.

L'articolo 1 modifica la disciplina vigente relativa al diritto di libera circolazione dei cittadini comunitari, estendendo le agevolazioni concesse ai familiari dei cittadini UE anche alle coppie di fatto e alle coppie registrate. Le modifiche mirano ad adeguare quella disciplina ai rilievi della Commissione europea formulati nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2053 del 2011. L'articolo in questione, al comma 1, novella disposizioni del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. In particolare, la lettera a) del comma 1 dell'articolo in esame concerne l'ingresso e il soggiorno del *partner* legato da una relazione stabile, con il cittadino dell'Unione europea circolante e soggiornante in Italia. Ai sensi dell'articolo 3 della direttiva gli Stati membri devono agevolare l'ingresso e il soggiorno, non solo dei familiari (tra cui sono compresi i partner che hanno contratto una unione registrata), ma anche del partner di fatto con cui il cittadino dell'Unione ha una

relazione stabile debitamente attestata. Tale *partner* non rientra nella definizione normativa di familiare.

Rileva come, giacché l'Italia non equipara al matrimonio l'unione registrata, ove prevista dalla legislazione di uno Stato membro dell'Unione, la figura di *partner* prevista è solamente quella di *partner* di fatto. Come si è detto, la direttiva prevede che la relazione sia «debitamente attestata», mentre la vigente normativa di recepimento prevede che la relazione sia debitamente attestata «dallo Stato del cittadino dell'Unione».

Evidenzia come con le novelle introdotte dall'articolo in esame, sono agevolati l'ingresso e il soggiorno del *partner* (pur non essendo un familiare), a condizione che la stabilità della relazione risulti da documenti ufficiali, senza che sia più necessario che la prova sia costituita esclusivamente da un'attestazione dello Stato del cittadino dell'Unione, cui il *partner* è legato.

Viene così meno la limitazione circa il mezzo di prova, che ne circoscriveva la provenienza a quello Stato.

La lettera *b*) concerne la prova della titolarità del diritto di libera circolazione, da parte del cittadino dell'Unione europea o di un suo familiare privo della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione.

Essi si sottraggono al respingimento – qualora sprovvisti dei documenti di viaggio (o del visto d'ingresso, nel caso in cui questo sia richiesto) – qualora facciano pervenire entro ventiquattr'ore dalla richiesta i documenti necessari oppure una dimostrazione suffragata da altra idonea documentazione.

La previsione che si modifica affida alla legge nazionale la disciplina di tale prova alternativa, mentre la novella sopprime siffatta limitazione.

La lettera *c*), numero 1, concerne l'obbligo di iscrizione anagrafica per il cittadino dell'Unione europea ed i suoi familiari.

Per il cittadino dell'Unione che intenda soggiornare in Italia per più di tre mesi, vi è l'obbligo di iscrizione anagrafica – secondo la disciplina vigente – mediante la

produzione di documentazione attestante, tra l'altro, la disponibilità di risorse economiche sufficienti.

Con novella introdotta dal citato decreto-legge 89/2011, n. 89, si era stabilito che la disponibilità delle risorse economiche sufficienti fosse da valutarsi sì con riferimento alla situazione complessiva personale dell'interessato, ma con particolare riguardo alle spese afferenti all'alloggio (fosse esso in locazione, di proprietà o altro). Tale previsione, relativa alla spese afferenti all'alloggio, è ora soppressa.

La disponibilità economica dunque viene ad essere documentata, da parte del cittadino dell'Unione, con riferimento alla sua situazione economica complessiva, senza che sia necessario maggior dettaglio circa la copertura delle spese di alloggio.

Quanto al numero 2), esso colma una lacuna rilevata dalla Commissione europea circa l'iscrizione anagrafica del *partner* stabile del cittadino dell'Unione.

A questo fine si prevede che il *partner* debba produrre la prova di una relazione stabile con il cittadino dell'Unione, attestata da documentazione ufficiale.

Evidenzia che anche il comma 2 concerne fattispecie relativa al *partner* stabile del cittadino dell'Unione. Tale *partner* non rientra nella definizione normativa di familiare (giacché l'Italia, Stato ospitante, non equipara al matrimonio l'unione registrata, ove prevista dalla legislazione di uno Stato membro dell'Unione: ed è tale equiparazione requisito necessario, previsto dalla direttiva comunitaria n. 38 del 2004, perché il *partner* sia definibile quale familiare).

Poiché solo ai familiari si riferisce il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (recante Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) all'articolo 183-ter, nel determinare (mediante rinvio all'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 30 del 2007) le garanzie in materia di limitazione del diritto di ingresso e soggiorno e di allontanamento, consegue che il *partner* stabile rimarrebbe escluso da tali garanzie. La novella elimina tale esclusione.

Dunque, le garanzie circa l'allontanamento (disposto a titolo di pena o di misura accessoria) vengono ad applicarsi anche al *partner* stabile (ove la stabilità della relazione sia provata mediante documentazione ufficiale).

L'articolo 7 estende l'accesso ai posti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ai seguenti soggetti: familiari di cittadini dell'Unione europea; soggiornanti di lungo periodo; titolari dello status di protezione sussidiaria.

Fa presente che le novelle così disposte mirano a dar seguito a rilievi mossi dalla Commissione europea.

Il comma 1 si articola in due lettere. La lettera *a*) novella l'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (vedi oltre il testo a fronte tra l'articolo vigente e le novelle proposte). In quell'articolo si prevede che i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possano accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.

Non sono considerati dalla disposizione richiamata i familiari del cittadino dell'Unione i quali siano cittadini di uno Stato terzo. Di contro – rileva la Commissione europea – la direttiva 2004/38/CE (articolo 24) prevede che la parità di trattamento, della quale gode ogni cittadino dell'Unione in ogni Stato membro, si estenda ai familiari privi di cittadinanza di uno Stato membro, i quali siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (quest'ultimo si ha per il cittadino dell'Unione – e i suoi familiari – che abbiano soggiornato legalmente e in via continuativa nello Stato membro ospitante per cinque anni, o per un periodo minore in alcune fattispecie previste per i lavoratori subordinati o autonomi dall'articolo 17 della citata direttiva).

La parità di trattamento per i familiari è dunque da estendere – ha rilevato la Commissione – all'accesso a posti di la-

voro presso le amministrazioni pubbliche. A ciò provvede la disposizione in esame.

Rimane ferma la limitazione (già prevista per i cittadini dell'Unione dal citato articolo 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001) circa l'accesso a posti di amministrazioni pubbliche che implicino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri ovvero attengano alla tutela dell'interesse nazionale. Tale limitazione, già vigente, è stata riconosciuta, nell'interpretazione della Corte di giustizia, compatibile con l'ordinamento dell'Unione (Corte di Giustizia Europea, sentenza 17 dicembre 1980, C-149/79).

La lettera *b*) estende la medesima previsione sopra ricordata circa l'accesso ai posti di lavoro presso pubbliche amministrazioni – vigente per il cittadino dell'Unione – anche ai cittadini di Stati terzi (senza che siano familiari di cittadino dell'Unione, dunque) purché titolari del permesso di soggiorno comunitario di lungo periodo, ai rifugiati e ai titolari dello status di protezione sussidiaria.

Per quanto riguarda i cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo (per il quale è richiesto un soggiorno legale e ininterrotto per cinque anni nello Stato ospitante), la Commissione europea ha eccepito che la parità di trattamento loro riconosciuta da altra direttiva – la 2003/109/CE – importi possibilità di accesso a posti delle pubbliche amministrazioni (purché non implichi «nemmeno in via occasionale la partecipazione all'esercizio di pubblici poteri», esplicita la medesima direttiva all'articolo 11). La novella dà seguito a tale rilievo.

Per i cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo, dunque, è reso possibile accedere ai posti delle pubbliche amministrazioni italiane – con le medesime limitazioni già ricordate per i cittadini dell'Unione e loro familiari: assenza di esercizio di pubblici poteri e non attinenza alla tutela dell'interesse nazionale.

La lettera *b*), come disposto anche dal comma 2, estende infine la possibilità di accedere ai posti delle pubbliche amministrazioni, ai titolari dello status di protezione sussidiaria.

La mancanza di considerazione di questi ultimi è eccepita dalla Commissione europea con riguardo ad altra direttiva – la 2004/83/CE – che disciplina contenuti e requisiti della protezione internazionale.

Ai sensi dell'articolo 26 della citata direttiva, gli Stati membri dell'Unione autorizzano i beneficiari della protezione internazionale ad esercitare un'attività dipendente o autonoma nel rispetto della normativa generalmente applicabile alle professioni e agli impieghi nella pubblica amministrazione, non appena sia stato loro riconosciuto lo *status* di rifugiato o la titolarità della protezione sussidiaria (in questo secondo caso, può essere tenuta in considerazione la situazione esistente sul mercato del lavoro dello Stato membro, eventualmente anche per stabilire un ordine di precedenza per l'accesso all'occupazione per un periodo di tempo limitato da determinare conformemente alla normativa nazionale).

Il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 di attuazione della citata direttiva 2004/83/CE ha recepito all'articolo 25 la parità di trattamento (rispetto ai cittadini dell'Unione) solo dei rifugiati, riguardo all'accesso a posti delle pubbliche amministrazioni.

I titolari di protezione sussidiaria sarebbero così esclusi (in quanto non ricompresi) dal dettato della disposizione, dall'accesso al pubblico impiego, ma la novella recata dal comma 2 elimina tale esclusione.

I titolari di protezione sussidiaria possono così accedere a posti di lavoro delle pubbliche amministrazioni, alle medesime condizioni dei rifugiati (e dei cittadini dell'Unione), senza ulteriore limitazione.

La lettera *b*) del comma 1 mira, per ragioni di coordinamento di sistema normativo, a far confluire tali estensioni dell'accesso al pubblico impiego (a cittadini di Stati terzi non familiari di cittadino dell'Unione, soggiornanti di lungo periodo o rifugiati o titolari di protezione sussidiaria) entro l'articolo 38 (che conseguentemente, può rilevarsi con annotazione di *drafting*, dovrebbe mutare l'attuale intesta-

zione: « Accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ») del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

L'articolo 30 dà fondamento legislativo all'autorizzazione al Ministro dell'interno – già conferita da alcune ordinanze del Presidente del Consiglio – di istituire sezioni di membri supplenti, presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

Si prevede, oltre al limite numerico di dieci sezioni, che l'istituzione sia disposta al verificarsi di un eccezionale incremento delle domande di asilo connesso all'andamento dei flussi migratori, per il tempo strettamente necessario (da determinarsi nel medesimo decreto istitutivo).

Le Commissioni sono competenti all'esame delle domande di protezione internazionale. La legge fissa il numero delle Commissioni territoriali nel massimo di dieci, ciascuna composta da quattro membri.

Con il decreto del Ministro dell'interno 6 marzo 2008 sono state costituite le dieci Commissioni con sedi a Gorizia, Milano, Roma, Foggia, Siracusa, Crotona, Trapani, Bari, Caserta, Torino, corrispondenti ciascuna a più province o regioni.

L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2008, n. 3703, articolo 4 (recante disposizioni urgenti di protezione civile per il contrasto e la gestione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia), ha autorizzato poi il Ministro dell'interno ad istituire, con proprio decreto, nell'ambito di ciascuna Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, una sezione composta dai membri supplenti della corrispondente Commissione territoriale.

La successiva ordinanza del 10 agosto 2011, n. 3958 ha autorizzato l'istituzione di ulteriori cinque sezioni.

Successivamente il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (cd. *spending review*) convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto la chiusura dello stato di emergenza, ed il rientro nella gestione ordinaria, da parte del Ministero dell'in-

terno e delle altre amministrazioni competenti, degli interventi concernenti l'afflusso di immigrati sul territorio nazionale.

Secondo la relazione tecnica, il costo complessivo di dieci sezioni supplenti è quantificabile in 732,6 milioni di euro (a valere sul capitolo 2255 dello stato di previsione del ministero dell'interno).

Secondo la relazione illustrativa del disegno di legge, l'istituzione delle sezioni supplenti è uno strumento di flessibilità organizzativa, auspicabile per far fronte in tempi ragionevoli – profilo, questo, su cui ha appuntato rilievi critici la Commissione europea – all'istruttoria di migliaia di istanze rivolte ogni anno.

Passando all'illustrazione, per le parti di competenza della I Commissione, della Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2012, per quanto riguarda i temi della sicurezza, viene ricordato che la sezione « Costruire un'Europa sicura » del Programma di lavoro della Commissione definisce obiettivi e iniziative che in sostanza sono riferibili al processo di realizzazione del programma di Stoccolma (adottato dal Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2009).

Ricorda che, com'è noto, le priorità indicate nel Programma di Stoccolma sono le seguenti: promuovere la cittadinanza e i diritti fondamentali, con particolare riferimento alle libertà sancite dalla Carta dei diritti fondamentali e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, alla tutela della sfera privata del cittadino, specie attraverso la protezione dei dati personali, al rispetto delle particolari esigenze delle persone vulnerabili; agevolare l'accesso alla giustizia, mediante il principio del riconoscimento e il miglioramento della formazione dei professionisti del settore; sviluppare una strategia di sicurezza interna; garantire un accesso all'Europa più efficiente attraverso le politiche di gestione integrata delle frontiere e le politiche in materia di visti; sviluppare una politica migratoria europea articolata, fondata sulla solidarietà e la responsabilità e basata sul Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo; integrare maggiormente la dimen-

sione esterna della politica dell'UE nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'ambito delle politiche generali dell'Unione europea.

Il programma di lavoro della Commissione per il 2013 pone l'accento sulla costruzione di un'Europa sicura (intendendo la sicurezza come difesa dalle minacce ai cittadini e ai loro diritti) che garantisca nel contempo il rispetto dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali. In particolare, vengono evocate le politiche di contrasto alla criminalità e alla corruzione, di controllo delle frontiere esterne, ma anche le azioni volte all'eliminazione dei residui ostacoli alla circolazione e alla protezione dei diritti fondamentali dei cittadini in tutta l'UE. Inoltre tra gli obiettivi il programma indica un sistema giudiziario funzionante ed efficiente per la promozione della crescita e degli investimenti economici e il rafforzamento degli attuali meccanismi di solidarietà nel settore dell'immigrazione.

Circa gli interventi volti a colmare le lacune riscontrate in tali settori, secondo la Commissione particolare attenzione deve essere rivolta ai temi del contrasto al finanziamento del terrorismo, al traffico transfrontaliero delle armi, della tutela degli interessi finanziari dell'Unione contro la frode e la corruzione. Inoltre per consentire l'esercizio pieno dei diritti da parte dei cittadini Ue occorre garantire a privati e imprese accesso agevole alla giustizia in tutti gli Stati membri in condizioni di parità.

Pertanto il programma di lavoro della Commissione preannuncia che la Commissione presenterà proposte volte a: istituire una procura europea per lottare contro i reati a danno del bilancio UE e tutelare gli interessi finanziari dell'Unione; combattere il traffico di armi da fuoco; migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale e civile; rivedere la legislazione sulla sicurezza nucleare e proporre una nuova normativa riguardante l'assicurazione e la responsabilità in campo nucleare.

Sugli affari interni, nel quadro delle priorità definite nel Programma di Stoccolma 2010-2014, la Relazione program-

matica del Governo sottolinea l'importanza dei temi della sicurezza, dell'immigrazione e dell'asilo. In particolare, nella relazione si ribadisce la necessità di mantenere alta l'attenzione sul quadrante mediterraneo e nordafricano, nella convinzione che la forte esposizione geografica nel nostro Paese debba essere debitamente considerata a livello europeo. A tal proposito si intende valutare l'opportunità di sensibilizzare l'Unione europea e gli altri Stati membri, attirando l'attenzione delle Istituzioni europee in particolare sull'importanza delle regioni del Sahel e del Corno d'Africa sia per i profili connessi alla sicurezza dell'Unione europea che per quelli riguardanti l'immigrazione.

In materia di immigrazione e controllo delle frontiere il Governo, nella Relazione in esame, pone l'accento sul processo di aggiornamento di Schengen al rafforzamento di Frontex, alla conclusione degli accordi di riammissione UE, agli sviluppi del processo Eurosur per il controllo delle frontiere, e soprattutto al dialogo tra l'Unione europea e i Paesi terzi (soprattutto quelli che si affacciano sul Mediterraneo). In particolare cenni specifici della relazione riguardano le proposte in tema di gestione delle frontiere marine, il cosiddetto pacchetto frontiere intelligenti e il sostegno all'implementazione dei sistemi VIS e SIS II.

Lo scorso 12 aprile la Commissione ha adottato una proposta di regolamento COM(2013)197 sulla sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (COM(2013)197).

Infine, secondo la Relazione programmatica del 2013, il Governo intende proseguire l'attività di sostegno all'implementazione dei sistemi VIS (Sistema informativo dei visti) e SIS II (Sistema informativo Schengen di seconda generazione).

Nella Relazione programmatica del Governo, il completamento del Sistema comune europeo di asilo consentirà il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel

Programma di Stoccolma; a tal proposito si ribadisce l'impegno dell'Italia a rafforzare le forme di collaborazione pratica tra gli Stati membri e le Istituzioni europee nel settore dell'asilo, attribuendo massima rilevanza allo sviluppo del ruolo e delle attività dell'Ufficio europeo di supporto per l'asilo EASO.

La Relazione programmatica 2013 del Governo pone l'accento sulla dimensione transnazionale del terrorismo e della criminalità organizzata, tale da richiedere nelle politiche di contrasto un elevato grado di collaborazione tra gli Stati membri. Per le stesse ragioni il Governo ritiene che debba accogliersi con favore qualsiasi iniziativa volta a coinvolgere in tali politiche i Paesi terzi. Nella relazione si dichiara l'intenzione di proseguire l'impegno nello sviluppo di politiche di contrasto a quei fenomeni di criminalità organizzata definiti prioritari dal Consiglio (con particolare riferimento ai piani operativi di azione e ai progetti che riguardano le criticità localizzate nei Balcani occidentali, nelle rotte sud – sud est, nel confine greco turco, e nelle aree di crisi del Mediterraneo vicine al Nord Africa). Dal punto di vista normativo la relazione prevede che l'azione dell'Italia sarà finalizzata, tra l'altro, all'approvazione della direttiva relativa allo scambio dei dati del codice di prenotazione (PNR), mentre particolare interesse viene dichiarato rispetto agli sviluppi dei negoziati relativi alla direttiva recante la disciplina dell'utilizzo dei dati personali a i fini di prevenzione, indagine e accertamento e perseguimento di reati o di esecuzione di sanzioni penali.

La relazione programmatica dichiara infine l'intenzione del Governo di continuare nella presentazione di proposte nell'ambito dei programmi finanziari relativi alla prevenzione e contrasto della criminalità (ISEC) e all'antiterrorismo (CIPS).

La Relazione si sofferma poi, al punto 1.5, sulla materia «Innovazione e Agenda digitale», evidenziando come la realizzazione del mercato unico digitale entro il 2015 costituisca un importante obiettivo

dell'Unione europea e figuri tra le azioni prioritarie previste dalla Commissione nell'Agenda digitale.

Com'è noto, l'Agenda digitale europea (AGE) è una delle sette cosiddette iniziative faro della strategia Europa 2020 (Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, lanciata a marzo 2010 dalla Commissione europea, con l'intento di uscire dalla crisi e di preparare l'economia dell'UE alle sfide del prossimo decennio. L'iniziativa Agenda digitale (COM (2010) 245) mira a stabilire il ruolo chiave delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per raggiungere gli obiettivi che l'Europa si è prefissata per il 2020 e prevede sette grandi linee d'azione, per ognuna delle quali sono indicate misure specifiche, per un totale di 101 (di cui 78 a carico della Commissione e 23 a carico degli Stati membri).

Va altresì ricordato come, intervenendo nel corso di un dibattito presso la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (IMCO) del Parlamento europeo, il commissario UE per l'agenda digitale, Neelie Kroes, ha preannunciato la presentazione di un pacchetto normativo unico entro pasqua 2014, allo scopo di completare il mercato unico digitale e delle telecomunicazioni entro la scadenza del 2015.

Al completamento del mercato unico digitale è dedicata la proposta di risoluzione approvata il 18 giugno 2013 dalla commissione IMCO del Parlamento europeo che dovrebbe essere esaminata il plenaria il 4 luglio 2013.

L'obiettivo dell'UE di un mercato unico del digitale basato sull'Internet veloce e superveloce e su applicazioni interoperabili è stato ricordato anche dal ministro dello sviluppo economico, Flavio Zanonato, nel corso dell'audizione dell'11 giugno 2013 sulle linee programmatiche del suo dicastero, presso la Commissione attività produttive della Camera.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.), intervenendo in merito al disegno di legge C. 1327, evidenzia come – all'articolo 7 – sarebbe opportuno inserire espressamente

una precisazione che preveda espressamente, dopo la parola « lingua tedesca » le parole « nel rispetto delle norme di attuazione dello Statuto di autonomia relative alla materia, in modo che accanto al richiamo della conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca vi sia un riferimento alla lingua ladina. Ciò fermo restando che nel testo infatti si fa presente che sono salve in ogni caso le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, ricorda che nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto di fissare a lunedì 22 luglio, alle ore 12, il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 » (C. 1326) e al disegno di legge recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 » (C. 1327).

Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 18 luglio 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.40 alle 17.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 57 del 17 luglio 2013, a pagina 79, seconda colonna, trentacinquesima riga, le parole: « sopprimerlo » sono sostituite dalle seguenti « sopprimere il comma 2 ».

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00649 Centemero e Gelmini: Italiane che hanno perso la cittadinanza per effetto della legge n. 555 del 1912**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

La questione sollevata dalle Onorevoli Centemero e Gelmini è incentrata sull'acquisto della cittadinanza italiana per la donna che ne era stata privata per effetto di matrimonio con cittadino straniero sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 10 della legge n. 555 del 1912, successivamente censurato in sede di giudizio di legittimità costituzionale.

In effetti, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 4466 del 25 febbraio 2009, sulla base anche delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, ha stabilito il riconoscimento dello status di cittadino italiano anche ai figli di donne che hanno perso la cittadinanza, senza concorso di volontà propria, in conseguenza del matrimonio con cittadini stranieri, contratto antecedentemente al 1° gennaio 1948.

Per l'applicazione di detto principio la stessa Corte di Cassazione ha evidenziato l'esistenza di un « doppio binario », in sede amministrativa e giurisdizionale, per la tutela del diritto al riconoscimento della cittadinanza.

La richiesta in via amministrativa, tuttavia, incontra vincoli procedurali posti dalla normativa vigente, costituiti in primo luogo dalla necessità di acquisire la dichiarazione con la quale l'interessata chiede di riacquistare la cittadinanza italiana, così come espressamente previsto dall'articolo 219 della legge n. 151 del 1975.

In sede giudiziale, invece, gli interessati possono adire il giudice ordinario per

ottenere il riconoscimento della cittadinanza senza particolari limitazioni. È sufficiente, infatti, dimostrare di essere nati da cittadina italiana che abbia perso la cittadinanza, ai sensi dell'articolo 10 della legge 555/1912, per effetto del matrimonio contratto con un cittadino straniero e che non venga eccepita l'esistenza di una rinuncia a tale status.

Il Governo nella piena condivisione dei principi affermati dalla giurisprudenza, ha sviluppato ogni possibile approfondimento per poter applicare, anche in via amministrativa, quanto stabilito dalla Suprema Corte per il riconoscimento in sede giudiziale.

Sono, tuttavia, emerse alcune difficoltà attuative che non consentono di superare i limiti procedurali imposti dalla legislazione vigente, essenzialmente riconducibili alla necessità di acquisire la citata dichiarazione di volontà da parte delle donne interessate.

In tale contesto, solo una modifica legislativa, ricompresa nel quadro di un intervento di riforma della materia, fornirebbe la soluzione del problema.

Il Governo non mancherà, pertanto, di fornire il proprio apporto all'esame delle numerose proposte di legge sulla specifica materia, attualmente all'esame di questa stessa Commissione, consapevole dell'importanza e della delicatezza della questione, alla quale si connettono le aspettative di tanti connazionali di vedersi riconosciuto il legame mai interrotto con il loro Paese di origine.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00648 Fiano e De Menech: Nuova sede della Questura di Belluno**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

L'acquisizione della Caserma «Fantuzzi» da parte dell'Agenzia del Demanio consentirà di accorpate in un'unica struttura tutti gli Uffici della Questura di Belluno, nonché della Polizia Stradale, che attualmente sono dislocati in diversi immobili, demaniali e privati, del territorio comunale.

Tale soluzione, può consentire di realizzare un significativo risparmio per l'erario, considerato che le dimensioni dell'immobile risulterebbero idonee ad ospitare anche altri uffici e servizi pubblici presenti nel capoluogo.

Il progetto di ristrutturazione dell'ex caserma è stato approvato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia lo scorso 15 febbraio.

Per il finanziamento dei lavori di ristrutturazione, il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche di Venezia ha inserito nella propria programmazione triennale 2013/2015 l'importo complessivo di 20 milioni di euro. Al riguardo, lo scorso 28 giugno, è stato richiesto al predetto Provveditorato di fornire assicurazioni circa lo stanziamento delle risorse necessarie.

A sua volta, la Regione Veneto, sulla base del Protocollo d'intesa con il Ministero dell'Interno in materia di sicurezza urbana e territoriale, ha assegnato all'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Belluno un contributo di 400.000 euro per interventi edili presso la stessa Caserma Fantuzzi. Con una parte di

tali risorse è stato eseguito un primo intervento di manutenzione del tetto. È anche in programma la ristrutturazione di alcuni magazzini.

Con riferimento alla situazione degli organici della Polizia di Stato presso gli Uffici a presidio del territorio provinciale, si rileva, effettivamente una carenza di 69 appartenenti ai ruoli operativi rispetto alla dotazione prevista in organico, parzialmente compensata dalla presenza di 13 appartenenti ai ruoli tecnici della Polizia di Stato che comunque contribuiscono alla funzionalità degli Uffici.

Nonostante la grave carenza di risorse disponibili, in occasione delle prossime immissioni in ruolo di Agenti, previste per la seconda metà di quest'anno, sono state avviate le procedure per l'assegnazione di sei unità in favore della Questura, di cui una per le specifiche esigenze del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cortina d'Ampezzo, nonché di un'unità in favore del Distaccamento della Polizia Stradale.

Va, peraltro, ricordato che all'attività di prevenzione generale del territorio provinciale, concorrono anche 344 Carabinieri e 165 appartenenti alla Guardia di Finanza.

Pur nel rispetto delle limitazioni imposte dalla *spending*, il Ministero dell'interno continuerà a riservare la massima attenzione alla situazione generale della questura di Belluno affinché venga sempre garantita l'operatività dei presidi di polizia per la vigilanza e il controllo del territorio.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia. C. 245 Scalfarotto, C. 1071 Brunetta e C. 280 Fiano (*Seguito dell'esame e rinvio*) 43

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 55

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante, in relazione all'esame delle proposte di legge C. 925 Costa, C. 1100 Gelmini, C. 1190 Liuzzi, C. 1165 Dambruoso, C. 191 Pisicchio e C. 1242 Molteni.

Audizione dei direttori di testate giornalistiche di rilievo nazionale, in particolare di: Ferruccio De Bortoli, direttore del Corriere della Sera, Alessandro Sallusti, direttore di Il Giornale, Maurizio Belpietro, direttore di Libero, Marco Travaglio, vice direttore di Il fatto quotidiano, Liana Milella, giornalista delegata dal direttore di Repubblica, Giorgio Mulé, direttore di Panorama, Bruno Manfellotto, direttore dell'Espresso, Marcello Masi, direttore del TG2, Bianca Berlinguer, direttore del TG3, Sarah Varetto, direttore di SKY TG24, Alessandro Banfi, direttore di TG COM 24, Roberto Iadicicco, direttore dell'AGI, Paolo Mazzanti, direttore di TM NEWS, Gianfranco Astori, direttore dell'ASCA, Nicola Perrone, direttore di DIRE (*Svolgimento e conclusione*) 55

SEDE REFERENTE

Giovedì 18 luglio 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia.

C. 245 Scalfarotto, C. 1071 Brunetta e C. 280 Fiano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 luglio 2013.

Donatella FERRANTI, *presidente*, invita i colleghi che vi abbiano interesse ad intervenire sul complesso degli emendamenti. Ricorda che i provvedimenti in esame sono iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal 26 luglio prossimo.

Edmondo CIRIELLI (FdI) illustra gli emendamenti da lui presentati, evidenziandone il numero limitato e precisando di non avere alcun intento ostruzionistico. Si sofferma quindi sulla necessità condivisa anche dal suo gruppo di punire in modo più severo gli atti di violenza e discriminazione nei confronti delle persone omosessuali.

Ritiene, tuttavia, che il testo in esame debba essere profondamente modificato.

Sopprimendo, in primo luogo, gli articoli 1 e 2. Come soluzione alternativa a quella indicata nel testo, propone l'introduzione di una circostanza aggravante comune ovvero di limitare l'applicazione dell'articolo 3 del testo base al solo articolo 3, comma 1, lettera *b*) della cosiddetta legge Mancino, per evitare che si sconfini nell'ambito dei reati di opinione. Quanto all'articolo 4, ritiene che il giudice debba valutare caso per caso, discrezionalmente, l'applicazione della sanzione del lavoro di pubblica utilità, riducendo ad un mese la durata minima.

Paola BINETTI (SCpI) nell'illustrare gli emendamenti presentati, premette come non siano in discussione il rispetto della persona e la riprovazione di ogni forma di violenza, anche motivata dall'omosessualità della vittima.

Ritiene, tuttavia, che il testo in esame presenti numerose perplessità, legate soprattutto alla definizione di fattispecie di reato di opinione, con il rischio conseguente di limitare la libertà di pensiero e di creare un effetto discriminatorio nei confronti di un'intera cultura.

Si domanda quindi se, in applicazione delle disposizioni in esame, sia discriminatorio prevedere, ad esempio, che in una squadra di calcio non possa giocare una donna o che una persona con un sesso diverso da quello previsto non possa partecipare ad un seminario ovvero se potrà continuare a prevedere corsi di preparazione al matrimonio per sole coppie eterosessuali. Si domanda se nel mondo scientifico e del pensiero psichiatrico si potrà ancora discutere dell'omosessualità come disturbo dell'identità di genere.

Sottolinea quindi come dalla formulazione della norma non risulti tracciata una chiara linea di confine tra libertà di pensiero e istigazione alla violenza. E come ciò finisca inevitabilmente per avere ripercussioni sul mondo scientifico, sul mondo cattolico e, ad esempio, sulle associazioni che si occupano di adozioni, ove si manifestasse l'opinione che le coppie omosessuali non possono adottare figli.

Ritiene quindi che il provvedimento possa costituire una « legge-ponte » proprio per estendere agli omosessuali la disciplina delle adozioni e del matrimonio. Anche per questo motivo ritiene che il provvedimento non sia assolutamente divisibile.

Alessandro PAGANO (PdL) dichiara di dare per scontato che il Parlamento non andrà in ferie senza aver prima approvato la legge cosiddetta antiomofobia. Ciò perché lunedì prossimo il provvedimento verrà votato in Commissione e subito dopo – probabilmente la settimana successiva – ci sarà l'approvazione dell'Aula.

Osserva come finora nessuno dal Palazzo abbia espresso serie riserve verso la nuova normativa – anzi, il testo base prossimo a essere votato viene dalla unificazione di tre proposte di legge, una delle quali del Pdl, primo firmatario il capogruppo Brunetta –, è da immaginare un iter rapido anche al Senato. È giusto così: che cosa mai saranno quisquiglie come incentivi seri allo sviluppo, la sorte dell'Imu o dell'aumento dell'Iva, o le emergenze sociali e di ordine pubblico per le quali non si hanno strumenti adeguati? È tutto secondario! La priorità del momento è annientare le discriminazioni omofobe: è questione di civiltà. Esattamente come la legalizzazione dell'incesto, divenuta operativa col decreto legislativo varato dal Governo nei giorni scorsi (esercitando una delega votata con legge dal precedente Parlamento nel novembre 2012) è stata presentata come la fine della differenza tra figli di serie A e figli di serie B.

Ritiene che si debba provare ad uscire dagli slogan e guardare che cosa dice la legge che sta per passare: in modo automatico essa estende la « legge Mancino » del 1993 alle « discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere della vittima ». La « legge Mancino », a sua volta, punisce con la reclusione fino a un anno e mezzo chi « propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico » o istiga in tale direzione, e con la reclusione fino a quattro anni chi istiga a commettere o com-

mette violenza o atti di provocazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi. La stessa legge vieta ogni associazione che fra i propri scopi abbia quelli appena indicati: per chi ne fa parte la reclusione è fino a quattro anni; per chi le promuove fino a sei anni. Il tutto accompagnato da una serie di previsioni sul sequestro e sulla confisca dei mezzi adoperati per compiere tali attività. Il testo in esame estende queste disposizioni, come si è detto, alle «discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere della vittima».

Si domanda dunque quale sarà l'area di applicazione della nuova disciplina. È lecito domandarselo non solo per curiosità accademica (che pure non manca: uno dei cardini del diritto penale è la precisione della norma incriminatrice e qui si va molto sul generico), ma anche per capire come si può evitare una imputazione, per es., di propaganda di discriminazione che abbia questa motivazione. Il testo unificato qualche aiuto lo fornisce, attraverso la definizione delle espressioni che introduce nel sistema penale; all'articolo 1 chiarisce che «orientamento sessuale» è «l'attrazione nei confronti dello stesso sesso, di sesso opposto, o di entrambi i sessi», e che invece «identità di genere» è «la percezione che una persona ha di sé come appartenente al genere femminile o maschile, anche se opposto al proprio sesso biologico». Appare chiaro che si archivia un sistema fondato, per senso di realtà e per garanzia, su dati oggettivi. Diventano penalmente rilevanti, con conseguenze non lievi, viste le sanzioni in discussione, due elementi, entrambi soggettivi e transitori: la «percezione di sé» quanto al genere, «anche se opposto al proprio sesso biologico» e «l'attrazione» verso il proprio o l'altro o entrambi i sessi. Curiosità soddisfatta? Teme di no.

Poiché il diritto vive se concretamente applicato, immagina qualche ricaduta delle nuove disposizioni su casi specifici.

Esempio n.1. Il parroco organizza il corso di preparazione al matrimonio. Spiega che la famiglia è quella fondata sull'unione permanente fra un uomo e una

donna, che non è immaginabile altro tipo di unione, e aggiunge che non sta bene assecondare «l'attrazione» verso persone dello stesso sesso, o anche di altro sesso se si tratta di persona diversa dalla propria moglie, e infine che non funziona nemmeno la versione bisex. Di più, aggrava la situazione quando, a domanda di un nubendo se ciò di cui parla è materia di peccato, risponde che gli «atti impuri contro natura» costituiscono uno dei quattro peccati che «gridano vendetta al cospetto di Dio» (*copyright*: Catechismo della Chiesa cattolica). A Rocco Buttiglione una decina d'anni fa una affermazione di questo tipo costò l'incarico di commissario europeo; al nostro parroco, con la nuova legge, può costare un po' di carcere. Qualcuno mette la firma perché a nessun p.m. venga in mente una bella incriminazione di «propaganda» fondata su «discriminazione» per «orientamento sessuale»?

Esempio n. 2. Il docente di psicologia insegna ai suoi allievi che «la percezione che una persona ha di sé» come appartenente a un genere «opposto al proprio sesso biologico» è qualcosa da affrontare con equilibrio e delicatezza, sapendo che provoca non poco disagio a chi la vive. Ma può essere positivamente risolta, superando situazioni difficili, come in più d'un caso è accaduto. Chi assicura che quel docente potrebbe continuare a tenere lezione, e non trasferirsi, anche lui, in un luogo più ristretto, nel quale riflettere con maggior tempo a disposizione?

Esempio n. 3. Riguarda chi sta salendo e chi pubblica considerazioni come quelle che sta tentando di illustrare. Lascia alla fantasia di chi legge arricchire la casistica.

Attenzione: l'articolo 4 del testo Scalfarotto-Brunetta-Fiano (sono i primi firmatari delle proposte originarie) si preoccupa saggiamente, dopo il profilo della repressione, di quello della rieducazione. A chi viene condannato per i fatti prima indicati viene inflitta pure una sanzione accessoria: quella di «prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali» per un periodo fra tre mesi e un anno. Tra tali attività, è prescritto che vi sia pure «lo svolgimento di

lavoro (...) a favore delle associazioni a tutela delle persone omosessuali». Dunque, per il parroco del corso prematrimoniale, per il docente di psicologia e per chi parla, chiuse le porte del carcere, si aprirebbero quelle di lavoro «obbligatorio e gratuito» in un centro di rieducazione. Questa legge, dunque, non è contro la religione ma è contro la libertà e la ragionevolezza.

La Commissione ha adottato il testo base del provvedimento contro l'omofobia e la transfobia, testo che andrà all'esame dell'Aula il prossimo 26 luglio. In previsione di tale importante passaggio parlamentare, i Giuristi per la Vita – insieme a La Nuova Bussola Quotidiana – lanciano un appello per fermare questa iniziativa legislativa, che rischia seriamente di avere gravi ripercussioni sui diritti fondamentali dell'uomo riconosciuti dalla nostra Costituzione, tra cui il diritto alla libertà di pensiero (articolo 21), alla libertà religiosa (articolo 19), principio di tassatività (articolo 25) e principio di uguaglianza (articolo 3).

Si sofferma quindi ad illustrare i profili di incostituzionalità del provvedimento in esame, come evidenziati ed argomentati dal professor Mauro Ronco, Ordinario di diritto penale presso l'Università di Padova.

L'introduzione nell'ordinamento di nuove fattispecie che sanzionino penalmente le discriminazioni o l'istigazione a discriminazioni per motivi inerenti all'orientamento sessuale va contro il principio, condiviso dalla quasi totalità della dottrina, del «diritto penale minimo» e del diritto penale come «*extrema ratio*». Un razionale dispiegamento della sanzione penale, onerosa per la società, per il sistema giudiziario e per i cittadini, nonché scarsamente efficace sul piano pratico a cagione della notevole complessità del procedimento postulato per la comminazione e l'esecuzione della pena, importa che il legislatore si attenga a un costante *self restraintment*, che lo trattenga dal minacciare la sanzione quando essa non sia assolutamente indispensabile per la

tutela di beni giuridici di importanza essenziale per la pacifica convivenza sociale.

La discriminazione è un concetto di assai vasta latitudine, che consiste, a tenore della normativa internazionale (cfr. per esempio Direttiva 2000/78/CE dell'Unione Europea del 27 novembre 2000), in un qualsiasi comportamento che sfocia in un trattamento di una persona in guisa meno favorevole di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra persona in una situazione analoga. A questo concetto di discriminazione, detta «diretta», va giustapposta una nozione di discriminazione «indiretta», che si verifica allorché una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una situazione di svantaggio determinate persone rispetto ad altre. Alla stregua di questo latissimo concetto di discriminazione è chiaro quanto immenso spazio sia guadagnato a favore dell'intervento della sanzione penale, se dovesse integrare reato qualsiasi discriminazione o istigazione alla discriminazione per motivo di orientamento sessuale. Solo per esemplificare, la madre che cercasse di persuadere la figlia di non sposare una persona che manifesti un orientamento «bisessuale», rappresentandole i rischi per la formazione di un nucleo familiare stabile, potrebbe essere responsabile del reato di istigazione alla discriminazione per motivo di orientamento sessuale. Allo stesso modo il padre che rifiutasse di affittare al figlio un appartamento di sua proprietà per la ragione che quest'ultimo intenderebbe utilizzarlo per la convivenza con una persona dello stesso sesso – ove fosse provato che il medesimo genitore sarebbe disponibile ad affittarlo se il figlio fosse intenzionato a convivere con una donna –, potrebbe essere responsabile del reato di discriminazione per motivo di orientamento sessuale.

Tali aberranti conseguenze, come tante altre dello stesso genere, limiterebbero in modo inaccettabile sia la libertà di espressione del pensiero sia la libertà e l'autonomia delle persone nell'esercizio dei propri diritti e nella regolazione dei propri interessi, con violazione dei diritti fonda-

mentali di libertà statuiti soprattutto dagli artt. 21 e 30 della Costituzione. Né può trascurarsi la possibile violazione degli artt. 18 e 19 della Costituzione, con riferimento alla libertà di associarsi e alla libertà di professare la propria fede religiosa, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, con il solo limite del buon costume. Invero, (1) se qualsiasi indicazione espressiva di un giudizio critico, sul piano scientifico, etico ed educativo, di determinati orientamenti sessuali; (2) se qualsiasi dottrina religiosa, che sostenesse la contrarietà al diritto naturale degli orientamenti sessuali, diversi da quello eterosessuale; (3) se qualsiasi espressione educativa, che si ponesse sullo stesso solco concettuale; se tutte queste forme espressive e i comportamenti pratici conseguenti fossero sottoposti a rischio di sanzione penale, grandemente offese sarebbero la libertà di manifestazione del pensiero, la libertà di educazione, la libertà religiosa, la libertà di associazione.

Se poi si giustapponesse, come fanno i testi dei progetti di legge oggetto di esame, al motivo dell'orientamento sessuale il motivo dell'« identità di genere », con tutte le manifestazioni contestative dell'identità sessuale dell'uomo e della donna, come maschio e femmina, che sono conosciute nella letteratura dei *gender studies*, soprattutto nel movimento queer, e che sono praticate in alcuni gruppi umani, si giungerebbe al paradosso che sarebbe impossibile la critica nei confronti del discorso negazionista della alterità sessuale, nonché nei confronti di alcuni comportamenti sessuali, ancora oggi annoverati tra le parafilie, come, per esempio, il sadismo e il masochismo.

Le discriminazioni ingiuste per ragioni di orientamento sessuale trovano la loro sanzione nel ripristino della situazione della giusta uguaglianza, attraverso una tutela giurisdizionale che assicuri la parità di trattamento, senza alcuna necessità di minacciare la sanzione penale.

La previsione dei reati di discriminazione per motivi di orientamento sessuale violerebbe anche, per la sua assoluta ge-

nericità e indeterminatezza, il principio di legalità e di tassatività del precetto penale, statuito all'articolo 25 comma 2 della Costituzione.

Il precetto penale è determinato quando sia caratterizzato dalla pregnanza rispetto a un fenomeno sociale determinato e circoscritto, del cui disvalore la grandissima parte dei cittadini sia consapevole. Il precetto non è dotato di questo carattere quando l'oggetto evocato dalla norma non abbia contorni precisi, tanto che la stessa possa trovare applicazione in situazioni tra loro molto diverse. Prevedere delitti di discriminazione significa assumere come oggetto di norme penali situazioni diversissime tra loro. Tutta la vita dell'uomo, tutte le sue scelte sono scelte di qualcosa piuttosto che di qualcosa d'altro; scelte di qualcuno al posto di qualcun altro; scelte di un fine piuttosto che di un altro. In queste scelte, spesso consce, ma talora anche inconsce, agiscono pulsioni che sono radicate nella profondità dell'anima. Prevedere la sanzione penale per ogni caso di discriminazione significherebbe proiettare la minaccia dell'intervento coattivo dello Stato su ogni scelta dell'uomo che dia corso a tendenze o a pulsioni corrispondenti all'autonomia personale.

La previsione come delitto della discriminazione per motivi di orientamento sessuale viene fatta comunemente rientrare tra i delitti definiti di « odio » e, per questa via, viene vista come il complemento dei delitti di « odio » per motivi etnici, razziali o religiosi. Dalla assimilazione sorge il rilievo critico secondo cui chi contrasterebbe concettualmente la riforma sarebbe necessariamente in contrasto con il diritto vigente, che prevede, appunto, delitti di « odio » per motivi etnici, razziali o religiosi.

Osserva in via generale che la previsione dei delitti di « odio » rischia di sovvertire il principio del « diritto penale del fatto », che contraddistingue la nostra civiltà giuridica ed è imposto dagli artt. 25 comma 2 e 27 comma 3 della Costituzione, poiché centrerebbe il diritto penale sul dato etico e intimo concernente la moti-

vazione « riprovevole » della persona. L'odio, peraltro, è una tra le passioni che compongono naturalmente la psicologia umana, che fanno da tramite e assicurano il legame tra la vita sensibile e la vita morale della persona. Il timore del male causa l'odio, l'avversione e lo spavento del male futuro. L'odio, pertanto, come ogni emozione o sentimento, in sé stesso non è né buono né cattivo, ma riceve la sua qualificazione morale dall'oggetto cui si riferisce. È moralmente malvagio quel sentimento di odio, che, una volta volontariamente accettato dal soggetto, conduca a una azione moralmente cattiva. Intanto, dunque, è punibile una espressione di « odio », in quanto conduca a una azione moralmente cattiva. Alla luce di queste essenziali precisazioni, ci si rende conto di quanto rischiosa, per la garanzia della libertà dei cittadini, sia la previsione dei delitti di « odio », che implicano necessariamente uno scandaglio approfondito in ordine ai moventi intimi, talora inconsci, che stanno alla base delle azioni umane. L'accoglimento da parte dell'ordinamento di tipologie delittuose così intensamente centrate sui moventi intimi dell'azione implicherebbe una eticizzazione incongrua ed eccessiva del diritto penale. Al riguardo si noti che molti delitti sono espressione di « odio » contro la persona. Si pensi tra tutti all'omicidio, che spesso trova la sua origine in tale movente. Eppure tale movente non è previsto in alcun ordinamento come elemento aggravatore del fatto.

I delitti previsti dalla cosiddetta legge Mancino, che sanzionano la « Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi » costituiscono, pertanto, una eccezione nel corpo del « diritto penale del fatto », che trovano giustificazione, per un verso, nella pregnanza concettuale, legata a ragioni storiche ben precise, delle discriminazioni di tipo etnico o razziale o religioso e, per un altro verso, nella connotazione violenta che tendono ad assumere, nella esperienza concreta, le azioni discriminatorie compiute per tali motivi. Invero, per quanto la violenza non sia ripetuta nella descrizione analitica delle fattispecie, tale concetto

costituisce il criterio interpretativo essenziale della punibilità di tali condotte, come risulta dalla stessa rubrica della norma, che menziona la violenza in modo espresso. L'estensione delle norme « Mancino » alle discriminazioni per motivi di orientamento sessuale o, addirittura, a non bene definiti motivi di « identità di genere » costituirebbe segnale inequivoco della trascinazione inaccettabile dal solco del « diritto penale del fatto » a un « diritto penale dell'atteggiamento interiore ».

Oltre alla violazione del principio di tassatività per incertezza sull'oggetto effettivamente tutelato (principio di tassatività come pregnanza della norma rispetto all'esperienza dell'uomo comune), le disposizioni progettate rischiano di violare il principio di tassatività anche sotto il profilo della idoneità descrittiva della proposizione normativa. I concetti di « orientamento sessuale » e di « identità di genere » non hanno precisione descrittiva tale da delimitare chiaramente l'ambito dell'intervento punitivo.

È stata proposta anche l'introduzione di una aggravante consistente nell'« aver commesso il fatto per finalità di discriminazione per motivi inerenti all'orientamento sessuale o all'identità di genere della persona offesa dal reato ».

Si impongono anzitutto due rilievi di carattere tecnico. La collocazione dell'aggravante all'articolo 61 comma 1, 11 ter definirebbe l'aggravante come « comune ». A questa stregua non si giustifica la limitazione del giudizio di bilanciamento ai sensi dell'articolo 69, prevista espressamente al comma 2 dell'articolo 1 della proposta di testo unificato di legge. Il secondo rilievo è più grave. Il contenuto della circostanza è ripreso dalla legge Mancino (articolo 3). Ne differisce però in modo significativo. Mentre la legge Mancino individua l'aggravante alternativamente nella « finalità di discriminazione » o di « odio », l'aggravante proposta recita « per finalità di discriminazione per motivi inerenti... ». In questo modo si è voluto togliere il riferimento al movente e incentrare l'aggravante sul finalismo di dolo specifico. Con ciò si è costruita una norma

senza oggetto, giacché la ragione ragionevole di una aggravante potrebbe stare soltanto nella riprovevolezza del movente e non nel finalismo specifico. Già l'esperienza giudiziaria della legge Mancino rivela che i casi venuti all'attenzione riguardano proprio la qualificazione del movente e non del finalismo specifico della condotta. Incentrare l'aggravante su quest'ultimo aspetto significa compiere cosa contraddittoria. Invero, un reato, per esempio di minaccia, di ingiuria, di lesione, di percossa, concretizza una offesa al bene giuridico personale ben più grave di una semplice « discriminazione », nel senso di « differenza di trattamento ». Una offesa integrante un delitto realizza già una discriminazione gravemente ingiusta e, pertanto, non può essere aggravata da una finalità di discriminazione, perché l'offesa alla persona, in quanto distruttiva di un bene personale, assorbe il finalismo discriminatorio, essendo essa stessa una discriminazione.

In realtà si è descritto con finalismo di dolo specifico il movente per cui sarebbe commesso il reato. Circa la previsione di una aggravante incentrata sull'« odio » valgono gli stessi rilievi svolti in precedenza al punto 7. Ma v'è di più. L'odio come passione che costituisce movente del delitto non è mai stato preso in considerazione come circostanza aggravante sia perché il diritto rifiuta di valutare elementi che, in quanto tali, rilevano soltanto sul piano etico interiore, sia perché è processualmente impossibile stabilire con una prova certa il movente dell'odio. Procedere nel senso proposto implica il rischio che ogni reato commesso nei riguardi di una persona orientata sessualmente sulla linea dell'orientamento sessuale che si vuole specificamente proteggere o con una identità di genere diversa dalla identità del sesso morfologico (non si dimentichi che le previsioni in oggetto nascono espressamente per dare attuazione alla Risoluzione 2006/18 volta a colpire, anche penalmente, la cosiddetta « omofobia » (Risoluzione del Parlamento europeo sull'omofobia in Europa) sia punito con un aggravamento di pena che,

addirittura, impedirebbe di dare rilevanza in termini di prevalenza od equivalenza ad eventuali circostanze attenuanti. Il che si riverbererebbe in una giustificata protezione più intensa, con evidente violazione del principio di uguaglianza, di determinati fatti rispetto ad altri, pure originati da moventi di odio.

Peraltro, il nostro ordinamento conosce già una circostanza aggravante, comune e ad effetto comune, consistente nei « motivi abietti ». Tale aggravante, che può comprendere agevolmente quelle situazioni in cui la condotta sia stata realizzata allo scopo di offendere, per via dell'orientamento sessuale, la dignità ineliminabile di ogni persona umana, è ben più specificamente connotata che non il generico movente di « odio », come insegna la giurisprudenza in una esperienza ormai quasi secolare. La proposta dell'aggravante in esame porrebbe inoltre problemi difficilmente risolvibili di concorso apparente o effettivo con la circostanza dei « motivi abietti ».

La previsione dell'aggravante rivela allora tutta il suo contenuto simbolico, ispirato a prospettive di promozionalità di « valori » che si radicherebbero, fondamentalmente, nel negazionismo di ogni differenza morfologica di tipo sessuale.

Che una fattispecie, sia pure di tipo soltanto aggravatore, imperniata sulla nozione di « odio », sia assolutamente indeterminata, è confermato dalla maggiore prudenza con cui si è mosso il legislatore francese, il quale, alla luce dell'evidente carenza di tassatività di un delitto legato a ragioni di orientamento sessuale, ha imperniato (legge n. 2004/204 del 9 marzo 2004) la circostanza aggravante per i delitti commessi « ... à raison de l'orientation sexuelle de la victime » su elementi di fatto ben precisi, alla stregua della seguente enunciazione: « *La circonstance aggravante définie au premier alinéa est constituée lorsque l'infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, utilisation d'images ou d'objets ou actes de toute nature portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe*

de personnes dont fait partie la victime à raison de leur orientation sexuelle vraie ou supposée ».

Francesca BUSINAROLO (PD) ringrazia i colleghi che sono intervenuti oggi, ma che finora, per tutta la fase istruttoria di questo progetto di legge, non hanno partecipato ai lavori della Commissione. Entrando nel merito del provvedimento, rileva come gli emendamenti del gruppo M5S siano solo sette e mirino a migliorare il testo base e come, per il suo gruppo, siano importanti le definizioni e l'estensione dell'ambito di applicazione della legge Mancino.

Fa presente di essere una donna di formazione e cultura cattolica, fidanzata da nove anni e di vivere da tre anni « nel peccato » perché convive fuori dal matrimonio. Precisa di dire questo ironicamente, perché nel precedente intervento si è usato il termine « peccato », termine desueto e di cui non condivide né l'uso né l'intrinseco significato tipico della tradizionale accezione cristiana cattolica.

Ritiene che gli emendamenti dei colleghi intervenuti solo oggi siano evidentemente ostruzionistici e tendano a rallentare i lavori di una Commissione tra le più operative ed aperte al dialogo del Parlamento. Stigmatizza quindi il loro intervento così poco tempestivo perché offende il buon lavoro che qui si svolge ed è stato svolto per più di un mese, e nelle precedenti legislature, sul tema dell'omofobia, chiedendo che i tempi e le scadenze vengano rispettate. Sottolinea come per questa Commissione le parole siano importanti, vengano pesate e valutate con attenzione.

Ricorda, inoltre, come i deputati del MoVimento 5 Stelle siano arrivati in Parlamento con uno slogan, che era quello secondo cui « noi siamo dei meri portavoce ». Alcune parole sentite questa mattina, erano invece piene di ipocrisia, inaccettabili in uno Stato civile, non cattolico, ma laico.

Evidenzia come non si stia parlando di un reato di opinione e ricorda come, per quanto la nostra cultura sia pregna di

tradizione cattolica, la Chiesa negli anni abbia sbagliato molto spesso. Il buon Galileo aveva compreso che era la terra a girare attorno al sole e non viceversa. Purtroppo è stato costretto ad abiurare. Il tempo ha dato ragione a Galileo. Precisa di volere riportare un fatto molto interessante, e che sa di vendetta del grande scienziato. A Firenze è conservato un pezzo delle spoglie mortali di Galileo: il suo dito medio.

Ricorda che ora non siamo più nel 1600, ma nel 2013 e molte cose nel tempo sono cambiate. Con il *tablet* in un secondo, con google maps, si possono vedere in diretta le strade di New York e magari vedere un'immagine rubata alla quotidianità in cui vengono immortalate le effusioni tra due persone dello stesso sesso.

Ritiene, conclusivamente, che il provvedimento in esame non sarà viatico per altre proposte di legge, ma deve essere considerata di per sé come la richiesta di alcune persone di essere lasciate vivere per quelle che sono.

Michela MARZANO (PD) rileva con disappunto di non potere replicare all'onorevole Binetti, che dopo aver svolto il suo intervento si è allontanata dall'aula della Commissione. Ritiene del tutto infondata l'affermazione secondo la quale il provvedimento in esame inciderebbe sui reati di opinione. Non si sanziona, infatti, l'espressione di un credo o di un'opinione, ma la propaganda di idee di superiorità e di odio e, dunque, gli atti linguistici violenti.

Non si devono inoltre confondere i concetti di orientamento e identità sessuale come accade, in particolare, nell'emendamento Gitti 1.9, del quale l'onorevole Binetti è cofirmataria.

Illustra quindi il proprio articolo aggiuntivo 4.02, volto ad introdurre disposizioni in materia di prevenzione, ponendo quindi il ruolo della scuola al centro del cambiamento culturale necessario per superare il fenomeno dell'omofobia e transfobia.

Silvia CHIMIANTI (M5S) nel replicare alla collega Binetti, ricorda come sin dal

1990 la scienza abbia stabilito che l'omosessualità non è una malattia mentale. Ritiene, inoltre, il testo in esame non leda affatto la libertà di espressione del pensiero. Stigmatizza, infine, l'uso delle armi del cattolicesimo per negare che sia predisposta una adeguata tutela per una minoranza, ritenendo che chi è veramente cristiano e segue gli insegnamenti di Cristo non può non condividere l'essenza del testo in esame.

Alessia MORANI (PD) osserva come l'omofobia sia la paura e l'avversione irrazionale nei confronti dell'omosessualità e di persone gay, lesbiche, bisessuali e transessuali basata sul pregiudizio. L'unione europea la considera analoga al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo e al sessismo. L'omofobia è un comportamento riconducibile al sessismo che lede i diritti e la dignità delle persone omosessuali sulla base del loro orientamento sessuale.

L'omofobia – ha ragione la collega Marzano a sollevare il tema dell'educazione – diventa causa di episodi di bullismo, di violenza e di mobbing nei confronti delle persone LGBT. Secondo l'Agenzia per i diritti fondamentali dell'UE, l'omofobia danneggia la salute e la carriera di quasi 4 milioni di persone in Europa. L'Italia è il paese dell'Unione Europea con il maggior tasso di omofobia sociale, politica ed istituzionale. Secondo i dati del Dipartimento di salute pubblica i suicidi della popolazione gay legati alla discriminazione omofoba in modo più o meno diretto, costituirebbero il 30 per cento di tutti i suicidi adolescenziali.

In ambito legislativo in molte nazioni europee sono previsti strumenti legislativi di carattere civile e penale finalizzati al contrasto dell'omofobia intesa come discriminazione basata sull'orientamento sessuale. L'omofobia, intesa come atto violento o incitamento all'odio e punita come reato con sanzioni carcerari in Danimarca, Francia, Islanda, Norvegia, Paesi Bassi e Svezia.

Nel 2009 con un emendamento allo *Hate Crimes Bill* e denominato *Matthew*

Sheperd Act, gli USA hanno stabilito che la violenza causata da odio basato sull'orientamento sessuale costituisce reato federale. Norme antidiscriminatorie che menzionano esplicitamente l'orientamento sessuale sono in vigore in Europa, oltre che nei paesi citati, in Austria, Belgio, Cipro, Finlandia, in alcuni Länder tedeschi, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Romania, Slovenia, Spagna, Svizzera, Ungheria, Regno Unito, Repubblica Ceca, Serbia e Montenegro. Perfino a Cuba esistono, dopo feroci persecuzioni, dal 1988 norme contro l'omofobia.

Per quanto riguarda l'Italia, nella formulazione iniziale della legge Mancino vi era anche la previsione degli atti discriminatori basati sull'orientamento sessuale. In verità in Italia la dizione « orientamento sessuale » esiste nel decreto legislativo 9 luglio 2003 che tutela dalle discriminazioni sul luogo di lavoro.

L'elenco appena descritto può essere utile ad una discussione che, lontana da fondamentalismi, vuole avvicinare l'Italia alle democrazie più evolute.

Oggi ha sentito parlare di morale cattolica, dichiara di essere cattolica, e si appella proprio alla coscienza cattolica di chi prima di lei è intervenuto perché si faccia carico di quest'onta tutta italiana e ci si faccia carico del dolore delle persone. Dichiara di interpretare in questo modo il suo essere cattolica, e cioè nel tentare di trasformare la nostra civiltà giuridica nel senso di una società giusta per tutti e non solo per qualcuno. W ritiene che non ci si possa fare scudo con l'affermare che si tratta di una legge *passerpartout* per matrimoni e adozioni gay, poiché si stiamo parlando di un intervento normativo che porta un grave ritardo di cui si discute da anni e che può fare dell'Italia un paese migliore.

Eugenia ROCCELLA (Pdl) ritiene che si possa arrivare ad una legge condivisa sul tema in esame, ma senza intervenire sulla legge Reale-Mancino, che è molto afflittiva sotto il profilo della libertà di opinione e anche di organizzazione. Precisa come gli emendamenti da lei presentati siano so-

stanzialmente volti a recuperare l'impostazione della proposta di legge Brunetta-Carfagna.

Alessandro ZAN (SEL) esprime perplessità sullo svolgimento del dibattito, poiché molti colleghi premettono di essere d'accordo sui principi, ma poi il dibattito si prolunga fino allo sfinimento e non si arriva mai a colmare un vuoto normativo che costituisce un'onta per il nostro Paese.

Ricorda il preoccupante livello di diffusione degli episodi di violenza omofobica, nonché la diffusione del bullismo omofobico e l'elevato numero di suicidi che ne derivano in età adolescenziale, sottolineando come ciò dipenda da un'arretratezza sul piano culturale, in parte legittimata anche da talune espressioni ed argomentazioni utilizzate nel dibattito politico. Precisa, inoltre, come l'incitamento all'odio legittimi le persone non mature ad essere violente nei confronti di una minoranza.

Dopo avere sottolineato il valore culturale del provvedimento in esame, ricorda che la Corte costituzionale ha da tempo chiarito che la fattispecie dell'incitamento all'odio e alla discriminazione, prevista dalla legge Mancino, non costituisce reato di opinione. Il provvedimento in esame, segnatamente, non ha nulla a che vedere con i reati d'opinione.

Osserva come il concetto di identità di genere sia chiaro e determinato, sottolineando come i transessuali siano più visibili e quindi più colpiti da atti di violenza.

Alessandra MORETTI (PD) rileva come sia dal 1993 che il Parlamento italiano sta discutendo e si sta confrontando su questo tema e come sia da vent'anni che il legislatore sta dimostrando tutta la sua inadeguatezza rispetto all'evoluzione della società attuale. Ancora una volta la politica non solo non sa anticipare i fenomeni sociali ma arriva in ritardo rispetto alle relazioni sociali ed affettive che è tenuta a disciplinare. Oggi si sta discutendo di una norma di civiltà, una norma che si ha il dovere prima morale e poi politico di introdurre nel nostro ordinamento. Si sta

discutendo di una legge che, come correttamente indicato dalla collega Michela Marzano, deve introdurre un percorso educativo, a partire dalla scuola, rivolto alla tutela della diversità e al rispetto della dignità della persona. Perché la politica e il legislatore devono, prima di tutto, tutelare la dignità di tutti senza forme di distinzione alcuna, così come recita l'articolo 3 della Costituzione repubblicana.

Dichiara di avere ascoltato le argomentazioni di alcuni colleghi e, in particolare, delle onorevoli Binetti e Roccella: argomentazioni che rispetta ma non condivide e che appaiono finalizzate al solo scopo dilatorio, unicamente orientate a posticipare l'introduzione di una norma che vuole estendere la legge Mancino all'orientamento sessuale e all'identità di genere della vittima. Non si sta mettendo affatto in discussione la libertà di pensiero, di opinione e di propaganda che, se non discriminatorie e incitanti l'odio, sono già tutelate dalla nostra Carta costituzionale. L'omofobia e la transfobia sono paure irrazionali verso coloro che consideriamo diversi da noi e tali paure spesso si traducono in atteggiamenti persecutori e violenti. Omofobia e transfobia rappresentano un male diffuso e corrosivo, un nodo sociale che la politica ha il compito di sciogliere.

Quindi, pur valutando con favore il fatto che il provvedimento susciti interesse e dibattito tra le diverse posizioni, invita tutti i colleghi a riportare la discussione sul testo in esame senza trascendere ed evitando ogni forma di strumentalizzazione ideologica e di preclusione culturale.

Gaetano PIEPOLI (SCpI) parte dal presupposto che l'idem sentire espresso in Commissione sullo statuto fondamentale della persona non sia retorico. Auspica, inoltre, che non si continui a gareggiare su chi sia più cattolico.

Ritiene, inoltre, che non sia da sopravvalutare il ruolo promozionale della legge e che la definizione di identità di genere crei molte questioni tecniche, senza risolvere i problemi che verranno semplicemente trasferiti nelle aule dei tribunali.

Rileva quindi come, a suo giudizio, il punto di bilanciamento tra libertà di opinione e tutela contro l'omofobia debba ancora essere trovato.

Nicola MOLTENI (LNA) chiede preliminarmente ai relatori di chiarire quale sia la loro posizione rispetto alle questioni, alcune nuove, emerse dal dibattito odierno, anche per poter meglio orientare il prosieguo dell'esame degli emendamenti.

Ritiene opportuno precisare, anche in riferimento all'intervento dell'onorevole Zan, di essere contrario a qualsiasi forma di discriminazione anche se fatta a danno di persone omosessuali, essendo ben consapevole che non si tratta di persone con una dignità minore rispetto a quella di altre. A suo parere, sarebbe sicuramente più opportuno affrontare il tema dell'omofobia sotto il profilo della prevenzione piuttosto che sotto quello della repressione penale.

Ritiene comunque intollerabile che alcuni gruppi intendano assumere il ruolo di paladini contro le discriminazioni o contro il razzismo, tacciando gli altri gruppi, contrari, ad esempio, alla formulazione del testo base, come gruppi filo-razzisti. In realtà la questione è un'altra: il Parlamento è chiamato in questo momento a costruire una norma giuridica che deve essere conforme ai principi dell'ordinamento. Nel caso in esame, per il suo gruppo, il testo base della Commissione non rispetta tali principi, per cui va cambiato. Non si tratta di fare delle crociate contro qualsiasi norma antiomofoba, quanto piuttosto di formulare delle leggi conformi alla Costituzione.

In particolare, non condivide assolutamente l'estensione di una legge contraria ai principi costituzionali, in base alla sua applicazione concreta, quale è la cosiddetta legge Mancino-Reale ai casi di omofobia e transfobia. Il suo gruppo non può accettare questa soluzione, ma non è contrario – e questa è una novità di non poco conto – alla previsione di una circostanza aggravante da introdurre all'articolo 61 del codice penale, da applicare quando il reato sia commesso proprio in ragione dell'orientamento sessuale della vittima.

Se si accetta di seguire questa strada, la Lega, che non ha alcun atteggiamento ostruzionistico, come dimostrano i soli 6 emendamenti presentati, è pronta a dialogare per pervenire all'approvazione del testo. La Lega, invece, non potrà mai essere favorevole ad estendere l'applicazione della legge Mancino-Reale, in quanto si tratta di una legge pericolosa in quanto indeterminata nel suo contenuto nella parte in cui punisce la propaganda di idee e l'istigazione a commettere atti di discriminazione.

Questa indeterminatezza è pericolosa perché, come è avvenuto ad esempio nel 2008 a danno del sindaco di Verona, può portare a sanzionare penalmente forme di manifestazione del pensiero.

Per quanto attiene all'adeguatezza dell'istruttoria legislativa, ricorda che il tema dell'omofobia è da anni all'attenzione del Parlamento, che solo nell'ultima legislatura ha più volte bocciato i testi della Commissione.

Ritornando alle questioni giuridiche, evidenzia l'indeterminatezza per il diritto penale del termine di « identità di genere », sottolineando come una norma giuridica non debba contenere nozioni scientifiche qualora non siano determinate.

Fabrizia GIULIANI (PD) si dichiara convinta della bontà del testo e ritiene che si debba coltivare un terreno comune per combattere insieme questa battaglia di civiltà. Ritiene inoltre che non sia utile, nel caso di specie, distinguere il diritto dalla cultura, poiché la soluzione si può trovare con un impasto di questi due fattori.

Sottolinea come ci si misuri, da un lato, con le conquiste della ricerca e della scienza e, dall'altro, con le credenze religiose, delle quali peraltro ha molto rispetto. Tuttavia, se davvero si condivide la necessità di contrastare la violenza, occorre tenere ben presente che questa ha origine dalla paura. E anche in Parlamento è necessario non farsi dominare dalla paura che quello in esame sia una sorta di provvedimento ponte per il riconoscimento di ulteriori diritti, perché non lo è affatto.

Daniele FARINA (SEL) rileva come da anni il Parlamento tratti del tema dell'omofobia senza arrivare all'approvazione di una legge, per quanto continuino a susseguirsi gravi episodi omofobici o transfobici che testimoniano l'esigenza di una tutela penale. In relazione al dibattito in corso, sottolinea con forza che sono del tutto fuori luogo le tesi che riconducono l'estensione della legge Mancino-Reale ai reati di opinione e tanto meno alla violazione del principio della libertà di espressione del pensiero. A tale proposito rileva come le condotte di reato di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) della legge Mancino-Reale siano delle condotte attive e concrete, che vanno ben oltre la manifestazione del pensiero. Chi cerca di dimostrare il contrario lo fa per mere ragioni ostruzionistiche il cui obiettivo finale è quello di far tornare il Paese al Medioevo. È del tutto fuori luogo anche considerare una legge sull'omofobia come una sorta di « norma-ponte » verso il matrimonio tra persone omosessuali o l'adozione a favore delle medesime.

Enrico COSTA (Pdl) osserva che le diverse e molteplici proposte emendative sono volte, secondo punti di vista diversi, a punire comportamenti violenti e discriminatori motivati dall'omofobia. Vi è quindi la consapevolezza dell'esigenza di una tutela penale. Ma non vi è condivisione sulla strada da percorrere.

La stessa ipotesi della circostanza aggravante presenta una serie di questioni di non poco conto, iniziando dalle difficoltà probatorie rispetto alla motivazione omofoba.

Come evidenziato nelle audizioni svolte nella scorsa legislatura, vi è poi il rischio di tutelare solo una certa condizione personale, quale l'omosessualità, lasciando prive di tutela altre ugualmente meritevoli. Vi è poi la questione di fondo che, al contrario delle altre situazioni personali tutelate dalla legge Mancino-Reale, un determinato orientamento sessuale o una identità di genere dovrebbero essere pro-

vate in sede processuale per applicare la nuova norma penale che si vuole approvare.

Ricorda che comunque la motivazione omofoba potrebbe essere ricondotta ai motivi futili già previsti come aggravante generale dall'articolo 61 del codice penale.

Rileva comunque di aver presentato due emendamenti volti a costruire la norma come circostanza aggravante ai sensi dell'articolo 61 del codice penale, affinché ci si possa lavorare per trovare una soluzione condivisa.

Sottolinea l'importanza di trovare una soluzione condivisa almeno all'interno della maggioranza, per quanto sembri che il PD voglia imporre una sua propria impostazione, che un'altra parte della maggioranza, quale il Pdl, non condivide. Si tratta di un problema interno alla maggioranza che non può essere sottoaciuto. Il testo proposto dai relatori e votato dal Pdl solo per non bloccare l'iter legislativo presenta punti di estrema criticità in quanto, estendendo integralmente la legge Reale-Mancino alle motivazioni legate all'omofobia e transfobia, si determina una estensione della pericolosa fattispecie, sotto il profilo della strumentalità applicativa, relativa alla propaganda di idee.

Dichiara di essere disponibile a ragionare su una eventuale estensione delle condotte di discriminazione e violenza previste dalla legge Reale-Mancino a fatti motivati da omofobia. Non è invece favorevole ad estendere a questi fatti l'aggravante prevista dall'articolo 3 della legge Mancino.

Il punto fermo dal quale il suo gruppo non può recedere è l'esigenza di non introdurre nell'ordinamento reati di opinione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che risultano ancora iscritti a parlare i deputati Bazoli, Turco, e Tartaglione, che interverranno nella seduta di lunedì prossimo.

Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.05 alle 13.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 18 luglio 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante, in relazione all'esame delle proposte di legge C. 925 Costa, C. 1100 Gelmini, C. 1190 Liuzzi, C. 1165 Dambruoso, C. 191 Pisicchio e C. 1242 Molteni.

Audizione dei direttori di testate giornalistiche di rilievo nazionale, in particolare di: Ferruccio De Bortoli, direttore del Corriere della Sera, Alessandro Sallusti, direttore di Il Giornale, Maurizio Belpietro, direttore di Libero, Marco Travaglio, vice direttore di Il fatto quotidiano, Liana Milella, giornalista delegata dal direttore di Repubblica, Giorgio Mulé, direttore di Panorama, Bruno Manfellotto, direttore dell'Espresso, Marcello Masi, direttore del TG2, Bianca Berlinguer, direttore del TG3, Sarah Varetto, direttore di SKY TG24, Alessandro Banfi, direttore di TG COM 24, Roberto Iadicicco, direttore dell'AGI, Paolo Mazzanti, direttore di TM NEWS, Gianfranco Astori, direttore dell'ASCA, Nicola Perrone, direttore di DIRE.

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà

assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso e tramite il canale satellitare della Camera.

Introduce, quindi, l'audizione.

Interviene il deputato Pino PISICCHIO (Misto-CD).

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Ferruccio DE BORTOLI, *direttore del Corriere della Sera*, Sarah VARETTO, *direttore di SKY TG24*, Alessandro SALLUSTI, *direttore de Il Giornale*, Giorgio MULÉ, *direttore di Panorama*, Bianca BERLINGUER, *direttore del TG3*, Marco TRAVAGLIO, *vice direttore de Il fatto quotidiano*, Maurizio BELPIETRO, *direttore di Libero*, Alessandro BANFI, *direttore di TG COM 24*, Marcello MASI, *direttore del TG2*, Gianfranco ASTORI, *direttore dell'ASCA*, Bruno MANFELLOTTI, *direttore dell'Espresso*, Liana MILELLA, *giornalista delegata dal direttore di Repubblica*, Roberto IADICICCO, *direttore dell'AGI*, Nicola PER-RONE, *direttore di DIRE* e Santo DELLA VOLPE, *direttore di Libera informazione*.

Interviene il deputato Pino PISICCHIO (Misto-CD).

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione. Dichiara altresì conclusa l'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. C. 282
Causi, C. 950 Zanetti e C. 1122 Capezzone 56

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 56

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 18 luglio 2013.

**Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.
C. 282 Causi, C. 950 Zanetti e C. 1122 Capezzone.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle
11.10 alle 12.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
12.30 alle 12.40.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00068 Centemero: Sul contributo di 500.000 euro di Arcus Spa da erogarsi per il restauro della villa Borromeo d'Adda nel comune di Arcore	57
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	67
5-00233 Chimienti: Sui percorsi speciali abilitanti dei docenti precari.	
5-00324 Coscia: Sull'inclusione dei giorni di servizio prestato dai docenti nell'anno scolastico 2012/2013, ai fini del calcolo del periodo di servizio necessario per accedere al TFA speciale.	
5-00487 Fratoianni: Sull'accesso ai percorsi formativi abilitanti speciali dei docenti non di ruolo	58
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	68

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione)	
Relazione consultiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012 Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	58

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari. C. 1159 Vacca (<i>Esame e rinvio</i>) .	63
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	66

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri. C. 544 Verini ...	66
---	----

INTERROGAZIONI

Giovedì 18 luglio 2013. – Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI. – Intervengono il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Gian Luca Galletti.

La seduta comincia alle 9.20.

5-00068 Centemero: Sul contributo di 500.000 euro di Arcus Spa da erogarsi per il restauro della villa Borromeo d'Adda nel comune di Arcore.

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Elena CENTEMERO (Pdl), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

5-00233 Chimienti: Sui percorsi speciali abilitanti dei docenti precari.**5-00324 Coscia: Sull'inclusione dei giorni di servizio prestato dai docenti nell'anno scolastico 2012/2013, ai fini del calcolo del periodo di servizio necessario per accedere al TFA speciale.****5-00487 Fratoianni: Sull'accesso ai percorsi formativi abilitanti speciali dei docenti non di ruolo.**

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Gian Luca GALLETTI risponde congiuntamente alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Silvia CHIMIANTI (M5S), replicando in qualità di presentatrice dell'interrogazione 5-00233, si dichiara soddisfatta della risposta resa dal Governo. Esprime apprezzamento, in particolare, per la mancata previsione del superamento di una prova di accesso per l'iscrizione ai percorsi formativi abilitanti speciali. Valuta inoltre positivamente l'annuncio che è in via di definizione una modifica alla normativa, che consente di considerare anche l'anno scolastico 2012/2013 quale periodo utile per la maturazione dei requisiti di accesso al tirocinio formativo attivo. Evidenzia, inoltre, che permangono disparità di trattamento tra docenti e che non è ancora risolta la grave questione della precarietà del loro rapporto lavorativo. A suo avviso perdura poi la necessità di coordinare la normativa europea – ai sensi della quale tre anni di esperienza professionale sono assimilati a un titolo di formazione e non costituiscono solo un titolo per l'accesso a un anno di tirocinio per ottenere l'abilitazione – con quella nazionale. Rimando in attesa dei decreti attuativi in materia, auspica che non vi siano differenziazioni di trattamento tra i docenti che partecipano ai tirocini formativi attivi

ordinari e coloro che partecipano ai tirocini formativi attivi speciali.

Maria COSCIA (PD), replicando in qualità di presentatrice dell'interrogazione 5-00324, si dichiara soddisfatta della risposta resa dal sottosegretario Galletti. Evidenzia, in particolare, come già nella scorsa legislatura la VII Commissione della Camera si era espressa nel senso di computare anche l'anno scolastico in corso nei tre anni di servizio richiesti per poter accedere ai tirocini formativi attivi speciali.

Nicola FRATOIANNI (SEL), replicando in qualità di presentatore dell'interrogazione 5-00487, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Governo, chiedendo di essere tenuto informato sulle nuove norme che sono in corso di definizione.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.35.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 18 luglio 2013. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Gian Luca Galletti.

La seduta comincia alle 9.35.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013.

C. 1326 Governo, approvato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013.

C. 1327 Governo, approvato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012.**Doc. LXXXVII, n. 1.**

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Milena SANTERINI (SCpI), *relatore*, ricorda che i provvedimenti in esame sono i primi a essere esaminati dal Parlamento dall'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha innovato, sostituendola integralmente, la legge n. 11 del 2005, introducendo una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea, anche in ragione delle modifiche intervenute nell'assetto dell'Unione europea a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Fa presente, infatti, che, tra le novità introdotte dalla legge citata, è compresa la riorganizzazione del processo di recepimento della normativa europea che ha previsto, in particolare, lo sdoppiamento della precedente « legge comunitaria annuale » in due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea – il cui contenuto è limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive comunitarie – e la legge europea che, più in generale, contiene disposizioni volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa comunitaria.

Aggiunge che, in base alla citata legge n. 234, il Governo ha presentato al Senato due disegni di legge, uno recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – legge di delegazione europea 2013 – A.S. 587 –, l'altro recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – legge europea 2013 – A.S. 588 –. A seguito della trasmissione di tali provvedimenti da parte

del Senato, spetta quindi ora alla Camera esaminare i disegni di legge in esame. Ricorda, peraltro, che, congiuntamente ai disegni di legge citati e al fine di favorire una trattazione unica delle questioni attinenti alle cosiddette « fase ascendente » e « fase discendente » del diritto comunitario e di configurare in tal modo una sorta di « sessione comunitaria » parlamentare, la VII Commissione, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 234 del 2013, è chiamata a esaminare, in sede consultiva, per le parti di propria competenza, la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2012. Tale esame si concluderà con l'approvazione di un parere.

Con riferimento al disegno di legge europea 2013 (C. 1327), ricorda che solo l'articolo 3 concernente disposizioni relative alla libera prestazione e all'esercizio stabile dell'attività di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione europea, appare attenersi ad aspetti di competenza anche della Commissione cultura. In particolare, l'articolo 3 del disegno di legge europea 2013, al comma 1, prevede che l'abilitazione alla professione di guida turistica sia valida su tutto il territorio nazionale e che il riconoscimento della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato membro abbia efficacia su tutto il territorio nazionale. Aggiunge, inoltre, che il comma 2, del medesimo articolo 3, dispone che, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 206 del 2007, recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania, i cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi, senza necessità di alcuna autorizzazione né abilitazione. Precisa poi che il comma 3, del citato articolo

3 del medesimo disegno di legge, dispone che, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione.

Passando al disegno di legge di delegazione europea per il 2013, evidenzia che il provvedimento delega il Governo ad adottare, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B. Segnala per quanto attiene alla competenza della Commissione cultura, due direttive presenti nell'allegato B della nuova legge di delegazione europea, per le quali l'articolo 1, comma 3 del disegno di legge in esame prevede l'espressione di pareri da parte dei competenti organi parlamentari di Camera e Senato: si tratta della direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi, il cui termine di recepimento è il 1° novembre 2013 e della direttiva 2012/28/UE su taluni utilizzi di opere orfane, il cui termine di recepimento è il 29 ottobre 2014.

Con riferimento alla citata direttiva 2011/77/UE precisa che la stessa modifica la precedente direttiva 2006/116/CE, estendendo da 50 a 70 anni la durata della protezione del diritto d'autore con specifico riferimento al campo musicale e di alcuni diritti ad esso connessi. Ciò nel presupposto dell'importanza, riconosciuta a livello sociale, del contributo creativo degli artisti, interpreti o esecutori i quali, iniziando in genere la loro carriera in giovane età, corrono il rischio di una insufficiente tutela temporale dei loro diritti e di dover fronteggiare un calo di reddito negli ultimi anni di vita, mentre dovrebbero avere a disposizione il ricavo derivante dai diritti esclusivi sulle loro opere almeno per tutto l'arco della loro vita.

La medesima direttiva, oltre a estendere come già ricordato la durata della protezione di una composizione musicale con testo a 70 anni dopo la morte dell'ultima persona sopravvissuta fra l'autore del testo o il compositore (purché entrambi i contributi siano specificamente creati per tale composizione), estende alla medesima durata i termini di scadenza dei diritti connessi alle predette composizioni, vale a dire quelli di artisti, interpreti o esecutori, nonché dei produttori musicali, calcolati a partire dalla prima pubblicazione lecita dell'esecuzione del fonogramma ovvero di quella comunicata al pubblico.

Aggiunge, infine, che la stessa direttiva prevede ulteriori disposizioni di protezione dei diritti connessi al diritto di protezione della composizione musicale con testo, tra cui la facoltà, da parte dell'artista, interprete o esecutore di risolvere il contratto con cui egli ha trasferito o ceduto i suoi diritti di fissazione dell'esecuzione ad un produttore di fonogrammi qualora quest'ultimo, decorsi cinquanta anni dalla pubblicazione lecita ovvero dalla comunicazione al pubblico, non metta in vendita un numero sufficiente di copie del medesimo fonogramma ovvero non lo metta a disposizione del pubblico (cosiddetta clausola «*use it or lose it*»). Ricorda che il diritto di risolvere il contratto di trasferimento o cessione dei diritti dell'artista, interprete o esecutore può essere esercitato trascorso un anno dalla notifica al produttore di fonogrammi nel caso in cui quest'ultimo, di fatto, non pone in essere alcuna forma di utilizzazione dell'esecuzione dell'opera musicale. Fa presente, inoltre, che se un fonogramma contiene la fissazione di esecuzioni di una pluralità di artisti, interpreti o esecutori, questi ultimi possono risolvere i loro contratti di trasferimento o cessione conformemente alle proprie disposizioni nazionali. Rileva, poi, che la direttiva prevede nuove norme riguardanti il diritto di ottenere una remunerazione annua supplementare dal produttore, qualora il predetto contratto di trasferimento o cessione preveda una remunerazione non ricorrente, da corrispon-

dere all'artista, interprete o esecutore per ogni anno completo immediatamente successivo al cinquantesimo anno dalla pubblicazione lecita del fonogramma o dalla sua comunicazione al pubblico.

Per quanto concerne la citata direttiva 2012/28/UE su taluni utilizzi di opere orfane, osserva che questa disciplina taluni utilizzi di opere orfane effettuati da biblioteche, istituti di istruzione e musei accessibili al pubblico, nonché archivi, istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro ed emittenti di servizio pubblico aventi sede negli Stati membri, al fine di conseguire gli obiettivi connessi alla loro missione di interesse pubblico. Segnala che un'opera o un fonogramma sono considerati opere orfane se nessuno dei titolari dei diritti su tale opera o fonogramma stato individuato oppure, anche se uno o più di loro sia stato individuato, nessuno di loro sia stato rintracciato nonostante una ricerca diligente dei titolari dei diritti sia stata svolta e registrata. Aggiunge, inoltre, che la medesima direttiva disciplina, nel dettaglio, lo svolgimento in buona fede di una ricerca diligente degli eventuali titolari di diritti, prima di stabilire se un'opera debba essere considerata orfana (articolo 3); il principio del riconoscimento reciproco di uno status di opera orfana (articolo 4); gli utilizzi consentiti di opere orfane (articolo 6). Precisa infine che entro l'ottobre 2015, sulla base delle prime esperienze maturate nell'attuazione della direttiva, è previsto un riesame della stessa.

Esaminando poi la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012, ricorda che essa costituisce un importante strumento informativo sulle politiche generali, poiché dà conto delle attività intraprese dalle istituzioni comunitarie nei differenti settori e delle corrispondenti iniziative del Governo italiano. Si tratta, pertanto, di un documento che sintetizza le azioni svolte dal Governo italiano nel 2012 e, in particolare, evidenzia i temi che l'Italia ha rilanciato a livello comunitario. Ricorda che la Relazione in esame è suddivisa in 4 parti: la prima è relativa

allo stato di avanzamento del processo di integrazione europea, la seconda riguarda le politiche settoriali, la terza concerne il funzionamento degli strumenti preordinati a garantire la partecipazione al processo di integrazione e la quarta descrive le politiche di coesione.

Con riferimento alle parti di interesse della Commissione cultura, sottolinea che queste si concentrano prevalentemente nella parte seconda e riguardano la tutela dei diritti di proprietà intellettuale (paragrafo 1.6.1), Agenda digitale, con specifico riferimento al mercato unico digitale (paragrafo 1.6.2) l'istruzione, formazione, gioventù e sport (capitolo 6) la cultura (capitolo 7) e la ricerca (capitolo 10).

In tema di proprietà intellettuale, segnala due interventi. Il primo riguarda l'adozione da parte della Commissione, l'11 luglio 2012, di una proposta di direttiva sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *on line* nel mercato interno. Il secondo intervento riguarda l'adozione, il 25 ottobre 2012, della già citata direttiva sugli utilizzi delle opere orfane, oggetto di recepimento interno tramite il disegno di legge di delegazione europea per il 2013.

Aggiunge, poi, che nel settore dell'istruzione le aree prioritarie di intervento hanno riguardato il rafforzamento del ruolo dell'educazione nella « Strategia Europa 2020 », con particolare attenzione al nuovo programma di azione comunitaria *Erasmus for all*; la modernizzazione dell'istruzione superiore e la promozione delle politiche di coesione nel settore scolastico finanziate con i fondi strutturali. Attenzione particolare, inoltre, è stata data al fenomeno della dispersione scolastica e a quello dell'inclusione dei soggetti migranti.

Con riferimento alle politiche per lo sport (paragrafo 6.3) evidenzia che l'Italia ha contribuito all'adozione degli atti in questa materia, in particolare partecipando al gruppo di lavoro « *Good governance* » nello sport, al gruppo di lavoro « antidoping » e al sottogruppo « antido-

ping nello sport dilettantistico » oltre che ad altre iniziative quale, ad esempio, il progetto pilota per la carta professionale europea dei maestri di sci.

Sull'Agenda europea della cultura (paragrafo 7.1.1) fa presente che questa ha costituito nel 2012 – secondo la premessa alla Relazione consuntiva in esame – uno degli ambiti principali di attività del Governo nel settore culturale. Al riguardo segnala i lavori in tema di diversità culturale, accesso alla cultura e promozione delle *partnership* creative. Ricorda che i progetti a cui il Governo ha partecipato hanno riguardato l'istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, impegnato nella digitalizzazione del patrimonio librario attraverso i grandi progetti nazionali che coordina: il servizio bibliotecario nazionale, la rete delle biblioteche italiane, i portali Internet Culturale e Cultura Italia, essendo quest'ultimo l'aggregatore nazionale di contenuti per Europeana, il portale dei contenuti culturali europei.

Relativamente alla circolazione dei beni culturali (paragrafo 7.1.2), avverte che il Governo italiano – come riporta la premessa alla Relazione – ha partecipato alle riunioni del comitato consuntivo per l'esportazione e ritorno dei beni culturali, costituito nell'ambito della Direzione generale per la fiscalità e l'unione doganale (DG TAXUD) della Commissione europea.

Aggiunge che il paragrafo 7.1.3 della Relazione è dedicato alle politiche di coesione in materia di cultura: con riferimento a queste è in corso l'elaborazione della nuova politica di coesione per il periodo 2014-2020, in prospettiva della quale il Governo ha elaborato uno specifico documento. Sottolinea, altresì, che le risorse del cosiddetto « Grande progetto Pompei » – trasmesso ufficialmente il 26 novembre 2011 dalle autorità italiane alla Commissione europea – sono a valere sui fondi del Programma operativo interregionale « Attrattori culturali, naturali e turismo ».

In tema di ricerca, rimarca, oltre alla partecipazione attiva del nostro Paese al

Consiglio competitività (mercato interno, industria, ricerca e spazio), quella al 7° Programma quadro della ricerca e dello sviluppo tecnologico. Al riguardo, rileva che, a fronte di un *budget* già speso di circa 34 miliardi di euro per l'attuazione del Programma, il ritorno italiano ammonta a 2,825 miliardi di euro, pari all'8,33 per cento del *budget* stesso. Ricorda, inoltre, il progetto « Horizon 2020 » e la programmazione congiunta nella cooperazione transfrontaliera in materia di ricerca, quest'ultima riguardante i programmi di ricerca pubblici in un numero ristretto di settori quali ambiente, energia, salute, invecchiamento, città del futuro. Vi sono poi le iniziative tecnologiche congiunte, o *Joint technology initiatives* (JTI), che mirano a rafforzare i comuni orientamenti strategici nella ricerca, oltre ad altre azioni tra le quali segnala il rafforzamento dello Spazio europeo della ricerca, che ha il suo cardine nel Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca (ESFRI). Fra le ulteriori iniziative in tema di ricerca alle quali ha aderito l'Italia segnala la partecipazione all'iniziativa EUREKA, al programma internazionale di ricerca europea COST, e alle attività europee legate alle politiche dello spazio.

Aggiunge infine che per quanto riguarda i risultati registrati nell'attuazione del Programma operativo nazionale (PON) per le regioni della convergenza « Ricerca e competitività 2007-2013 », con riferimento agli obiettivi programmatici fissati nella Relazione programmatica per l'anno 2012, i medesimi – come rileva la Relazione consuntiva – sono stati pienamente realizzati.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, dopo aver ringraziato la deputata Santerini per l'esauriente relazione, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 18 luglio 2013. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Gian Luca Galletti.

La seduta comincia alle 10.10.**Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari.**

C. 1159 Vacca.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi GALLO (M5S), *relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame intende modificare la disciplina dei contributi pagati dagli studenti universitari che è regolamentata, principalmente, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 1997. Tale regolamento è stato modificato, di recente, dall'articolo 7, comma 42, del decreto legge n. 95 del 2012.

Fa presente che la contribuzione a carico dello studente è la risultante della somma tra la tassa di iscrizione determinata annualmente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e i contributi universitari, determinati autonomamente dalle università in relazione ad obiettivi di adeguamento della didattica e dei servizi per gli studenti, nonché sulla base della specificità del percorso formativo.

Rileva che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, la contribuzione studentesca non può eccedere il 20 per cento dell'importo del finanziamento ordinario dello Stato, a valere sul Fondo di finanziamento ordinario (FFO). Non concorrono al raggiungimento del medesimo limite – secondo quanto poi disposto dall'articolo 4 – il gettito della tassa di iscrizione e dei contributi universitari per le scuole di specializzazione.

In base alle modifiche apportate dal decreto legge n. 95 del 2012, il comma

1-bis dell'articolo 5 del dal decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 1997 stabilisce che, ai fini del raggiungimento del limite indicato, non concorrono i contributi versati dagli studenti iscritti oltre la durata normale dei « corsi di studio di primo e di secondo livello ».

Oltre a queste disposizioni sulla tassazione a carico degli studenti, il citato regolamento stabilisce alcuni principi, seguendo criteri più specifici, che prevedono in particolare: la garanzia dell'accesso ai capaci e ai meritevoli privi di mezzi; la riduzione del tasso di abbandono degli studi; la graduazione dei contributi secondo criteri di equità, solidarietà e progressività, anche in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, definendo parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche delle famiglie; la determinazione di percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in relazione al finanziamento ordinario dello Stato per le università nonché la revisione biennale dello stesso regolamento, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

Fa presente che tale disciplina in materia di contributi universitari è rimasta inalterata fino alle modifiche apportate dalla normativa sulla *spending review* che hanno reso il regolamento più farraginoso, andando in una direzione opposta rispetto alla razionalizzazione e alla semplificazione apportate originariamente dal medesimo regolamento.

Osserva che le modifiche apportate dal citato decreto legge n. 95 del 2012 entrano nel merito dei limiti della contribuzione studentesca modificando i criteri per individuare la tassazione massima a carico dello studente. Il limite del 20 per cento dell'ammontare della contribuzione studentesca totale – la somma di tutte le tasse pagate dagli studenti in un singolo ateneo – rispetto al Fondo per il finanziamento ordinario assegnato dallo Stato alla singola università è stato modificato in maniera sostanziale. Originariamente questo calcolo veniva effettuato sommando la contribuzione della totalità degli studenti

(in corso, fuori corso). Attualmente, ai fini del calcolo della contribuzione studentesca totale è stata scorporata la contribuzione degli studenti fuori corso; conseguentemente non sono più considerate le tasse pagate dagli studenti fuori corso che, in media, rappresentano il 40 per cento degli iscritti. Evidenza che tale novità comporta, di fatto, un aumento del limite massimo di contribuzione sia per gli studenti in corso che per quelli fuori corso. Rileva che da ciò discende che lo studente fuori corso – che di fatto usufruisce in maniera occasionale dei servizi e delle strutture universitari – è soggetto ad una tassazione più alta dello studente in corso che, invece, si avvale a tempo pieno di tutti i servizi e le strutture delle università. Fa presente, inoltre, che i tagli apportati al Fondo per il finanziamento ordinario sono scaricati sull'utenza studentesca.

Ricorda che la proposta di legge in esame abroga tutte le modifiche recate dal decreto-legge n. 95 del 2012 e introduce nuovamente il limite massimo dell'ammontare della contribuzione studentesca rispetto al Fondo per il finanziamento ordinario, riconsiderando nel calcolo della contribuzione studentesca totale anche gli studenti iscritti oltre il limite della durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e di secondo livello.

Sono, inoltre, introdotti alcuni principi che tendono a razionalizzare la normativa vigente, sulla base delle criticità emerse nella sua applicazione. A suo avviso tali principi si rendono necessari anche alla luce dei numerosi ricorsi amministrativi sostenuti dalla componente studentesca contro le università che, spesso, sono risultate soccombenti di fronte al giudizio della magistratura amministrativa per aver disatteso il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 1997.

Rileva che i principi introdotti hanno l'obiettivo: di ridurre al minimo i ricorsi alla giustizia amministrativa esonerando la componente studentesca da ulteriori oneri economici; di garantire l'effettivo diritto a una tassazione adeguata e in linea con la normativa vigente; di non rendere tardivo il diritto a una tassazione adeguata in

quanto, ad oggi, questo è reso effettivo solo dopo l'intervento della giustizia amministrativa. Spesso, infatti, il giudizio in favore degli studenti ricorrenti è emesso quando questi ultimi hanno concluso il loro percorso formativo ovvero hanno già abbandonato gli studi per motivi di insostenibilità economica.

In particolare, l'articolo 1 della proposta di legge dispone l'abrogazione proprio delle novità normative introdotte dal decreto legge n. 95 del 2012, che, a tal fine, ha inserito all'articolo 5 del decreto n. 306 del 1997 i commi da 1-*bis* a 1-*quinquies*, semplificando e razionalizzando notevolmente la normativa in materia di contribuzione studentesca ed eliminando tutte le iniquità introdotte facendo distinzione tra lo *status* di studente in corso e quello di studente fuori corso. Segnala che, in base alle modifiche apportate dal decreto legge citato, il comma 1-*bis* dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 1997 stabilisce che, ai fini del raggiungimento del limite indicato, non concorrono i contributi versati dagli studenti iscritti oltre la durata normale dei « corsi di studio di primo e di secondo livello ».

Sempre ai sensi del comma 1-*bis*, le università possono disporre incrementi ai contributi degli studenti fuori corso entro i limiti massimi e secondo i criteri individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno. Nell'adozione di questo decreto occorre tener conto che, in ogni caso, gli incrementi non possono superare, rispetto alla corrispondente contribuzione prevista per gli studenti in corso: il 25 per cento, per gli studenti fuori corso il cui parametro ISEE familiare sia inferiore a 90.000 euro; il 50 per cento, per gli studenti fuori corso il cui ISEE familiare sia compreso fra 90.000 e 150.000 euro; il 100 per cento per gli studenti fuori corso il cui ISEE familiare sia superiore a 150.000 euro.

Rileva che gli incrementi dei contributi per gli studenti fuori corso sono destinati, in base all'articolo 5, comma 1-*quater*, in misura non inferiore al 50 per cento, ad

integrare le risorse disponibili per le borse di studio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 68 del 2012 e, per la parte residua, ad altri interventi di sostegno al diritto allo studio – fra gli altri, servizi abitativi, di ristorazione, di orientamento e tutorato, trasporti, assistenza sanitaria –. Specifica che tali risorse aggiuntive riscosse dalle università devono essere devolute per incrementare le risorse statali per il diritto allo studio; di fatto il diritto allo studio è a carico degli studenti che contribuiscono anche attraverso il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario. Fa presente che la determinazione dell'importo della tassa è affidata alle regioni (o alle province autonome), a partire dalla misura minima, rapportata alla condizione economica, di euro 120 ed entro il limite massimo di euro 200 – da aggiornare annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato –; ove non si proceda a tale determinazione, la tassa è dovuta nella misura di euro 140.

Osserva che il comma 1-*quinquies* del medesimo articolo 5 dispone, infine, che per i tre anni accademici decorrenti dall'anno accademico 2013/2014, per gli studenti iscritti entro la durata normale dei corsi di studio, il cui parametro ISEE familiare non superi i 40.000 euro, l'incremento della contribuzione non può essere superiore all'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale.

Ricorda che l'articolo 2 introduce alcuni principi volti a correggere e a perfezionare il citato regolamento sulla base delle criticità emerse nella sua applicazione, allo scopo di rendere la stessa facilmente interpretabile ed applicabile da parte delle amministrazioni universitarie nonché di ridurre al minimo il numero dei conflitti di fronte alla giustizia amministrativa.

Il comma 1 dell'articolo 2 dispone che, ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dal regolamento, per contributi universitari si devono intendere tutte le somme versate all'università dallo studente

per l'iscrizione o la frequenza dei corsi, con esclusione degli importi relativi alle imposte di bollo.

Osserva che la precisazione sui contributi degli studenti in favore delle università è necessaria alla luce dell'erronea interpretazione della norma in oggetto attuata da parte dei singoli atenei in quanto alcune università, in fase di definizione della tassazione a carico degli studenti, hanno scorporato dalla contribuzione studentesca il contributo per il funzionamento di laboratori o biblioteche. Tale differenziazione tra contribuzione studentesca e contribuzione per laboratori o biblioteche, seppur in contrasto con quanto dettato dalla norma, necessita comunque, a suo avviso, di una precisazione che non sia oggetto di arbitrarie o soggettive interpretazioni.

Sottolinea che nel computo del totale della contribuzione studentesca non sono compresi i contributi pagati dagli iscritti alle scuole di specializzazione in quanto esclusi, ai sensi dell'articolo 4 del più volte citato decreto n. 306 del 1997, mentre sono inclusi i corsi di dottorato di ricerca.

Il comma 2 dell'articolo 2 precisa che il parametro da prendere come riferimento per il calcolo del limite della contribuzione studentesca è riferito all'importo effettivo annuale del Fondo per il finanziamento ordinario che lo Stato eroga alla singola università.

Il comma 3 del citato articolo 2 introduce elementi di novità prevedendo alla lettera a) una certificazione contestuale all'approvazione del conto consuntivo con il quale le università dichiarano il rapporto percentuale tra il gettito complessivo della contribuzione studentesca e l'importo annuale del Fondo per il finanziamento ordinario erogato dallo Stato. Ricorda che, attualmente, invece, l'articolo 5, comma 4, del citato decreto n. 306 del 1997 dispone che ogni anno le università comunicano semplicemente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 maggio, il gettito della contribuzione studentesca accertato nel bilancio consuntivo dell'anno precedente, nonché il numero degli studenti esonerati

totalmente o parzialmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari nell'anno accademico in corso, la distribuzione degli studenti per classi d'importo nello stesso anno, gli eventuali scostamenti rispetto al limite del 20 per cento, e le misure conseguentemente adottate per il rispetto dello stesso limite. Rileva che tali comunicazioni non sono state mai oggetto di verifica da parte del Ministero; lo testimoniano le numerose sentenze a sfavore delle università sui ricorsi presentati al TAR dalle associazioni studentesche.

Segnala che la lettera *b*) dell'articolo 2, comma 3, dispone, inoltre, che alle università per le quali l'ammontare della contribuzione studentesca supera il limite del 20 per cento del fondo per il finanziamento ordinario erogato, non è corrisposto l'importo del fondo spettante per l'esercizio successivo a quello per il quale è accertata l'eccedenza, a meno che nella riunione del consiglio di amministrazione successiva a quella in cui è approvato il «conto consuntivo» non sia predisposto dalla stessa università un piano per la restituzione agli studenti della quota di contributi risultata eccedente.

Evidenzia che il comma 4 dell'articolo 2 stabilisce che il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, adegua il decreto n. 306 del 1997 alle disposizioni recate dall'articolo 2 in esame. Al riguardo ricorda che l'articolo 7 del predetto decreto dispone la revisione biennale delle disposizioni recate dallo stesso.

A suo avviso, per quanto riguarda l'articolo 2, comma 3, lettere *a*) e *b*), occorrerebbe fare riferimento all'approvazione del bilancio unico di ateneo di esercizio e non del conto consuntivo.

Sarebbe altresì opportuno espungere dal testo le disposizioni recate dalla lettera *c*) dell'articolo 2, comma 3, in quanto la

materia è già adeguatamente disciplinata dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 68 del 2012.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, chiedendo chiarimenti al relatore, rileva che all'articolo 2, comma 3, lettera *c*) della proposta di legge in esame, la materia ivi indicata sembrerebbe di competenza regionale, implicando ciò la necessaria partecipazione della Conferenza unificata.

Luigi GALLO (M5S), *relatore*, concordando con le osservazioni della collega Ghizzoni, annuncia che è sua intenzione espungere dal testo tale disposizione, in quanto tale materia resterebbe in tal modo regolamentata comunque dalle vigenti disposizioni.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.35 alle 10.55.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 18 luglio 2013.

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri.

C. 544 Verini.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 11 alle 11.20.

ALLEGATO 1

5-00068 Centemero: Sul contributo di 500.000 euro di Arcus Spa da erogarsi per il restauro della villa Borromeo d'Adda nel comune di Arcore.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'onorevole Centemero chiede aggiornate notizie in merito allo stanziamento del contributo di 500.000 euro di ARCUS S.p.a. a favore del restauro della Villa Borromeo di Arcore.

Vorrei confermare che il contributo in parola risulta inserito nel decreto interministeriale 1° dicembre 2009 e prevede un finanziamento di euro 500.000 a favore del comune di Arcore per « Restauro e rifunzionalizzazione di Villa Borromeo d'Adda » ed un co-finanziamento da parte del comune di Arcore di euro 2.200.000, così come correttamente riferito dall'Onorevole interrogante.

L'iter procedurale prevede l'approvazione dell'organo deliberante di ARCUS S.p.a. in merito alla compatibilità delle finalità del progetto con quanto previsto nel bando di gara, e la successiva presentazione della documentazione tecnica necessaria alle procedure di appalto, corredata delle necessarie autorizzazioni di legge, ivi compreso il parere della competente soprintendenza.

Solo al completamento di tale passaggi, che implicano un impegno economico a carico del comune, è possibile procedere alla sottoscrizione della convenzione tra ARCUS S.p.a. ed il beneficiario.

Il 14 dicembre 2010 il Consiglio di amministrazione di ARCUS S.p.a. ha deliberato positivamente sul progetto in oggetto ma, nonostante numerosi solleciti, il comune di Arcore non ha trasmesso la

documentazione tecnica di cui sopra. Peraltro la competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici ha già eseguito vari sopralluoghi ed ha rilasciato un'approvazione preliminare di massima per il progetto di restauro della Villa Borromeo sin dal giugno 2009.

Come già riferito in altra occasione, il comune di Arcore, aveva comunicato che la Giunta Comunale aveva provveduto ad inserire il progetto di restauro e rifunzionalizzazione di Villa Borromeo D'Adda nel programma triennale dei lavori pubblici 2012-2014. In particolare aveva assicurato che nel primo semestre 2013 si sarebbe provveduto all'espletamento della gara d'appalto per l'affidamento dell'incarico professionale di stesura del progetto esecutivo e nel 2014 avrebbe proceduto con lo stanziamento dei fondi per il primo stralcio dei lavori.

Con nota pervenuta ad ARCUS il 27 maggio 2013 tuttavia il sindaco del Comune di Arcore, beneficiario del finanziamento, ha segnalato che la progettazione esecutiva non sarà elaborata prima del 2014, così come previsto nella programmazione economica del piano triennale dei lavori pubblici dell'Amministrazione comunale.

Da parte dell'Amministrazione che rappresento non posso che confermare la disponibilità ad ogni collaborazione degli Uffici presenti sul territorio, per la tutela dell'immobile monumentale in parola.

ALLEGATO 2

5-00233 Chimienti: Sui percorsi speciali abilitanti dei docenti precari.

5-00324 Coscia: Sull'inclusione dei giorni di servizio prestato dai docenti nell'anno scolastico 2012/2013, ai fini del calcolo del periodo di servizio necessario per accedere al TFA speciale.

5-00487 Fratoianni: Sull'accesso ai percorsi formativi abilitanti speciali dei docenti non di ruolo.

TESTO DELLA RISPOSTA

Nel rispondere congiuntamente alle interrogazioni oggi in discussione, concernenti il regolamento che introduce i percorsi abilitanti speciali, si rappresenta prima di tutto che l'*iter* di definizione del suddetto regolamento si è concluso con l'avvenuta registrazione da parte della Corte dei conti e la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del 4 luglio 2013.

Il decreto ministeriale in questione modifica gli articoli 5, 11 e 15 del precedente decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 249 del 2010 introducendo percorsi speciali di tirocinio formativo attivo destinati ai docenti che abbiano maturato almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale, nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1999/2000 e l'anno scolastico 2011/2012.

Il percorso formativo speciale è volto a valorizzare l'esperienza professionale acquisita dai docenti, pur privi di abilitazione.

Sui singoli quesiti posti dagli Onorevoli interroganti, si precisa quanto segue.

1. In ordine alla previsione di una prova « non selettiva » che sarebbe destinata a scaglionare sui tre anni il contingente degli aventi diritto, si osserva che il citato decreto non prevede per l'iscrizione ai percorsi formativi abilitanti speciali il superamento di alcuna prova di accesso né selettiva né, tanto meno, non selettiva.

2. Riguardo alla dedotta non equivalenza tra la valutazione del punteggio conseguito con il TFA ordinario e quello conseguito con TFA speciale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie, si sottolinea che nelle premesse del decreto è esplicitato come la questione non è oggetto del provvedimento in esame ma rientra nel diverso regolamento disciplinante il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo.

3. Quanto alla circostanza che non verrebbe considerato l'anno scolastico 2012/2013 al fine della maturazione dei requisiti di ammissione ai corsi, si segnala che è in via di definizione una nuova modifica alla normativa in materia, che consenta di estendere il periodo utile per la maturazione dei requisiti di accesso a tutto l'anno scolastico in corso.

Si chiede infine se il Ministro abbia intenzione di porre attenzione sul sistema di reclutamento dei docenti attualmente in vigore, considerato « irrazionale e dispersivo ».

La risposta è senz'altro positiva come chiarito dallo stesso Ministro nel corso dell'audizione presso le Commissioni riunite di Camera e Senato.

In tale occasione è stato preannunciato l'avvio di una riflessione per il nuovo reclutamento dei dirigenti scolastici e dei docenti da svolgersi attraverso un confronto con il mondo della scuola.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00570 Latronico e Distaso: Iniziative urgenti per la realizzazione dei lavori di ammodernamento e adeguamento della s.s. 172	69
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	71
5-00571 Grimoldi e Bragantini: Iniziative urgenti per la realizzazione di lavori di manutenzione della s.s. 434	70
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	72
5-00572 Borghi e Sanna: Iniziative urgenti per la realizzazione dei lavori di ammodernamento e messa in sicurezza della nuova strada statale Sassari-Olbia	70
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	73
5-00573 Matarrese: Iniziative urgenti per garantire il rispetto degli impegni finanziari del « Piano nazionale per il Sud » per la realizzazione di infrastrutture stradali nella Regione Puglia	70
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	76

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 18 luglio 2013. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Erasmo D'Angelis.

La seduta comincia alle 14.05.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-00570 Latronico e Distaso: Iniziative urgenti per la realizzazione dei lavori di ammodernamento e adeguamento della s.s. 172.

Antonio DISTASO (PdL), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, ne illustra i contenuti.

Il sottosegretario Erasmo D'ANGELIS risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Antonio DISTASO (PdL), replicando, rileva anzitutto che l'opera in questione risulta fra quelle inserita dal Governo Berlusconi nel Piano Sud, poi confermato dal Governo Monti; sottolinea, quindi, che lo stesso Ministro Lupi ha più volte affermato, anche in questa sede, che la « ri-

partenza » del Sud è inscindibilmente legata alla realizzazione di un piano di opere pubbliche; ricorda, infine, che l'infrastruttura stradale in questione è fra quelle a più elevata incidentalità. Per tutte queste ragioni, non può dunque che dichiararsi solo parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo e, pur prendendo atto delle buone intenzioni annunciate, ritiene che solo di fronte ad atti concreti, in termini di avvio dei lavori per la realizzazione dell'opera in questione, sarà possibile rendere pieno merito all'azione del Governo.

5-00571 Grimoldi e Bragantini: Iniziative urgenti per la realizzazione di lavori di manutenzione della s.s. 434.

Matteo BRAGANTINI (LNA), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, ne illustra i contenuti.

Il sottosegretario Erasmo D'ANGELIS risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Matteo BRAGANTINI (LNA), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta del Governo, giacché sperava che la « Transpolesana » potesse rientrare nel programma di interventi richiamati dal sottosegretario D'Angelis. Inoltre, pur prendendo atto dei lavori di manutenzione straordinaria eseguiti e messi in progetto, ritiene che la gravità della situazione attuale, sia dal punto di vista dei volumi di traffico che da quello degli incidenti che si verificano sull'asse stradale in questione, imporrebbe di provvedere con la massima urgenza al reperimento di tutte le risorse necessarie al suo ammodernamento e alla sua messa in sicurezza.

5-00572 Borghi e Sanna: Iniziative urgenti per la realizzazione dei lavori di ammodernamento e messa in sicurezza della nuova strada statale Sassari-Olbia.

Giovanna SANNA (PD), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, ne illustra i contenuti.

Il sottosegretario Erasmo D'ANGELIS risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giovanna SANNA (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del Governo, che si riserva di approfondire con particolare riferimento ai dati relativi al rispetto del cronoprogramma stabilito per la realizzazione dei lavori. Richiama, in ogni caso, il Governo a vigilare con la massima attenzione sul puntuale completamento di un'opera essenziale per la crescita e lo sviluppo del territorio.

5-00573 Matarrese: Iniziative urgenti per garantire il rispetto degli impegni finanziari del « Piano nazionale per il Sud » per la realizzazione di infrastrutture stradali nella Regione Puglia.

Salvatore MATARRESE (SCpI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Erasmo D'ANGELIS risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Salvatore MATARRESE (SCpI), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario D'Angelis, che ringrazia per la puntualità e la completezza dei dati forniti. Confida, peraltro, che le opere in questione possano essere completate, sotto la vigilanza del Governo, nei tempi prestabiliti.

Ermete REALACCI (PD), *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO 1

5-00570 Latronico e Distaso: Iniziative urgenti per la realizzazione dei lavori di ammodernamento e adeguamento della s.s. 172.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In ordine ai quesiti posti nell'interrogazione illustro le fasi più recenti che riguardano i finanziamenti per la realizzazione degli interventi finalizzati all'ammodernamento della SS 172 – tronco Casamassima Putignano, senza ripercorrerne l'iter istruttorio già agli atti e conosciuto dagli onorevoli interroganti.

Con delibera 29 del 23 marzo 2012 il CIPE ha assegnato un contributo programmatico di 9 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, al fine di dare copertura al primo stralcio funzionale dell'intervento, del costo stimato di 20 milioni di euro.

Nel corso della medesima seduta, il CIPE ha preso atto della proposta avanzata dal MIT di provvedere anche ad un'assegnazione, al medesimo stralcio funzionale, a valere sulle risorse che fossero risultate rinvenienti dal Fondo Revoche di cui all'articolo 32, commi 2, 3 e 4 del medesimo decreto-legge n. 98. Purtroppo, ad oggi, non si sono rinvenute risorse disponibili sul Fondo revoche, per cui l'intervento non risulta coperto finanzia-

riamente e, al momento, neanche limitatamente al primo stralcio funzionale già individuato con la predetta delibera CIPE n. 29.

Mi spiace confermare – ma questo è accaduto con molte altre opere importanti e attese dai territori – che effettivamente nella seduta del 31 maggio u.s. il CIPE ha operato una scelta, stante l'attuale quadro economico-finanziario, disponendo infatti il differimento al 2016 degli 8 milioni di euro per coprire altre emergenze.

Ciò nonostante, il Ministero, come ha spiegato anche il Ministro Lupi nelle audizioni, sta cercando di recuperare risorse per l'opera in oggetto dalla rivisitazione in corso dei tanti progetti fermi o non prioritari per il Paese e dalla riconsiderazione della « *golden rule* », da cui deriva il patto di stabilità europeo, che secondo noi non può non rispondere alle esigenze di investimento in infrastrutture dell'Italia. È anche dagli esiti di questa partita che le giuste esigenze dei territori potranno trovare una sponda favorevole nei piani e nei programmi del MIT.

ALLEGATO 2

5-00571 Grimoldi e Bragantini: Iniziative urgenti per la realizzazione di lavori di manutenzione della s.s. 434.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli 80 km della SS 434 «Transpoliana» Verona-Rovigo sono stati interessati da gravi fenomeni di dissesto nella pavimentazione stradale, causati dalle particolari condizioni climatiche che si sono verificate lo scorso inverno e dall'incremento del flusso veicolare dovuto alla necessità di percorrere tratti stradali non a pagamento in un periodo di congiuntura economica preoccupante.

Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale nell'immediatezza degli eventi atmosferici e non solo, ANAS ci comunica di aver disposto, con ordinanza compartimentale del 7 febbraio scorso, la limitazione della velocità nei tratti particolarmente a rischio ed ha provveduto ad effettuare il ripristino del piano viabile, con interventi anche di somma urgenza, per un importo dei lavori pari a 539 mila euro. A breve, verrà poi messo a gara un ulteriore intervento di pavimentazione in alcuni tratti pericolosi, per un importo di circa 220 mila euro.

ANAS, inoltre e soprattutto, sollecitata da MIT, ha già redatto un progetto di rafforzamento della sovrastruttura stradale mediante interventi da eseguire sugli strati profondi della pavimentazione, per un importo dei lavori di circa 3,175 milioni di euro. Confermo che la gara di

appalto è già stata esperita e che sono in corso le formalità preliminari alla consegna dei lavori, prevista entro il prossimo mese di agosto. Stanno partendo quindi i lavori di ammodernamento e messa in sicurezza e manutenzione della strada.

I limiti di velocità imposti con l'ordinanza già citata verranno quindi rimossi non appena ristabilite le condizioni di sicurezza.

Per quanto concerne la manutenzione straordinaria evidenzio che sulla SS 434, dal 2007 ad oggi, sono stati realizzati 9 interventi per un importo di circa 14,57 milioni di euro, dei quali 11,66 milioni per le pavimentazioni. Sempre dal 2007 ad oggi ANAS è intervenuta con lavori di manutenzione ordinaria impegnando risorse economiche pari a circa 4,9 milioni di euro.

Infine, per gli interventi previsti dall'articolo 18 del decreto-legge del Fare, preciso che è tra l'altro previsto il finanziamento di un importante programma non rinviabile di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie, insistenti nella rete stradale nazionale in gestione.

In ogni caso, il Governo individuerà, pur nel difficile quadro economico attuale, ulteriori risorse necessarie per la SS 434.

ALLEGATO 3

5-00572 Borghi e Sanna: Iniziative urgenti per la realizzazione dei lavori di ammodernamento e messa in sicurezza della nuova strada statale Sassari-Olbia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'ammodernamento della Sassari-Olbia è tra le priorità, essendo stata anche inserita nel Piano del Sud (delibera CIPE 62/2011 e delibera CIPE 93/2012). Il Presidente del Consiglio dei ministri con ordinanza n. 3869 del 23 aprile 2010 nominò il Presidente della regione commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nelle province di Sassari ed Olbia-Tempio, in relazione ai lavori di rifacimento e messa in sicurezza della statale Sassari-Olbia. E il commissario, con l'ordinanza n. 1 del 22 settembre 2010 ha conferito l'incarico di Soggetto attuatore all'ANAS che ha progettato un intervento che avrà uno sviluppo di 80 Km per una strada di categoria B (due corsie per senso di marcia, spartitraffico centrale e intersezioni a livelli sfalsati).

Il progetto preliminare dell'intera tratta ha ottenuto la pronuncia di compatibilità ambientale da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero per i beni e le attività culturali il 24 febbraio 2011. In base a quanto previsto nel Piano per il Sud, il 6 marzo 2013 è stato sottoscritto tra il Ministero della coesione territoriale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la regione Sardegna e l'ANAS il Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) relativo alla realizzazione dei lavori e sono stati definiti, ai sensi del decreto legislativo n. 88 del 2011, le responsabilità, i tempi e le modalità di attuazione degli interventi.

L'8 marzo 2013, con ordinanza n. 56, il Capo dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministero dell'economia

e delle finanze, ha disposto, stante la scadenza del termine di durata dello stato di emergenza, il subentro di ANAS quale amministrazione pubblica competente, in regime ordinario, al coordinamento degli interventi.

L'ammodernamento della Sassari-Olbia è in fase di progettazione o già in fase di appalto, essendo stato suddiviso in 11 lotti, tutti approvati nel 2011 in sede di Conferenza dei servizi. In allegato deposito uno schema dettagliato che riporta la descrizione dei singoli lotti in cui si evidenzia lo stato dei lavori ed un confronto con il cronoprogramma stabilito nel CIS; eventuali riprogrammazioni delle tempistiche sono state già proposte dall'ANAS, l'11 giugno 2013, al Responsabile unico di contratto, previsto dal citato CIS.

Da tale schema i nostri uffici sono in grado di assicurare che, tranne qualche lieve discostamento di alcuni lotti, lo stato di attuazione dell'intera opera è in linea con il cronoprogramma definito dal CIS.

1. APERTURE AL TRAFFICO

Adeguamento ponte sul rio Padrongianus.

2. LAVORI IN CORSO O AFFIDATI**Lotto 9**

Lavoro in corso. Il cronoprogramma previsto nel CIS viene ad oggi confermato.

Lotto 0

L'ANAS ha affidato mediante appalto integrato la progettazione esecutiva e

i lavori. Attualmente la stessa società ha inviato al Responsabile Unico di Contratto la proposta di variazione del quadro economico a seguito dell'avvenuta redazione del progetto esecutivo, affinché il Comitato di Attuazione e Sorveglianza possa valutarne la coerenza con gli obiettivi e le prescrizioni del CIS.

Il cronoprogramma previsto nel CIS viene ad oggi confermato.

Lotto 1

L'ANAS ha affidato mediante appalto integrato la progettazione esecutiva e i lavori. Attualmente la stessa società ha inviato al Responsabile Unico di Contratto la proposta di variazione del quadro economico a seguito dell'avvenuta redazione del progetto esecutivo, affinché il Comitato di Attuazione e Sorveglianza possa valutarne la coerenza con gli obiettivi e le prescrizioni del CIS.

Il cronoprogramma previsto nel CIS viene ad oggi confermato.

Lotto 5

L'ANAS ha affidato mediante appalto integrato la progettazione esecutiva e i lavori. Attualmente l'appaltatore ha in corso di redazione il progetto esecutivo.

Il Cronoprogramma previsto nel CIS è stato rimodulato a seguito di un ricorso presentato prima al TAR e successivamente al Consiglio di Stato avverso l'aggiudicazione definitiva. Inoltre, in relazione al subentro dell'ANAS alle attività in regime commissariale, è stato necessario rivedere le tempistiche di attuazione degli espropri in regime ordinario e quindi senza la possibilità di adottare deroghe, risultando che le attività di accesso alle aree da espropriare comportano maggiori tempi pari a 60 giorni.

Lotto 6

L'ANAS ha affidato mediante appalto integrato la progettazione esecutiva e i lavori. Attualmente l'appaltatore ha avviato le attività propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo.

Il Cronoprogramma previsto nel CIS è stato rimodulato a seguito di un ricorso al TAR avverso l'aggiudicazione definitiva.

Inoltre, in relazione al subentro dell'ANAS alle attività in regime commissariale, è stato necessario rivedere le tempistiche di attuazione degli espropri in regime ordinario e quindi senza la possibilità di adottare deroghe, risultando che le attività di accesso alle aree da espropriare comportano maggiori tempi pari a 60 giorni.

Lotto 7

L'ANAS ha affidato, mediante appalto integrato, la progettazione esecutiva e i lavori. Attualmente l'appaltatore ha avviato le attività propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo.

Il Cronoprogramma previsto nel CIS è stato rimodulato a seguito di un ricorso al TAR e, successivamente, al Consiglio di Stato avverso l'aggiudicazione definitiva.

Inoltre, in relazione al subentro dell'ANAS alle attività in regime commissariale, è stato necessario rivedere le tempistiche di attuazione degli espropri in regime ordinario e quindi senza la possibilità di adottare deroghe, risultando che le attività di accesso alle aree da espropriare comportano maggiori tempi pari a 60 giorni.

Lotto 8

L'ANAS ha affidato, mediante appalto integrato, la progettazione esecutiva e i lavori. Attualmente l'appaltatore ha in corso di redazione il progetto esecutivo.

Il Cronoprogramma previsto nel CIS è stato rimodulato in relazione al subentro dell'ANAS nelle attività in regime commissariale e solo a seguito della citata ordinanza di subentro è stato possibile per ANAS, in qualità di soggetto aggiudicatore e proponente, avviare la procedura di ottemperanza presso il Ministero dell'ambiente e conseguentemente ordinare l'avvio della progettazione esecutiva.

3. GARE IN CORSO

Lotto 2, 3, 4

È in corso la gara per l'appalto integrato.

Il Cronoprogramma previsto nel CIS è stato rimodulato in funzione delle prime sedute pubbliche delle gare, traslate rispetto a quanto inizialmente programmato in relazione al subentro di ANAS alle attività in regime commissariale e alla designazione dei membri della Commissione di gara da parte della regione Sar-

degna, in quanto, a valle del subentro, è comunque stata confermata la linea di formare una Commissione di gara mista composta da un membro ANAS e due membri designati dalla regione stessa.

Inoltre, in relazione alla stessa ordinanza di subentro è stato necessario rivedere le tempistiche di attuazione degli espropri in regime ordinario e quindi senza la possibilità di adottare deroghe, risultando che le attività di accesso alle aree da espropriare comportano maggiori tempi pari a 60 giorni.

ALLEGATO 4

5-00573 Matarrese: Iniziative urgenti per garantire il rispetto degli impegni finanziari del « Piano nazionale per il Sud » per la realizzazione di infrastrutture stradali nella Regione Puglia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La delibera CIPE n. 62 del 2 agosto 2011, cosiddetto Piano per il Sud, rappresenta lo strumento attraverso il quale sono state programmate le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC ex FAS) 2007/2013 per le regioni del centro-sud che a tale data non disponevano del Programma attuativo regionale (PAR).

In particolare, le risorse relative agli interventi di cui all'allegato della delibera CIPE n. 62/2011 infrastrutture strategiche regionali e interregionali, come ribadito dalla successiva delibera n. 41/2012 – sono programmate attraverso la sottoscrizione di Accordi di Programma Quadro rafforzati, con responsabilità dell'Accordo in capo alla regione, in questo caso alla regione Puglia.

In data 27 maggio 2013 è stato sottoscritto tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico e la regione Puglia l'Accordo di programma quadro rafforzato Trasporti. Tale Accordo, nella tabella Allegato I – Programma degli interventi immediatamente cantierabili, per quanto concerne le opere stradali prevede esclusivamente gli interventi sulla SS. 172 « dei Trulli » Tronco Martina Franca-Taranto e sulla SS. 7-ter – Itinerario Bradanico Salentino.

Per quanto riguarda la prima strada, ANAS è impegnata nell'intervento nell'ammodernamento e nell'allargamento in sede della SS. 172 da Martina Franca verso Taranto. Il tratto tra il km 56 e 60+500 avrà due corsie per senso di marcia e spartitraffico centrale. L'intervento comprende anche la ripavimentazione delle aste di penetrazione a Martina Franca. Il 18 giugno

2013 è stata acquisita l'intesa Stato-regione ed è in fase di acquisizione il parere del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti della regione Puglia, necessario per bandire la gara d'appalto. L'ANAS ha in corso la verifica del progetto definitivo ai fini della validazione.

In merito alla SS. 7-ter Salentina Ammodernamento del tronco Manduria-Lecce, il completamento della variante di S. Pancrazio Salentino – Lotto 1, stralcio 2, con strada con due corsie per senso di marcia e spartitraffico centrale, già in parte è realizzata. Tutti gli enti competenti in Conferenza di Servizi hanno approvato il progetto definitivo. ANAS ha in corso l'adeguamento del progetto alle modifiche apportate in Conferenza dei Servizi necessario per aggiudicare l'appalto congiunto della progettazione esecutiva e dei lavori. Dovrà inoltre essere acquisito il parere del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti della regione Puglia.

Per quanto riguarda l'itinerario Bradanico Salentino – Tratto compreso tra la S.S.V. Taranto Grottaglie e Manduria – Completamento del lotto 3 – stralcio 2 e 3, l'intervento è in corso di approfondimento ed occorre una integrazione documentale e un supplemento di istruttoria che si concluderà entro e non oltre i 90 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo stesso (27 maggio). Per questo motivo, è stato inserito nell'APQ nell'allegato 3 che contiene interventi in corso di approfondimenti.

Come correttamente ricordano gli interroganti, a norma dell'articolo 19, comma 2, dell'Accordo di programma quadro, in caso

di ritardo superiore a 90 giorni, salvo giustificati motivi, i sottoscrittori assumeranno l'iniziativa della revoca del finanziamento, dandone informativa al CIPE per le decisioni di competenza. Ad oggi, comunque, assicura la direzione competente del MIT, non risultano elementi che possano far prevedere il mancato rispetto dei cronoprogrammi inseriti in APQ.

Il mancato rispetto del termine indicato non fa scattare automaticamente la possibilità di revoca dei finanziamenti dedicati alle opere. Potrà farlo il CIPE previa istruttoria delle strutture ministeriali competenti. Il Ministero della Coesione assicura che esiste, allo stato, un pertinente vincolo di destinazione territoriale.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle misure per fronteggiare l'emergenza occupazionale, con particolare riguardo alla disoccupazione giovanile.

Comunicazioni del Presidente 78
 ALLEGATO 1 (*Documento interlocutorio della presidenza sulle tematiche oggetto dell'indagine*) . 82

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole*) . 79
 ALLEGATO 2 (*Relazione approvata dalla Commissione*) 87

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. C. 1327, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni*) . 79

ALLEGATO 3 (*Emendamento e articolo aggiuntivo*) 88

ALLEGATO 4 (*Proposta di relazione del Relatore*) 89

ALLEGATO 5 (*Relazione approvata dalla Commissione*) 91

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 81

ALLEGATO 6 (*Parere approvato dalla Commissione*) 93

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 18 luglio 2013. — Presidenza del vicepresidente Renata POLVERINI.

La seduta comincia alle 8.55.

Indagine conoscitiva sulle misure per fronteggiare l'emergenza occupazionale, con particolare riguardo alla disoccupazione giovanile.

Comunicazioni del Presidente.

Renata POLVERINI, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato

dai rappresentanti dei gruppi, della XI Commissione, nella riunione di ieri, ha convenuto sull'opportunità che la presidenza – nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle misure per fronteggiare l'emergenza occupazionale, con particolare riguardo alla disoccupazione giovanile, il cui termine è stato prorogato sino al prossimo 30 settembre 2013 – definisse un documento con il quale dare conto dei lavori sino ad oggi svolti e dei conseguenti elementi conoscitivi emersi.

Avverte, pertanto, che la presidenza ha predisposto tale documento interlocutorio (*vedi allegato 1*), di cui propone l'approvazione da parte della Commissione.

Dopo talune perplessità sollevate, in ordine alle procedure prospettate, dai deputati Giorgio AIRAUDO (SEL) e Titti DI SALVO (SEL), intervengono, per formulare osservazioni circa l'opportunità o meno di porre in votazione il documento predisposto dalla presidenza, i deputati Marialuisa GNECCHI (PD), a più riprese, Titti DI SALVO (SEL), Walter RIZZETTO (M5S), a più riprese, Giorgio AIRAUDO (SEL) e Marco MICCOLI (PD).

Renata POLVERINI, *presidente*, intervenendo a più riprese, nel richiamare le determinazioni assunte nella corrente e nella precedente settimana nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, invita i gruppi a individuare un metodo condiviso circa la procedura da adottare in relazione al documento presentato dalla presidenza.

Intervengono, per svolgere ulteriori considerazioni, i deputati Walter RIZZETTO (M5S), a più riprese, Gessica ROSTELLATO (M5S), Titti DI SALVO (SEL), Giuseppe ZAPPULLA (PD) e Marialuisa GNECCHI (PD).

Renata POLVERINI, *presidente*, considerata l'esigenza di sottoporre la questione al presidente della Commissione, prospetta l'opportunità di definire nella prossima settimana le modalità per la prosecuzione dell'esame del documento presentato.

Rinvia, quindi, il seguito del dibattito sulle odierne comunicazioni ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 18 luglio 2013. — Presidenza del vicepresidente Renata POLVERINI.

La seduta comincia alle 9.30.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013.

C. 1326, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Renata POLVERINI, *presidente*, comunica che non sono stati presentati emendamenti al disegno di legge di delegazione europea 2013, avvertendo che il relatore ha conseguentemente predisposto una proposta di relazione sul medesimo disegno di legge (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva, quindi, la proposta di relazione favorevole del relatore. Delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, il deputato Giacobbe quale relatore presso la XIV Commissione.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013.

C. 1327, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Renata POLVERINI, *presidente*, comunica che sono stati presentati un emendamento e un articolo aggiuntivo riferiti al disegno di legge europea 2013 (*vedi allegato 3*), avvertendo che il relatore ha, altresì, predisposto una proposta di relazione sul medesimo disegno di legge (*vedi allegato 4*).

Constata, quindi, l'assenza dei presentatori dell'emendamento Beni 7.1 e dell'articolo aggiuntivo Lorefice 33.01; s'intende che vi abbiano rinunciato.

Gessica ROSTELLATO (M5S) chiede al relatore se sia possibile una riformulazione della sua proposta di relazione, nel senso di precisare, all'osservazione di cui al punto 2), l'esigenza di richiedere specifiche competenze professionali – prevedendo speciali titoli di abilitazione, anche a seguito di prove di esame – alle guide straniere che operano in Italia, al fine di scongiurare il rischio di una complessiva riduzione del livello di qualità delle attività svolte in tale settore, che ritiene possa andare a scapito dei ben più preparati lavoratori italiani. Pur riconoscendo che tale argomento non rientra appieno nei temi di più stretta competenza della Commissione, giudica necessario porre la questione nella proposta di relazione, avendo tale problematica conseguenze rilevanti anche sul piano occupazionale.

Giuseppe ZAPPULLA (PD), pur sottolineando come esista nel settore turistico la questione di conciliare le legittime richieste di mobilità dei lavoratori in un quadro del mercato europeo con le altrettanto importanti esigenze di garantire un alto grado di professionalità degli operatori – tema da lui stesso avvertito, tanto che ha presentato presso la XIV Commissione un emendamento specifico al riguardo – ritiene che la proposta di relazione, così come formulata dal relatore, consenta già di affrontare la questione in modo adeguato, dal momento che, nell'affermarne la rilevanza, ne rinvia la soluzione alle sedi competenti.

Giorgio AIRAUDO (SEL) ritiene che la questione di un serio rischio di dequalificazione nel settore turistico, in relazione alla mobilità dei lavoratori, esista realmente e vada affrontata con maggiore efficacia nella proposta di relazione formulata dal relatore.

Renata POLVERINI, *presidente*, fa notare come la proposta di relazione non abbia ignorato la questione, che è invece appositamente ricompresa nell'osservazione di cui al punto 2), fermo restando che è rimessa al relatore ogni ulteriore valutazione circa una possibile riformulazione di detta osservazione.

Anna GIACOBBE (PD), *relatore*, pur sottolineando l'importanza della questione posta, che, peraltro, l'attuale formulazione della sua proposta di relazione già evidenzia, fa notare che non appare opportuno entrare troppo nel dettaglio del merito, non essendo il tema di strettissima competenza della Commissione. Fa presente, inoltre, come qualsiasi legittima richiesta di maggiore tutela del livello di preparazione professionale degli operatori del settore vada posta nell'ambito di un quadro normativo più complessivo, che, ponendosi a livello comunitario, non può che prevedere l'apertura alla mobilità dei lavoratori. Accede, in ogni caso, alla richiesta di una maggiore definizione dell'osservazione di cui al punto 2), nel senso di richiamare, in via generale, l'esigenza di salvaguardare le competenze professionali degli operatori del settore, senza tuttavia addentrarsi in questioni connesse al tipo di abilitazione richiesta o alle modalità con cui riconoscere tale abilitazione, che ritiene vadano, invece, affrontate in altre sedi.

Presenta, pertanto, una nuova versione della sua proposta di relazione favorevole con osservazioni (*vedi allegato 5*), nella quale è contenuta una circoscritta riformulazione dell'osservazione di cui al punto 2).

La Commissione approva, quindi, la nuova versione della proposta di relazione favorevole con osservazioni del relatore. Delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, il deputato Giacobbe quale relatore presso la XIV Commissione.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012.**Doc. LXXXVII, n. 1.**

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Renata POLVERINI, *presidente*, comunica che il relatore ha predisposto una proposta di parere favorevole con osservazioni sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012 (*vedi allegato 6*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.45.

ALLEGATO 1

Indagine conoscitiva sulle misure per fronteggiare l'emergenza occupazionale, con particolare riguardo alla disoccupazione giovanile.**DOCUMENTO INTERLOCUTORIO DELLA PRESIDENZA
SULLE TEMATICHE OGGETTO DELL'INDAGINE***Premessa.*

Il presente documento intende proporre una riflessione sulle prime risultanze dell'indagine conoscitiva al fine di orientare le valutazioni della Commissione, e dei suoi componenti, nell'ambito dell'esame parlamentare (già avviato al Senato) del decreto-legge n. 76 del 2013.

Benché la gran parte delle audizioni si siano svolte prima della pubblicazione del decreto-legge in *Gazzetta ufficiale* e, quindi, abbiano avuto ad oggetto (oltre alle anticipazioni giornalistiche del decreto medesimo) soprattutto misure normative previgenti (a partire dalla legge n. 92 del 2012, di riforma del mercato del lavoro), dalla gran parte delle valutazioni proposte dagli auditi è possibile desumere, per la loro valenza generale, indicazioni operative di indubbia utilità nell'ambito del dibattito in corso, nell'ottica di una valutazione informata e consapevole anche dei contenuti del decreto-legge n. 76 del 2013.

Ai contenuti meramente ricognitivi delle audizioni si sommano, quindi, specifici elementi valutativi, di natura più squisitamente politica, su alcuni dei principali temi oggi all'attenzione delle forze politiche e del Parlamento in materia di lavoro.

Disoccupazione: dimensioni e natura del fenomeno.

La disoccupazione in Italia presenta caratteristiche peculiari, in termini quantitativi e qualitativi. Innanzitutto, dal con-

fronto con gli altri Paesi europei emerge che nel nostro Paese il rischio di rimanere disoccupati è molto più alto per i giovani (sino a 4 volte) rispetto alle altre classi di età. Inoltre, gli scoraggiati (ossia coloro che non sono classificati tra i disoccupati in quanto hanno abbandonato la ricerca attiva di un impiego) sono – caso unico in Europa – più numerosi (2,9 milioni) rispetto ai disoccupati (2,7 milioni). Nel complesso, tuttavia, si può stimare che i soggetti in situazione di disagio occupazionale (includendovi, cioè, anche i *part time* involontari e i lavoratori che beneficiano di uno strumento di sostegno al reddito) siano circa 7 milioni.

L'analisi su base territoriale, pur facendo emergere, in maniera abbastanza omogenea, i medesimi problemi su tutto il territorio nazionale, mostra una differenziazione tra il centro-nord e il Mezzogiorno.

La crisi occupazionale si lega soprattutto a una carenza di domanda di lavoro, in calo costante dall'avvio della crisi. Non può essere trascurato, tuttavia, il fenomeno inverso, quello della carenza di offerta di lavoro, che riguarda soprattutto taluni profili professionali (*skill mismatch* e *skill gap*). Si tratta dei cosiddetti lavori dimenticati (infermieri, panettieri, falegnami, baristi e camerieri, tecnici informatici, operai specializzati) pari a circa 150.000 posti di lavoro disponibili e non coperti.

L'ampia diffusione di contratti di lavoro a termine e flessibili (con un alto tasso di ricadute nella precarietà anche di lavoratori con rapporti a tempo indeter-

minato), conducono a carriere lavorative, soprattutto dei più giovani, caratterizzate da frammentarietà e discontinuità, mettendo a rischio l'accumulo di anzianità contributiva e, in prospettiva, l'ammontare degli assegni pensionistici.

Apprendistato.

Il contratto di apprendistato, nonostante gli investimenti fatti negli ultimi anni, resta marginale e ancora non rappresenta lo strumento privilegiato di accesso al lavoro per i giovani. Benché dopo l'Accordo interconfederale del 18 aprile 2012 si sia assistito a una lieve ripresa, l'apprendistato resta sottoutilizzato rispetto alle sue potenzialità, legate ai benefici economici e normativi previsti dal decreto legislativo n. 167 del 2011 e dalla legge di riforma del mercato del lavoro. I dati sembrano dimostrare, inoltre, che il ricorso all'apprendistato da parte dei datori di lavoro trova in tali benefici la motivazione principale, mentre la formazione in azienda, in un'ottica di investimento individuale finalizzata all'assunzione stabile del lavoratore, continua a rappresentare un elemento marginale (simptomatico, in tal senso, è anche l'alto tasso di ritorno al precariato tra gli apprendisti stabilizzati). A ciò si aggiunge l'instabilità normativa, cui si legano in particolare le difficoltà che derivano dalla competenza legislativa concorrente riconosciuta alle regioni e, conseguentemente, dalla coesistenza, sul territorio nazionale, di una pluralità di sistemi normativi differenziati.

Le ragioni dello scarso utilizzo dell'apprendistato vanno tuttavia ricercate soprattutto nel fatto che tale forma contrattuale non si inserisce organicamente all'interno del sistema scolastico e formativo del Paese, diversamente da quanto accade nei sistemi duali (Germania e Austria), dove i due percorsi (scolastico e lavorativo) hanno pari dignità e l'apprendistato rappresenta effettivamente il canale di accesso al lavoro per la maggioranza dei giovani. Nei sistemi duali, la fascia di età degli apprendisti è molto più bassa che nel

nostro Paese e le retribuzioni sono più contenute (ciò che tuttavia si concilia con il fatto che si tratta di retribuzioni percepite da studenti contemporaneamente impegnati in un percorso scolastico).

Se la realizzazione di un sistema duale analogo a quello tedesco richiederebbe un generale ripensamento del sistema scolastico, evidentemente non realizzabile (per quanto auspicabile) in tempi brevi, ciò nondimeno appare necessario interrogarsi sull'opportunità di introdurre nuove misure volte a garantire un più esteso accesso alla formazione aziendale, a valorizzare il ruolo di scuole e università per il collocamento degli apprendisti nel tessuto produttivo locale, a promuovere un più esteso ricorso a forme di alternanza scuola-lavoro. Inoltre, nel definire la disciplina di altre fattispecie contrattuali e incentivi all'assunzione e stabilizzazione di giovani, occorre prestare particolare attenzione per evitare sovrapposizioni e incoerenze. Infatti, è stato osservato da più parti come talune norme contenute nel decreto-legge n. 76 del 2013 rischiano di «cannibalizzare» il contratto di apprendistato, riducendone la convenienza relativa rispetto ad altre forme contrattuali oggetto di nuovi e più ampi benefici.

Centri per l'impiego e Youth Guarantee.

La qualità dei servizi offerti dai Centri per l'impiego è nel complesso ampiamente insoddisfacente, nonostante alcune positive eccezioni, collocate in particolari aree del Paese. I Centri per l'impiego intermediano appena l'1,6 per cento della nuova manodopera (dati Istat, 2012). Tre giovani NEET su quattro non hanno avuto contatto con i Centri per l'impiego negli ultimi sette mesi, mentre tra coloro che ad essi si sono rivolti più della metà lo hanno fatto (nel medesimo arco temporale) con un unico contatto.

Dai confronti internazionali sulla ripartizione della spesa per le politiche del lavoro, emerge che il livello di investimenti pubblici nei Servizi per l'inserimento nel mercato del lavoro si colloca sensibilmente

al di sotto della media europea (appena un quinto). Inferiore alla media europea (sebbene in termini assai meno evidenti) risulta anche la spesa per Politiche attive, mentre la spesa per Integrazioni al reddito e, in particolare, la spesa per Pensionamenti anticipati, sopravanzano la media europea.

Le difficoltà dei Centri per l'impiego si legano alla grave carenza di personale (appena 7.500 addetti, molti dei quali precari, a fronte dei 77.000 della Gran Bretagna e 115.000 della Germania), a un quadro di competenze normative e amministrative disarticolato (strutturato su tre livelli – Stato, regioni e Province – e, soprattutto, segnato dalla mancanza di un soggetto a livello nazionale con funzioni di coordinamento dell'intero sistema), alla scarsa interoperabilità degli uffici, alla mancanza di un efficace raccordo con gli altri operatori pubblici (scuola, università) e privati (agenzie per il lavoro e sistema della bilateralità).

La *Youth Guarantee* prevede, com'è noto, che ogni giovane di età inferiore a 25 anni riceva un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio, entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione. A ben guardare, si tratta di livelli di prestazioni del tutto assimilabili a quelli già definiti, a livello nazionale, dal decreto legislativo n. 181 del 2000 e rimasti sostanzialmente sulla carta.

L'attivazione delle risorse della *Youth Guarantee* rappresenta una grande occasione per mettere finalmente mano alla riforma dei Centri per l'impiego, con l'obiettivo di incrementarne i livelli di efficienza. Occorrono interventi rapidi ed efficaci, che facciano leva su meccanismi volti a premiare le strutture più efficienti, sulla base di indicatori che tengano conto non tanto dell'attività di intermediazione genericamente svolta, quanto dei risultati occupazionali effettivamente ottenuti. Tale mutamento richiede, non v'è dubbio, la disponibilità di adeguate risorse, in primo luogo umane. A tal fine appare opportuno, a fronte dei limiti derivanti del processo di

contenimento dei costi del pubblico impiego, considerare in via prioritaria l'attivazione di processi di mobilità interna alla pubblica amministrazione, operando tutte le razionalizzazioni possibili al fine di convogliare risorse umane sull'emergenza occupazionale. Senza un'ampia e solida « infrastruttura » del mercato del lavoro, del resto, la stessa attivazione della *Youth Guarantee* nel nostro Paese appare fortemente a rischio.

Politiche per l'occupazione e incentivi pubblici.

Le modalità attraverso le quali è possibile intervenire per promuovere l'occupazione mediante l'utilizzo di risorse pubbliche sono state oggetto di un ampio dibattito. Taluni ritengono preferibile adottare misure generalizzate di riduzione del costo del lavoro (intervenedo sul cosiddetto cuneo fiscale) che riguardino lo *stock* e non solo i flussi lavorativi. Altri, al contrario, soprattutto considerando il contesto di vincoli di bilancio assai stringenti, auspicano la concentrazione delle poche risorse disponibili su platee definite, in un'ottica di politiche del lavoro segmentate. Con specifico riferimento alla disoccupazione giovanile è stato osservato, in particolare, che l'evidenza empirica consiglierebbe di estendere gli interventi ai giovani da 29 a 34 anni, trattandosi di una fascia di età per la quale non sono previsti specifici benefici (l'apprendistato è rivolto a giovani fino a 29 anni) e mediamente caratterizzata da maggiori carichi familiari.

Per quanto concerne gli incentivi finalizzati a nuove assunzioni o alla stabilizzazione di lavoratori flessibili, è stato osservato come il legislatore sia spesso vittima di una presunzione di efficacia, che porta a ricondurre a un incentivo tutti gli effetti che si osservano successivamente alla sua introduzione. Si tratta di una prospettiva fuorviante, che induce sistematicamente a sovrastimare gli effetti degli interventi, conducendo spesso a sprechi di risorse pubbliche. Non tutto quello che

si osserva a seguito di un intervento normativo (in termini di assunzioni e stabilizzazioni), infatti, è ad esso legato da un nesso di causalità. Un'ormai consolidata letteratura, fondata sull'analisi cosiddetta « controfattuale » (tesa cioè ad indagare cosa sarebbe comunque accaduto in assenza dell'intervento), mostra che gli effetti netti degli incentivi per l'occupazione sono spesso assai inferiori a quanto comunemente si ritiene. A tali conclusioni sono giunti, ad esempio, importanti studi aventi ad oggetto il credito d'imposta per le assunzioni a tempo indeterminato di cui all'articolo 7 della legge n. 388 del 2000 (cosiddetto *bonus sud*). Un analogo intervento della regione Piemonte del 2007 (*voucher* di 5.000 euro per la stabilizzazione di lavoratori precari) ha mostrato scarsa efficacia (l'addizionalità è risultata pari al 10 per cento, con il risultato che ogni assunzione stabile aggiuntiva è costata, in realtà, 50.000 euro). Anche con riguardo all'intervento di recente disposto dall'articolo 24, comma 27, del decreto-legge n. 214 del 2011 (12.000 euro per la stabilizzazione di rapporti di lavoro flessibile) le prime analisi giungono a conclusioni analoghe, in quanto circa i due terzi delle risorse impegnate sono andate a datori di lavoro che, secondo le stime, avrebbero comunque proceduto ad assunzioni o stabilizzazioni (il costo reale per ogni nuova assunzione/stabilizzazione è stato quindi pari, in realtà, a 30.000/40.000 euro).

Per quanto la letteratura fin qui prodotta consenta di formulare alcune valutazioni di carattere generale, che inducono a ritenere di scarsa efficacia incentivi temporanei sui flussi, resta il problema di fondo della valutazione delle politiche pubbliche, su cui l'Italia registra un grave ritardo. Occorre acquisire consapevolezza che già in sede di definizione di un nuovo intervento normativo il legislatore deve preconstituire gli strumenti che consentano l'analisi controfattuale, al fine di poter operare valutazioni attendibili della reale efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi e, sulla base di esse, apportare pro-

gressivamente i correttivi necessari (secondo il metodo che ha contrassegnato le riforme Hartz in Germania).

Alla luce di quanto fin qui esposto, perplessità suscitano le misure previste dall'articolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2013, ove si prevede un incentivo per l'assunzione/stabilizzazione di giovani tra 18 e 29 anni in possesso di determinati requisiti, in una fascia di età che si sovrappone con quella dell'apprendistato e prevede la presenza di almeno una su tre condizioni (privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; privi di diploma di scuola media superiore o professionale; soli con una o più persone a carico). Tali condizioni – pur comprensibili – possono creare dei paradossi. Ad esempio, chi completa il percorso di studi è svantaggiato rispetto a chi abbandona precocemente gli studi stessi, cosa che favorisce indirettamente il già alto livello di abbandono scolastico. Di conseguenza, fermo restando quanto previsto nell'ambito della Garanzia per i giovani sui tirocini post titolo di studi, si ritiene opportuno eliminare ogni condizionalità, assicurando così la massima possibilità di accesso agli incentivi per le assunzioni.

Dalla legge di riforma del mercato del lavoro al decreto-legge n. 76 del 2013.

La legge n. 92 del 2012 ha rappresentato l'ultima tappa di un percorso di riforme legislative del mercato del lavoro avviatosi nel 1997 con l'approvazione del cosiddetto « pacchetto Treu ».

A giudicare dai dati sull'occupazione, la situazione attuale sembra essere ritornata la medesima di allora. Le riforme attuate negli ultimi 16 anni sembrano non avere avuto effetto sul mercato del lavoro e sulla nostra economia.

I continui e repentini cambiamenti del quadro normativo rendono difficile alle imprese programmare le proprie politiche occupazionali. L'annuncio di nuovi incentivi normativi e benefici economici (che spesso precedono di mesi l'effettiva entrata in vigore delle misure) porta le aziende a

rinviate scelte occupazionali già programmate, con il risultato di ritardare assunzioni che sarebbero state invece effettuate. La concreta operatività degli interventi, poi, è messa a repentaglio dal fatto che le riforme rinviano a numerosi provvedimenti attuativi, spesso adottati con ritardo e/o parzialmente. In questo senso il decreto-legge n. 76 del 2012 non sembra garantire un quadro di maggiore affidabilità e certezze, in quanto per la gran parte delle disposizioni in esso contenute è previsto il rinvio a successive norme attuative.

Per quanto concerne l'attuazione della legge n. 92 del 2012, dai primi dati del monitoraggio (forniti dall'ISFOL) emerge una significativa riduzione dei contratti a tempo indeterminato (più sensibili all'andamento economico), a fronte di un incremento dei contratti a termine (soprattutto di breve durata e, quindi, senza causale), per effetto del travaso da altre forme contrattuali flessibili e parasubordinate (per le quali il legislatore ha introdotto correttivi volti a contenerne l'uso incongruo).

Nel complesso, appare che la riforma, pur modificando la composizione delle forme contrattuali, non abbia aiutato a rafforzare, nel suo complesso, il mercato del lavoro in un periodo di crisi.

Taluni correttivi alla legge n. 92 del 2012 appaiono opportuni.

In particolare, la riduzione dei periodi di sospensione tra successivi contratti a termine appare utile e condivisibile.

Una complessiva riflessione dovrebbe essere avviata, poi, sul lavoro autonomo, al fine di comprendere che se il contrasto al fenomeno delle false partite IVA passa anche attraverso la conversione dei rapporti di lavoro e, quindi, aliquote contributive più alte, l'aggravio contributivo per i veri lavoratori autonomi non iscritti a ordini professionali (con il passaggio dal 27 per cento al 28 per cento dell'aliquota contributiva da versare alla gestione separata INPS nel 2014) appare ingiustamente penalizzante e andrebbe attentamente valutato.

Nel complesso, il decreto n. 76 del 2013 reca interventi non sempre coerenti tra loro. Soprattutto per quanto attiene alle norme finalizzate a promuovere l'occupazione giovanile, gli incentivi di cui all'articolo 1 e la riforma dei tirocini formativi si rivolgono a una platea in buona misura sovrapponibile a quella dell'apprendistato, con il rischio di comprometterne definitivamente il dichiarato ruolo strategico di strumento di accesso privilegiato dei giovani nel mondo del lavoro.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 (C. 1326, approvato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1326 (Legge di delegazione europea 2013);

considerato che esso delega il Governo ad adottare, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B;

segnalata, sotto il profilo delle competenze della Commissione, tra quelle elencate, esclusivamente la direttiva 2011/98/UE, del 31 dicembre 2011, finalizzata a semplificare le procedure di ingresso e soggiorno a fini lavorativi dei cittadini di Paesi terzi e di garantire un insieme comune di diritti su un piano di parità rispetto ai cittadini nazionali;

preso atto che la predetta direttiva, intervenendo nell'ambito di tali aspetti del diritto dell'immigrazione, istituisce una procedura unica di domanda volta al rilascio di un permesso unico di soggiorno e, nell'individuazione di un insieme comune di diritti che devono essere garantiti ai lavoratori immigrati alla stregua dei lavoratori cittadini, fa riferimento alle condizioni di lavoro, tra cui quelle relative alla retribuzione, alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro;

ritenuto che il recepimento delle predette direttive possa consentire un complessivo miglioramento del quadro della legislazione vigente nei settori interessati,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 3

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 (C. 1327, approvato dal Senato).

EMENDAMENTO E ARTICOLO AGGIUNTIVO

ART. 7.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 3-bis con il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari di un permesso di soggiorno che consente lo svolgimento di attività lavorativa.

7. 1. Beni.

ART. 33.

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

ART. 33-bis.

(Modifica all'articolo 55-quater del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, conseguente alla sentenza della

Corte di giustizia EU in materia di illegittimità dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/113/CE).

1. All'articolo 55-quater del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il « Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 », i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Nei contratti stipulati, a partire dal 21 dicembre 2012, il fatto di tenere conto del sesso quale fattore di calcolo dei premi e delle prestazioni a fini assicurativi e di altri servizi finanziari non può determinare differenze nei premi e nelle prestazioni.

2. I costi inerenti alla gravidanza e alla maternità non determinano differenze nei premi o nelle prestazioni individuali ».

33. 01. Lorefice, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero.

ALLEGATO 4

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 (C. 1327, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE

La XI Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1327
(Legge europea 2013);

considerato che esso reca disposizioni
per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione eu-
ropea;

preso atto con favore delle norme di
competenza della Commissione;

rilevato, in particolare, che l'articolo
11 apporta alcune modifiche al decreto
legislativo n. 271 del 1999, recante l'ade-
guamento della normativa sulla sicurezza
e salute dei lavoratori marittimi a bordo
delle navi mercantili da pesca nazionali;

valutato poi favorevolmente – in con-
siderazione della diffusione crescente, nel
Paese, dei rapporti di lavoro a tempo
determinato – l'articolo 12, che contempla
la rilevanza dei contratti a tempo deter-
minato, al fine di rendere concretamente
esigibili talune prerogative riconosciute ai
lavoratori dallo « Statuto dei lavoratori, in
particolare in relazione alla determina-
zione delle soglie occupazionali necessarie
per lo svolgimento dell'attività sindacale;

rilevato che l'articolo 13 estende
l'ambito di applicazione dell'istituto del-
l'assegno per il nucleo familiare con al-
meno tre figli minori, riconoscendone il
diritto alla fruizione anche ai cittadini di
Paesi terzi (rispetto all'Unione europea) e
incentivando così la presenza delle fami-
glie dei cittadini di Paesi terzi, un feno-
meno in controtendenza rispetto alla de-
natalità che caratterizza le società del
« vecchio continente »,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

con le seguenti osservazioni:

1) si auspica che sulla materia della
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per
i lavoratori marittimi e, più in generale,
del settore dei trasporti, possa essere con-
ferita quanto prima una apposita delega al
Governo, che consenta di rendere final-
mente operative, a tutela della specificità
di tali categorie di lavoratori, le misure
introdotte dal testo unico di cui al decreto
legislativo n. 81 del 2008, ai fini del suo
coordinamento con le discipline di settore
vigenti;

2) con riferimento all'articolo 3, re-
lativo all'esercizio dell'attività di guida tu-
ristica, trattandosi di affrontare un tema
delicato legato al lavoro di numerose fi-
gure professionali, si auspica che ogni
possibile questione problematica sia risolta
nell'ambito del decreto ministeriale di cui
al comma 3 del citato articolo 3, che dovrà
individuare i siti di particolare rilievo per
i quali sarà necessaria una specifica abi-
litazione;

3) nell'attuazione della direttiva di
cui all'articolo 11, si osserva l'esigenza di
chiarire quali normative siano applicate al
personale, che lavora sulle navi, sprovvisto
del libretto di navigazione, nonché di de-
finire le deroghe all'orario di lavoro per i
viaggi di breve durata, facendo riferimento
alle definizioni contenute nella Conven-

zione OIL n. 133, sull'alloggio dell'equipaggio a bordo delle navi;

4) si segnala l'esigenza di valutare con attenzione le modalità individuate per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 13, atteso che, alla

lettera c), comma 2, di tale articolo, si prevede un'ulteriore riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali, istituito dalla legge n. 449 del 1997; a tal fine, si rileva che la scelta di attingere a questa forma di copertura rende ulteriormente urgente il rifinanziamento del Fondo.

ALLEGATO 5

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 (C. 1327, approvato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1327 (Legge europea 2013);

considerato che esso reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

preso atto con favore delle norme di competenza della Commissione;

rilevato, in particolare, che l'articolo 11 apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 271 del 1999, recante l'adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali;

valutato poi favorevolmente – in considerazione della diffusione crescente, nel Paese, dei rapporti di lavoro a tempo determinato – l'articolo 12, che contempla la rilevanza dei contratti a tempo determinato, al fine di rendere concretamente esigibili talune prerogative riconosciute ai lavoratori dallo « Statuto dei lavoratori, in particolare in relazione alla determinazione delle soglie occupazionali necessarie per lo svolgimento dell'attività sindacale;

rilevato che l'articolo 13 estende l'ambito di applicazione dell'istituto dell'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori, riconoscendone il diritto alla fruizione anche ai cittadini di Paesi terzi (rispetto all'Unione europea) e incentivando così la presenza delle famiglie dei cittadini di Paesi terzi, un fenomeno

meno in controtendenza rispetto alla natalità che caratterizza le società del « vecchio continente »,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

con le seguenti osservazioni:

1) si auspica che sulla materia della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per i lavoratori marittimi e, più in generale, del settore dei trasporti, possa essere conferita quanto prima una apposita delega al Governo, che consenta di rendere finalmente operative, a tutela della specificità di tali categorie di lavoratori, le misure introdotte dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, ai fini del suo coordinamento con le discipline di settore vigenti;

2) con riferimento all'articolo 3, relativo all'esercizio dell'attività di guida turistica, trattandosi di affrontare un tema delicato legato al lavoro di numerose figure professionali, si auspica che ogni possibile questione problematica sia risolta nell'ambito del decreto ministeriale di cui al comma 3 del citato articolo 3, che dovrà individuare i siti di particolare rilievo per i quali sarà necessaria una specifica abilitazione, al fine di salvaguardare la professionalità insita nell'attività di guida turistica;

3) nell'attuazione della direttiva di cui all'articolo 11, si osserva l'esigenza di chiarire quali normative siano applicate al personale, che lavora sulle navi, sprovvisto

del libretto di navigazione, nonché di definire le deroghe all'orario di lavoro per i viaggi di breve durata, facendo riferimento alle definizioni contenute nella Convenzione OIL n. 133, sull'alloggio dell'equipaggio a bordo delle navi;

4) si segnala l'esigenza di valutare con attenzione le modalità individuate per

la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 13, atteso che, alla lettera *c*), comma 2, di tale articolo, si prevede un'ulteriore riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali, istituito dalla legge n. 449 del 1997; a tal fine, si rileva che la scelta di attingere a questa forma di copertura rende ulteriormente urgente il rifinanziamento del Fondo.

ALLEGATO 6

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012 (Doc. LXXXVII, n. 1).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminata la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (Doc. LXXXVII, n. 1);

considerato che il documento dà conto dell'attività svolta dalle istituzioni comunitarie nei differenti settori e delle corrispondenti iniziative del Governo italiano;

preso atto del ruolo attivo assunto dal Governo in materia di distacco transnazionale dei lavoratori, monitoraggio dell'operatività del regolamento relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'UE, miglioramento dei servizi ispettivi in materia di lavoro;

considerato che, in ordine alle politiche di coesione, il documento evidenzia i programmi operativi nazionali, regionali e interregionali, previsti dal Quadro Strategico Nazionale, sottolineando, in particolare, come l'azione di revisione della programmazione dei fondi strutturali sia proseguita e sia stata rafforzata nel maggio 2012 e nel dicembre 2012, con il varo della seconda e terza riprogrammazione, al fine intervenire sia su obiettivi di inclusione sociale sia di crescita e di competitività, con una particolare attenzione all'aggravarsi della condizione giovanile;

osservato che la Relazione consuntiva, riguardo all'obiettivo dell'inclusione, informa che è stata definita un'azione generale per l'incremento e il miglioramento della condizione giovanile, con misure per contrastare la dispersione scolastica e incentivare l'attività *no profit* degli

under 35 nel Mezzogiorno, prestando un'attenzione specifica per la formazione, per la promozione dell'apprendistato e per l'inserimento degli studenti italiani in circuiti di ricerca internazionali, per l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego;

rilevato che, trattandosi di un documento prevalentemente ricognitivo delle iniziative adottate dal Governo italiano nel 2012, vi siano le condizioni – anche alla luce della scelta dichiarata dal Governo di considerare l'occupazione dei giovani e delle categorie di lavoratori svantaggiate come priorità della propria azione – per esprimere un orientamento favorevole e incoraggiare il Governo a individuare misure concrete per affrontare la disoccupazione giovanile e la necessità di rioccupare i lavoratori espulsi dal mercato del lavoro, tra le quali l'implementazione dei fondi strutturali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) nell'ambito delle materie contemplate dalla Relazione, si valuti l'opportunità di approfondire talune questioni – che non sembrano avere ricevuto in ambito europeo una rilevanza analoga a quella riservata alle problematiche economico-monетarie – riguardanti, in particolare, il coordinamento delle politiche del lavoro e della previdenza, nonché l'impatto dei provvedimenti di consolidamento fiscale sulle condizioni di lavoro e i livelli di reddito e di coesione sociale;

2) si rifletta sull'utilità di rafforzare ulteriormente l'azione in sede europea, al fine di creare le condizioni per una maggiore espansione economica e per un pieno e più celere utilizzo delle risorse comuni-
tarie, senza le quali la pur importante incentivazione all'assunzione, nonché l'attivazione di politiche attive per l'occupabilità, non produrrebbero gli effetti desiderati.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	95
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	101
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	98
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti</i>)	113
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	98
RELAZIONI AL PARLAMENTO:	
Rapporto di <i>performance</i> per l'anno 2012 del Ministero della salute. Doc. CLXIV, n. 2 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento e rinvio</i>)	99
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	99
INTERROGAZIONI:	
5-00323 Beni: Vigilanza e controllo sugli enti <i>no profit</i> successivamente alla chiusura dell'Agenzia del Terzo settore	99
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	114
AVVERTENZA	100

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 18 luglio 2013. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Paolo Fadda.

La seduta comincia alle 11.10.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013.

C. 1326 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 luglio 2013.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti al disegno di legge in titolo (*vedi allegato 1*).

Dà, quindi, la parola al relatore, on. Miotto, e al rappresentante del Governo, sottosegretario Fadda, per l'espressione dei rispettivi pareri.

Anna Margherita MIOTTO (PD), *relatore*, osserva che l'articolo 13 del disegno di legge in esame è stato oggetto di un'intensa attività emendativa, com'era da

aspettarsi all'esito del dibattito e delle audizioni svoltisi presso la Commissione affari sociali, che hanno evidenziato una serie di profili problematici connessi alla richiamata disposizione. Rileva, quindi, come molte delle proposte emendative sono state presentate al fine di apportare dei miglioramenti al testo dell'articolo 13, soprattutto alle parti recanti rispettivamente il divieto di esperimenti e di procedure che non prevedono anestesia o analgesia qualora esse comportino dolore all'animale nonché il divieto di utilizzo degli animali per gli xenotrapianti e per le ricerche su sostanze d'abuso.

Relativamente alla possibilità di accogliere taluni di tali emendamenti, fa presente come non si possa non tenere conto dell'appello rivolto dal Governo affinché l'iter del provvedimento in titolo, che si protrae da diverso tempo oramai, possa concludersi rapidamente, anche in considerazione delle numerose procedure di infrazione che sono state avviate nei confronti dell'Italia.

Tuttavia, precisa che l'invito del Governo a non apportare modifiche al provvedimento in esame in modo da evitare che esso sia sottoposto a un'ulteriore lettura da parte del Senato deve essere temperata dall'assunzione di un impegno da parte del Governo, nel senso di conformarsi alla normativa europea nell'applicazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 dell'articolo 13, secondo quanto prevede il comma 2 della medesima disposizione, nonché alle indicazioni che la Commissione stessa intende rivolgergli attraverso l'adozione di appositi atti di indirizzo.

Per le ragioni addotte, invita al ritiro i presentatori di tutte le proposte emendative presentate.

Il sottosegretario Paolo FADDA, concordando con il parere espresso dal relatore, precisa che l'invito al ritiro di tutti gli emendamenti, che il Governo rivolge ai rispettivi presentatori, prescinde da una valutazione del merito degli emendamenti stessi, essendo piuttosto connesso all'esigenza, già esplicitata nella seduta della

Commissione di ieri, di addivenire in tempi celeri all'approvazione definitiva di un provvedimento di tale rilevanza.

Precisa altresì che il Governo vorrebbe evitare che si venga a creare una situazione in cui determinati emendamenti siano respinti in Commissione, dal momento che sarebbe poi imbarazzante recepirne il contenuto attraverso l'accoglimento di ordini del giorno del medesimo tenore.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI), intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime perplessità in ordine al metodo delineato dal rappresentante del Governo e dal relatore.

Infatti, pur essendo disponibile ad accedere alla richiesta di ritiro degli emendamenti presentati, dubita che quella della presentazione di ordini del giorno in Assemblea possa essere una soluzione idonea, dal momento che l'esame degli ordini del giorno avviene a conclusione dell'esame di un provvedimento, quando la fase emendativa è oramai definitivamente chiusa.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, chiarisce che, dal punto di vista procedurale, la decisione in ordine al ritiro degli emendamenti in Commissione è indipendente da ciò che i singoli presentatori faranno in relazione alla presentazione degli emendamenti nella successiva fase dell'esame in Assemblea.

Fa altresì presente che, pur non sussistendo un rapporto di preclusione dal punto di vista tecnico, nel caso di specie si pone una questione di ordine politico, per cui il Governo invita al ritiro degli emendamenti prospettando fin da ora un atteggiamento di apertura nei confronti degli ordini del giorno che saranno presentati in Assemblea.

Paola BINETTI (SCpI) rileva innanzitutto come il bicameralismo perfetto sia una sorta di « capestro », in quanto la Camera che esamina in seconda lettura un determinato provvedimento molto spesso

si trova nelle condizioni di non potervi apportare modifiche.

Osserva altresì come la *ratio* degli emendamenti presentati sia quella di assicurare l'elevato livello della ricerca in Italia, al fine di evitare che, stante l'attuale formulazione dell'articolo 13 del disegno di legge in oggetto, il nostro Paese possa essere emarginato dalla comunità scientifica internazionale.

Per quanto riguarda, poi, lo « scambio » proposto dal Governo tra ritiro degli emendamenti e accoglimento degli ordini del giorno, fa presente che quest'ultimo è uno strumento poco incisivo, come attesta il numero elevato di ordini del giorno da lei stessa presentati nel corso della sua attività parlamentare e accolti dal Governo senza che ad essi sia stata data effettiva attuazione.

Il sottosegretario Paolo FADDA, replicando alle obiezioni formulate dai deputati Locatelli e Binetti, precisa che il Governo, lungi dal proporre uno « scambio » tra ritiro degli emendamenti e accoglimento degli ordini del giorno, è tuttavia sensibile alle problematiche sollevate presso la Commissione affari sociali con riferimento al contenuto della più volte richiamata disposizione di cui all'articolo 13.

Per tale ragione, pur ritenendo non praticabile la via dell'approvazione con modifiche del provvedimento in esame, in quanto in questo momento sarebbe assai problematico attendere i tempi richiesti da una nuova lettura da parte del Senato, il Governo tuttavia intende tenere conto, in sede di adozione degli schemi di decreti legislativi, dei rilievi critici emersi dal dibattito che si è svolto presso la XII Commissione.

Paola BINETTI (SCpI) accede alla richiesta di ritiro degli emendamenti presentati da deputati del suo gruppo, ribadendo tuttavia come a suo avviso lo strumento dell'ordine del giorno sia troppo debole rispetto all'esigenza primaria di non ostacolare il cammino della scienza e della ricerca, pur nel rispetto degli ani-

mali. In tal senso, ritiene che sarebbe indispensabile intervenire almeno sul divieto degli xenotrapianti, come è emerso chiaramente dalle audizioni che si sono svolte presso la XII Commissione nella giornata di ieri.

Preannuncia, quindi, la presentazione di una mozione o di una risoluzione a favore della ricerca, che coinvolga anche deputati appartenenti alla Commissione cultura oltre che alla Commissione affari sociali.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI) concorda con le considerazioni svolte dal deputato Binetti.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, in relazione agli interventi da ultimo svolti, rileva come le posizioni assunte dal relatore e dal rappresentante del Governo con riferimento agli emendamenti presentati siano estremamente chiare, per cui i rispettivi presentatori devono decidere se accogliere la richiesta di invito al ritiro ovvero insistere affinché siano posti in votazione.

Andrea CECCONI (M5S) chiede al presidente Vargiu di valutare l'opportunità di sospendere brevemente la seduta, in modo tale che i vari capigruppo in Commissione possano confrontarsi in merito alla decisione di ritirare le proposte emendative presentate. Precisa altresì che, qualora dovesse prevalere l'orientamento favorevole al ritiro, il gruppo MoVimento 5 Stelle non avrebbe problemi a procedere in tal senso.

Per quanto concerne, poi, la disponibilità offerta dal Governo in relazione all'accoglimento di ordini del giorno, concorda con i deputati che hanno rilevato la debolezza di questo strumento di indirizzo. Considerato, quindi, che il provvedimento in oggetto non ha un termine di scadenza, non essendo un decreto-legge, e che viene ravvisata da più parti la necessità di apportare al testo alcune correzioni, si domanda perché mai esso non possa essere modificato per essere, quindi, sottoposto ad una nuova lettura da parte del Senato.

Donata LENZI (PD), accogliendo l'invito al ritiro degli emendamenti presentati dal suo gruppo, rileva come il provvedimento in esame sia oramai datato, in quanto ripropone il contenuto dei due disegni di legge comunitaria non approvati nella scorsa legislatura a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.

Ritiene opportuno, quindi, procedere in tempi rapidi alla definitiva approvazione del provvedimento, evitando di apportare ad esso modifiche in quanto, se dovesse riaprirsi l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, emergerebbero assai probabilmente ulteriori problematiche, ciò che potrebbe generare una *navette* dai tempi molto lunghi.

Michela Vittoria BRAMBILLA (Pdl) annuncia il ritiro le proposte emendative da lei sottoscritte.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avendo tutti i gruppi che hanno presentato emendamenti al provvedimento in titolo accolto l'invito al ritiro formulato dal relatore e dal Governo, ritiene che non vi sia ragione per procedere a una sospensione della seduta, che era stata richiesta dal deputato Cecconi.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta, per l'approvazione della relazione concernente il disegno di legge di delegazione europea 2013, da trasmettere alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013.

C. 1327 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 luglio 2013.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che sono stati presentate due proposte

emendative al disegno di legge in titolo (*vedi allegato 2*).

Anna Margherita MIOTTO (PD), *relatore*, per le ragioni già precedentemente illustrate in occasione dell'esame dell'altro provvedimento, connesse all'esigenza di non apportare modifiche che richiederebbero una ulteriore lettura da parte del Senato, invita al ritiro i presentatori degli emendamenti 16.1 e 16.2.

Ritenendo altresì, in linea di principio, condivisibile il contenuto delle predette proposte emendative, preannuncia che ne terrà conto nella proposta di parere che si appresta a predisporre.

Il sottosegretario Paolo FADDA esprime parere conforme al relatore.

Andrea CECCONI (M5S), accogliendo l'invito del relatore e del Governo, ritira gli emendamenti 16.1 e 16.2.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, per l'approvazione della relazione concernente il disegno di legge europea 2013, da trasmettere alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012.

Doc. LXXXVII, n. 1.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Rinvio del seguito dell'esame*).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, per l'approvazione del parere concernente il documento in titolo, da trasmettere alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

La seduta termina alle 11.45.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Giovedì 18 luglio 2013. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 11.45.

Rapporto di performance per l'anno 2012 del Ministero della salute.

Doc. CLXIV, n. 2.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del documento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 luglio 2013.

Ezio Primo CASATI (PD) esprime un generale apprezzamento per il rapporto presentata dal Ministero della salute, soprattutto in considerazione del fatto che la valutazione è effettuata da un soggetto terzo e indipendente, elemento che considera rilevante.

Alla luce dei contenuti del predetto rapporto, nonché della relazione svolta dal deputato Monchiero, dichiara il voto favorevole da parte del suo gruppo, invitando al tempo stesso il relatore a formulare osservazioni che tengano conto di alcuni profili critici, nell'ottica di un miglioramento dello strumento che viene esaminato per la prima volta da parte delle Commissioni parlamentari.

In particolare, se valuta positivamente alcuni aspetti, quale la riduzione delle spese per il personale pari al 3 per cento circa, nutre alcune perplessità con riferimento ad altri punti, ad esempio laddove si parla di percentuali di attuazione pari o molto vicine al 100 per cento sulla base delle valutazioni numeriche dei risultati ottenuti.

Giovanni MONCHIERO (SCpI), *relatore*, fa presente di aver evidenziato egli stesso alcune criticità connesse al rapporto di performance nel corso della seduta precedente.

Pertanto, anche a seguito dell'intervento del deputato Casati, annuncia che procederà alla predisposizione di una relazione che, pur nell'ambito di una valutazione complessivamente favorevole, contenga alcune osservazioni puntuali, concernenti delle incongruenze rilevate, con

l'obiettivo di contribuire a rendere ancora più efficace il nuovo strumento di analisi e valutazione della spesa.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.10 alle 12.25.

INTERROGAZIONI

Giovedì 18 luglio 2013. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il viceministro per il lavoro e le politiche sociali, Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 13.35.

5-00323 Beni: Vigilanza e controllo sugli enti *no profit* successivamente alla chiusura dell'Agenzia del Terzo settore.

Il viceministro Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Ad integrazione della risposta fornita, fa riferimento alla relazione sull'attività svolta negli anni 2012-2013, curata dalla direzione generale per il terzo settore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mettendo tale documento a disposizione dei componenti della Commissione.

Paolo BENI (PD) replicando, si dichiara soddisfatto della risposta, fornita da un viceministro che conosce molto da vicino la questione che costituisce oggetto dell'interrogazione in titolo, avendola seguita nelle vesti di sottosegretario nella legislatura precedente.

Ricorda altresì come la soppressione dell'Agenzia per il terzo settore abbia

suscitato forti polemiche, avendo essa svolto un importante ruolo di « terzietà » tra organizzazioni *non profit* e istituzioni.

Sulla base di tali premesse, rivolge un appello al Governo affinché, a seguito della soppressione della suddetta Agenzia, esso si adoperi comunque al fine di dare continuità alle funzioni di vigilanza e controllo, di promozione e indirizzo nei confronti degli enti *non profit*.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifica all'articolo 31 del DL n. 207/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide.
C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 Miotto.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 10.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

ART. 10-bis.

(Criterio direttivo di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova).

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni dai paesi terzi di pollame e uova da cova, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente criterio direttivo specifico:

a) prevedere che uova e pollame possano essere importati esclusivamente da Paesi nei quali sono in vigore norme per il benessere dell'animale, conformemente alle disposizioni della decisione n. 778/2006/CE.

10. 01. Gagnarli, Cecconi.

ART. 13.

Sopprimerlo.

13. 69. Binetti, Monchiero.

Sostituire l'articolo 13, con il seguente:

ART. 13.

1. Nell'applicazione dei principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, il Governo è tenuto a rispettare gli obblighi che derivano da legislazioni o farmacopee nazionali, europee o internazionali.

13. 73. Binetti, Monchiero.

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

ART. 13.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati ai fini scientifici).

1. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) formare personale esperto nella sostituzione degli animali, tassativamente obbligatoria ogniqualvolta sia possibile con un metodo e una strategia di sperimentazione scientificamente soddisfacente che non comporti l'uso di animali vivi, ossia

con metodi in vitro e nel miglioramento delle condizioni sperimentali secondo il principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento; assicurare l'osservanza e l'applicazione del principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento attraverso la presenza di un esperto in metodi alternativi e di un biostatistico all'interno di ogni organismo preposto al benessere degli animali e nel Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici;

b) prevedere l'obbligo di autorizzazione preventiva, da parte del Ministero della salute, per ogni progetto che implichi l'utilizzo degli animali;

c) assicurare una misura normativa sufficientemente cautelare nei confronti degli animali geneticamente modificati, tenendo conto della valutazione del rapporto tra danno e beneficio, dell'effettiva necessità della manipolazione e dell'impatto che questa potrebbe avere sul benessere degli animali e valutando i potenziali rischi per la salute umana e animale e per l'ambiente;

d) vietare l'utilizzo di animali negli ambiti sperimentali di esercitazioni didattiche, xenotrapianti, ricerche su sostanze d'abuso, uso di sostanze per fini bellici;

e) sancire per ogni stabilimento allevatore e fornitore l'obbligo di comunicare annualmente al Ministero della salute il numero di animali nati, ceduti e deceduti, imponendo altresì che tali dati debbano essere pubblicati con cadenza triennale in *Gazzetta Ufficiale*;

f) assicurare un sistema ispettivo, adeguatamente documentato e verificabile, al fine di promuovere la trasparenza, che garantisca il benessere degli animali da laboratorio in ogni stabilimento allevatore, fornitore e utilizzatore, stabilendo un minimo annuale per stabulario di due ispezioni, senza preavviso, e l'obbligo di erogare in modo forfettario al Ministero della salute un importo annuo parametrato sul costo medio di quattro ispezioni. Tale costo forfettario sarà indicato dal Ministero della salute;

g) permettere che l'attività di monitoraggio degli stabilimenti allevatori, fornitori e utilizzatori e la valutazione del benessere degli animali da laboratorio possa essere svolta anche da esperti indicati dalle associazioni di protezione animale riconosciute a livello nazionale dal Ministero della salute, in presenza di un medico veterinario;

h) imporre l'obbligo di pubblicare tutte le procedure effettuate, anche se con esito negativo, sul sito *internet* del Ministero della salute allo scopo di evitare inutili ripetizioni delle stesse;

i) prevedere l'obbligo nelle condizioni di trasporto degli animali di soddisfare le necessità fisiche e comportamentali della specie, in modo da evitare ulteriori forme di sofferenza per l'animale;

l) prevedere l'obbligo per tutti gli stabilimenti allevatori, fornitori e utilizzatori, di adottare misure volte all'arricchimento ambientale delle gabbie atte a garantire il benessere dell'animale secondo i bisogni etologici e fisiologici specifici delle specie;

m) assicurare che almeno il 5 per cento dei fondi nazionali ed europei destinati alla ricerca sia vincolato allo sviluppo e alla convalida di metodi alternativi atti a fornire lo stesso livello d'informazione delle procedure su animali ma che non prevedano l'uso di animali;

n) prevedere la predisposizione, da parte del Ministero della salute, di una banca dati telematica per la raccolta di tutti i dati relativi all'utilizzo degli animali in progetti per fini scientifici o tecnologici e ai metodi alternativi. All'onere derivante dall'attuazione della presente lettera si provvede mediante il contributo di 1,00 euro da ciascun stabulario per ogni animale utilizzato;

o) stabilire che l'autorità competente comunichi, tramite la banca dati telematica, alla comunità scientifica il recepimento dei metodi alternativi e le modalità necessarie per ottenere le eventuali autorizzazioni all'uso;

p) istituire corsi annuali di formazione e aggiornamento obbligatori sulle metodologie di sperimentazione alternative alla sperimentazione sugli animali per chiunque operi presso gli stabilimenti allevatori, fornitori e utilizzatori;

q) stabilire che tutti i progetti sperimentali già iniziati siano oggetto di valutazione retrospettiva rispetto all'attuale normativa;

r) vietare i progetti che comportino l'utilizzo di animali geneticamente modificati con fenotipo sofferente;

s) vietare la produzione di anticorpi monoclonali tramite l'induzione dell'ascite, qualora esistano metodi di produzione alternativi scientificamente soddisfacenti e non risulti obbligatorio da legislazioni o farmaceutiche nazionali o internazionali;

t) definire un quadro sanzionatorio appropriato e tale da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo. Le sanzioni comminate devono essere impiegate per le finalità di protezione, recupero e riabilitazione degli animali utilizzati a fini scientifici, attraverso l'istituzione di un'apposita voce di capitolo del Ministero della salute.

2. Dall'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della direttiva di cui al comma 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

13. 15. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

ART. 13.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici).

1. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) formare personale esperto nella sostituzione degli animali, tassativamente obbligatoria ogni qualvolta sia possibile con un metodo e una strategia di sperimentazione scientificamente soddisfacente che non comporti l'uso di animali vivi, ossia con metodi in vitro e nel miglioramento delle condizioni sperimentali secondo il principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento; assicurare l'osservanza e l'applicazione del principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento attraverso la presenza di un esperto in metodi alternativi e di un biostatistico all'interno di ogni organismo preposto al benessere degli animali e nel Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici;

b) prevedere l'obbligo di autorizzazione preventiva, da parte del Ministero della salute, per ogni progetto che implichi l'utilizzo degli animali;

d) vietare l'utilizzo di animali negli ambiti sperimentali di esercitazioni didattiche, xenotrapianti, ricerche su sostanze d'abuso, uso di sostanze per fini bellici;

e) sancire per ogni stabilimento allevatore e fornitore l'obbligo di comunicare annualmente al Ministero della salute il numero di animali nati, ceduti e deceduti, imponendo altresì che tali dati debbano essere pubblicati con cadenza triennale in *Gazzetta Ufficiale*;

f) assicurare un sistema ispettivo, adeguatamente documentato e verificabile,

al fine di promuovere la trasparenza, che garantisca il benessere degli animali da laboratorio in ogni stabilimento allevatore, fornitore e utilizzatore, stabilendo un minimo annuale per stabulario di due ispezioni, senza preavviso, e l'obbligo di erogare in modo forfettario al Ministero della salute un importo annuo parametrato sul costo medio di quattro ispezioni. Tale costo forfettario sarà indicato dal Ministero della salute;

g) permettere che l'attività di monitoraggio degli stabilimenti allevatori, fornitori e utilizzatori e la valutazione del benessere degli animali da laboratorio possa essere svolta anche da esperti indicati dalle associazioni di protezione animale riconosciute a livello nazionale dal Ministero della salute, in presenza di un medico veterinario;

h) imporre l'obbligo di pubblicare tutte le procedure effettuate, anche se con esito negativo, sul sito *internet* del Ministero della salute in modo da evitare inutili ripetizioni delle stesse;

i) prevedere l'obbligo nelle condizioni di trasporto degli animali di soddisfare le necessità fisiche e comportamentali della specie, in modo da evitare ulteriori forme di sofferenza per l'animale;

l) prevedere l'obbligo per tutti gli stabilimenti allevatori, fornitori e utilizzatori, di adottare misure volte all'arricchimento ambientale delle gabbie atte a garantire il benessere dell'animale secondo i bisogni etologici e fisiologici specifici delle specie;

m) assicurare che almeno il 10 per cento dei fondi nazionali ed europei destinati alla ricerca sia vincolato allo sviluppo e alla convalida di metodi alternativi atti a fornire lo stesso livello d'informazione delle procedure su animali ma che non prevedano l'uso di animali;

n) prevedere la predisposizione, da parte del Ministero della salute, di una banca dati telematica per la raccolta di tutti i dati relativi all'utilizzo degli animali in progetti per fini scientifici o tecnologici

e ai metodi alternativi. All'onere derivante dall'attuazione della presente lettera si provvede mediante il contributo di 1,00 euro da ciascun stabulario per ogni animale utilizzato;

o) stabilire che l'autorità competente comunichi, tramite la banca dati telematica, alla comunità scientifica il recepimento dei metodi alternativi e le modalità necessarie per ottenere le eventuali autorizzazioni al loro utilizzo;

p) istituire corsi annuali di formazione e aggiornamento obbligatori sulle metodologie di sperimentazione alternative alla sperimentazione sugli animali per chiunque operi presso gli stabilimenti allevatori, fornitori e utilizzatori;

q) stabilire che tutti i progetti sperimentali già iniziati siano oggetto di valutazione retrospettiva rispetto all'attuale normativa;

r) vietare i progetti che comportino l'utilizzo di animali geneticamente modificati con fenotipo sofferente;

s) vietare la produzione di anticorpi monoclonali tramite l'induzione dell'ascite, qualora esistano metodi di produzione alternativi scientificamente soddisfacenti e non risulti obbligatorio da legislazioni o farmacopee nazionali o internazionali;

t) definire un quadro sanzionatorio appropriato e tale da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo. Le sanzioni comminate devono essere impiegate per le finalità di protezione, recupero e riabilitazione degli animali utilizzati a fini scientifici, attraverso l'istituzione di un'apposita voce di capitolo del Ministero della salute.

2. Dall'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della direttiva di cui al comma 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi, in ambito nazionale e internazionale, a favore della ricerca di metodologie alternative alla sperimentazione animale. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del fondo, nonché le tipologie di progetti ed interventi finanziabili. Il Fondo è alimentato dalle maggiori entrate derivanti dai comma 2.

4. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un contributo del 5 per cento sugli utili conseguiti dalle imprese che producono prodotti autorizzati all'immissione in commercio a seguito di sperimentazione sugli animali ai sensi della Direttiva 2010/63/VE.

13. 16. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: per l'attuazione con le seguenti: per il recepimento.

13. 38. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: sulla con le seguenti: in materia di.

13. 39. Dall'Osso, Baroni, Cecconi, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è tenuto a con la seguente: deve.

13. 62. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: orientare con la seguente: indirizzare.

13. 40. Di Vita, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero.

Al comma 1 lettera a), dopo le parole: metodi alternativi aggiungere le seguenti: all'utilizzo di animali.

13. 41. Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Loreface, Mantero.

Dopo la lettera a) inserire la lettera a-bis) con il seguente testo: a-bis) prevedere l'obbligo di autorizzazione preventiva, da parte del Ministero della salute, per ogni progetto che implichi l'utilizzo degli animali;

13. 18. Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Loreface, Mantero.

Al comma 1 lettera b), sostituire le parole: l'utilizzo con le seguenti: , la sperimentazione scientifica su.

13. 44. Mantero, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Loreface.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: primati inserire le seguenti: non umani.

13. 67. Binetti, Gigli, Monchiero.

Dopo la parola gatti inserire la seguente: conigli.

13. 43. Loreface, Baroni, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero.

Dopo la parola gatti inserire la seguente:
topi.

13. 42. Grillo, Baroni, Cecconi, Dall’Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

Sopprimere le parole: ed esemplari di specie in via di estinzione.

Conseguentemente dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) Consentire l’utilizzo di specie in via di estinzione esclusivamente ai fini di salvaguardia delle stesse.

13. 36. Lorefice, Cecconi, Baroni, Dall’Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: dell’uomo o.

13. 20. Lorefice, Baroni, Cecconi, Dall’Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero.

Alla lettera b) dopo le parole: previa autorizzazione *inserire la seguente:* obbligatoria.

13. 32. Dall’Osso, Baroni, Cecconi, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

All’articolo 13, comma 1, lettera b), eliminare le parole: sentito il Consiglio superiore di Sanità.

13. 1. Locatelli.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: sentito *con le seguenti* di concerto.

13. 45. Baroni, Cecconi, Dall’Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

Sostituire il testo della lettera c) con il seguente: c) vietare che un animale già usato in una procedura possa essere riutilizzato in altre sperimentazioni, a meno che l’effettiva gravità delle procedure precedenti sia classificata come « lieve » ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 2010/63/UE e quella successiva non appartenga ad un livello di dolore superiore.

13. 21. Mantero, Baroni, Cecconi, Dall’Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: appartenga allo stesso livello di dolore o.

13. 5. Brambilla.

All’articolo 13, comma 1, sopprimere la lettera d).

13. 2. Locatelli.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: vietare le procedure sperimentali su animali ogni qualvolta sia possibile utilizzare procedure alternative di eseguire in analgesia e in narcosi gli esperimenti e le procedure che comportino dolore all’animale tutte le volte che gli obiettivi della sperimentazione lo consentono ed in ogni caso adottando ogni possibile soluzione anche non farmacologica finalizzata a limitare il dolore inutile.

13. 63. Amato.

Al comma 1 lettera d) sostituire la parola vietare con la seguente limitare.

13. 64. Carnevali.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: qualora esse comportino dolore *aggiungere le seguenti:* non lieve.

13. 58. Lorefice, Baroni, Cecconi, Dall’Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero.

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modifiche:

1) dopo la parola « dolore », inserire le seguenti: « non lieve »;

2) dopo la parola analgesici, *aggiungere il seguente periodo:* o degli altri casi in cui sia scientificamente dimostrato che l'utilizzo dell'anestesia sia incompatibile con le finalità della procedura.

13. 70. Gigli, Binetti, Vargiu.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: ,ad eccezione del casi di sperimentazione di anestetici o di analgesici.

13. 6. Brambilla.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) Stabilire il divieto alla generazione di ceppi animali geneticamente modificati.

13. 34. Giordano, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Loreface, Mantero, Cecconi.

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: deve tenere conto *inserire la parola:* preventivamente.

13. 46. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera e) sostituire le parole da: della valutazione del rapporto *fino a:* valutando i, *con la seguente:* dei.

13. 72. Gigli, Binetti.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: del possibile impatto *con le seguenti:* dell'impatto.

13. 47. Dall'Osso, Baroni, Cecconi, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera e), sopprimere la parola: potenziali.

13. 48. Di Vita, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero.

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

« e-bis) vietare la produzione di anticorpi monoclonali tramite l'induzione dell'ascite, qualora esistano metodi di produzione alternativi scientificamente soddisfacenti e non risulti obbligatorio da legislazioni o farmacopee nazionali o internazionali; ».

13. 22. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero.

Al comma 1, sopprimere le lettere f) e g).

13. 68. Binetti, Gigli, Monchiero.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il seguente periodo: per gli xenotrapianti e per le ricerche su sostanze d'abuso, negli ambiti sperimentali e di esercitazioni didattiche ad eccezione della formazione universitaria in medicina veterinaria e dell'alta formazione dei medici e dei veterinari.

* **13. 3.** Locatelli.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il seguente periodo: per gli xenotrapianti e per le ricerche su sostanze d'abuso, negli ambiti sperimentali e di esercitazioni didattiche ad eccezione della formazione universitaria in medicina veterinaria e dell'alta formazione dei medici e dei veterinari.

* **13. 66.** Carnevali.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il seguente periodo: per gli xenotrapianti e

per le ricerche su sostanze d'abuso, negli ambiti sperimentali e di esercitazioni didattiche ad eccezione della formazione universitaria in medicina veterinaria e dell'alta formazione dei medici e dei veterinari.

* **13. 71.** Gigli, Binetti.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: per gli xenotrapianti e per le ricerche su sostanze di abuso.

** **13. 37.** Mantero, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: per gli xenotrapianti e per le ricerche su sostanze di abuso.

** **13. 65.** Amato.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: per gli xenotrapianti e per le ricerche su sostanze di abuso.

** **13. 74.** Vargiu, Monchiero.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: per gli xenotrapianti *aggiungere le seguenti:* relativamente agli organi,.

13. 60. Mantero, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: e per le ricerche su sostanze d'abuso.

13. 59. Mantero, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface.

Al comma 1, alla lettera f), sopprimere le parole: ad eccezione della formazione

universitaria in medicina e dell'alta formazione dei medici e dei veterinari.

13. 33. Di Vita, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la lettera f-bis, con il seguente testo:

«f-bis) stabilire che tutti i progetti sperimentali già iniziati siano oggetto di valutazione retrospettiva rispetto all'attuale normativa;».

13. 23. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero.

Al comma 1 sopprimere la lettera g).

13. 4. Locatelli.

Al comma 1, Alla lettera g) aggiungere dopo le parole: vietare l'allevamento nel territorio nazionale *le seguenti:* e l'acquisto da Stati aderenti e non dell'Unione europea.

13. 24. Di Vita, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: l'allevamento *inserire le parole:* e l'acquisto.

13. 49. Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: nel territorio nazionale *inserire le seguenti:* nonché l'allevamento da parte di aziende italiane in altri Stati aderenti e non all'Unione europea.

13. 50. Grillo, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, lettera h), Sostituire la parola: appropriato con: efficace.

13. 51. Loreface, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero.

Al comma 1, lettera h), Sostituire le parole: anche tenendo conto con le seguenti: tenuto conto.

13. 52. Mantero, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) permettere che l'attività di monitoraggio degli stabilimenti allevatori, fornitori e utilizzatori e la valutazione del benessere degli animali da laboratorio possa essere svolta anche da esperti indicati dalle associazioni di protezione animale riconosciute a livello nazionale dal Ministero della salute, in presenza di un medico veterinario;

13. 27. Grillo, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

Al comma 1, dopo la lettera h), Aggiungere le seguenti:

h-bis) imporre l'obbligo di pubblicare tutte le procedure effettuate, anche se con esito negativo, sul sito internet del Ministero della salute allo scopo di evitare inutili ripetizioni delle stesse;

13. 28. Loreface, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero.

Al comma 1, dopo la lettera h), Aggiungere la seguente:

h-bis) prevedere l'obbligo nelle condizioni di trasporto degli animali di soddisfare le necessità fisiche comportamentali

della specie, al fine di evitare ulteriori forme di sofferenza per l'animale;

13. 29. Mantero, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) prevedere l'obbligo per tutti gli stabilimenti allevatori, fornitori e utilizzatori, di adottare misure volte all'arricchimento ambientale delle gabbie atte a garantire il benessere dell'animale secondo i bisogni etologici e fisiologici specifici delle specie;

13. 30. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) assicurare un sistema ispettivo, adeguatamente documentato e verificabile, al fine di promuovere la trasparenza, che garantisca il benessere degli animali da laboratorio in ogni stabilimento allevatore, fornitore e utilizzatore, stabilendo un minimo annuale per stabulario di due ispezioni, senza preavviso, e l'obbligo di versare in modo forfettario al Ministero della salute un importo annuo parametrato sul costo medio di quattro ispezioni. L'ammontare del costo forfettario sarà indicato dal Ministero della salute;

13. 26. Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Loreface, Mantero.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) sancire per ogni stabilimento allevatore e fornitore l'obbligo di comunicare annualmente al Ministero della salute il numero di animali nati, ceduti e dece-

duti, questi dovranno essere pubblicati con cadenza triennale in *Gazzetta Ufficiale*;

13. 25. Dall'Osso, Baroni, Cecconi, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

Al comma 1, dopo la lettera i), Dopo la parola: sviluppare inserire le seguenti: e sostenere.

13. 54. Dall'Osso, Baroni, Cecconi, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

Al comma 1, dopo la lettera i), Dopo la parola: derivanti inserire la seguente: anche.

13. 53. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: annualmente una quota aggiungere le seguenti: non inferiore al 5 per cento.

13. 76. Grillo, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

Al comma 1, lettera l) sostituire le parole a corsi periodici di formazione e aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati, nonché adottare tutte le misure opportune al fine di incoraggiare la ricerca con le seguenti: finalizzata ad iniziative per il sostegno alla ricerca.

13. 35. Grillo, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

Al comma 1, lettera l) sopprimere le parole e aggiornamento.

13. 55. Di Vita, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

Al comma 1, lettera l), dopo le parole stabilimenti autorizzati aggiungere le se-

guenti: assicurare l'osservanza e l'applicazione del principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento attraverso la presenza di un esperto in metodi alternativi e di un biostatistico all'interno di ogni organismo preposto al benessere degli animali e nel Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici;

13. 17. Dall'Osso, Baroni, Cecconi, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

Al comma 1, lettera l) sostituire la parola incoraggiare con la seguente: favorire.

13. 56. Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.

Al comma 1, lettera l) sostituire la parola incoraggiare con la seguente: orientare.

13. 31. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente lettera l-bis):

l-bis) tutti i progetti che fanno uso di animali sono oggetto di valutazione retrospettiva;

13. 7. Brambilla.

Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente lettera l-ter):

*l-ter) ogni stabilimento allevatore e fornitore deve comunicare annualmente al Ministero della salute il numero di animali nati, ceduti e deceduti, tali dati statistici devono essere pubblicati con cadenza triennale sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.*

13. 8. Brambilla.

Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente lettera l-quater):

l-quater) gli stabulari destinati a cani, gatti e primati non umani devono includere una zona all'aperto che permetta il movimento, l'esposizione ai raggi solari e l'espressione delle caratteristiche etologiche;

13. 9. Brambilla.

Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente lettera l-quinquies):

l-quinquies) tutte le procedure, anche se con esito negativo, devono essere pubblicate;

13. 10. Brambilla.

Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente lettera l-sexies):

l-sexies) ogni stabilimento allevatore, fornitore e utilizzatore è oggetto di un numero minimo due ispezioni all'anno effettuate senza preavviso al fine di promuovere la trasparenza e assicurare un sistema di controllo che garantisca il benessere degli animali da laboratorio adeguatamente documentato e verificabile;

13. 11. Brambilla.

Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente lettera l-septies):

l-septies) l'attività di monitoraggio degli stabilimenti allevatori, fornitori e utilizzatori e la valutazione del benessere degli animali da laboratorio può essere svolta anche da guardie zoofile appartenenti alle associazioni di protezione animale riconosciute a livello nazionale dal Ministero della salute, in presenza di un medico veterinario da loro designato;

13. 12. Brambilla.

Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente lettera l-octies):

l-octies) l'autorità competente comunica tramite la Banca dei dati nazionali, alla comunità scientifica il recepimento dei metodi alternativi e le modalità necessarie per ottenere le eventuali autorizzazioni al loro utilizzo;

13. 13. Brambilla.

Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente lettera l-nonies):

l-nonies) sono istituiti corsi annuali di formazione e aggiornamento obbligatori sull'applicazione del principio della direttiva europea del raffinamento dell'uso, della riduzione e della sostituzione degli animali nelle procedure sperimentali per chiunque operi presso gli stabilimenti allevatori, fornitori e utilizzatori.

13. 14. Brambilla.

Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

l-bis) rendere applicabili sul territorio nazionale esclusivamente i metodi alternativi o sostitutivi alla ricerca su gli animali dal momento in cui sono recepiti dalla banca dati nazionali ovvero quelli che già alla data di entrata in vigore della presente legge erano già in essere.

13. 61. Mantero, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface.

Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

m) istituire, nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi, in ambito nazionale e internazionale, a favore della ricerca di metodologie alternative alla sperimentazione animale. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con

il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del fondo, nonché le tipologie di progetti ed interventi finanziabili. Il Fondo è alimentato dalle maggiori entrate derivanti dall'istituzione, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contributo del 5 per cento sugli utili conseguiti dalle imprese che producono prodotti autorizzati all'immis-

sione in commercio a seguito di sperimentazione sugli animali ai sensi della direttiva 2010/631UE;

13. 19. Grillo, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantoro.

Al comma 2, dopo le parole a rispettare inserire la seguente: integralmente.

13. 57. Grillo, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantoro.

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013.**C. 1327 Governo, approvato dal Senato.****EMENDAMENTI**

ART. 16.

Al comma 5, dopo le parole: Con decreto *aggiungere le seguenti:* da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

16. 2. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero.

Al comma 5 aggiungere in fine le seguenti parole: considerando tali quelle che non prevedono la sperimentazione e l'importazione di materie prime testate su animali, né test su animali di qualsiasi ingrediente e prodotto cosmetico.

16. 1. Di Vita, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero.

ALLEGATO 3

5-00323 Beni: Vigilanza e controllo sugli enti *no profit* successivamente alla chiusura dell'Agenzia del Terzo settore.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'On. Beni – con il presente atto parlamentare – intende conoscere quali iniziative siano state assunte al fine di dare continuità alle funzioni di vigilanza e controllo, di promozione e indirizzo svolte dalla soppressa Agenzia per il terzo settore nei confronti degli enti *no profit*.

A questo proposito, nel ricordare che a far data dall'entrata in vigore del decreto-legge 2 febbraio 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le funzioni dell'Agenzia sono state trasferite alla Direzione Generale per il terzo settore e le formazioni sociali del Ministero che rappresento, faccio presente che il Ministero ha concretamente iniziato a svolgere le funzioni della soppressa Agenzia dal mese di giugno 2012.

A completamento del primo anno di attività, il direttore della Direzione Generale per il terzo settore e le formazioni sociali ha provveduto a stilare una relazione illustrativa sulle attività svolte, che è stata pubblicata sul sito del Ministero e che lascio a disposizione della Commissione in forma cartacea. Intendo infatti rimandare a questa Relazione per una dettagliata risposta alle domande degli onorevoli interroganti.

Voglio qui ricordare che lo sforzo del Ministero è stato quello di costituire per il terzo settore un punto di riferimento stabile, strutturato e competente. A tal fine, per potere svolgere al meglio le funzioni di controllo e consulenza per il terzo settore (in materia fiscale, di diritto ecc.), la Direzione generale si avvale di personale specificamente formato.

Ricordo in sintesi che, nell'ambito delle proprie attribuzioni, il Ministero persegue principalmente le finalità di assicurare la corretta e uniforme applicazione della normativa vigente, fornendo indirizzi e direttive ai soggetti del Terzo settore e segnalando alle autorità preposte le violazioni riscontrate per gli eventuali seguiti di competenza.

Le attività connesse alle funzioni di vigilanza e controllo, in particolare, riguardano:

a) La formulazione di pareri obbligatori e vincolanti sulla devoluzione del patrimonio degli enti *no profit* in caso di scioglimento o perdita della relativa qualifica.

b) Attività a carattere consultivo consistenti nella disamina, previa istanza delle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle entrate, di casi che prevedono la verifica dei presupposti soggettivi occorrenti per il conseguimento o il mantenimento della qualifica di ONLUS e il rilascio di pareri obbligatori e non vincolanti.

c) Comunicazioni istituzionali da inoltrare nei casi segnalati al fine di agevolare le fasi di indagine, verifica e accertamento da parte delle autorità preposte.

Le funzioni ispettive, di contro, si esplicano attraverso l'attività di controllo effettuata direttamente presso le sedi degli enti e delle organizzazioni del Terzo settore dal personale ispettivo del Ministero in servizio presso la Direzione Generale per il terzo settore e le formazioni sociali,

al fine di verificare il reale possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente (in particolare dalle leggi 476 del 1987 e n. 438 del 1998), nonché dei presupposti soggettivi e oggettivi dei contributi cui accedono.

Con riguardo alla funzione di indirizzo, infine, la Direzione Generale formula osservazioni e proposte agli organi istituzionali competenti e fornisce indicazioni – nei termini stabiliti dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2001, n. 329 – sulla corretta applicazione della normativa vigente al fine di prevenire distorsioni nelle attività delle organizzazioni *no profit*.

A seguito della soppressione dell'Agenzia per il terzo settore anche le attività di promozione della cultura del sostegno a distanza sono state trasferite alla Direzione Generale per il Terzo settore e per le formazioni sociali, che porta avanti anche le attività di riconoscimento delle organizzazioni attraverso l'Elenco/Registro Nazionale del sostegno a distanza, che sono state sospese, in quanto sono in corso di rivisitazione con la condivisione e il supporto delle reti e dei coordinamenti. Anche le Linee Guida sul Sostegno a Distanza elaborate dalla soppressa Agenzia del terzo settore, saranno oggetto di consultazione pubblica sulla pagina di canale dedicata al sostegno a distanza sul sito del Ministero.

Le attività del sostegno a distanza sono svolte in collaborazione con il ForumSad e con altre reti/coordinamenti e organizzazioni e con l'ELSAD (Enti Locali per il Sostegno A Distanza).

La segreteria operativa e tecnica sul sostegno a distanza è stata affidata al ForumSad, che supporterà la Direzione Generale per il terzo settore e per le formazioni sociali nel percorso condiviso e partecipativo sul tema del sostegno a distanza e che rientrano tra le tante attività delineate nell'Accordo Quadro sottoscritto con lo stesso ForumSad a dicembre 2012, che non comporta oneri per il Ministero che rappresento. Le attività in corso di realizzazione, puntualmente richiamate nella Relazione di cui ho detto, riguardano svariati campi, fra cui, la costituzione di un gruppo tecnico-operativo con tutte le reti SAD; la collaborazione con la rete ELSAD; attività di formazione nelle scuole sia attraverso il progetto «*I laboratori della cittadinanza condivisa e partecipata*» sia coinvolgendo i centri di servizio per il volontariato. In via sperimentale si realizzerà con i CSV: SPES-Roma, CSV Palermo e CSV Marche.

In conclusione, vorrei ricordare che è convinzione del Ministero che il processo di sostituzione dell'Agenzia, debba essere accompagnato da un'interlocuzione costante e fattiva con il terzo settore e il volontariato sull'impostazione delle politiche che li coinvolgono. A tal fine ha dato inizio, nel marzo 2012, ad un tavolo permanente di confronto tra Governo, terzo settore e volontariato, composto da rappresentanti del Forum Nazionale Terzo Settore, di CSVnet – Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio del Volontariato e della ConVol – Conferenza Permanente delle Associazioni, Federazioni e Reti di Volontariato.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 1326. Relazione favorevole sul disegno di legge C. 1327. Parere favorevole con osservazioni sul Doc. LXXXVII, n. 1*)

116

ALLEGATO 1 (Emendamenti presentati)

121

ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione)

122

ALLEGATO 3 (Emendamenti presentati)

124

ALLEGATO 4 (Proposta di relazione del relatore)

127

ALLEGATO 5 (Nuova formulazione della proposta di relazione del relatore approvata dalla Commissione)

129

ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione)

131

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. C. 341 Catanoso, C. 440 Mongiello, C. 741 Oliverio, C. 761 Russo e C. 1125 Caon (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*)

119

ALLEGATO 7 (Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto e adottato dalla Commissione come testo base)

133

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian (*Seguito dell'esame e rinvio*)

120

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 18 luglio 2013. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 12.50.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unio-

ne europea – Legge di delegazione europea 2013.

C. 1326 Governo, approvato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013.

C. 1327 Governo, approvato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012.**Doc. LXXXVII, n. 1.**

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 1326. Relazione favorevole sul disegno di legge C. 1327. Parere favorevole con osservazioni sul Doc. LXXXVII, n. 1).

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli atti in titolo, rinviati nella seduta del 17 luglio 2013.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che l'esame è iniziato nella seduta del 16 luglio, con la relazione introduttiva della relatrice Mongiello, ed è proseguito nella giornata di ieri, nella quale sono stati anche presentati gli emendamenti, di cui ricorda lo speciale regime procedurale, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che si passerà ora all'esame del disegno di legge di delegazione europea C. 1326 e alle relative deliberazioni.

A tale disegno di legge sono stati presentati emendamenti (*vedi allegato 1*).

Colomba MONGIELLO (PD), *relatore*, fa presente, sulla base dei contatti informali intercorsi con numerosi colleghi, che si sta determinando presso la Commissione di merito un orientamento ad approvare i disegni di legge in esame senza ulteriori modifiche, in considerazione dell'urgenza dipendente anche dalla circostanza che nella precedente legislatura non sono mai state approvate le leggi comunitarie per il 2011 e il 2012. In questa fase, chiederebbe pertanto ai gruppi di ritirare tutti gli emendamenti presentati ai due disegni di legge, eventualmente ripresentandoli presso la XIV Commissione. In tal modo, non verrebbero in ogni caso meno le prerogative della Commissione, che sarebbe chiamata ad esprimere sugli emendamenti di sua com-

petenza un parere dotato di una speciale efficacia procedurale.

Luca SANI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno comunicato di ritirare tutti gli emendamenti al disegno di legge C. 1326.

Colomba MONGIELLO (PD), *relatore*, illustra una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 3126 (*vedi allegato 2*).

Paolo RUSSO (PdL), Gian Pietro DAL MORO (PD), Massimo FIORIO (PD) e Mario CATANIA (ScpI) preannunciano il voto favorevole sulla proposta della relatrice.

Loredana LUPO (M5S) preannuncia l'astensione del suo gruppo.

La Commissione approva la proposta di relazione sul disegno di legge C. 1326, presentata dalla relatrice (*vedi allegato 2*).

Si passa quindi all'esame del disegno di legge europea C. 1327 e alle relative deliberazioni.

Luca SANI, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti (*vedi allegato 3*). Fa quindi presente che l'emendamento Schullian 26.11 appare inammissibile ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 4, del regolamento, in quanto riguarda materia estranea al contenuto proprio della legge europea, come definito dalla legislazione vigente, non risultando diretto all'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Colomba MONGIELLO (PD), *relatore*, richiamando le motivazioni illustrate con riferimento al disegno di legge C. 1326, invita al ritiro di tutti gli emendamenti presentati.

Luca SANI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno comunicato di ritirare tutti gli emendamenti al disegno di legge C. 1327. Stante l'assenza del presentatore

degli emendamenti 26.4, 26.5, 26.6 e 26.13 e 26.15, si intende che vi abbia rinunciato.

Colomba MONGIELLO (PD), *relatore*, illustra una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 3127 (*vedi allegato 4*).

Susanna CENNI (PD) apprezza il lavoro svolto dalla relatrice, considerati i ristretti margini per modificare il provvedimento. Intende tuttavia rimarcare che la Commissione avrebbe dovuto chiedere alcune precisazioni del testo dell'articolo 26, che lascia aperti alcuni spazi che rischiano di provocare effetti opposti a quelli voluti dall'Unione europea.

In particolare, ricorda che l'articolo 26 interviene in materia di deroghe al prelievo venatorio, aspetto da non confondere con i calendari di caccia. Inoltre, come previsto da alcuni emendamenti con riferimento al nuovo articolo 19-*bis* della legge n. 157 del 1992, sarebbe stato utile precisare: che l'annotazione sul tesserino dei capi oggetto di deroga, prevista al comma 2, dovrebbe avvenire subito dopo l'abbattimento, piuttosto che « dopo il loro recupero »; che le deroghe siano sempre seguite da adeguati controlli e che i pareri dell'ISPRA mantengano un rilievo elevato.

Per quanto riguarda la proposta di relazione della relatrice, chiede pertanto che nelle premesse, con riferimento all'articolo 26, almeno non si faccia riferimento alla caccia, ma al prelievo in deroga.

Colomba MONGIELLO (PD), *relatore*, riformula la proposta di relazione, nel senso richiesto dalla deputata Cenni (*vedi allegato 5*).

Loredana LUPO (M5S) preannuncia l'astensione del suo gruppo.

La Commissione approva la proposta di relazione sul disegno di legge C. 1327, come riformulata dalla relatrice (*vedi allegato 5*).

Si passa quindi all'esame della relazione consuntiva sulla partecipazione del-

l'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012 (Doc. LXXXVII, n. 1) e alle relative deliberazioni.

Colomba MONGIELLO (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 6*).

Franco BORDO (SEL), fa presente che la Commissione europea ha presentato nel mese di maggio 2013 la nuova proposta di regolamento concernente la produzione e la commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale, afferente alle varietà di interesse agricolo e forestale, finalizzata alla definizione di un « testo unico » europeo della disciplina in materia sementiera.

Al riguardo, sottolinea che il materiale riproduttivo vegetale è un fattore fondamentale per la biodiversità degli ecosistemi forestali e riveste un'importanza strategica per la sicurezza alimentare, quale elemento decisivo nelle politiche di sviluppo e controllo delle produzioni di alimenti e mangimi. È ormai accertato che la drastica riduzione della diversità delle specie coltivate in atto costituisce un rischio crescente per la sicurezza alimentare mondiale, in quanto incide negativamente sulla capacità dei sistemi alimentari di adattarsi al mutamento climatico e alle fitopatologie. Costituisce, ulteriore, elemento di preoccupazione la crescente diffusione della brevettazione e di forme di privativa sul materiale vegetale, culminata con la recente registrazione all'Ufficio brevetti dell'Unione europea di vegetali ottenuti con metodi di riproduzione convenzionale (broccoli e pomodori), procedure che configurano forme di controllo esclusivo sulle risorse alimentari, a vantaggio d'interessi economici fortemente strutturati, con un impatto complessivamente negativo sulle attività diffuse di ricerca e miglioramento genetico. L'attività di miglioramento genetico vegetale da parte dei piccoli costitutori e lo scambio diretto fra gli utilizzatori sono indispensabili per mantenere la varietà del materiale riproduttivo vegetale, a fronte di una legislazione di settore già vigente che impone

forme di registrazione particolarmente onerose e complesse, nonché divieti o vincoli eccessivi allo scambio, anche per le varietà cosiddette « da conservazione ». La nuova proposta di regolamento della Commissione europea, pur presentando alcune aperture per quanto attiene gli operatori non professionali e al mercato definito « di nicchia », non contiene disposizioni in grado di invertire la tendenza rispetto alla diffusione delle forme di brevettazione e, inoltre, mantiene adempimenti burocratici e conseguenti costi per l'iscrizione al registro delle varietà vegetali, non sostenibili dai piccoli operatori. L'Italia ha ratificato, con legge 6 aprile 2004, n. 101, il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'agricoltura e l'alimentazione, ratificato anche dall'Unione europea, finalizzato a riconoscere il contributo degli agricoltori alla conservazione delle varietà vegetali, a definire un sistema globale che consenta ai selezionatori e ai ricercatori di accedere facilmente e gratuitamente al materiale genetico e ad assicurare che i vantaggi provenienti dal miglioramento vegetale siano condivisi con i Paesi di origine del materiale stesso.

A fronte di quanto esposto, sottolinea che il Governo deve impegnarsi a sostenere, nell'ambito della procedura di esame della proposta di regolamento dell'Unione europea attinente il mercato del materiale riproduttivo vegetale, la coerenza delle nuove disposizioni con il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'agricoltura e l'alimentazione, per quanto attiene, in particolare al diritto degli agricoltori di conservare, utilizzare, scambiare e vendere sementi o materiale di moltiplicazione. Deve, inoltre, contrastare, con specifiche disposizioni, da inserire nella proposta di regolamento, la diffusione di forme di brevettazione delle varietà vegetali eterogenee e del materiale genetico ottenuto dalle attività convenzionali di miglioramento, prevedendo forme semplificate di registrazione per gli agricoltori e le piccole imprese finalizzate a facilitare la diffusione delle attività di ricerca e a conservare la biodiversità.

Loredana LUPO (M5S) preannuncia l'astensione del suo gruppo.

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole con osservazioni, presentata dalla relatrice (*vedi allegato 6*).

La seduta termina alle 13.10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 18 luglio 2013. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 13.10.

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici.

C. 341 Catanoso, C. 440 Mongiello, C. 741 Oliverio, C. 761 Russo e C. 1125 Caon.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 4 giugno scorso.

Luca SANI, *presidente*, fa presente che nella seduta di ieri il Comitato ristretto ha convenuto di sottoporre alla Commissione un testo unificato delle proposte di legge in esame (*vedi allegato 7*). Propone pertanto di assumere tale testo come testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione concorda.

Luca SANI, *presidente*, tenuto conto dell'andamento dei lavori parlamentari, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato al 2 agosto prossimo.

La Commissione concorda.

Luca SANI, *presidente*, rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 4 giugno scorso.

Luca SANI, *presidente*, fa presente che nella seduta di ieri il Comitato ristretto ha elaborato un testo unificato delle proposte di legge in esame.

Stefania COVELLO (PD), *relatore*, segnala che sono pervenute alcune osservazioni e proposte di modifica riferite al testo unificato, che riterrebbe opportuno approfondire, per una più accurata istruttoria del provvedimento.

Massimo FIORIO (PD) prende atto dell'esigenza rappresentata dalla relatrice, ma invita a procedere celermente, così da rispettare i tempi di esame programmati.

Paolo RUSSO (PdL) sottolinea l'opportunità che le ulteriori osservazioni e proposte siano valutate in sede di Comitato ristretto, tenuto conto che un esame collegiale delle ulteriori questioni emerse consentirebbe di guadagnare tempo nell'*iter* complessivo del provvedimento.

Luca SANI, *presidente*, propone che l'esame prosegua in sede di Comitato ristretto, che sarà a tal fine convocato nella prima seduta utile.

La Commissione concorda.

Luca SANI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. (C. 1326 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 10.

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: previsione che il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, in qualità di autorità nazionale competente designata per la verifica delle licenze FLEGT, vigili sull'applicazione e il rispetto delle normative nazionali ed internazionali riguardanti le misure fitosanitarie per ridurre il rischio di introduzione e diffusione di organismi

nocivi durante il commercio del legname e presenti al Parlamento una relazione triennale sullo stato di applicazione delle stesse.

10. 1. Massimiliano Bernini.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: registro inserire le seguenti: online, il cui accesso ed iscrizione risulti agevole.

10. 2. Gallinella.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. (C. 1326 Governo, approvato dal Senato).**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato, per la parte di competenza, il disegno di legge C. 1326 Governo, approvato dal Senato: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 »;

premesso che:

l'articolo 10 delega il Governo ad attuare la normativa europea relativa all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT (*Forest Law Enforcement, Governance and Trade*) per le importazioni di legname nell'Unione europea, nell'ambito delle azioni di contrasto alla raccolta ed al commercio illegale di legname;

la principale minaccia per la conservazione delle foreste è, infatti, rappresentata dalla deforestazione, in particolare dalla raccolta illegale di legname e dal relativo commercio. Tale fenomeno registra una crescita costante e si stima interessi circa il 10 per cento del legname commerciato su scala mondiale, con gravi conseguenze sia dal punto di vista economico che ambientale. Il taglio illegale, infatti, non prevede tecniche compatibili con il concetto di selvicoltura sostenibile e priva i governi e i produttori di un'importante fonte di reddito: coinvolge solitamente Paesi in via di sviluppo aventi gravi problemi economici e sociali e dove il tasso di deforestazione è elevato;

attualmente, ai fini dell'espletamento delle funzioni correlate all'attuazione dei

regolamenti (CE) n. 2173/2005 del Consiglio del 20 dicembre 2005 e (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 18799 del 27 dicembre 2012, è stato disposto che l'Autorità competente nazionale preposta all'attuazione dei regolamenti FLEGT ed EUTR è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Lo stesso decreto definisce la ripartizione interna delle competenze tra le unità organizzative interessate. Il Corpo forestale dello Stato fa parte dell'Autorità competente ed è chiamato, in particolare, ad effettuare i controlli previsti dalle stesse norme europee;

per l'adozione del decreto legislativo di cui all'articolo 10, oltre ai criteri generali di delega richiamati all'articolo 1, il Governo dovrà osservare anche quelli elencati dalle lettere da *a*) ad *f*) del comma 1 dell'articolo 10, tra i quali si evidenziano l'individuazione di una o più autorità nazionali designate, la determinazione di sanzioni dissuasive, l'istituzione di un registro obbligatorio degli operatori, il coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali e le associazioni ambientaliste e quelle di categoria, la determinazione di una tariffa sull'importazione del legname proveniente dai Paesi in Convenzione a copertura delle spese per i controlli;

riguardo ai principi ed ai criteri direttivi di delega cui il Governo deve attenersi per l'adozione dei decreti legislativi oggetto dell'articolo 10, va fatto

notare che tale disposizione reca una ripetizione, anche non coerente, e questa, oltre a rendere poco snella la norma, rischia di compromettere la coerente predisposizione dei decreti delegati. Si fa riferimento, in particolare, ai principi e criteri direttivi recati dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge, ossia quelli di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i quali vengono richiamati in due parti dell'articolo 10: alla fine del comma 1 e al comma 2. Mentre però, nel comma 1 essi sono previsti come obbligo cui attenersi, nel comma 2 essi diventano principi e criteri direttivi generali da seguire, ma « in quanto compatibili »;

per eliminare le predette incoerenze, sarebbe necessario almeno sopprimere il comma 2 dell'articolo 10, come segnalato dal Comitato per la legislazione;

una rapida attuazione della normativa in questione risulta opportuna per non interrompere gli scambi commerciali tra l'Italia e i paesi produttori; la normativa europea prevede infatti procedure di accertamento della legittimità delle importazioni e sanzioni legate al commercio illegale di legno; responsabili finali dell'attuazione sono gli Stati membri e in particolare le autorità nazionali competenti;

andrebbero specificati con maggior dettaglio i criteri direttivi volti all'indivi-

duazione delle autorità nazionali competenti e delle relative procedure amministrative, in previsione della designazione in Italia, quale autorità competente, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che si avvale del Corpo forestale dello Stato per l'effettuazione dei controlli prescritti;

inoltre, in previsione dell'istituzione di un registro degli operatori, andrebbero previste modalità di inclusione il più possibile agevoli e rapide;

andrebbe altresì assicurato il più celere accesso alle informazioni e agli atti da parte dei soggetti interessati;

nell'adozione dei decreti delegati di cui trattasi, il Governo dovrebbe ad ogni modo attenersi al principio direttivo indicato dall'articolo 32, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, secondo cui gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-*bis*, 24-*ter* e 24-*quater*, della legge 28 novembre 2005, n. 246,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

ALLEGATO 3

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 (C. 1327 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 14.

Al comma 1, capoverso « articolo 7 », comma 1, sostituire le parole: fino all'avvenuto adeguamento delle stesse con le seguenti: fino all'adeguamento delle stesse da completarsi entro e non oltre il termine di 60 giorni decorrente dalla data di accertamento della violazione da parte delle autorità competenti.

14. 1. Gagnarli.

Al comma 1, capoverso « articolo 7 », comma 2, sostituire le parole: 18.600 con le seguenti: 12.000.

14. 2. Parentela.

ART. 26.

Al comma 2, capoverso « Art. 19-bis », dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Sul territorio della Repubblica non è consentito l'esercizio delle deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009.

Conseguentemente, al comma 3 sopprimere il terzo periodo.

26. 1. Gallinella.

Al comma 2, capoverso « Art. 19-bis », al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: mezzi aggiungere le seguenti: tra i quali sono esclusi richiami vivi, stampi o altri strumenti atti ad attrarre la fauna.

26. 2. Lupo.

Al comma 2, capoverso « Art. 19-bis », al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: e le particolari forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2 con le seguenti: e le particolari forme di vigilanza specifiche o straordinarie atte a rendere continuativo il controllo sui soggetti abilitati al prelievo, fermo quanto previsto dall'articolo 27, comma 2.

26. 3. L'Abbate.

Al comma 2, capoverso « Art. 19-bis », comma 2, dopo le parole: e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2 inserire il seguente periodo: Le regioni, al fine di effettuare i controlli e le particolari forme di vigilanza cui il prelievo in deroga è soggetto, stipulano appositi accordi con gli organi di vigilanza di cui all'articolo 27, comma 2, della presente legge.

26. 4. Catanoso.

Al comma 2, capoverso « Art. 19-bis », comma 2, dopo le parole: I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni inserire il seguente periodo: I soggetti abilitati al prelievo in deroga ai

sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva 2009/147/CE devono essere titolari di apposita autorizzazione rilasciata dalla regione, subordinata alla partecipazione a idonei corsi di istruzione ed al superamento dell'esame finale dinanzi ad una commissione esaminatrice composta da tre esperti, due indicati da ISPRA ed uno dalla regione.

26. 5. Catanoso.

Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis», comma 2, sostituire le parole: ai soggetti abilitati è fornito un tesserino sul quale devono essere annotati i capi oggetto di deroga subito dopo il loro recupero *con le seguenti:* ai soggetti abilitati è fornito un tesserino sul quale devono essere annotati i capi oggetto di deroga subito dopo il loro abbattimento.

26. 6. Catanoso.

Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis», al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: recupero *con la seguente:* abbattimento.

26. 7. Gagnarli.

Al comma 2, capoverso «ART. 19-bis» al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: I soggetti abilitati al prelievo in deroga comunicano il numero dei capi abbattuti a fine giornata. La contabilizzazione del totale dei capi abbattuti si svolge con cadenza giornaliera allo scopo di sospendere tempestivamente il provvedimento di deroga qualora sia accertato il raggiungimento del numero di capi autorizzato al prelievo o dello scopo, in data antecedente a quella originariamente stabilita.

26. 8. Lupo.

Al comma 2, capoverso «ART. 19-bis» dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Le regioni nell'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1,

lettera a) della citata direttiva 2009/147/CE affidano l'applicazione delle stesse, verificata l'insussistenza di soluzioni alternative soddisfacenti, alle guardie venatorie delle amministrazioni provinciali che possono altresì avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.

26. 9. Benedetti.

Al comma 2, capoverso «ART. 19-bis» dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Le regioni, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, predispongono un elenco dei siti in cui viene esercitato il prelievo nel quale sono riportate le coordinate geografiche di ogni sito. L'elenco è messo a disposizione degli organi di vigilanza.

26. 10. Massimiliano Bernini.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, alla lettera m), dopo le parole: salvo che nella zona faunistica delle Alpi, *aggiungere le seguenti:* e nel prelievo in selezione degli ungulati.

26. 11. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

(Inammissibile)

Al comma 2, capoverso «ART. 19-bis» sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi limitati e determinati rispetto alle stagioni di caccia, sentito l'ISPRA o gli istituti riconosciuti a livello regionale o di provincia autonoma, ovvero altre istituzioni scientifiche con le quali le regioni e le province autonome sono convenzionate, non possono avere ad oggetto, comunque, specie la cui consistenza sia in diminuzione. Nel caso di regime di deroga

di cui alla lettera *a*) del paragrafo 1 dell'articolo 9 della direttiva 2009/147/CEE, le regioni e le province autonome adottano la deroga dopo aver valutato l'assenza di soluzioni alternative soddisfacenti e l'inesistenza o l'inefficacia di metodi dissuasivi. Nel caso di regime di deroga di cui alla lettera *c*) del medesimo paragrafo 1 dell'articolo 9, le regioni e le province autonome adottano opportuni provvedimenti con esplicito e motivato riferimento anche a esigenze ricreative ed economiche, alla ricorrenza di situazioni particolari quali la tradizione culturale fortemente radicata nel territorio, alla necessità di conservare usi e costumi legati a forme particolari di caccia consolidate nel tempo e al mantenimento di *habitat* naturali.

26. 12. Romele.

Al comma 2, capoverso « ART. 19-bis » comma 3, sostituire le parole: Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate sentito l'ISPRA *con le seguenti:* Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate acquisito il parere dell'ISPRA a cui le regioni devono uniformarsi.

26. 13. Catanoso.

Al comma 2, capoverso « ART. 19-bis », comma 3 sostituire le parole: Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate sentito l'ISPRA *con le seguenti:* Le regioni adottano le deroghe di cui al comma 1 dopo aver acquisito il parere dell'ISPRA al quale devono conformarsi.

26. 14. Gallinella.

Al comma 2, capoverso « ART. 19-bis », comma 3, sostituire le parole: è determinata, annualmente, a livello nazionale, dall'ISPRA *con le seguenti:* è determinata, annualmente, a livello nazionale e per le sole specie di cui si dispone di dati certi, dall'ISPRA.

26. 15. Catanoso.

Al comma 2, capoverso « ART. 19-bis », sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le regioni e le province autonome, se intendono adottare il regime di deroga di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera *a*) e *c*), della direttiva 2009/147/CEE, comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno all'ISPRA, l'elenco delle specie migratrici ammissibili al prelievo, dandone comunicazione anche al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport. L'ISPRA entro i sessanta giorni successivi, determina su base nazionale la piccola quantità prelevabile delle singole specie, utilizzando a tale fine anche gli studi specializzati riconosciuti a livello regionale e le risultanze di pubblicazioni scientifiche internazionali e in conformità alle prescrizioni in materia dettate dalla Commissione europea. Nel caso in cui l'ISPRA non individui la piccola quantità prelevabile nel termine indicato, essa è determinata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che stabilisce direttamente la quantità e le modalità di prelievo per ciascuna specie, conformandosi ai criteri e principi fissati in materia dalla Commissione europea e provvede a ripartire, entro il 30 aprile di ogni anno, la piccola quantità riferita alle singole specie, tra il numero dei cacciatori residenti nelle regioni e nelle province autonome interessate al prelievo in deroga. La citata Conferenza individua, altresì, meccanismi di monitoraggio al fine di consentire il rispetto dei massimali di prelievo assegnati per ciascuna specie ammessa al prelievo in deroga.

26. 16. Romele.

Al comma 2, capoverso « ART. 19-bis », comma 6, sopprimere il seguente periodo: Nel caso risulti dalla relazione trasmessa che in una regione sia stato superato il numero massimo, di capi prelevabili di cui al comma 3, quarto periodo, la medesima regione non è ammessa al riparto nell'anno successivo.

26. 17. Romele.

ALLEGATO 4

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. C. 1327
Governo, approvato dal Senato.**

PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato, per la parte di competenza, il disegno di legge C. 1327 Governo, approvato dal Senato: « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 »;

premessi che:

il disegno di legge europea 2013 comprende tutte le norme, diverse da quelle che conferiscono le deleghe, necessarie ad eliminare disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea oppure finalizzate a prevenire l'apertura di procedure d'infrazione o ad agevolarne la chiusura, se esistenti;

in tali circostanze il provvedimento provvede a sanare alcuni contrasti provocati da norme nazionali rispetto alle corrispondenti norme europee, tra le quali si segnalano le seguenti, riguardanti materie di competenza della XIII Commissione e in ogni caso di interesse per il comparto primario:

L'articolo 14, inteso a risolvere la procedura di infrazione 2011/2231, che opera una revisione delle sanzioni relative alla disciplina in materia di protezione delle galline ovaiole e di registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento; l'inasprimento è finalizzato a sanare la procedura di infrazione già in corso e a incentivare gli allevatori al rispetto delle norme;

L'articolo 17, che modifica il decreto legislativo n. 109 del 1992, che reca la disciplina nazionale in tema di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari; tale normativa, in materia di allergeni, ha creato in passato problemi di interpretazione in sede comunitaria, con la conseguente apertura di una procedura di infrazione, archiviata nel 2011, anche alla luce di provvedimenti chiarificatori adottati dal Governo; la modifica è pertanto diretta ad evitare incertezze da parte degli operatori sull'obbligo di indicare in etichetta la presenza di allergeni alimentari, obbligo che viene confermato esclusivamente se tali ingredienti non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito;

L'articolo 24, il quale introduce una serie di modifiche al testo unico ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006), al fine di superare le contestazioni mosse nell'ambito della procedura di infrazione 2007/4680 per il non corretto recepimento della direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. Specifiche disposizioni riguardano, inoltre, l'inquinamento da nitrati di origine agricola relativamente alle zone vulnerabili e ai programmi di azione per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato dai predetti nitrati;

L'articolo 26, che dà attuazione a quanto richiesto dalla Corte di giustizia europea con la sentenza di condanna dell'Italia del 15 luglio 2010 nella causa

C/573/08 (procedura di infrazione 2006/2131). In tal occasione, è stata rilevata la non corretta applicazione nell'ordinamento interno della direttiva 2009/147/CE (cosiddetta direttiva uccelli) con riferimento, prevalentemente, alla necessità di istituire le rotte di migrazione per tutte le specie dell'avifauna e all'introduzione di un meccanismo che renda più stringente l'adozione delle delibere sulla caccia in deroga e più efficace il controllo di legittimità, attraverso l'adozione delle stesse delibere con atto amministrativo;

l'articolo 27, il quale abroga l'articolo 36, comma 7-*quater*, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre

2012, n. 221, che disponeva una deroga, valida dodici mesi, in materia di protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola, prevista in attesa dell'aggiornamento regionale dei piani relativi alle zone vulnerabili per inquinamento da nitrati. La disposizione mira a sanare la procedura di infrazione 2013/2032 della Commissione europea per la violazione della direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati;

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

ALLEGATO 5

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. (C. 1327 Governo, approvato dal Senato).

**NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI RELAZIONE
DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato, per la parte di competenza, il disegno di legge C. 1327 Governo, approvato dal Senato: « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 »;

premessi che:

il disegno di legge europea 2013 comprende tutte le norme, diverse da quelle che conferiscono le deleghe, necessarie ad eliminare disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea oppure finalizzate a prevenire l'apertura di procedure d'infrazione o ad agevolare la chiusura, se esistenti;

in tali circostanze il provvedimento provvede a sanare alcuni contrasti provocati da norme nazionali rispetto alle corrispondenti norme europee, tra le quali si segnalano le seguenti, riguardanti materie di competenza della XIII Commissione e in ogni caso di interesse per il comparto primario:

l'articolo 14, inteso a risolvere la procedura di infrazione 2011/2231, che opera una revisione delle sanzioni relative alla disciplina in materia di protezione delle galline ovaiole e di registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento; l'inasprimento è finalizzato a sanare la procedura di infrazione già in corso e a incentivare gli allevatori al rispetto delle norme;

l'articolo 17, che modifica il decreto legislativo n. 109 del 1992, che reca la disciplina nazionale in tema di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari; tale normativa, in materia di allergeni, ha creato in passato problemi di interpretazione in sede comunitaria, con la conseguente apertura di una procedura di infrazione, archiviata nel 2011, anche alla luce di provvedimenti chiarificatori adottati dal Governo; la modifica è pertanto diretta ad evitare incertezze da parte degli operatori sull'obbligo di indicare in etichetta la presenza di allergeni alimentari, obbligo che viene confermato esclusivamente se tali ingredienti non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito;

l'articolo 24, il quale introduce una serie di modifiche al testo unico ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006), al fine di superare le contestazioni mosse nell'ambito della procedura di infrazione 2007/4680 per il non corretto recepimento della direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. Specifiche disposizioni riguardano, inoltre, l'inquinamento da nitrati di origine agricola relativamente alle zone vulnerabili e ai programmi di azione per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato dai predetti nitrati;

l'articolo 26, che dà attuazione a quanto richiesto dalla Corte di giustizia europea con la sentenza di condanna

dell'Italia del 15 luglio 2010 nella causa C/573/08 (procedura di infrazione 2006/2131). In tal occasione, è stata rilevata la non corretta applicazione nell'ordinamento interno della direttiva 2009/147/CE (cosiddetta direttiva uccelli) con riferimento, prevalentemente, alla necessità di istituire le rotte di migrazione per tutte le specie dell'avifauna e all'introduzione di un meccanismo che renda più stringente l'adozione delle delibere sul prelievo in deroga e più efficace il controllo di legittimità, attraverso l'adozione delle stesse delibere con atto amministrativo;

l'articolo 27, il quale abroga l'articolo 36, comma 7-*quater*, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in legge,

con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che disponeva una deroga, valida dodici mesi, in materia di protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola, prevista in attesa dell'aggiornamento regionale dei piani relativi alle zone vulnerabili per inquinamento da nitrati. La disposizione mira a sanare la procedura di infrazione 2013/2032 della Commissione europea per la violazione della direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati;

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

ALLEGATO 6

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea
relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII, n. 1.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminata, per la parte di competenza, la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012 (Doc. LXXXVII, n. 1);

premessi che:

la relazione è stata predisposta nella fase finale della precedente legislatura, rinviando all'attuale Governo le valutazioni e le scelte da assumere sulle principali questioni di rilievo per l'Unione europea, rendendone partecipi le Camere attualmente elette;

si è svolto un approfondito dibattito sul quadro finanziario pluriennale 2014-2020 dell'Unione europea, nell'ambito del quale occorre inserire l'analisi delle varie politiche settoriali;

per quanto concerne i profili di stretta competenza della XIII Commissione, la politica settoriale di riferimento è il settore primario dell'agricoltura, l'agroalimentare e la pesca;

nel 2013 si svolgerà la fase conclusiva dei negoziati sulla riforma della politica agricola comune (PAC), per il periodo 2014-2020;

è stato recentemente raggiunto un accordo politico sulla riforma della politica comune della pesca, volto ad individuare un delicato punto di equilibrio tra sfruttamento delle risorse ittiche e tutela dell'ecosistema;

nell'ambito delle politiche europee volte a garantire le produzioni agricole ed alimentari contro le pratiche fraudolente e per contribuire ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori tutelando il loro diritto all'informazione sugli alimenti che consumano, sarebbe necessario accelerare l'obbligatorietà dell'indicazione nelle etichette di vendita della provenienza di tutti i diversi tipi di carne consumati tal quale, trasformati o utilizzati come ingredienti anche per prevenire fenomeni di adulterazione e/o contraffazione dei prodotti agroalimentari e fronteggiare la cosiddetta agropirateria, le cui dimensioni arrecano evidenti danni all'economia agroalimentare italiana e al sistema delle imprese del settore,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sollecitare l'Esecutivo affinché, nelle idonee sedi di rappresentanza presso le sedi istituzionali dell'Unione europea, prosegua nella ferma tutela e nel sostegno all'agricoltura italiana secondo un modello che valorizzi le specificità dell'economia agricola nazionale, caratterizzata da produzioni agroalimentari di qualità, assicurando produttività, ma anche sicurezza alimentare, crescita economica e sostenibilità ambientale;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sollecitare l'Esecutivo affinché, nelle idonee sedi di rappresentanza

presso le sedi istituzionali dell'Unione europea, analogo sostegno e attenzione riguardino il settore ittico per tutelare l'ecosistema marino e rilanciare lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura sostenibili, in vista del rilancio delle imprese che operano nel settore;

c) si raccomandi al Governo di attivarsi affinché la Commissione europea anticipi il prima possibile la presentazione della relazione al Parlamento europeo e al

Consiglio, prevista entro il termine del 13 dicembre 2013, concernente l'obbligatorietà dell'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza per le carni utilizzate come ingrediente, così come previsto dal comma 6 dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

ALLEGATO 7

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. C. 341 Catano, C. 440 Mongiello, C. 741 Oliverio, C. 761 Russo e C. 1125 Caon.

**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO
E ADOTTATO DALLA COMMISSIONE COME TESTO BASE**

**DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA
DEGLI AGRUMETI CARATTERISTICI**

ART. 1.

(Finalità).

1. Lo Stato, a fini di tutela ambientale, di difesa del territorio e del suolo e di conservazione dei paesaggi tradizionali, di cui all'articolo 9, secondo comma, e all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, all'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e alla Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nonché a fini di tutela e valorizzazione della biodiversità agraria, favorisce interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici delle aree a rischio di dissesto idrogeologico o di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale, di seguito denominati « agrumeti caratteristici ».

ART. 2.

(Disciplina degli interventi).

1. Per le finalità indicate dall'articolo 1, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare, previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede:

a) all'individuazione dei territori nei quali sono situati gli agrumeti caratteristici;

b) alla definizione dei criteri e delle tipologie degli interventi previsti dalla presente legge ammessi ai contributi di cui agli articoli 3 e 4;

c) alla determinazione della percentuale di contributi erogabili.

2. Gli interventi ammessi a beneficiare dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 devono essere eseguiti nel rispetto degli elementi strutturali del paesaggio e con tecniche e materiali adeguati al mantenimento delle caratteristiche di tipicità e tradizionalità delle identità locali. La ricostituzione varietale deve essere attuata tenendo conto esclusivamente del patrimonio di specie e di *cultivar* storicamente legato al territorio.

3. Sullo schema del decreto di cui al comma 1 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di trenta giorni dall'assegnazione.

ART. 3.

(Contributo per gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici).

1. Ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo di agrumeti caratteristici storici individuati ai sensi dell'articolo 2 è concesso, per il triennio 2014-2016, un contributo a copertura parziale delle spese da sostenere per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia degli agrumeti medesimi.

ART. 4.

(Contributo per gli interventi di ripristino degli agrumeti caratteristici abbandonati).

1. Ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo di agrumeti caratteristici individuati ai sensi dell'articolo 2 è concesso, per il triennio 2014-2016, un contributo unico a copertura parziale delle spese da sostenere per il ripristino degli agrumeti abbandonati.

ART. 5.

(Attuazione degli interventi).

1. Gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia e gli interventi di ripristino, di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 4 della presente legge, sono eseguiti in conformità alle disposizioni del decreto di cui all'articolo 2 della medesima legge e alla legislazione vigente e, in particolare, alla normativa dell'Unione europea in materia di sviluppo rurale e al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Gli aiuti previsti dalla presente legge sono sottoposti alla preventiva verifica di compatibilità con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

ART. 6.

(Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici).

1. Per l'assegnazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici, di seguito denominato « Fondo », con una dotazione di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

2. Al Fondo è assegnato, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'importo di 7 milioni di euro, previa riprogrammazione degli interventi già deliberati per i medesimi anni, ai fini della compatibilità degli effetti sui saldi previsti a legislazione vigente. Si intendono conseguentemente ridotte di pari importo le risorse disponibili, già preordinate, con delibera del CIPE 6 novembre 2009, al finanziamento degli interventi di risanamento ambientale.

3. Il Fondo può essere rifinanziato, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, alla ripartizione del Fondo tra le regioni nel cui territorio sono situati gli agrumeti caratteristici individuati ai sensi del medesimo articolo 2.

ART. 7.

(Procedura per l'assegnazione dei contributi).

1. La regione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge e in attuazione delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 2, sentiti i comuni competenti per territorio:

a) definisce, nel limite delle risorse finanziarie assegnate, l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare, rispettivamente, agli interventi di cui agli articoli 3 e 4;

b) stabilisce le modalità e i tempi per la presentazione delle domande e per l'assegnazione dei contributi;

c) provvede alla selezione e alla formazione della graduatoria dei beneficiari e all'erogazione dei contributi, sulla base dell'istruttoria svolta dal comune competente per territorio.

ART. 8.

(Controlli e sanzioni).

1. Le regioni definiscono le modalità per l'effettuazione dei controlli sull'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi per i quali sono stati erogati i contributi previsti dagli articoli 3 e 4. Provvedono altresì allo svolgimento dei controlli medesimi, anche avvalendosi dei comuni competenti per territorio.

2. Le regioni possono dettare ulteriori sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali in materia. Le regioni disciplinano altresì le modalità per l'applicazione delle sanzioni e provvedono alla medesima applicazione.

3. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono destinate esclusivamente alla realizzazione delle finalità previste dalla presente legge, secondo le modalità determinate da ciascuna regione.

4. Nel caso in cui il proprietario o il conduttore dell'agrumeto caratteristico al quale sono stati erogati i contributi di cui agli articoli 3 e 4 realizzi gli interventi in modo parziale o carente rispetto a quanto indicato nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad una somma da un terzo a quattro quinti del contributo erogato. Il proprietario o il conduttore di cui al periodo precedente è altresì escluso dall'assegnazione dei contributi di cui ai citati articoli 3 e 4.

5. Nel caso in cui il proprietario o il conduttore dell'agrumeto caratteristico al quale sono stati erogati i contributi di cui agli articoli 3 e 4 non realizzi gli interventi indicati nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo. Il proprietario o il conduttore di cui al periodo precedente è altresì escluso dall'assegnazione dei contributi di cui ai citati articoli 3 e 4.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	136
Comunicazioni sul calendario dei lavori	136
Audizione del presidente e del consiglio di amministrazione della RAI (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	136

Giovedì 18 luglio 2013. — Presidenza del presidente Roberto FICO. — Intervengono il presidente della RAI, Anna Maria Tarantola, e i componenti del consiglio di amministrazione Gherardo Colombo, Rodolfo De Laurentiis, Antonio Pilati, Marco Pinto, Benedetta Tobagi, Luisa Todini e Antonio Verro.

La seduta comincia alle 14.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Sarà inoltre attivata la trasmissione diretta sulla *web-tv* e sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Comunica altresì che dell'audizione odierna sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Comunicazioni sul calendario dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, ricorda che il prossimo giovedì 25 luglio, dalle 14.30 alle

17.30, avrà luogo l'audizione del viceministro dello sviluppo economico, Antonio Catricalà.

Audizione del presidente e del consiglio di amministrazione della RAI.

(Svolgimento e conclusione).

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori del senatore Maurizio ROSSI (SCpI), Anna Maria TARANTOLA, *presidente della RAI*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, il senatore Maurizio GASPARRI (PdL), i deputati Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) e Roberto FICO, *presidente*, i senatori Alberto AIROLA (M5S) e Maurizio ROSSI (SCpI), il deputato Mario MARAZZITI (SCpI), il senatore Salvatore MARGIOTTA (PD), il deputato Mariastella GELMINI (PdL), il senatore Augusto MINZOLINI (PdL) e i deputati Gero GRASSI (PD) e Giorgio LAINATI (PdL).

Anna Maria TARANTOLA, *presidente della RAI*, Rodolfo DE LAURENTIIS, *consigliere di amministrazione della RAI*, Gherardo COLOMBO, *consigliere di amministrazione della RAI*, Benedetta TOBAGI, *consigliere di amministrazione della RAI*, Antonio PILATI, *consigliere di amministrazione della RAI*, Luisa TODINI, *consigliere di amministrazione della RAI* e Antonio VERRO, *consigliere di amministrazione della RAI*, rispondono ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, ringrazia la dottoressa Tarantola e i componenti del

consiglio di amministrazione Gherardo Colombo, Rodolfo De Laurentiis, Antonio Pilati, Marco Pinto, Benedetta Tobagi, Luisa Todini e Antonio Verro e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	138
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	204
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative dei relatori e del Governo e relativi subemendamenti</i>) .	235
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	202
ERRATA CORRIGE	202

SEDE REFERENTE

Giovedì 18 luglio 2013. — Presidenza del presidente della V Commissione Francesco BOCCIA indi del presidente della I Commissione Francesco Paolo SISTO. — Intervengono il viceministro dell'economia e delle finanze Stefano Fassina, il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Claudio de Vincenti, il sottosegretario dell'economia e delle finanze Pier Paolo Barretta, il sottosegretario per le infrastrutture ed i trasporti Rocco Girlanda e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Gian Luca Galletti.

La seduta comincia alle 11.

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

C. 1248 Governo.

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 luglio 2013.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte inoltre che, come precedentemente stabilito, i lavori della Commissione riprenderanno con l'esame degli emendamenti segnalati riferiti all'articolo 2, mentre quelli riferiti all'articolo 1 saranno trattati successivamente, in quanto l'articolo 1 sarà oggetto di emendamenti dei relatori per i quali occorrerà poi fissare un tempo per l'esame e un termine per la presentazione di subemendamenti.

Passando all'espressione del parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 2, invita i presentatori dell'emendamento Mosca 2.22 a ritirarlo in quanto lo stesso è assorbito dall'emendamento Misiani 2.9, sul quale il parere è favorevole. Esprime parere contrario sugli emendamenti Vignali 2.51, Currò 2.25 e 2.24 e Nardella 2.1; parere favorevole sull'emen-

damento Fantinati 2.29. Invita al ritiro dell'emendamento Catania 2.48, in quanto parzialmente assorbito dall'emendamento L'Abbate 2.39, sul quale il parere è favorevole. Invita al ritiro dell'emendamento Fantinati 2.33, in considerazione del parere favorevole sull'emendamento Misiani 2.9. Invita al ritiro dell'emendamento De Micheli 2.8 e degli emendamenti Quintarelli 2.49, Marco Meloni 2.23 e Galgano 2.50. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti De Micheli 2.7 e Fantinati 2.34, invita al ritiro degli emendamenti Lacquaniti 2.54 e Rubinato 2.14, esprime parere favorevole sull'emendamento L'Abbate 2.39, invita al ritiro dell'emendamento Franco Bordo 2.55 ed esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Castelli 2.02.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Mino TARICCO (PD) fa presente che nell'elenco degli emendamenti segnalati non vi è l'emendamento Catania 2.21 che era contenuto nel parere reso dalla Commissione Agricoltura, simile all'emendamento Franco Bordo 2.55.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, ritiene che a questo punto i presentatori potrebbero sottoscrivere l'emendamento Franco Bordo 2.55 e che della questione ci si possa occupare quando si passerà al suo esame.

Lorenzo BASSO (PD) ritira l'emendamento Mosca 2.22.

Rocco PALESE (PdL) ritira l'emendamento Vignali 2.51.

Davide CRIPPA (M5S) fa presente che per errore materiale è stato indicato tra i segnalati l'emendamento Fantinati 2.34 anziché 2.31.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, avverte che si

porrà in distribuzione e in votazione l'emendamento Fantinati 2.31, effettivamente oggetto della segnalazione.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI, con riferimento agli emendamenti Currò 2.25 e 2.24 fa presente che la Cassa depositi e prestiti eroga finanziamenti alle banche e non direttamente alle imprese e quindi tali proposte di modifica esorbitano dalle competenze della Cassa.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, osserva che la questione potrebbe essere oggetto di altro provvedimento.

Laura CASTELLI (M5S) fa presente che gli emendamenti avevano anche lo scopo di indurre il Governo a porre la massima attenzione sull'argomento, pur considerando necessario compiere un approfondimento nel modo migliore possibile.

Accetta pertanto l'invito al ritiro.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, constatata la mancanza del presentatore dell'emendamento Nardella 2.1, s'intende che vi abbia rinunciato.

Le Commissioni approvano l'emendamento Fantinati 2.29.

Andrea ROMANO (SCpI) ritira l'emendamento Catania 2.48, di cui è cofirmatario.

Davide CRIPPA (M5S) contesta il parere espresso secondo il quale l'emendamento Fantinati 2.33, che tratta di componenti immateriali, come i brevetti, sarebbe assorbito dall'emendamento Misiani 2.9 che tratta invece di beni strumentali d'impresa, come i capannoni.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI osserva che la dizione di componenti immateriali legati agli investimenti fissi è troppo generica e potrebbe incrementare comportamenti opportunistici da parte delle imprese. Inoltre il Governo

cerca di premiare la spinta per l'economia già nel breve periodo, mentre i brevetti darebbero i loro frutti in un arco di tempo maggiore.

Davide CRIPPA (M5S) ritiene che il conseguimento di brevetti potrebbe rappresentare in ogni caso un motore per l'attività produttiva.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI osserva che se le risorse fossero utilizzate per acquistare vecchi brevetti, la spinta all'economia potrebbe non prodursi anche in tempi più lunghi. Inoltre, vi sono altri strumenti finalizzati ad incentivare ricerca e sviluppo, tema caro al Governo.

Davide CRIPPA (M5S) osserva che la misura potrebbe allora essere destinata solo ai nuovi brevetti.

Giampaolo GALLI (PD) condivide le ragioni esposte dal Governo e lo invita ad evitare norme ambigue che si prestino ad agevolare comportamenti opportunistici, riservando all'argomento dei brevetti una trattazione in altro ambito.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI) concorda con quanto affermato dal deputato Crippa ed invita il Governo a porre la massima attenzione alle conseguenze future delle misure proposte sull'economia.

Guido GUIDESI (LNA) si associa alle considerazioni svolte dal deputato Crippa e fa presente che l'emendamento Fantinati 2.33 non è assorbito, ma ha il parere contrario del Governo.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI osserva che la disciplina della materia dei brevetti non è suscettibile di incrementare la domanda nel breve periodo, pur considerando la materia della ricerca un fattore chiave dello sviluppo. Pertanto in rappresentanza del Governo, pressato da tale impellenza, ribadisce il proprio parere contrario.

Le Commissioni respingono l'emendamento Fantinati 2.33.

Maino MARCHI (PD) e Paola DE MICHELI (PD) sottoscrivono l'emendamento Misiani 2.9.

Davide CRIPPA (M5S) chiede di sapere se tra i beni strumentali d'impresa, di cui all'emendamento del collega Misiani, ci siano anche i capannoni e quale incentivo all'economia essi rappresenterebbero.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI osserva che la costruzione da parte di una impresa di nuovi capannoni rappresenta certamente un sostegno all'economia.

Le Commissioni approvano l'emendamento Misiani 2.9.

Paola DE MICHELI (PD) ritira il suo emendamento 2.8.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, prende atto che i presentatori ritirano gli emendamenti Quintarelli 2.49, Marco Meloni 2.23 e Galgano 2.50.

Paola DE MICHELI (PD) fa presente di non comprendere l'espressione del parere contrario sul suo emendamento 2.7, che coordina le due norme contenute all'articolo 2, commi 1 e 2, onde evitare una contraddizione in termini, consentendo anche agli intermediari finanziari autorizzati di concedere finanziamenti alle piccole e medie imprese.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI osserva che ciò deriva dal livello di patrimonializzazione molto differenziato con diversi profili di rischio esistente tra banche e altri intermediari finanziari. Qualora fosse accolto l'emendamento, si sposterebbe l'onere della valutazione del rischio dalle banche alla Cassa depositi e prestiti, mettendo sabbia negli ingranaggi della misura proposta.

Bruno TABACCI (Misto-CD) condivide la posizione prudente del Governo.

Ettore ROSATO (PD) ritiene che il Governo faccia bene ad usare prudenza ma in questo caso, anche per non creare discriminazioni tra soggetti diversi del mercato, si potrebbero utilizzare anche quei soggetti che sottoscrivessero la convenzione di cui al successivo comma 7 del medesimo articolo 2.

Angelo RUGHETTI (PD) ritiene che si tratti di due temi diversi: nel comma 1, infatti, le operazioni di *leasing* sono comprese tra quelle cui è dedicato l'intervento di cui al successivo articolo 2.

Luigi TARANTO (PD) osserva che il tema segnalato dalla collega De Micheli rappresenta una delle condizioni apposte nel parere reso dalla X Commissione.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI condivide l'interpretazione data dal deputato Rughetti e ribadisce il parere contrario del Governo sull'emendamento De Micheli 2.7.

Ettore ROSATO (PD) ricorda che esistono intermediari finanziari che possono fornire garanzie di solvibilità anche maggiori rispetto a quelle di molte banche.

Paola DE MICHELI (PD) fa presente che si tratta anche di una questione di maggiore concorrenza tra operatori finanziari che potrebbe portare vantaggi per le imprese che operano nel settore. Inoltre, pur condividendo le esigenze di prudenza ricorda che la Cassa depositi e prestiti ha tutti gli strumenti per conoscere le condizioni patrimoniali dei soggetti che ad esse ricorrerebbero.

Ricorda infine i numerosi problemi di scarsità di fonti di finanziamento per cui ritiene importante che in questa fase si possa ampliare l'offerta creditizia.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI propone di accantonare l'emendamento De Micheli 2.7, tenendo presente la

necessità di utilizzare strumenti il più possibile automatici che si attivino nel più breve tempo possibile.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, avverte che l'emendamento De Micheli 2.7 si intende accantonato.

Ricorda inoltre che l'emendamento Fantinati 2.34, indicato erroneamente tra i segnalati, è stato ritirato, mentre l'emendamento Fantinati 2.31, che erroneamente non era stato segnalato, sarà posto in votazione al termine dell'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2. Avverte che il parere dei relatori sull'emendamento Fantinati 2.31 è contrario.

Nazzareno PILOZZI (SEL) chiede di conoscere i motivi del parere contrario del Governo sull'emendamento Lacquaniti 2.54, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI fa presente all'onorevole Pillozzi che il Governo non condivide la necessità di modificarne la copertura finanziaria, pur comprendendo le preoccupazioni sottese relativamente agli effetti derivanti per le piccole emittenti locali, su cui peraltro il Governo sta ponendo particolare attenzione per trovare adeguata soluzione.

Nazzareno PILOZZI (SEL) ritira l'emendamento Lacquaniti 2.54.

Simonetta RUBINATO (PD) osserva che il suo emendamento 2.14, sul quale il Governo ha espresso parere contrario, in realtà riserva una quota molto contenuta alle *start-up* innovative ma può rappresentare un beneficio per il mondo del lavoro oltre che un accrescimento generale della conoscenza, condizione indispensabile per lo sviluppo e la crescita.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI, fa presente che il Governo ha scelto di concentrare la propria attività solo sulle misure che possano dare effetti immediati, evitando dispersioni dell'inter-

vento. Per quanto riguarda però le *start-up*, il Governo rinvia agli importanti incentivi già predisposti nel decreto-legge n. 2 del 2012.

Simonetta RUBINATO (PD) ritira il suo emendamento 2.14.

Mino TARICCO (PD) ricorda che a questo punto si sarebbe dovuto esaminare l'emendamento Catania 2.21, erroneamente non segnalato, il cui testo è contenuto nel parere reso dalla Commissione Agricoltura, che aveva la finalità di prevedere che l'intervento recato dal comma 5 fosse stabilito di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Ritiene allora, qualora non sia più possibile intervenire in tal senso, di introdurre comunque l'obbligo di sentire lo stesso Ministro. Propone pertanto di riformulare l'emendamento L'Abbate 2.39 accrescendone il contenuto in tal senso.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI ricorda di aver già espresso parere favorevole sull'emendamento L'Abbate 2.39, ma, quanto alla richiesta di riformulazione, manifesta contrarietà per la previsione di un ulteriore concerto con altro Ministro, da prevedersi al comma 5, perché ciò renderebbe più lenta l'azione del Governo nella fase di predisposizione dei decreti attuativi, come è ampiamente dimostrato dall'esperienza maturata anche nel recente passato. Ricorda, inoltre, che il Consiglio dei ministri in sé assicura collegialità ai provvedimenti, a prescindere dagli obblighi preventivi di informazione o di concerto.

Mino TARICCO (PD) fa presente la condivisione dell'emendamento L'Abbate 2.39 da parte della Commissione Agricoltura.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento L'Abbate 2.39 e respingono l'emendamento Franco Bordo 2.55.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, avverte che si passerà ora all'esame dell'emendamento Fantinati 2.31, sul quale i relatori esprimono parere contrario.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parimenti parere contrario del Governo sull'emendamento a causa della oggettiva difficoltà di distinguere tra internazionalizzazione e delocalizzazione dell'impresa destinataria del beneficio. Invita pertanto i presentatori a ritirarlo.

Davide CRIPPA (M5S) manifesta stupore per la posizione del Governo per una misura tesa solo ad evitare che gli aiuti concessi dallo Stato siano utilizzati per trasferire le attività all'estero, contribuendo ad aumentare la disoccupazione nel paese. Manifesta peraltro disponibilità a ragionare nel senso di introdurre un limite temporale entro il quale l'obbligo di restituzione del finanziamento, in caso di delocalizzazione, dovrebbe avere vigenza.

Matteo BRAGANTINI (LNA), manifestando insoddisfazione per la risposta fornita dal rappresentante del Governo, lo invita a compiere una riflessione più approfondita sulle conseguenze distruttive delle attività produttive nazionali di una norma così generica e manifesta disponibilità a ricercare insieme una soluzione che le eviti.

Bruno TABACCI (Misto-CD) giudica pericolosa la norma recata dall'emendamento, suscettibile di generare ritorsioni sul piano internazionale. Manifesta quindi la sua assoluta contrarietà al di là delle intenzioni dei proponenti.

Giampaolo GALLI (PD) ricorda che la riorganizzazione della catena produttiva a livello internazionale è la chiave del successo delle imprese e che le imprese tedesche lo hanno già fatto in maniera massiccia, a differenza delle imprese italiane. Ritiene pertanto che la norma proposta all'emendamento Fantinati 2.31

possa provocare un danno serio alle imprese italiane.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENZI, pur apprezzando le lodevoli intenzioni dei proponenti, non può non sottolineare il fatto che sia stato scelto un pessimo strumento per tradurle in pratica, che può tradursi in un meccanismo di vincolo e non di stimolo per le imprese.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) osserva che non si sta parlando di vietare alcunché alle imprese tranne che, se beneficiarie di finanziamenti e contributi a tasso agevolato per l'acquisto di macchinari, impianti ed altro, licenziare il personale e trasferire attività all'estero, magari gli stessi macchinari così acquisiti, a meno che l'intenzione del Governo non sia paradossalmente proprio quella di dare contributi alle imprese che hanno intenzione di licenziare i lavoratori e trasferire attività all'estero. Invita pertanto il Governo a redigere una formulazione coerente con le intenzioni espresse, in caso contrario il suo gruppo preannuncia che voterà in senso contrario rispetto alle indicazioni del Governo.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) ritiene non fondate le motivazioni addotte dai colleghi contrari all'emendamento Fantinati 2.31, di cui è cofirmatario, soprattutto alla luce della recente esperienza industriale italiana che ha visto imprenditori entrare in possesso di finanziamenti dello Stato ed investire all'estero, senza creare ricchezza per il Paese, anzi aumentando la disoccupazione. Osserva, poi, che con la norma proposta non si impedirebbe alle imprese di internazionalizzarsi o delocalizzarsi, ma soltanto di evitare che lo facciano a danno dell'occupazione nazionale, qualora siano destinatari di finanziamenti e contributi a tasso agevolato per l'acquisto di macchinari, impianti ed altro, obbligandole a restituire le somme ricevute. Invita pertanto ad accantonare l'emendamento per farne oggetto di approfondimento.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, propone ai

presentatori dell'emendamento 2.31 di trasformare il contenuto in apposito ordine del giorno su cui il Governo possa dare fin d'ora la propria disponibilità.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), intervenendo sull'emendamento 2.31, chiede al Governo una motivazione del parere contrario.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, pone in votazione l'emendamento Fantinati 2.31.

Le Commissioni respingono l'emendamento Fantinati 2.31.

Laura CASTELLI (M5S), intervenendo sul proprio articolo aggiuntivo 2.02, ne sottolinea il contenuto eminentemente politico, invitando ad accantonarlo per esaminarlo successivamente, anche alla luce del dibattito sul finanziamento pubblico ai partiti e sull'opportunità di rafforzare il fondo di garanzia a favore delle piccole imprese.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Castelli 2.02.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, esprime, anche a nome del relatore per la I Commissione, parere favorevole sull'emendamento Lacquaniti 3.9 e parere contrario sul subemendamento Rondini 0.3.05.1, nonché parere favorevole sull'articolo aggiuntivo del Governo 3.05.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENZI esprime a nome del Governo parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Lacquaniti 3.9, respingono il subemendamento Rondini 0.3.05.1 e approvano l'articolo aggiuntivo del Governo 3.05.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, invita al ritiro

degli emendamenti Pisicchio 4.1 e Taranto 4.2.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI si associa all'invito al ritiro espresso dai relatori.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Pisicchio 4.1, avverte che si intende che vi abbia rinunciato.

Luigi TARANTO (PD) chiede al rappresentante del Governo la motivazione dell'invito al ritiro del suo emendamento 4.2.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI fa presente che l'emendamento Taranto 4.2 amplia l'area di tutela per i clienti di cui al comma 1 dell'articolo 4 del provvedimento in esame, contrastando così con l'orientamento del Governo volto ad una maggiore liberalizzazione delle piccole imprese, che corrisponde alle indicazioni della Commissione europea, dell'Autorità garante della concorrenza nel mercato, nonché dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Ribadisce quindi il parere contrario del Governo su tale emendamento, ritenendo che l'area di tutela come definita dall'articolo 4 corrisponda ad un corretto livello di liberalizzazione del mercato del gas naturale e dei carburanti nell'attuale fase di sviluppo.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, avverte che tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 4, nonché le proposte riferite agli articoli 5 e 6, sui quali i relatori stanno predisponendo ulteriori proposte emendative, si intendono accantonate.

Avverte che si passerà dunque all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 7.

Esprime poi, anche a nome del relatore per la I Commissione, parere contrario sull'emendamento Bragantini Matteo 7.1, invita al ritiro dell'emendamento Di Stefano Manlio 7.6, in considerazione del

parere favorevole sull'emendamento Marcon 7.12. Infine esprime parere favorevole sull'emendamento Galati 7.15.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello dei relatori. Invita quindi i presentatori dell'emendamento Di Stefano Manlio 7.6 a ritirarlo, considerato che i relativi contenuti risultano assorbiti dall'emendamento Marcon 7.12, e li invita a sottoscrivere quest'ultimo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Matteo Bragantini 7.1.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, prende atto che l'emendamento Di Stefano Manlio 7.6 è ritirato e che i presentatori dello stesso appongono le proprie firme all'emendamento Marcon 7.12.

Giulio MARCON (SEL), intervenendo sul proprio emendamento 7.12, lamenta il fatto che le disposizioni di cui all'articolo 7 del provvedimento in esame rappresentano ad oggi l'unica riforma legislativa dell'aiuto pubblico allo sviluppo, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo, e che tali modifiche in particolare vanno in senso opposto alle valutazioni espresse dall'OCSE o dal Parlamento europeo in tema di promozione del commercio estero.

Per questo motivo raccomanda l'approvazione del proprio emendamento.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Marcon 7.12 e Galati 7.15.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, propone di accantonare l'emendamento Marchi 9.8. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Palese 9.11 e De Mita 9.12, contrario sugli emendamenti Rughetti 9.3 e Daga 9.20, infine parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 9.01.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Palese 9.11 e De Mita 9.12.

Angelo RUGHETTI (PD) chiede l'accantonamento del proprio emendamento 9.3.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che l'emendamento Rughetti 9.3 si intende accantonato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Daga 9.20.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che è accantonato l'articolo aggiuntivo Latronico 9.01. Avverte quindi che si passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 11. Esprime perciò, anche a nome del relatore per la V Commissione, parere contrario sugli emendamenti Corsaro 11.4, Andrea Romano 11.8 e Coscia 11.6.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che si intende accantonato l'articolo aggiuntivo Di Gioia 11.05 (*Nnuova formulazione*). Ricorda che l'articolo aggiuntivo di Gioia è stato riformulato nei seguenti termini: « All'articolo 39 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: « 3-bis. L'esercizio dei diritti connessi al diritto d'autore attribuiti ai produttori di fonogrammi nonché agli artisti interpreti ed esecutori ai sensi degli articoli 73 e 73-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, spetta distintamente a ciascuna delle imprese in possesso dei requisiti minimi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3 alle quali il produttore di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito il rispettivo mandato. Le disposizioni

incompatibili con il presente comma sono abrogate ».

Constatata l'assenza del presentatore, dichiara decaduto l'emendamento Corsaro 11.4.

Andrea ROMANO (SCpI), intervenendo sul proprio emendamento 11.8, chiede al Governo la motivazione del parere contrario.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI fa presente che la proroga del credito di imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico, di cui all'emendamento Andrea Romano 11.8, deve essere subordinata alla normativa europea sugli aiuti di Stato. Fa presente, in particolare, che il Governo desidera maggiori chiarimenti sul significato della lettera c), che sembra configurare un aumento dell'aliquota sulle accise, alla quale il Governo è nettamente contrario.

Andrea ROMANO (SCpI) sottolinea che il credito d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico rappresenta un prezioso strumento per la promozione del cinema italiano e che pertanto la proroga di tale credito è particolarmente opportuna. Assicura inoltre che il proprio emendamento 11.8 non dispone alcun aumento dell'aliquota d'imposta delle accise sui carburanti, già prevista dalla legislazione vigente.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI si riserva di verificare con il Ministero dell'economia e delle finanze la congruità della copertura proposta dall'emendamento Andrea Romano 11.8 e ne chiede pertanto l'accantonamento.

Maria COSCIA (PD), intervenendo sul proprio emendamento 11.6, ne chiede l'accantonamento, in quanto vertente su materia analoga a quella dell'emendamento Andrea Romano 11.8.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che

si intendono accantonati gli emendamenti Andrea Romano 11.8 e Coscia 11.6. Esprime poi parere contrario sull'emendamento Currò 12.3 e sugli articoli aggiuntivi Balduzzi 12.07, Fauttilli 12.08 e Francesco Sanna 12.012.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), intervenendo sull'emendamento Currò 12.3 di cui è cofirmatario, chiede al Governo la motivazione del parere contrario.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI specifica che il Governo è contrario alla soppressione dell'articolo 12, richiesta dall'emendamento soppressivo Currò 12.3, e non necessariamente a quanto previsto nel medesimo emendamento a modifica dell'articolo 61.

Angelo RUGHETTI (PD), intervenendo sul medesimo emendamento Currò 12.3, fa presente che la ricapitalizzazione della Società di Gestione del Risparmio, disposta dall'articolo 12 del provvedimento in esame, appare inopportuna in assenza di un idoneo programma di dismissioni, che ad oggi non ha avuto luogo.

Il viceministro Stefano FASSINA fa presente che la ricapitalizzazione della Società di Gestione del Risparmio appare quanto mai opportuna e si configura come strumento utile per facilitare la costituzione dei fondi che la predetta Società si appresta a gestire per lo svolgimento delle sue funzioni. Pertanto, in rappresentanza del Governo, ribadisce la propria contrarietà alla soppressione dell'articolo 12.

Le Commissioni respingono l'emendamento Currò 12.3.

Renato BALDUZZI (SCpI), intervenendo sul proprio articolo aggiuntivo 12.07, chiede ai relatori un accantonamento per consentirgli di riformularlo, sottolineando la necessità di dare ossigeno ai comuni dissestati in cui le piccole e medie imprese non dispongono di sufficienti meccanismi di riconoscimento del credito.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che l'articolo aggiuntivo Balduzzi 12.07 sarà accantonato.

Le Commissioni con successive e distinte votazioni respingono gli articoli aggiuntivi Fauttilli 12.08 e Sanna Francesco 12.012.

Francesco SANNA (PD) chiede alla presidenza di ripetere la votazione relativa al proprio articolo aggiuntivo 12.012, in quanto a suo giudizio non è stato possibile accertarne chiaramente l'esito.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, constatata la mancanza di consenso unanime dei gruppi politici sulla richiesta del deputato Francesco Sanna, non dà seguito alla stessa.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Catania 13.10 e parere contrario sull'emendamento Toninelli 13.42.

Le Commissioni approvano l'emendamento Catania 13.10.

Danilo TONINELLI (M5S) chiede al Governo di motivare il parere contrario sul proprio emendamento 13.42, volto a garantire l'accertamento della competenza dei membri del Tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI osserva che la casistica prevista per la nomina dei componenti del Tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana, come definita dall'emendamento Toninelli 13.42, appare troppo restrittiva e non consente di garantire le necessarie competenze degli stessi componenti. Ribadisce perciò il parere contrario del Governo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Toninelli 13.42.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Gallinella 13.35 e Cozzolino 13.39.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello dei relatori, segnalando che i contenuti dell'emendamento Gallinella risultano assorbiti dall'emendamento Catania 13.10.

Le Commissioni approvano l'emendamento Cozzolino 13.39.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere favorevole sull'emendamento Quintarelli 13.25, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sulla nuova formulazione dell'emendamento Quintarelli 13.25.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Quintarelli 13.25 (*Nuova formulazione*), Marco Meloni 13.9 e Coppola 13.12. Respingono quindi l'emendamento Caparini 13.18.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che si intende accantonato l'emendamento Gelmini 13.20.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI, intervenendo sull'articolo aggiuntivo Gelmini 13.01, propone una riformulazione che escluda oneri per le finanze pubbliche. In tal senso si rimette alle Commissioni.

Maino MARCHI (PD) chiede chiarimenti sulla portata delle disposizioni contenute nel comma 1 dell'articolo aggiuntivo Gelmini 13.01, temendo che l'obbligo di erogare servizi esclusivamente con modalità telematica da parte delle amministrazioni pubbliche possa creare difficoltà per i cittadini e le imprese destinatari di tali servizi.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che l'articolo aggiuntivo Gelmini 13.01 si intende accantonato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'articolo aggiuntivo Gelmini 13.02 e respingono l'articolo aggiuntivo Gelmini 13.03.

Maino MARCHI (PD) chiede che l'articolo aggiuntivo 11.017, inizialmente non segnalato dal suo gruppo fra gli emendamenti da esaminare, sia recuperato ai fini dell'esame nelle Commissioni riunite.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, si riserva di valutare tale richiesta. Avverte che si passerà quindi all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 14. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Mosca 14.8, parere contrario sull'emendamento Liuzzi 14.11; parere favorevole sugli emendamenti Rughetti 14.3 e Marco Meloni 14.7; parere contrario sull'emendamento Coppola 14.9 e sull'articolo aggiuntivo Kronbichler 14.02.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Mosca 14.8.

Danilo TONINELLI (M5S), intervenendo sull'emendamento Liuzzi 14.11 di cui è cofirmatario, chiede al Governo la motivazione del parere contrario, osservando che è opportuno svincolare la richiesta del domicilio digitale dalla titolarità della carta d'identità digitale, di cui pochissimi cittadini attualmente dispongono. Poiché la normativa in materia appare lacunosa e frammentaria propone un accantonamento dell'emendamento in esame.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI ribadisce il parere contrario del Governo sull'emendamento Liuzzi 14.11,

sottolineando che ove approvato esso pri-
verebbe il cittadino dell'opportunità di
fare richiesta del domicilio digitale conte-
stualmente al documento unificato.

Le Commissioni, con distinte votazioni,
respingono l'emendamento Liuzzi 14.11 e
approvano gli emendamenti Rughetti 14.3
e Meloni Marco 14.7.

Paolo COPPOLA (PD) chiede al Go-
verno la motivazione del parere contrario
sul proprio emendamento 14.9.

Il sottosegretario Claudio DE VIN-
CENTI fa presente all'onorevole Coppola
che la motivazione del parere contrario
del Governo è analoga a quella espressa in
occasione dell'accantonamento dell'arti-
colo aggiuntivo Gelmini 13.01, come ri-
chiesto dal deputato Marchi. Infatti ogni
volta che si rende obbligatorio l'utilizzo
della via telematica per l'erogazione di
servizi da parte delle amministrazioni
pubbliche si rischia di creare difficoltà ai
cittadini, in considerazione della fase tran-
sitoria di aggiustamento dal sistema ma-
nuale a quello telematico.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e
relatore per la I Commissione*, prende atto
che l'articolo aggiuntivo Gelmini 13.01 è
ritirato.

Rocco PALESE (PdL) concorda con il
sottosegretario sull'opportunità di non
rendere obbligatoria l'erogazione telema-
tica dei servizi delle pubbliche ammini-
strazioni, per evitare i problemi connessi
alla fase di transizione verso i sistemi di
comunicazione integralmente telematici.

Giampiero GIULIETTI (PD) si dichiara
contrario a eliminare l'uso del fax nei
sistemi di comunicazione tra amministra-
zioni pubbliche e cittadini per i medesimi
motivi illustrati dal Governo.

Emanuele COZZOLINO (M5S) propone
di riformulare l'emendamento Coppola
14.9 in modo da consentire un congruo

tempo di adeguamento dei sistemi telema-
tici delle pubbliche amministrazioni.

Il sottosegretario Claudio DE VIN-
CENTI, anche alla luce delle osservazioni
svolte, ribadisce il parere contrario del
Governo sull'emendamento Coppola 14.9.

Paolo COPPOLA (PD) ritira il proprio
emendamento 14.9.

Florian KRONBICHLER (SEL), inter-
venendo sul proprio articolo aggiuntivo
14.02, chiede al Governo la motivazione
del parere contrario.

Il sottosegretario Claudio DE VIN-
CENTI chiarisce che il parere contrario
del Governo si riferisce alla copertura
finanziaria dell'articolo aggiuntivo in
esame.

Le Commissioni respingono l'articolo
aggiuntivo Kronbichler 14.02.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e
relatore per la I Commissione*, esprime
parere favorevole sugli emendamenti De
Mita 16.1 e Lombardi 16.2.

Il sottosegretario Claudio DE VIN-
CENTI esprime parere conforme a quello
dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni,
approvano gli emendamenti De Mita 16.1
e Lombardi 16.2.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e
relatore per la I Commissione*, propone di
sospendere la seduta fino alle 15.30.

Rocco PALESE (PdL) richiama il pre-
sidente al rispetto degli accordi presi in
ordine ai tempi di esame del provvedi-
mento, che devono essere più stringenti.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e
relatore per la I Commissione*, ribadisce la
necessità di riprendere la seduta non
prima delle 15.30 per dare ai relatori e al
Governo l'opportunità di valutare attenta-

mente le coperture finanziarie delle proposte emendative all'esame delle Commissioni. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 13.10, è ripresa alle 20.55.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione* comunica che sono stati presentati nuovi emendamenti dei relatori ai quali sono stati presentati i relativi subemendamenti (*vedi allegato 2*).

Avverte che non sono da considerarsi ammissibili i seguenti subemendamenti: Laffranco 0.5.89.3, volto ad inserire un comma aggiuntivo all'emendamento 5.89 dei relatori non riconducibile alla natura di subemendamento; Latronico 0.52.44.1 e Saltamartini 0.52.44.2 volti ad inserire un comma aggiuntivo all'emendamento 52.44 dei relatori non riconducibili alla natura di subemendamento.

Avverte, con riferimento all'emendamento Pisano 50.20 (*Nuova formulazione*), approvato nella seduta del 17 luglio, che, per mero errore materiale, nella redazione della lettera *b*), capoverso 28-bis, sono stati omessi i primi due periodi, riproducenti il testo vigente della norma, coordinato con le modificazioni derivanti dalla lettera *a*) del medesimo emendamento: « Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa consegna, da parte dell'appaltatore, dei Documenti unici di regolarità tributaria di cui al comma 28, attestanti che gli adempimenti di cui al medesimo comma, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti, rispettivamente, dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente sospende il pagamento del corrispettivo fino alla consegna dei predetti Documenti unici di regolarità tributaria. ».

Con riferimento all'articolo aggiuntivo Giacobbe 42.01 (*Nuova formulazione*) segnala che le parole: « entrata in vigore del decreto-legge » devono intendersi riferite al decreto-legge in esame e, quindi, al 22 giugno 2013.

Avverte inoltre che il deputato Coscia e il deputato Centemero sottoscrivono

l'emendamento Andrea Romano 11.8; il deputato Matarrese ritira l'emendamento a sua prima firma 30.93; il deputato Nardi ritira la propria firma dall'emendamento Abrignani 29.05; il deputato Covello sottoscrive l'emendamento Bobba 1.9.

Ricorda che, se non vi sono obiezioni, come convenuto nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'intenzione delle Commissioni è quella di proseguire nella seduta odierna nell'esame delle proposte emendative fino alla deliberazione, al termine, del mandato ai relatori a riferire all'Assemblea.

Massimo Enrico CORSARO (FdI), intervenendo sull'ordine dei lavori, stigmatizza il modo di procedere da parte della maggioranza parlamentare e del Governo che ha portato, come atto finale, alla presentazione di un vero e proprio plico di ulteriori emendamenti presentati dai relatori.

Ricorda, in particolare, come nella fase iniziale di esame del decreto-legge in oggetto fossero stati presentati complessivamente 2.200 emendamenti, fortemente ridotti dal vaglio di ammissibilità che alla Camera viene effettuato secondo criteri differenti rispetto a quelli seguiti presso l'altro ramo del Parlamento, in quanto non sono considerati ammissibili emendamenti che introducono temi ulteriori rispetto a quelli già trattati dal decreto-legge nella sua versione originaria.

Ricorda, altresì, che il numero degli emendamenti è ulteriormente diminuito, fino ad arrivare a circa 400, essendo stato applicato il criterio della segnalazione da parte dei gruppi.

Fa presente, quindi, che al fine di consentire l'approdo in Assemblea del decreto-legge alle ore 15 di oggi era stato assunto un impegno, da parte dei vari gruppi parlamentari, nel senso di concludere i lavori entro la mattinata, in modo da consentire agli uffici di disporre del tempo necessario per la redazione del testo, con le modifiche apportate. Osserva che, a seguito di tale impegno, i lavori sono proseguiti a ritmi molto intensi nelle giornate e nelle notti precedenti e, in

questa circostanza, si è avuto modo di assistere a numerose fratture all'interno della stessa maggioranza, mentre l'opposizione non ha assunto comportamenti ostruzionistici.

Fa riferimento, dunque, alla lunga riunione dell'ufficio di presidenza delle Commissioni riunite che ha avuto luogo nel pomeriggio di oggi, nel corso della quale i relatori hanno prospettato un ulteriore slittamento dei tempi, stante la necessità di presentare ulteriori emendamenti per i quali non erano state ancora individuate le coperture necessarie. A questo proposito, ricorda di aver espresso i propri dubbi, insieme ad altri deputati, circa l'effettiva necessità di presentare nuovi emendamenti, in quanto sospettava che questi fossero il risultato di pressioni esterne, di interessi emersi tardivamente, ritenendo più congruo rinviare ai prossimi decreti-legge la trattazione di nuovi argomenti.

Evidenzia, quindi, che, nonostante tali perplessità, i relatori, come già ricordato, hanno presentato un cospicuo numero di emendamenti, ritenendoli evidentemente di fondamentale importanza per le sorti del Paese.

Fa presente, dunque, che tra le nuove proposte emendative dei relatori figura l'articolo aggiuntivo 11.026, recante misure economiche di natura compensativa per le televisioni locali. A questo proposito, rileva come, in sede di vaglio di ammissibilità delle proposte emendative presentate, il suo articolo aggiuntivo 12.02 fosse stato dichiarato inammissibile per estraneità di materia nonostante avesse un contenuto analogo all'articolo aggiuntivo 11.026 dei relatori.

Chiede, quindi, di rivedere l'articolo aggiuntivo in questione, segnalando come l'episodio accaduto sia sintomatico di scarsa serietà e credibilità, corrispondenti, a suo avviso, al modo in cui si sono svolti i lavori parlamentari in occasione dell'esame del decreto-legge in titolo.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, comunica che, al fine di dare ordine ai lavori e di

pervenire alla deliberazione finale, con il conferimento del mandato ai relatori, sarà consentito un intervento per gruppo su ciascun emendamento e che saranno altresì consentiti gli interventi dei deputati dissenzienti.

Con riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Corsaro, rileva innanzitutto come questi non abbia presentato ricorso a fronte della pronuncia di inammissibilità relativa al suo articolo aggiuntivo 12.02.

Fa, quindi, presente che l'articolo aggiuntivo Corsaro 12.02, identico all'articolo aggiuntivo 11.026 dei relatori, in quanto riformulato con riferimento all'articolo 11, deve ritenersi riammesso come articolo aggiuntivo 11.027 riferito all'articolo 11.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), richiamando le considerazioni svolte dal deputato Corsaro, reputa molto grave l'accaduto, in quanto sembrerebbe che i relatori, attraverso la presentazione dell'articolo aggiuntivo 11.026, abbiano accolto determinati interessi.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, chiarisce come l'unico effetto connesso alla proposta emendativa in questione sia quello di far recuperare pochi milioni di euro a un comparto che ha subito pesanti tagli. A questo proposito sottolinea che, essendo state individuate le risorse necessarie, non c'è ragione di non predisporre misure economiche compensative.

Evidenzia altresì che, data l'entità degli stanziamenti, non si tratta certamente dell'intervento principale dell'intero provvedimento.

Massimo Enrico CORSARO (FdI) chiede ai relatori di ritirare l'articolo aggiuntivo 11.026, in considerazione del fatto che non è considerato centrale nell'economia generale del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, non comprende perché dovrebbe essere ritirata una proposta emendativa che dà in qualche mi-

sura ristoro a un comparto che ha subito tagli. Rileva peraltro come lo stesso deputato Corsaro ha tenuto conto di tale esigenza, avendo presentato a suo tempo il suddetto articolo aggiuntivo 12.02, avente identico contenuto.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) rileva come dalla lettura dei nuovi emendamenti presentati dai relatori emergano effettivamente vari dubbi. Cita, a titolo di esempio, l'articolo aggiuntivo 49.042, che prevede lo stanziamento di milioni di euro per il commissario straordinario per la *spending review*.

In generale, esprime critiche con riferimento all'andamento dei lavori in occasione dell'esame del decreto-legge in oggetto, rilevando come il 50 per cento degli emendamenti sia stato presentato dalla maggioranza, segno evidente delle spaccature in atto al suo interno. Dal canto suo, il gruppo del MoVimento 5 Stelle ha ottenuto l'approvazione di pochi emendamenti attraverso un'intensa attività di « presidio » in Commissione, che ha riguardato anche la verifica del conteggio dei voti.

Rileva, quindi, che, nonostante i lavori siano andati avanti per quattro giorni e quattro notti, le Commissioni si apprestano ora a votare in tempi molto ristretti a causa di una gestione dei lavori poco idonea. A questo proposito, contesta soprattutto il fatto che i presidenti delle due Commissioni abbiano svolto anche il ruolo di relatori.

Annuncia, dunque, l'intenzione di chiedere le motivazioni di ogni singolo emendamento che i relatori hanno presentato, rispetto ai quali la Ragioneria generale si è impegnata a cercare le coperture necessarie attraverso un metodo discutibile, certamente non in linea con l'obiettivo di rilanciare l'economia, e con un decreto-legge che, paradossalmente, secondo la sua opinione, viene definito « del fare ».

Rocco PALESE (Pdl) ricorda che nell'ambito dell'Ufficio di presidenza si era convenuto, al termine di un approfondito dibattito, di proseguire l'esame degli

emendamenti nella seduta odierna fino alla votazione del mandato ai relatori a riferire in Assemblea.

Bruno TABACCI (Misto-CD) non si considera soddisfatto della gestione dei tempi di esame del provvedimento in titolo, notevolmente rallentati dal tempo necessario ai relatori per predisporre i propri emendamenti. Rispondendo al deputato Sorial, puntualizza che non vi è alcuna contrapposizione tra la figura del presidente e la funzione del relatore. Concorda con il deputato Corsaro sul fatto che l'articolo aggiuntivo Corsaro 12.02 è stato ritenuto inammissibile benché sostanzialmente identico all'articolo aggiuntivo dei relatori 11.026, che propone pertanto di espungere. Osserva, infine, che alcune riflessioni emerse nel dibattito non sono poi confluite negli emendamenti dei relatori.

Maino MARCHI (PD) ritiene che il lavoro delle Commissioni sia stato sinora proficuo nei contenuti e rileva di non trovare, tuttavia, all'interno degli emendamenti dei relatori alcune riformulazioni preannunciate nel corso dell'esame.

Andrea CAUSIN (SCpI) sollecita un opportuno dibattito sull'articolo 1 del provvedimento in esame che considera molto rilevante. Chiede una relazione tecnica sull'emendamento dei relatori 19.22.

Matteo BRAGANTINI (LNA) chiede l'impegno del Governo affinché, anche in caso di posizione della questione di fiducia, sia assunto il testo come modificato dalle Commissioni riunite.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENZI assicura che il Governo per la discussione in Assemblea intende attenersi al testo come modificato dalle Commissioni.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione* invita al ritiro dell'emendamento Sani 1.14, mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Giampaolo Galli 1.38 e Pa-

lese 1.43, a condizione che siano riformulati (*vedi allegato 1*).

Esprime parere contrario sull'emendamento Causin 1.53; si rimette al Governo sull'emendamento Gutgeld 1.23; invita al ritiro dell'emendamento Nardella 1.65. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Lupo 1.33, Guidesi 1.17, Castelli 1.48 e Bobba 1.9. Invita al ritiro degli identici emendamenti Taranto 1.1 e Castelli 1.50. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Taranto 1.2 e Palese 1.45 e sull'emendamento De Micheli 1.5. Invita al ritiro dell'emendamento Matteo Bragantini 1.13.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello dei relatori, salvo che per l'emendamento Bobba 1.9, su cui esprime una valutazione favorevole.

Stefania COVELLO (PD) ritira l'emendamento 1.14, di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI chiede una riformulazione degli identici emendamenti Giampaolo Galli 1.38 e Palese 1.43, da cui viene espunta la lettera *b*) in quanto la disposizione ivi contenuta è in contrasto con la normativa europea (*vedi allegato 1*).

Giampaolo GALLI (PD) accetta la riformulazione proposta dal Governo e raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.38.

Rocco PALESE (PdL) accetta la riformulazione del proprio emendamento 1.43.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Galli Giampaolo 1.38 e Palese 1.43 (*Nuova formulazione*).

Renato BALDUZZI (SCpI) chiede al Governo la motivazione del parere contrario sull'emendamento Causin 1.53, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI dichiara l'intenzione del Governo

di mettere a regime il sistema di garanzia per le piccole e medie imprese e invita a ritirare l'emendamento in esame o a trasformarlo eventualmente in un ordine del giorno.

Renato BALDUZZI (SCpI) ritira l'emendamento Causin 1.53.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, avverte che sarà accantonato l'emendamento Gutgeld 1.23.

Prende atto che l'emendamento Nardella 1.65 è stato ritirato.

Laura CASTELLI (M5S), intervenendo sull'emendamento Lupo 1.33, di cui è cofirmataria, chiede al Governo di motivare il parere contrario, considerato che un analogo emendamento del suo gruppo è stato approvato nella seduta antimeridiana.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI osserva che non ha senso estendere alle piccole e medie imprese del settore dell'agricoltura e della pesca il Fondo centrale di garanzia, poiché queste dispongono già di uno specifico fondo di garanzia.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, prende atto che è stato ritirato l'emendamento Lupo 1.33.

Guido GUIDESI (LNA) intervenendo sul proprio emendamento 1.17, ne raccomanda l'approvazione per il carattere di equità e correttezza che introduce nella ripartizione tra le regioni del Fondo di garanzia.

Bruno TABACCI (Misto-CD) dichiara la propria contrarietà all'emendamento Guidesi 1.17, poiché a suo giudizio non consente un'efficiente allocazione delle attività produttive.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI ribadisce il parere contrario del Governo sull'emendamento Guidesi 1.17,

poiché la sua approvazione potrebbe accentuare la sperequazione già esistente fra le regioni.

Le Commissioni respingono l'emendamento Guidesi 1.17.

Laura CASTELLI (M5S) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.48, volto a porre l'attenzione sul microcredito come esempio di credito etico a basso rischio.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI sottolinea che il microcredito ha già accesso al Fondo centrale di garanzia e che pertanto l'emendamento in esame è inutile.

Le Commissioni respingono l'emendamento Castelli 1.48.

Luigi BOBBA (PD) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.9, riferito alle imprese sociali che svolgono una rilevante funzione anticiclica e che però risultano escluse in linea di fatto dal Fondo di garanzia.

Bruno TABACCI (Misto-CD), Matteo BRAGANTINI (LNA) e Barbara SALTAMARTINI (PdL) sottoscrivono l'emendamento Bobba 1.9.

Laura CASTELLI (M5S) intervenendo sul medesimo emendamento Bobba 1.9 esprime un giudizio fortemente negativo in merito al fatto che le fondazioni spesso abusano della normativa prevista a favore delle imprese sociali e delle cooperative, apportando a suo giudizio un danno alla comunità.

Paola DE MICHELI (PD) si dissocia nettamente dalle affermazioni della deputata Castelli.

Luigi BOBBA (PD) sottolinea che a termini di legge le fondazioni sono soggetti nettamente distinti dalle imprese sociali e dalle cooperative.

Nazzareno PILOZZI (SEL) stigmatizza le affermazioni della deputata Castelli, da cui si dissocia.

Le Commissioni approvano l'emendamento Bobba 1.9.

Luigi TARANTO (PD) chiede al Governo le ragioni dell'invito al ritiro del proprio emendamento 1.1 e si sofferma contestualmente anche sui contenuti del proprio emendamento 1.2. Rileva infatti come le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'articolo 1, che i propri emendamenti intendono sopprimere, rischiano di generare un ricorso troppo generalizzato al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, mettendo in pericolo l'equilibrio del Fondo stesso.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI fa presente che le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 sono necessarie per impedire che si blocchino gli investimenti al di sopra dei 500.000 euro delle piccole e medie imprese e garantiscono con ciò una maggiore flessibilità nell'operatività del Fondo di garanzia.

Giampaolo GALLI (PD) concorda con il sottosegretario, sottolineando che senza l'eliminazione della soglia dei 500.000 euro si rischia di tagliare fuori buona parte delle piccole e medie imprese dall'accesso al credito per gli investimenti.

Luigi TARANTO (PD) ritira il proprio emendamento 1.1 rilevando come il problema non consista nel razionamento delle garanzie a favore delle piccole e medie imprese, ma piuttosto nel fatto che il sistema bancario non riesce più ad operare una corretta selezione del merito di credito e ricorre perciò sempre più spesso alla garanzia pubblica del Fondo.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) intende riallacciarsi alle osservazioni della deputata Castelli in merito al rapporto fra le fondazioni e le imprese sociali, di cui al precedente emendamento Bobba 1.9.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, ricorda che le Commissioni stanno ora esaminando l'emendamento Castelli 1.50, che pone in votazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Castelli 1.50.

Luigi TARANTO (PD) ritira il proprio emendamento 1.2.

Barbara SALTAMARTINI (Pdl) ritira l'emendamento Palese 1.45, di cui è cofirmataria.

Paola DE MICHELI (PD) ritira il proprio emendamento 1.5.

Matteo BRAGANTINI (LNA) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.13, volto ad incentivare le aziende affinché portino lavoro sul territorio nazionale anziché delocalizzare.

Le Commissioni respingono l'emendamento Matteo Bragantini 1.13.

Davide CRIPPA (M5S) illustra il subemendamento Fantinati 0.1.69.1, la cui finalità è proteggere i giovani professionisti dagli effetti della crisi.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI ritiene che il Governo abbia dato segnali di attenzione ai giovani con l'adozione di recenti provvedimenti *ad hoc* e di adeguate misure di finanziamento. In questo caso si è ritenuto dare priorità alle piccole e medie imprese, includendo per la prima volta tra i beneficiari del fondo i liberi professionisti che versano in situazioni di sofferenza anche oltre la soglia di età dei quarant'anni.

Davide CRIPPA (M5S) rileva che ad oggi l'avvio alla libera professione non è più correlato all'età di laurea ed avviene ormai non prima dei 30-35 anni.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono il subemendamento Fantinati

0.1.69.1 e approvano l'emendamento dei relatori 1.69.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI dà lettura della proposta di riformulazione dell'emendamento 2.7 De Micheli, finalizzata a recuperare lo spirito complessivo della proposta (*vedi allegato 1*).

Paola DE MICHELI (PD) accoglie la proposta di riformulazione testé presentata dal rappresentante del Governo.

Le Commissioni approvano l'emendamento De Micheli 2.7 come riformulato.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, avverte che le Commissioni procedono adesso all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4.

Luigi TARANTO (PD) chiede chiarimenti in ordine al parere contrario sul suo emendamento 4.2, che illustra e che riproduce un'osservazione apposta al parere favorevole espresso dalla Commissione Attività produttive. Al riguardo, sottolinea che la norma comporta il passaggio al mercato aperto in modo non consapevole e senza possibilità di cambiare il gestore.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI richiama la *ratio* della norma, di cui al comma 1 dell'articolo 4 del provvedimento, connessa alle reali condizioni in cui versa in Italia il mercato del gas, da considerare ormai adeguatamente liberalizzato per i clienti non domestici. Precisa che la posizione del Governo si colloca in un punto intermedio tra gli emendamenti che estendono e quelli che riducono l'area di tutela. Ricorda, peraltro, che tutte le autorità europee suggeriscono una riduzione delle aree di tutela ed è pertanto questa la tendenza da seguire.

Luigi TARANTO (PD) ritiene che la norma sia sostanzialmente finalizzata al mantenimento dello *status quo*. Malgrado

il permanere delle perplessità già segnalate, ritira il proprio emendamento 4.2 auspicando da parte del Governo una maggiore valutazione sulla sussistenza di condizioni di concorrenza nel settore in esame.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENZI rappresenta che il Governo svolte quotidianamente un'azione di monitoraggio sull'andamento del mercato del gas.

Davide CRIPPA (M5S), cofirmatario dell'emendamento Fantinati 4.31, ne auspica l'approvazione sottolineando che i clienti vulnerabili sotto tutela sono quei soggetti che svolgono attività di servizio di assistenza ai cittadini, come scuole, ospedali o case di cura. Auspica, quindi, che nello scellerato piano nazionale che vuol fare dell'Italia uno « *hub* » del gas si abbia considerazione per la vulnerabilità di questi clienti al fine di evitare aggravii dei costi di gestione.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENZI ricorda il decreto ministeriale del novembre del 2012 concernente incentivi per le fonti rinnovabili e ritiene eccessivo definire scellerato il piano nazionale. Segnala che, per quanto possa apparire paradossale, nelle attuali condizioni di mercato le utenze non tutelate sostengono un prezzo più basso rispetto alle utenze tutelate con riduzioni che raggiungono anche il 20 per cento, ciò a causa di uno specifico sistema di indicizzazione. Data tale situazione, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas sta operando per porre rimedio a questa disparità di trattamento con conseguenti vantaggi per le categorie di utenti vulnerabili.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Fantinati 4.31 e approvano l'emendamento Bratti 4.18.

Alessandro BRATTI (PD), cofirmatario dell'emendamento Ghizzoni 4.19, ne annuncia il ritiro.

Le Commissioni approvano l'emendamento Fantinati 4.29.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, avverte che gli identici emendamenti Capodicasa 4.3 e Lauricella 4.5 sono accantonati.

Davide CRIPPA (M5S), cofirmatario dell'articolo aggiuntivo Fantinati 4.02, lo illustra chiedendo chiarimenti al rappresentante del Governo sulle ragioni alla base del parere contrario espresso.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENZI, nel confermare il parere contrario, ricorda che il « decreto liberalizzazioni » ha introdotto misure per superare tipologie contrattuali ormai cristallizzate nel settore dei carburanti in modo da conseguire gli obiettivi ma senza operare forzature.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Fantinati 4.02.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, avverte che le Commissioni procedono adesso all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 e fa presente che il parere è contrario su tutti gli emendamenti riferiti a tale articolo ad eccezione dell'emendamento dei relatori 5.89, di cui raccomanda l'approvazione. Si riserva di esprimere il parere sui subemendamenti Pagani 0.5.89.1 e 0.5.89.2.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENZI esprime un parere conforme a quello dei relatori sugli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Massimo Enrico CORSARO (FdI) illustra il proprio emendamento 5.27, di cui indica le finalità a sostegno delle imprese che rischiano di dovere sostenere un'imposizione aggiuntiva a fronte di una prospettiva quanto inconsistente riduzione dei prezzi dell'energia.

Le Commissioni respingono l'emendamento Corsaro 5.27.

Davide CRIPPA (M5S), cofirmatario dell'emendamento Fantinati 5.49, ne annuncia il ritiro e insiste invece affinché le Commissioni procedano alla votazione del proprio emendamento 5.50.

Alessandro BRATTI (PD), cofirmatario dell'emendamento 5.39 Braga, ne annuncia il ritiro.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) insiste per la votazione dell'emendamento Crippa 5.50.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti 5.50 Crippa e 5.67 Zaratti.

Roger DE MENECH (PD) illustra il proprio emendamento 5.9, di cui auspica l'approvazione e che è sostenuto anche dall'ANCI in quanto il canone ANAS si rivela nei fatti vessatorio a causa delle disposizioni contenute nella legge n. 449 del 1997. Sottolinea l'urgenza di porre rimedio alla disomogeneità di trattamento a livello territoriale al fine di scongiurare tensioni sociali anche connesse all'attività svolta dai numerosi comitati sorti in tutto il Paese. Fa presente, infine, che la questione è oggetto di ricorso in sede europea.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI condivide la fondatezza della questione sollevata dall'onorevole De Menech ma esprime perplessità sulle misure di copertura contemplate nella proposta, che comportano di fatto un aumento di aliquota della « robin tax » con un'esclusione non giustificata di taluni soggetti. Invita, pertanto, il presentatore al ritiro della proposta e alla presentazione di un corrispondente ordine del giorno.

Ettore ROSATO (PD), pur condividendo le ragionevoli osservazioni svolte dal sottosegretario sul tema della copertura, sottolinea che il problema è serio e noto al ministero e che pertanto la questione può

essere risolta riformulando la disposizione di copertura.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI scoraggia l'apertura di un nuovo fronte sul versante delle coperture e ribadisce la propria disponibilità nei confronti di un ordine del giorno finalizzato a conseguire in altro modo i medesimi obiettivi.

Matteo BRAGANTINI (LNA) sottoscrive, anche a nome del suo gruppo, l'emendamento 5.9 De Menech.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI osserva che la copertura della proposta non è minima a fronte di un gettito ridotto.

Roger DE MENECH (PD) richiama le finalità del proprio emendamento 5.9, riguardanti il riequilibrio delle condizioni su tutto il territorio. Nel preannunciare il ritiro dell'emendamento, chiede al rappresentante del Governo di assumere un impegno stringente sul prospettato ordine del giorno, considerata l'impossibilità di attendere ulteriori anni per una soluzione a fronte di una situazione ormai giunta ad un punto di non ritorno.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI ribadisce il proprio impegno stringente nei confronti di un ordine del giorno volto a realizzare le medesime finalità dell'emendamento in esame.

Le Commissioni respingono l'emendamento 5.34 Allasia.

Davide CRIPPA (M5S) illustra il proprio emendamento 5.54, che ritiene di fondamentale importanza per dare un segnale forte sul tema degli inceneritori.

Bruno TABACCI (Misto-CD) fa presente che il tema CIP6 è di enorme rilevanza, rappresentando un sistema che si è via via incentivato. Sottolinea, tuttavia, che si è trattato di incentivi per energie « assimilate » e non alternative, vale a dire per

cascami della produzione petrolifera. Pur non aderendo alla proposta emendativa del collega Crippa, ne condivide le finalità complessive e auspica, pertanto, da parte del Governo la presentazione di una proposta organica finalizzata ad una nuova disciplina della materia.

Alessandro BRATTI (PD) concorda con i colleghi Crippa e Tabacci pur non dichiarandosi pregiudizialmente contrario agli inceneritori. Sul tema degli incentivi, osserva che essi sono stati mal utilizzati e che talune imprese hanno lucrato in modo significativo dalle cosiddette energie « assimilate ». Ricorda, quindi, che la Commissione Ambiente ha espresso sull'argomento un parere favorevole con un'osservazione riferita a questa questione. Ricorda i casi siciliani e campani e richiama, in particolare, il caso di Acerra, che ha ricevuto adeguata soluzione. In conclusione, ritiene che la norma del provvedimento debba essere rivalutata a conclusione di una stagione difficile, segnata da un dibattito profondamente ideologico.

Claudia MANNINO (M5S) condivide la proposta del collega Crippa.

Maino MARCHI (PD), intervenendo sull'emendamento Crippa 5.54, auspica una soluzione di mediazione tra il contenuto prescrittivo della norma che si intende modificare e la portata della proposta emendativa. Invita a tenere conto del parere espresso dalla VIII Commissione.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI ricorda che si sta parlando di impianti di smaltimento dei rifiuti alternativi alla discarica: può aversi una preferenza per gli inceneritori piuttosto che per i termovalorizzatori, ma ad avviso del Governo il tasso di remunerazione del CIP6 va ridotto. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Crippa 5.54.

Alessandro BRATTI (PD) rileva che gli impianti di cui si sta discutendo non presentano particolari sofferenze economiche.

Maino MARCHI (PD) alla luce di quanto emerso, preannuncia l'astensione del suo gruppo.

Dopo l'intervento di Guido GUIDESI (LNA), che invita a passare alla votazione della proposta emendativa in esame, il sottosegretario Claudio DE VINCENTI ne propone l'accantonamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, così rimane stabilito.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento Pilozzi 5.12.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI illustra le motivazioni che lo inducono ad esprimere parere contrario sull'emendamento Pilozzi 5.12.

Nazzareno PILOZZI (SEL) argomenta che la proposta emendativa a sua firma tende a dare impulso alle applicazioni domestiche delle tecnologie fotovoltaiche, per cui dichiara di non comprendere il parere contrario formulato dal Governo.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) annuncia il voto favorevole dei deputati del gruppo Movimento 5 Stelle.

Le Commissioni respingono l'emendamento Pilozzi 5.12.

Stefania COVELLO (PD) ritira gli identici emendamenti a propria firma 5.75 e 5.74.

Rocco PALESE (PdL) sottoscrive l'emendamento Distaso 5.78 e lo ritira.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, nel constatare l'assenza del presentatore, dichiara decaduto l'emendamento Alfreider 5.25.

Avverte che è stato ritirato l'emendamento Pagani 5.1.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, invita il collega Pilozzi a ritirare l'emendamento 5.70 a

sua firma, limitatamente alle parti che non risultano assorbite dalla proposta emendativa 5.89 dei relatori, che le Commissioni si accingono ad esaminare.

Nazzareno PILOZZI (SEL) precisa che l'emendamento 5.70 tende a salvaguardare impianti che risultano collegati ad altre attività produttive manifatturiere e pertanto persegue l'obiettivo di scongiurare, per quanto possibile, crisi aziendali. Ne raccomanda pertanto l'approvazione.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI ritiene che l'emendamento 5.89 dei relatori persegua, opportunamente, un tasso di rendimento basso ma comunque positivo, suscettibile di applicazione a tutti i soggetti interessati: si dichiara infatti contrario a dispositivi che possano favorire eccezioni o disparità di trattamento. Per queste ragioni, non condividendo le argomentazioni sostenute dal deputato Pilozzi, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 5.89 dei relatori.

Dopo l'intervento di Davide CRIPPA (M5S), che interpella il Governo sul significato del concetto di bioliquidi sostenibili, le Commissioni respingono l'emendamento Pilozzi 5.70.

Stefania COVELLO (PD) ritira la proposta emendativa 5.76 a sua firma.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, esprime parere contrario sui subemendamenti Pagani 0.5.89.1 e 0.5.89.2, Alfreider 0.5.89.4 e Laffranco 0.5.89.3.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme al relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, prende atto che i subemendamenti Pagano 0.5.89.1 e 0.5.89.2, Alfreider 0.5.89.4 e Laffranco 0.5.89.3 sono stati ritirati.

Dopo interventi di Davide CRIPPA (M5S) e Mirko BUSTO (M5S), che chiedono chiarimenti sulla formulazione dell'emendamento 5.89 dei relatori, e dopo alcune precisazioni rese dal sottosegretario Claudio DE VINCENTI, le Commissioni approvano l'emendamento 5.89 dei relatori.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento Librandi 5.79.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI) illustra le finalità dell'emendamento 5.79 a sua firma, raccomandandone l'approvazione.

Matteo BRAGANTINI (LNA) si associa a quanto esposto dal presentatore e domanda per quale motivo il Governo esprime parere contrario.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI riconosce che si tratta di un tema rilevante, su cui tuttavia è in corso un'istruttoria presso la competente Autorità per l'energia elettrica e per il gas, soggetto istituzionalmente preposto all'esercizio della potestà regolatoria di materie tecniche. Invita quindi il presentatore dell'emendamento a valutare l'opportunità di ritirarlo e di presentare un ordine del giorno durante l'esame in Assemblea.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI) accede all'invito al ritiro dell'emendamento 5.79 e preannuncia la presentazione di un ordine del giorno.

Lello DI GIOIA (Misto-PSI-PLI) ritira l'emendamento a sua firma 5.31.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, avverte che le Commissioni esamineranno ora gli identici emendamenti Capodicasa 4.3 e Lauricella 4.5, sui quali – a seguito di ulteriori

approfondimenti svolti – i relatori invitano al ritiro.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, avverte che sono stati ritirati gli identici emendamenti Capodicasa 4.3 e Lauricella 4.5.

Passando all'articolo 6, esprime parere contrario sull'emendamento Zolezzi 6.2.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni respingono quindi l'emendamento Zolezzi 6.2, e approvano il successivo emendamento 6.13 dei relatori.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Rughetti 9.3.

Dopo l'intervento di Angelo RUGHETTI (PD), che illustra le finalità dell'emendamento a sua firma 9.3, il sottosegretario Claudio DE VINCENTI dichiara di rimettersi alle Commissioni.

Le Commissioni approvano quindi l'emendamento Rughetti 9.3.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Marchi 9.8.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme.

Le Commissioni approvano l'emendamento Marchi 9.8.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Latronico 9.01.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni approvano quindi l'articolo aggiuntivo Latronico 9.01.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento Nicolò 10.5.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme in quanto l'emendamento tende a sopprimere quello che il Governo reputa uno snodo strategico del provvedimento in esame.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), ritenendo che l'impianto originario del decreto non persegua un vero obiettivo di liberalizzazione dell'accesso ad internet, raccomanda l'approvazione del successivo emendamento 10.10 a sua firma.

Dopo l'intervento di Simonetta RUBINATO (PD), che conviene con la collega Bruno Bossio, Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, invita i presentatori al ritiro delle proposte emendative Romano 10.5, Bressa 10.7 e Palmieri 10.1, proponendo altresì una riformulazione dell'emendamento Bruno Bossio 10.10.

Dopo interventi di Gianclaudio BRESSA (PD) e Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 10, in quanto la norma codifica, a suo avviso, adeguate forme di controllo in materia.

Dopo l'intervento di Elena CENTEMERO (PdL), Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, propone l'accantonamento di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 10.

Nessun altro chiedendo di intervenire, così rimane stabilito.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) contesta la prassi di procedere a continui e non

sempre giustificati accantonamenti di proposte emendative. Avanza quindi la richiesta che si proceda speditamente al voto sugli emendamenti in esame.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, evidenzia che in relazione a taluni delicati profili del provvedimento occorre favorire la ricerca di un ampio accordo su formulazioni del testo condivise e ciò comporta inevitabilmente l'esigenza di sospendere l'esame di talune proposte emendative al fine di consentire una più ponderata riflessione sui loro contenuti. Ricorda che l'emendamento 11.4 è decaduto. Propone quindi una nuova formulazione dell'emendamento Andrea Romano 11.8.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere favorevole sulla nuova formulazione dell'emendamento Romano Andrea 11.8.

Andrea ROMANO (SCpI) illustra il suo emendamento 11.8.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI sottolinea che, in relazione alla parte di fabbisogno non soddisfatta, di cui alla lettera c) dell'emendamento, si pongono profili di criticità; aggiunge che il Governo è fermamente contrario ad nuovi aumenti della accisa sulla benzina.

Andrea ROMANO (SCpI) precisa che l'accisa sulla benzina è già prevista alla legislazione vigente per finanziare la *tax credit*.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI osserva che il Governo, nell'attuale contesto di emergenza economica ed evidente scarsità di risorse, è costretto a rinviare talune importanti decisioni sulla riallocazione delle risorse alla fase di approvazione della legge di stabilità. Chiede pertanto che i contenuti della predetta proposta emendativa siano tradotti in un apposito ordine del giorno.

Andrea ROMANO (SCpI) esorta il governo a considerare che la proposta emendativa in oggetto è volta ad evitare il paventato taglio ai finanziamenti alla cultura.

Giulio MARCON (SEL), nel contestare le politiche volte al rigoroso contenimento dei finanziamenti alla cultura, dichiara di sottoscrivere la nuova formulazione dell'emendamento Romano Andrea 11.8.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA ravvisa l'esigenza di procedere ad ulteriori verifiche in ordine alla copertura finanziaria della proposta emendativa in oggetto.

Elena CENTEMERO (PdL) condivide la proposta emendativa 11.8, finalizzata ad assicurare maggiori risorse all'industria cinematografica.

Massimo Enrico CORSARO (FdI) preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta emendativa in oggetto.

Gianna MALISANI (PD) valuta favorevolmente i contenuti dell'emendamento Romano Andrea 11.8, che favorisce il sostegno alle attività cinematografiche e consente di attuare politiche di programmazione nei settori individuati dalla norma.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI ribadisce la contrarietà del Governo alla introduzione di nuove accise sulla benzina per finanziare la proposta emendativa in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, ricorda che l'emendamento Andrea Romano 11.8 è stato accantonato. Si passa quindi all'esame dell'articolo aggiuntivo Di Gioia 11.05 (*Nuova formulazione*).

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI presenta una proposta di ulteriore nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Di Gioia 11.05 (*Nuova formulazione*).

Lello DI GIOIA (Misto-PSI-PLI) accetta la proposta di riformulazione, dichiarando che la proposta emendativa a sua firma è di fatto attuativa del provvedimento in materia di concorrenza adottato dal Governo nella precedente legislatura.

Elena CENTEMERO (PdL), nel segnalare che risulta essere aperto un « tavolo di confronto » presso la Presidenza del Consiglio in ordine alle materie richiamate dall'articolo aggiuntivo Di Gioia 11.05 (*Nuova formulazione*) ravvisa l'opportunità di sospenderne l'esame invitando il Governo a svolgere ulteriori approfondimenti su di esso.

Paola DE MICHELI (PD) fa notare che la proposta emendativa in oggetto reca previsioni che appaiono conformi al decreto sulle liberalizzazioni adottate dal precedente Governo.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Di Gioia 11.05 (*Nuova formulazione*), per una eventuale ulteriore riformulazione.

Guido GUIDESI (LNA), intervenendo sull'ordine dei lavori, si sofferma su un profilo di metodo della conduzione dei lavori delle Commissioni riunite e ritiene non corretto che si proceda a continui nuovi dibattiti dei commissari e del Governo in ordine a proposte emendative nei cui confronti vengono presentate nuove formulazioni.

Lello DI GIOIA (Misto-PSI-PLI), nel ribadire che la proposta emendativa a sua firma è di fatto attuativa del provvedimento in materia di concorrenza adottato dal Governo nella precedente legislatura, sostiene che non sussiste alcun « tavolo di confronto » presso la Presidenza del Consiglio e che la contrarietà manifestata sulla proposta emendativa in oggetto appare riconducibile unicamente a posizioni di conflitto di interessi e denota l'intento di ostacolare il processo di liberalizzazione nei settori economici.

Barbara SALTAMARTINI (PdL), nel contestare le insinuazioni inerenti ad una presunta operazione volta a favorire posizioni di conflitto di interessi, fa notare che non appare irrilevante la circostanza secondo cui sarebbe stato aperto un tavolo di confronto ministeriale teso ad avviare una adeguata verifica sullo stato delle materie oggetto dell'emendamento in esame. Chiede pertanto di poter approfondire in tempi adeguati i contenuti dell'articolo aggiuntivo Di Gioia 11.05 (*Nuova formulazione*).

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) avanza una richiesta di chiarimento in ordine alla effettiva esistenza del predetto tavolo di confronto presso la Presidenza del Consiglio. Valuta negativamente l'orientamento della Presidenza di procedere a reiterati accantonamenti delle proposte emendative in esame.

Paola DE MICHELI (PD), pur comprendendo l'esigenza dei colleghi del gruppo del PDL di verificare i contenuti della proposta emendativa, anche alla luce dell'ipotesi di un eventuale tavolo di confronto attivato presso il ministero competente sui medesimi temi, precisa che il testo in esame reca previsioni conseguenti all'attualizzazione del decreto legislativo sulle liberalizzazioni e non inficia in alcun modo i contenuti dei relativi regolamenti attuativi.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, avverte che l'articolo aggiuntivo Di Gioia 11.05 (*Nuova formulazione*) si intende accantonato.

Lello DI GIOIA (Misto-PSI-PLI) contesta la presidenza per il modo in cui conduce i lavori. Pur comprendendo che vi siano problemi politici sottesi all'esigenza di accantonare taluni emendamenti, fa notare che in tali circostanze sarebbe doveroso ed istituzionalmente corretto procedere alla immediata votazione delle proposte emendative riformulate e su cui il governo ha espresso parere favorevole. Se ciò non avviene si prefigura una lesione

della procedura di esame del provvedimento e ciò denota senza dubbio che la Presidenza non appare in grado di gestire i lavori delle Commissioni riunite; dovrebbe pertanto trarne le conseguenze dimettendosi.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) esprime rilievi critici in ordine al metodo di lavoro adottato dalle Commissioni, che comporta il continuo accantonamento delle proposte emendative presentate sugli articoli del decreto.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, rileva che la presidenza conduce i lavori nel rispetto delle esigenze di approfondimento delle questioni che via via si manifestano e ricorda che l'accantonamento di emendamenti avviene normalmente nell'esame in sede referente. Avverte quindi che si passa all'esame dell'articolo aggiuntivo 11.026 dei relatori.

Nazzareno PILOZZI (SEL) ritira il subemendamento 0.11.026.1 a sua firma.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, ricorda che l'articolo aggiuntivo 11.026 dei relatori è identico all'articolo aggiuntivo 11.027 Corsaro (*ex 12.02*), già dichiarato inammissibile e che, ad una più attenta valutazione, è stato riammesso.

Le Commissioni approvano gli identici articoli aggiuntivi 11.026 dei relatori e Corsaro 11.027.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 12.013 dei relatori.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo 12.013 dei relatori.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime il parere contrario del Governo sull'emendamento Gelmini 13.20.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, prende atto che l'emendamento Gelmini 13.20 è stato ritirato dal presentatore.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI rileva che in merito all'articolo aggiuntivo Gelmini 13.01 il Governo si rimette alle valutazioni delle Commissioni.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che l'articolo aggiuntivo Gelmini 13.01 è stato ritirato dal presentatore.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime il parere favorevole del Governo sull'articolo aggiuntivo 16.01 dei relatori.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo 16.01 dei relatori.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, invita al ritiro dei subemendamenti Centemero 0.17.13.3, Nicchi 0.17.13.1 e Cecconi 0.17.13.2 presentati all'emendamento 17.13 dei relatori. Prende atto che i primi due subemendamenti citati vengono ritirati dai presentatori.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiede che sia posto in votazione il subemendamento Cecconi 0.17.13.2.

Le Commissioni respingono il subemendamento Cecconi 0.17.13.2.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere favorevole sull'emendamento 17.13 dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento 17.13 dei relatori.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che in esito alla votazione testé effettuata risultano preclusi gli emendamenti Lenzi 17.4, Centemero 17.11 e Bressa 17.3.

Massimo Enrico CORSARO (FdI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Chiarrelli 17.01, di cui contesta le finalità, richiama una nota del Ministero dei trasporti che esprime rilievi fortemente critici sulla suddetta proposta emendativa in quanto dal testo prospettato non si ravvisano elementi di semplificazione delle procedure ed emergono altresì nuovi oneri a carico delle amministrazioni pubbliche; avanza pertanto ai presentatori dell'articolo aggiuntivo la richiesta di ritirarlo.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, constatata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo 17.01, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 17.06 dei relatori.

Matteo BRAGANTINI (LNA), in relazione all'articolo aggiuntivo 17.06 dei relatori, ne valuta negativamente il merito in quanto riserva una esclusiva al Poligrafico dello stato in ordine a taluni prodotti violando di fatto il processo di liberalizzazione in atto. Dichiarò pertanto di non comprendere i motivi del parere favorevole espresso dal Governo su tale proposta emendativa.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo 17.06 dei relatori.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime il parere favorevole del Governo sull'articolo aggiuntivo 17.07 dei relatori.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo 17.07 dei relatori.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che il Governo ha chiesto una sospensione di circa quaranta minuti dei lavori delle Commissioni.

Guido GUIDESI (LNA) contesta la richiesta avanzata dal Governo.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) dichiara di non condividere la proposta del Governo di sospendere i lavori delle Commissioni.

Guido GUIDESI (LNA) chiede che la seduta non venga sospesa e che si proceda alle votazioni senza interruzioni, le quali non sono state programmate dagli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni.

Rocco PALESE (PdL) si associa alla richiesta del deputato Guidesi.

Massimo Enrico CORSARO (FdI) contesta le modalità di conduzione della seduta da parte del presidente.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA chiede che la seduta venga sospesa per un breve lasso di tempo.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) insiste perché non abbia luogo la sospensione, stigmatizzando il fatto che i lavori delle Commissioni vengano continuamente interrotti o posticipati.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, considerato che la sospensione è necessaria per completare la valutazione degli emendamenti accantonati ed esprimere il parere su di essi, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 1.35, è ripresa alle 2.35.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento Gutgeld 1.23.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, prende atto

che l'emendamento Gutgeld 1.23 è stato ritirato.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI propone una nuova formulazione dell'emendamento Crippa 5.54.

Davide CRIPPA (M5S) non accetta la riformulazione proposta poiché snatura il senso del proprio emendamento.

Le Commissioni respingono l'emendamento Crippa 5.54.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI preannuncia l'intenzione del Governo di presentare un emendamento analogo alla riformulazione testé proposta dell'emendamento Crippa 5.54, non accettata dal proponente.

Davide CRIPPA (M5S) ricorda che era stato assunto un impegno nell'ambito dell'ufficio di presidenza da parte dei relatori affinché non vi fossero più nuovi emendamenti.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore* per la I Commissione, fa presente che si tratta di una proposta del Governo che, se confermata ed accompagnata dalla relazione tecnica, sarà resa nota a tutti i componenti delle Commissioni e sarà fissato un termine per la presentazione di subemendamenti.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario sugli emendamenti Paolo Romano 10.5 e Bressa 10.7.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme.

Le Commissioni respingono l'emendamento Paolo Romano 10.5.

Gianclaudio BRESSA (PD) ritira il proprio emendamento 10.7.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime

parere contrario sull'emendamento Andrea Romano 11.8, nonché sull'emendamento Coscia 11.6.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme.

Le Commissioni respingono l'emendamento Andrea Romano 11.8.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, prende atto che l'emendamento Coscia 11.6 è stato ritirato. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Di Gioia 11.05 (*Nuova formulazione*).

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme evidenziando come dopo gli approfondimenti svolti ha avuto verifica che sul tema posto dall'articolo aggiuntivo vi è un tavolo in atto presso la Presidenza del Consiglio che sta affrontando il tema.

Lello DI GIOIA (Misto-PSI-PLI) rileva come il tavolo cui ha fatto riferimento il sottosegretario è stato formalmente attivato da un anno ma ancora oggi non si è mai riunito. Alla luce di questo non ha senso anche la presentazione di un ordine del giorno e trova singolare che il Governo alla fine esprima parere favorevole su una riformulazione proposta in precedenza.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI fa presente che il nuovo Governo ha riattivato il tavolo in questione con un sottosegretario deputato a seguirne il lavoro.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) condivide la questione posta dall'articolo aggiuntivo in questione, che sottoscrive.

Paola DE MICHELI (PD) rileva come il tema posto dal collega Di Gioia sia sicuramente importante e va tenuto in considerazione che l'approccio di questo Governo è diverso da quello precedente, che era di tipo più conservativo. Ritiene che oggi le Commissioni debbano chie-

dere un'interlocuzione con i rappresentanti del Governo incaricati di seguire il tavolo affinché svolga un lavoro efficiente ed arrivi entro l'autunno agli obiettivi previsti.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Di Gioia 11.05 (*Nuova formulazione*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Balduzzi 12.07.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Balduzzi 12.07.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI propone una nuova formulazione degli emendamenti Palmieri 10.1, Bruno Bossio 10.10 e Bressa 10.6, che illustra.

Gianclaudio BRESSA (PD) accoglie la proposta di riformulazione a condizione di sopprimere al comma 1 le parole da « resta fermo » fino alla fine del comma per coerenza con il comma 2, nonché il richiamo al comma 1 contenuto nel comma 2.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI concorda.

Matteo BRAGANTINI (LNA) chiede se abbia senso il comma 1 nel momento in cui si sopprime il riferimento alla tracciabilità.

Ettore ROSATO (PD) rileva come ci siano anche coloro che effettuano attività con prevalenza.

Mirella LIUZZI (M5S) evidenzia come occorra tenere conto che il mercato può essere facilmente classificato.

Gianclaudio BRESSA (PD) accetta la riformulazione proposta dal Governo del proprio emendamento 10.6.

BRUNO BOSSIO accetta la riformulazione proposta dal Governo del proprio emendamento 10.10.

Elena CENTEMERO (Pdl) si riserva un breve approfondimento.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Mariani 19.2.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme.

Le Commissioni approvano l'emendamento Mariani 19.2.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento Schullian 19.11.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, preso atto dell'assenza dei proponenti dell'emendamento Schullian 19.11, si intende che vi abbiano rinunciato.

Esprime parere contrario sull'emendamento Busto 19.15.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme.

Le Commissioni respingono l'emendamento Busto 19.15.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento Segoni 19.17.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiede le ragioni di tale parere contrario sull'emendamento che affronta un tema su cui molti partiti politici si sono espressi durante la campagna elettorale.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA rileva come l'emendamento affronti una problematica già contenuta nel « decreto sviluppo 2 » e pone inoltre un problema di copertura finanziaria.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) invita allora il Governo a riflettere attentamente sull'emendamento che affronta il tema della copertura finanziaria del provvedimento con modalità differenti.

Le Commissioni respingono l'emendamento Segoni 19.17.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento Tofalo 19.18.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme perché vi sono problemi di natura finanziaria trattandosi di una norma di defiscalizzazione.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiede di accantonare l'emendamento in esame per compiere un ragionamento più completo sulle coperture finanziarie.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI rileva come la disposizione dell'articolo 19 sia estremamente innovativa ed occorre prevedere un periodo di sperimentazione della sua applicazione per valutare le questioni connesse alle variazioni di gettito.

Le Commissioni respingono l'emendamento Tofalo 19.18.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Misuraca 19.21.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA esprime parere conforme.

Le Commissioni approvano l'emendamento Misuraca 19.21.

Elena CENTEMERO (Pdl) accetta la riformulazione proposta dal Governo sull'emendamento Palmieri 10.1, di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA fa presente che il Governo sta valutando ulteriori modifiche nella formulazione del suddetto testo.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, fa presente che gli emendamenti Palmieri 10.1, Bruno Bossio 10.10 e Bressa 10.6 si intendono ancora accantonati in attesa di un'ulteriore riflessione del Governo.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA propone una nuova formulazione dell'emendamento Dell'Orco 20.6 (*vedi allegato 1*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Dell'Orco 20.6, nella formulazione proposta dal Governo, accettata dai proponenti.

Le Commissioni approvano l'emendamento Dell'Orco 20.6 (*Nuova formulazione*).

Fabio MELILLI (PD), intervenendo sul proprio emendamento 20.9 segnala come sarebbe opportuno fare specifico riferimento all'asse Terni-Rieti per il cui completamento mancano solo 800 metri.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA propone una nuova formulazione dell'emendamento Melilli 20.9 (*vedi allegato 1*) su cui Francesco Paolo SISTO, *presidente*, esprime parere favorevole.

Le Commissioni approvano l'emendamento Melilli 20.9 (*Nuova formulazione*).

Ettore ROSATO (PD) ritira l'emendamento Brandolin 20.12, di cui è cofirmatario.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento Dell'Orco 20.4.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme.

Le Commissioni respingono l'emendamento Dell'Orco 20.4.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Latronico 20.10.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere contrario perché impiega risorse necessarie agli investimenti.

Francesco Paolo SISTO *presidente e relatore per la I Commissione*, preso atto dell'assenza dei presentatori dell'emendamento Latronico 20.10, comunica che si intende che vi abbiano rinunciato.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Meta 20.2.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA chiede un breve lasso di tempo per svolgere ulteriori approfondimenti.

Le Commissioni accantonano l'emendamento Meta 20.2.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento Liuzzi 22.2.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere contrario.

Mirella LIUZZI (M5S) rileva come nel testo del Governo si autorizza al dragaggio materiale non conforme al fondo marino.

Le Commissioni respingono l'emendamento Liuzzi 22.2.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento Fedriga 22.7.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere contrario.

Matteo BRAGANTINI (LNA) non comprende le ragioni che sono alla base del parere contrario sull'emendamento Fedriga 22.7, che sottoscrive.

Le Commissioni respingono l'emendamento Fedriga 22.7.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento Oliaro 22.20.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere contrario.

Le Commissioni respingono l'emendamento Oliaro 22.20.

Francesco Paolo SISTO *presidente*, prende atto dell'assenza dei presentatori dell'emendamento Garofalo 22.16: si intende che vi abbiano rinunciato.

Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Tullo 22.26.

Ettore ROSATO (PD), intervenendo in merito agli emendamenti Tullo 22.26 e 22.27, ricorda come vi sia stato un ampio approfondimento presso la Commissione Trasporti sul tema dell'autonomia delle autorità portuali e che il Governo ha assunto l'impegno ad affrontare quanto prima il problema. Chiede quindi quale sia il parere del Governo.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere contrario sull'emendamento Tullo 22.26 in ragione di problemi di copertura finanziaria, evidenziando come agli oneri derivanti dalla relativa

attuazione si provveda mediante riduzione del fondo per il pagamento dei canoni di locazione immobiliare, di cui all'articolo 1, comma 139, della legge n. 228 del 2012.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA esprime parere conforme a quello del sottosegretario Baretta.

Ettore ROSATO (PD) ribadisce che vi è un impegno assunto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in relazione all'autonomia finanziaria delle autorità portuali. Prende atto del rilievo riguardante la copertura finanziaria ma chiede al Governo in che sede intenda dare attuazione all'impegno assunto.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA richiama quanto evidenziato dal Ministro Lupi sull'autonomia finanziaria delle autorità portuali. Rileva peraltro come non sia possibile esprimere parere favorevole sull'emendamento inidoneo per la copertura finanziaria.

Fulvio BONAVIDACOLA (PD) rileva come giustamente il collega Rosato abbia richiamato il lavoro intenso svolto presso la Commissione Trasporti sulla questione in oggetto. Rileva peraltro come un problema di copertura finanziaria si ponga se non sono proprio previste risorse e non se queste vengono distolte da altre finalità.

Maino MARCHI (PD) chiede al rappresentante del Governo se vi sia la disponibilità ad accogliere un ordine del giorno che impegni il Governo ad affrontare tale questione nell'ambito del disegno di legge di stabilità.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si dichiara disponibile in tal senso.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento Marcon 23.14.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA esprime parere conforme.

Giulio MARCON (SEL) illustra il proprio emendamento 23.14 evidenziando come la tassazione sulle barche sia divenuta ormai eccessivamente elevata: il suo emendamento va dunque approvato per ragioni di equità fiscale tra contribuenti.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento Marcon 23.14.

Le Commissioni respingono l'emendamento Marcon 23.14.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento Currò 23.5.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Tommaso CURRÒ (M5S) evidenzia che l'emendamento 23.5, a sua firma, intende sopprimere la norma che introduce una evidente sperequazione tributaria attraverso il regime agevolato ivi indicato e reca peraltro oneri aggiuntivi.

Le Commissioni respingono l'emendamento Currò 23.5.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento De Micheli 23.16.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento De Micheli 23.16.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, dichiara che risultano assorbiti dalla votazione testé effettuata gli emendamenti Basso 23.12 e Currò 23.5. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Cozzolino 23.18.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA esprime parere contrario sull'emendamento Cozzolino 23.18.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) avanza una richiesta di chiarimento al Governo sui motivi del parere contrario espresso sul predetto emendamento.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA evidenzia che sussistono rilievi critici in ordine alla copertura economica della proposta emendativa.

Le Commissioni respingono l'emendamento Cozzolino 23.18.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento Currò 23.9

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Tommaso CURRÒ (M5S) precisa che la proposta emendativa in oggetto intende evitare che l'obiettivo del rilancio del settore nautico avvenga mediante il forte contenimento della relativa tassazione. Ritiene preferibile al riguardo che siano adottate misure tese alla riduzione dell'IVA in materia.

Giulio MARCON (SEL) evidenzia che il suo gruppo sostiene l'emendamento Currò in quanto appare in linea con le posizioni espresse dal Popolo della Libertà a sostegno del rilancio del settore nautico.

Massimo Enrico CORSARO (FdI), nel contestare i contenuti della proposta emendativa in oggetto, sostiene che l'articolo 23 del provvedimento certifica di fatto l'avvenuto fallimento della linea politica seguita dal Governo Monti, improntata ad una ingente tassazione e ad una penalizzazione dei redditi e della propensione al risparmio, con effetti deleteri sul gettito fiscale, del tutto irrisorio rispetto a quanto programmato.

Tommaso CURRÒ (M5S), nel rilevare che l'attuale disciplina in materia ha determinato un evidente calo delle vendite nel settore e ha prodotto un gettito del tutto esiguo, ravvisa l'esigenza che si vari quanto prima una più ampia riforma che possa rilanciare l'intero settore. Preannuncia, al riguardo, la presentazione di una apposita proposta di legge da parte del suo gruppo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Currò 23.9.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento Oliaro 24.7.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Oliaro 24.7.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Velo 24.6.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Velo 24.6.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento Chiarelli 24.2.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Chiarelli 24.2.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, raccomanda

l'approvazione dell'emendamento 24.11 dei relatori.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA esprime parere favorevole sull'emendamento 24.11 dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento 24.11 dei relatori.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento Catalano 25.6.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Mirella LIUZZI (M5S) illustra le finalità perseguite dalla proposta emendativa in oggetto, di cui è cofirmatario.

Le Commissioni respingono l'emendamento Catalano 25.6.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA propone una nuova formulazione dell'emendamento Saltamartini 25.20.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sulla nuova formulazione dell'emendamento proposta dal sottosegretario Baretta.

Barbara SALTAMARTINI (Pdl) aderisce alla nuova formulazione proposta dal rappresentante del governo.

Matteo BRAGANTINI (LNA) valuta negativamente la proposta emendativa in oggetto in quanto consente di procedere ad assunzioni di personale in capo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in una fase di particolare emergenza economica ed in un contesto di *spending review* delle amministrazioni pubbliche.

Laura CASTELLI (M5S) chiede al Governo di fornire specifici dati in ordine

alla copertura finanziaria della proposta emendativa.

Massimo Enrico CORSARO (Fdi) rileva che la riformulazione dell'emendamento proposta dal Governo non convince in quanto non appare conforme alla logica di contenimento delle spese che si intende adottare in tale contesto di crisi economica.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA precisa che la proposta emendativa riformulata si riferisce al personale trasferito da altre amministrazioni, e non ad assunzioni di nuovo personale.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) ravvisa l'opportunità che il Governo presenti una relazione tecnica al fine di consentire la verifica degli eventuali oneri aggiuntivi recati dalla proposta emendativa.

Maino MARCHI (PD) avanza la richiesta che sia accantonata la proposta emendativa in oggetto.

Rocco PALESE (Pdl) osserva che la riformulazione presentata dal Governo fissa rigorose condizioni rispetto ai vincoli di finanza pubblica, che vengono rispettati.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, precisa che si è convenuto di porre in votazione tutte le proposte emendative che non contemplino rilievi in ordine al profilo della copertura economica.

Le Commissioni approvano l'emendamento Saltamartini 25.20 come riformulato.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, invita al ritiro dell'emendamento Galati 25.3.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA conviene con l'invito al ritiro dell'emendamento Galati 25.3.

Barbara SALTAMARTINI (Pdl) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Galati 25.3 e lo ritira.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere contrario sull'emendamento Saltamartini 25.17 per profili critici in merito alla copertura finanziaria.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che l'emendamento Saltamartini 25.17 è stato ritirato dal presentatore.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA propone una riformulazione dell'emendamento Velo 25.1 (*vedi allegato 1*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sulla riformulazione proposta dal rappresentante del Governo.

Emanuele FIANO (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Velo e aderisce alla proposta di riformulazione del sottosegretario Baretta.

Le Commissioni approvano l'emendamento Velo 25.1 come riformulato.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Saltamartini 25.19.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Saltamartini 25.19.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, passando ai subemendamenti presentati all'emendamento dei relatori 25.54, esprime parere contrario sul subemendamento Castelli 0.25.54.5.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni respingono il subemendamento Castelli 0.25.54.5.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario sul subemendamento Nardi 0.25.54.2.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni respingono il subemendamento Nardi 0.25.54.2.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario sul subemendamento Nardi 0.25.54.1.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni respingono il subemendamento Nardi 0.25.54.1.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, invita al ritiro del subemendamento Rubinato 0.25.54.4.

Simonetta RUBINATO (PD) esprime perplessità in ordine ai criteri adottati dalla presidenza in relazione alle valutazioni connesse ai pareri espressi sulle proposte emendative presentate. Accede tuttavia alla richiesta del relatore e ritira il subemendamento 0.25.54.4 a sua firma.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA propone una nuova formulazione dell'emendamento 25.54 dei relatori nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*) in conformità al parere espresso dalla Commissione VIII.

Massimo Enrico CORSARO (FdI), nel richiamare le considerazioni svolte dal collega Tabacci in ordine alla non encomiabile prassi di presentare emendamenti che sembrano ricalcare fattispecie ben individuate, sottolinea che la formulazione della proposta emendativa in esame sembra essere indirizzata a specifiche e definite tipologie di intervento. Esorta quindi le Commissioni ad evitare che siano approvati emendamenti che afferiscono ad interventi eccessivamente particolaristici e localistici.

Bruno TABACCI (Misto-CD), nel precisare che non ha mai partecipato all'approvazione delle cosiddette « leggi mancia », sottolinea che i provvedimenti legislativi dovrebbero essere sempre connotati da una portata generale ed apparire indeterminati in ordine ai destinatari.

Le Commissioni approvano l'emendamento 25.54 dei relatori come riformulato.

Laura CASTELLI (M5S) ritiene opportuno procedere quanto prima all'esame dell'articolo 18.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA propone una riformulazione degli emendamenti di identico tenore Saltamartini 25.28 e Covello 25.44 nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sulla riformulazione testè illustrata dal rappresentante del Governo.

Barbara SALTAMARTINI (PdL) aderisce alla proposta di riformulazione dell'emendamento a sua firma proposta dal sottosegretario Baretta.

Le Commissioni approvano gli emendamenti di identico tenore Saltamartini 25.28 e Covello 25.44, come riformulati in un testo identico.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Bruno Bossio 25.38.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Bruno Bossio 25.38.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Iannuzzi 26.2, Grimoldi 26.4, Pili 26.10 e Rubinato 26.13.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Iannuzzi 26.2, Grimoldi 26.4, Pili 26.10 e Rubinato 26.13.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Grimoldi 26.0.15.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Grimoldi 26.0.15.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 26.026.

Mauro GUERRA (PD) segnala che l'anticipazione prevista dall'emendamento rischia, in regime di patto di stabilità, di non far bandire le gare ai comuni o di ritardare il pagamento di lavori già eseguiti.

Angelo RUGHETTI (PD), condividendo l'intervento del collega Guerra, suggerisce di prevedere la facoltà e non l'obbligo

di corrispondere l'anticipazione all'appaltatore.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), ritiene che se si introducono troppe deroghe al patto di stabilità interno è forse il segno che occorre riflettere sulla sua utilità.

Francesco BOCCIA, *presidente* e relatore per la V Commissione, fa presente che il patto di stabilità interno non ha niente a che vedere con l'emendamento, che intende solo agevolare l'esecuzione di lavori in appalto.

Guido GUIDESI (LNA) condivide l'intervento del collega Guerra, ritenendo che le imprese possono essere aiutata solo togliendo le anticipazioni dal calcolo ai fini del patto di stabilità interno.

Nazzareno PILOZZI (SEL) ritiene che rendere facoltativa l'anticipazione significa dare alla stazione appaltante il potere di scegliere quale ditta pagare in anticipo e quale no, mentre i pagamenti alle ditte sono regolati dalla legge in base allo stato di avanzamento dei lavori.

Mauro GUERRA (PD) ricorda che le anticipazioni non sono gli acconti e che per le prime c'è di regola un divieto, mentre i secondi sono regolati dalla legge.

Daniele PESCO (M5S) segnala che le anticipazioni sono molto rischiose per gli enti locali. Fa presente che il problema è che nessuno garantisce che, una volta anticipate le somme, le aziende chiudano e gli enti locali perdano le anticipazioni

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA chiarisce che contro il rischio per gli enti locali sono previste fidejussioni.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, propone di riformulare l'emendamento, sostituendo le parole «è prevista» con le parole «è possibile».

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) ritiene che, nel momento in cui si introduce la facoltatività, la decisione in merito all'utilizzo della facoltà debba essere presa già nel bando di gara, per evitare i rischi segnalati dal deputato Pillozzi.

Laura CASTELLI (M5S) ritiene che l'emendamento non possa servire allo scopo per il quale viene proposto.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, propone di riformulare l'articolo aggiuntivo dei relatori nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Daniele PESCO (M5S) osserva che andrebbe verificata la compatibilità della norma con la normativa comunitaria.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, fa presente che sulla proposta di riformulazione il Governo esprime parere favorevole.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo 26.026 (*Nuova formulazione*) dei relatori.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, propone una ulteriore riformulazione degli emendamenti 10.1 Palmieri, 10.6 Bressa e 10.10 Bruno Bossio nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Ettore ROSATO (PD) osserva che l'obbligo di garantire la tracciabilità esiste solo in Italia e frena le liberalizzazioni.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, prende atto che i presentatori degli emendamenti 10.1 Palmieri, 10.6 Bressa e 10.10 Bruno Bossio li riformulano nei termini proposti dai relatori.

Le Commissioni, approvano gli identici emendamenti Palmieri 10.1 (*Nuova formulazione*), Bressa 10.6 (*Nuova formulazione*) e Bruno Bossio 10.10 (*Nuova for-*

mulazione), nonché l'emendamento Meta 20.2.

Francesco BOCCIA, *presidente* e relatore per la V Commissione, avverte che il Governo ha presentato l'emendamento 5.90 e fissa il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 5.35. Avverte quindi che si passa all'esame degli emendamenti segnalati all'articolo 18. I relatori invitano al ritiro di tutti gli emendamenti.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Chiara BRAGA illustra l'emendamento Tullo 18.149.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA osserva che l'emendamento in esame non determina di fatto nessuna differenza normativa. Rivedendo pertanto il parere precedentemente espresso, si pronuncia in senso favorevole su di esso.

Le Commissioni approvano l'emendamento Tullo 18.149.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA esprime parere favorevole sull'emendamento Iannuzzi 18.110, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Chiara BRAGA (PD) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento Iannuzzi 18.110, di cui è cofirmataria.

Le Commissioni approvano l'emendamento Iannuzzi 18.110 (*Nuova formulazione*).

Simonetta RUBINATO (PD) illustra e ritira il suo emendamento 18.66.

Fabio MELILLI (PD) ritira il suo emendamento 18.104.

Bruno CENSORE (PD) ritira il suo emendamento 18.73.

Nazzareno PILOZZI (SEL) ritira l'emendamento Nardi 18.10, di cui è cofirmatario.

Paolo COVA (PD) ritira il suo emendamento 18.93.

Laura CASTELLI (M5S) insiste per la votazione dell'emendamento Catalano 18.184, di cui è cofirmataria.

Le Commissioni respingono l'emendamento Catalano 18.184.

Fabio MELILLI (PD) ritira il suo emendamento 18.105.

Martina NARDI (SEL) ritira il suo emendamento 18.150.

Simonetta RUBINATO (PD) illustra e ritira il suo emendamento 18.63.

Luigi BOBBA (PD) ritira il suo emendamento 18.41.

Mirella LIUZZI (M5S) illustra l'emendamento Bianchi 18.196, di cui è cofirmataria, insistendo per la sua votazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bianchi 18.196.

Monica FAENZI (PdL) ritira il suo emendamento 18.123.

Chiara BRAGA (PD) ritira l'emendamento Mariani 18.111, di cui è cofirmataria.

Matteo BRAGANTINI (LNA) illustra il suo emendamento 18.101.

Il sottosegretario Gianluca GALLETTI osserva come occorre tener presente anche lo stato di manutenzione delle scuole.

Matteo BRAGANTINI (LNA) insiste sulla necessità di tener conto delle spese già effettuate dai comuni.

Simonetta RUBINATO (PD) rileva come vi sono comuni che pur avendo le risorse finanziarie non possono utilizzarle a causa dei vincoli derivanti dall'applicazione del patto di stabilità interno.

Il sottosegretario Gianluca GALLETTI osserva come il pagamento è effettuato sulla base dei SAL e questo potrebbe aiutare sotto il profilo del rispetto del patto di stabilità interno.

Simonetta RUBINATO (PD) sottolinea come occorra trovare una soluzione rispetto ai problemi posti.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA condividendo il richiamo svolto dall'onorevole Rubinato, fa presente che il Governo sta lavorando per un alleggerimento del patto di stabilità interno.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bragantini 18.101.

Ettore ROSATO (PD) chiede al Governo di chiarire le ragioni della contrarietà espressa sull'emendamento a sua prima firma 18.71.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA ribadisce l'invito al ritiro.

Ettore ROSATO (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 18.71.

Matteo BRAGANTINI (LNA) illustra l'emendamento a sua prima firma 18.89.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bragantini 18.89.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA fa presente che il parere del Governo sull'emendamento Meta 18.75, è favorevole, a condizione che sia riformulato.

Barbara SALTAMARTINI (PdL) accetta la riformulazione proposta sull'emendamento Meta 18.75 di cui è cofirmataria.

Le Commissioni approvano l'emendamento Meta 18.75 (*Nuova formulazione*).

Chiara BRAGA (PD) esprime stupore per l'invito al ritiro espresso dai relatori e da Governo sull'emendamento Mariani 18.103, di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA rileva come sul punto occorrerebbe svolgere una più approfondita riflessione.

Il sottosegretario Gianluca GALLETTI rileva come l'emendamento sia condivisibile nelle finalità.

Fabio MELILLI (PD), condivide la posizione del sottosegretario.

Maino MARCHI (PD) osserva che se il testo non può essere modificato in riferimento alla scelta delle opere da considerare, almeno dovrebbero essere approvate le condizioni poste dalle Commissioni di settore.

Luigi BOBBA (PD) osserva come tutte le regioni abbiano fornito le proprie indicazioni al Ministero dell'università, dell'istruzione e della ricerca e come non si voglia rallentare il procedimento.

Angelo RUGHETTI (PD) rileva come esistano diversi piani a stralcio in materia.

Chiara BRAGA (PD) fa presente che la sua proposta emendativa non è in alcun modo ispirata a necessità dilatorie.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, evidenzia la necessità del concerto tra i diversi ministeri.

Maino MARCHI (PD), osserva come siano chiare le modalità di distribuzione dei fondi.

Matteo BRAGANTINI (LNA) rileva come dovrebbe svolgersi anche una riflessione sulle opere non finanziate.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, dopo una più attenta valutazione si rimette alle Commissioni sull'emendamento Mariani 18.103.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, propone ai proponenti una riformulazione nel senso si inserire un riferimento alla Conferenza unificata per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le autonomie locali.

Le Commissioni approvano l'emendamento Mariani 18.103 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Renato BALDUZZI (ScpI), nel ritirare l'emendamento a sua prima firma 18.142 rileva come il giudizio del Governo non sia pienamente condivisibile.

Nazzareno PILOZZI (SEL) fa presente di volere insistere per la votazione dell'emendamento Zaratti 18.7, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA osserva che i fondi cui si fa riferimento nella proposta emendativa Zaratti 18.7 sono già allocati per finalità diverse da quelle previste nell'emendamento.

Nazzareno PILOZZI (SEL) osserva come quella della bonifica dall'amianto sia una questione prioritaria anche in considerazione dell'ampio uso che si è fatto di tale materiale fino al recente passato.

Il sottosegretario Gianluca GALLETTI ricorda come il provvedimento stanzi complessivamente circa 450 milioni di euro in favore dell'edilizia scolastica.

Nazzareno PILOZZI (SEL) ritira l'emendamento Zaratti 18.7.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Losacco 18.69 a condizione che sia riformulato.

Angelo RUGHETTI (PD) chiede se con l'emendamento Losacco 18.69 si intenda procedere a tagli alla dotazione del fondo per l'edilizia scolastica.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime assicurazioni al riguardo.

Le Commissioni approvano l'emendamento Losacco 18.69 (*Nuova formulazione*).

Francesco LAFORGIA (PD) chiede le ragioni per le quali i relatori e il Governo hanno chiesto il ritiro dell'emendamento Moretti 18.42, di cui è cofirmatario.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, rileva la necessità di una copertura finanziaria.

Francesco LAFORGIA (PD) rileva come dall'emendamento non derivano a suo avviso effetti negativi sulla finanza pubblica.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA osserva come manchi anche la quantificazione finanziaria.

Francesco LAFORGIA (PD) ritira quindi l'emendamento Moretti 18.42, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA osserva come, in riferimento all'emendamento Franco Bosco 18.16, manchi anche la necessaria copertura finanziaria.

Nazzareno PILOZZI (SEL) ritira l'emendamento Franco Bordo 18.16, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Gianluca GALLETTI esprime parere favorevole sui subemendamenti Balduzzi 0.18.158.0 e Mannino 0.18.158.2, mentre esprime parere contrario sul subemendamento Guerra 0.18.158.3.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, esprime parere

conforme a quello del rappresentante del Governo.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano i subemendamenti Balduzzi 0.18.158.1 e Mannino 0.18.158.2.

Mauro GUERRA (PD) ritira il subemendamento a sua prima firma 0.18.158.3, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno.

Il sottosegretario Gianluca GALLETTI esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 18.158 dei relatori, a condizione che sia riformulato nel senso di inserire dopo le parole: nella singola regione con le seguenti: e della situazione del patrimonio edilizio scolastico.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, accetta la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo anche a nome del relatore per la I Commissione.

Le Commissioni approvano l'emendamento 18.158 (*Nuova formulazione*) dei relatori.

Mirella LIUZZI (M5S) insiste per la votazione dell'emendamento a sua prima firma 18.95.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiede le ragioni della contrarietà espressa sull'emendamento in questione.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA rileva come la contrarietà deriva delle finalità cui si intenderebbero destinare le risorse impegnate.

Le Commissioni respingono l'emendamento Liuzzi 18.95.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, esprime, anche a nome del relatore per la I Commissione, parere favorevole sull'emendamento Braga 18.86.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Braga 18.86.

Mauro GUERRA (PD) chiede ai relatori e al Governo di motivare le ragioni della contrarietà sulla sua proposta emendativa.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA rileva che dall'eventuale approvazione dell'emendamento Guerra 18.56 potrebbero derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Mauro GUERRA (PD) osserva come la sua proposta emendativa non comporta oneri e anzi si muove nella logica complessiva delle misure.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in relazione alla parte consequenziale dell'emendamento, rileva come il Governo possa esprimere parere favorevole sulla sola lettera *b*).

Mauro GUERRA (PD) accetta quindi la riformulazione proposta.

Le Commissioni approvano l'emendamento Guerra 18.56 come riformulato.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, esprime, anche a nome del relatore per la I Commissione, parere favorevole sull'emendamento Mosca 18.102.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Mosca 18.102.

Simonetta RUBINATO (PD) nell'illustrare l'emendamento a sua prima firma 18.67, sottolinea l'importanza di adottare interventi per i comuni virtuosi, annunciandone tuttavia il ritiro.

Renato BALDUZZI (SCpI) osserva come l'emendamento Rubinato 18.67 sarebbe comunque da intendersi precluso ovvero assorbito.

Angelo RUGHETTI (PD) ritira l'emendamento a sua firma 18.99.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, avverte che sono stati ritirati dai presentatori gli emendamenti Borghi 18.85, Bini 18.52, Giordano 18.77 e Grimoldi 18.91.

Mauro GUERRA (PD) chiede di rivedere il parere sull'emendamento a sua prima firma 18.49.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA ribadisce il parere contrario.

Mauro GUERRA (PD) ritira il suo emendamento 18.49, sottolineando la drammatica situazione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, avverte che sono stati ritirati dai presentatori gli emendamenti Mariani 18.119, gli identici emendamenti Giulietti 18.30 e Mariani 18.107 e Saltamartini 18.126.

Nazzareno PILOZZI (SEL) insiste per la votazione dell'emendamento Pellegrino 18.147, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA ribadisce il parere contrario del Governo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Pellegrino 18.147.

Giulio MARCON (SEL) insiste per la votazione dell'emendamento Franco Bordo 18.15.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA osserva che la proposta emendativa non reca i necessari elementi di quantificazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Franco Bordo 18.15.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA esprime parere favorevole sull'emendamento Guerra 18.55.

Le Commissioni approvano l'emendamento Guerra 18.55.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, fa presente che l'emendamento Distaso 18.157 è stato ritirato.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA esprime parere favorevole sull'emendamento Mariani 18.113.

Le Commissioni approvano l'emendamento Mariani 18.113.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, fa presente che l'emendamento Castricone 18.136 deve intendersi decaduto per assenza del presentatore.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA invita al ritiro dell'emendamento Bonavita-cola 18.155.

Fulvio BONAVITACOLA (PD) chiede al rappresentante del Governo di motivare la sua posizione.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA fa presente che la proposta emendativa Bonavita-cola 18.155 presenta problemi di copertura finanziaria, dal momento che prevede l'impiego di risorse stanziare ad altro scopo.

Fulvio BONAVITACOLA (PD) rileva che l'emendamento 18.155 a sua prima firma rappresenta lo strumento più idoneo a realizzare l'obiettivo dell'intervento normativo. Ritiene, pertanto che le ragioni del parere contrario espresso dal Governo siano esclusivamente di natura politica.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA conferma che la proposta emendativa Bonavitacola 18.155 presenti problemi di copertura finanziaria, dovendo le risorse stanziare garantire l'avvio di lavori immediatamente cantierabili entro il 31 dicembre 2013. Invita, pertanto, i presentatori a ritirare la proposta emendativa e a presentare un ordine del giorno nel corso dell'esame in Assemblea.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiede che si proceda alla votazione dell'emendamento 18.155 Bonavitacola.

Matteo BRAGANTINI (LNA) si associa alla richiesta del collega Sorial.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, conferma l'invito al ritiro, suggerendo ai presentatori di presentare sulla questione un ordine del giorno.

Fulvio BONAVITACOLA (PD) non si dichiara disponibile a ritirare la proposta emendativa a sua firma e ne chiede la votazione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Bonavitacola 18.155 e Bonavitacola 18.154.

Renato BALDUZZI (SCpI) chiede le ragioni per cui sia stato formulato un invito al ritiro della proposta emendativa Librandi 18.140, della quale è cofirmatario.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA fa presente che l'emendamento Librandi 18.140 presenta problemi di copertura finanziaria, analogamente all'emendamento Librandi 18.140.

Renato BALDUZZI (SCpI) ritira gli emendamenti Librandi 18.140 e 18.155, dei quali è cofirmatario.

Francesco BOCCIA (PD), *presidente e relatore per la V Commissione*, avverte che

è stato ritirato l'emendamento Bobba 18.153.

Nazzareno PILOZZI (SEL) chiede le ragioni per cui il Governo ha formulato un invito al ritiro della proposta emendativa Zan 18.79, della quale è cofirmatario, rilevando come la stessa sia volta a prevedere il finanziamento di interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico e l'attuazione della gestione forestale sostenibile, per l'importo di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI fa presente che l'emendamento in esame, oltre a presentare problemi di copertura finanziaria, non è coerente con le finalità dell'intervento normativo.

Nazzareno PILOZZI (SEL), nel replicare all'intervento del rappresentante del Governo, ricorda come nel corso della discussione sia stato approvato l'articolo aggiuntivo dei relatori 26.026, come riformulato, volto a consentire, in deroga alla vigente normativa in materia di contratti di appalto, la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zan 18.79.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, avverte che gli emendamenti Catania 18.141 e Rughetti 18.100 sono stati ritirati dai presentatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento 18.98 Catalano.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere favorevole sugli emendamenti 28.22 e 32.120 dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano le proposte emendative 28.22 e 32.120 dei relatori.

Francesco BOCCIA (PD), *presidente e relatore per la V Commissione*, nel passare

all'esame delle proposte subemendative riferite all'emendamento 41.133 dei relatori, anche a nome del relatore per la I Commissione, esprime parere contrario sul subemendamento Guidesi 0.41.133.1, parere favorevole sui subemendamenti Busto 0.41.133.3 e 0.41.133.4. Esprime, altresì, parere contrario sul subemendamento Mannino 0.41.133.2.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Guido GUIDESI (LNA) illustra le finalità della proposta sub emendativa a sua firma, raccomandandone l'approvazione.

Le Commissioni respingono il subemendamento Guidesi 0.41.133.1.

Federica DAGA illustra le proposte subemendative Busto 0.41.133.3 e 0.41.133.4, delle quali è cofirmataria, auspicandone l'approvazione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano i subemendamenti Busto 0.41.133.3 e 0.41.133.4.

Federica DAGA chiede le ragioni del parere contrario espresso dai relatori e dal Governo sul subemendamento Mannino 0.41.133.2.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Mannino 0.41.133.1 e Busto 0.41.133.2.

Alessandro BRATTI (PD) invita i relatori a valutare la possibilità di riformulare il loro emendamento 41.133, inserendo, dopo le parole « rifiuti speciali », le parole: « pericolosi e non ». Fa infatti presente che nell'attuale formulazione l'aggettivo pericolosi può intendersi riferito soltanto ai « rifiuti urbani » e non anche ai « rifiuti speciali », i quali però possono essere pericolosi o non pericolosi.

Francesco BOCCIA, *presidente* e relatore della V Commissione, con il parere

favorevole del Governo, riformula l'emendamento 41.133 dei relatori, nei termini suggeriti dal deputato Bratti.

Le Commissioni approvano l'emendamento 41.133 (*Nuova formulazione*) dei relatori (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente* e relatore della V Commissione, passando all'esame dell'articolo aggiuntivo 49.042 dei relatori, esprime parere contrario sul subemendamento Castelli 0.49.042.1.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Laura CASTELLI (M5S) avanza una richiesta di chiarimento in merito alle finalità perseguite dall'articolo aggiuntivo 49.042 dei relatori, su cui manifesta perplessità in ordine ai contenuti.

Francesco BOCCIA, *presidente* e relatore della V Commissione, rileva che l'articolo aggiuntivo in esame è volto a rafforzare le misure di raccordo e coordinamento interno alle amministrazioni in materia di *spending review*. Sottolinea che tale proposta emendativa risponde all'esigenza di consentire al Governo di costituire un comitato interministeriale che possa svolgere un'efficace attività di indirizzo sulla razionalizzazione della spesa pubblica. Evidenzia che si intende ottimizzare l'organizzazione del Governo ai fini di un più incisivo controllo sulla riallocazione della spesa.

Laura CASTELLI (M5S) avanza rilievi critici in ordine ai parametri indicati per la nomina dei componenti del predetto comitato interministeriale.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA precisa che si è optato per l'utilizzo di parametri di riferimento trasparenti e predeterminati.

Giulio MARCON (SEL) rileva un'evidente asimmetria tra il titolo della proposta

emendativa e il contenuto dell'articolo, che si concentra prevalentemente sui criteri di nomina del Commissario.

Guido GUIDESI (LNA), nel contestare nel merito l'articolo aggiuntivo 49.042 dei relatori, esprime perplessità in ordine ai costi di funzionamento della figura del Commissario straordinario ed in relazione al ruolo ad esso assegnato. Precisa che tale materia appare del tutto estranea ai contenuti propri del decreto-legge ed esprime altresì dubbi in ordine al profilo della trasparenza della procedura selettiva volta ad individuare la figura del Commissario straordinario.

Massimo Enrico CORSARO (FdI), nel ritenere del tutto inadeguato ed insufficiente il provvedimento in esame rispetto alle finalità perseguite, esprime forte contrarietà sull'articolo aggiuntivo in esame. Richiama l'esperienza non positiva del Governo Monti che non è stato in grado di incidere sulla spesa pubblica pur essendo un Governo tecnico e scevro da condizionamenti politici. Cita in particolare le iniziative senza esito promosse dal professor Giarda in ordine alle misure di contenimento della spesa pubblica, nonché il ruolo svolto dal Commissario Bondi, che non è riuscito in alcun modo a ridimensionare e razionalizzare la spesa pubblica. Nel ritenere del tutto inaccettabile il testo della proposta emendativa in esame, reputa del tutto inutile voler individuare una nuova figura di commissario straordinario. Paventa quindi il rischio che risulti già individuabile l'identità del futuro commissario sulla base dei specifici requisiti indicati dalla norma che si intende approvare.

Giampaolo GALLI (PD) fa presente che occorre stabilire con certezza i poteri del Commissario straordinario e che è necessario perseguire concretamente e seriamente l'obiettivo della riduzione della spesa pubblica.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), nel sottolineare la sua contrarietà a un articolo

aggiuntivo che mobilita fondi ed è contrario all'obiettivo della riduzione della spesa pubblica, fa presente che tale articolo aggiuntivo è stato presentato contravvenendo agli accordi raggiunti nell'ufficio di presidenza relativamente all'organizzazione dei lavori delle Commissioni riunite. Chiede pertanto ai relatori di ritirare l'articolo aggiuntivo facendo peraltro presente che sulla materia è già intervenuto il decreto-legge del 7 maggio 2012, n. 52. Rileva, infine, che il comma 3 della disposizione in esame prevede che il Commissario sia scelto tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, circostanza questa che esclude la possibilità di ricorrere, ovviamente senza spese aggiuntive, alla competenza dei funzionari e dirigenti della pubblica amministrazione.

Bruno TABACCI (Misto-CD) osserva che la proposta emendativa dei relatori colma una lacuna del nostro ordinamento e, a suo avviso, il Governo avrebbe dovuto prevedere già nel testo originario del decreto tale disposizione. Ritiene, infatti, che l'articolo aggiuntivo può realizzare l'obiettivo della riduzione della spesa pubblica in quanto è necessaria una figura competente quale quella del Commissario per aggredire una spesa pubblica, quella italiana, che si attesta attorno a 800 miliardi di euro. Ritiene che sarebbe opportuno un intervento legislativo finalizzato a evitare ipotesi di cumulo di stipendio o indennità e pensione. Fa presente, infine, che ove tale Commissario fosse individuato nella persona del professor Giarda tale scelta sarebbe senza dubbio da condividere in ragione delle sue indiscutibili competenze in materia.

Nazzareno PILOZZI (SEL), nell'apprezzare l'intervento del collega Tabacci, rileva che l'articolo aggiuntivo in esame cambia il senso politico dell'intero decreto in discussione. A suo avviso, infatti, non può condividersi l'inserimento di una figura quale quella del Commissario straordinario cui sarà dovuta una indennità. Ribadisce che l'individuazione dei settori di spesa pubblica dove apportare tagli, pensa

ad esempio agli F35, non necessita di una nuova figura dedicata. Fa presente che la vera riduzione della spesa pubblica necessita, invece, di un piano di ristrutturazione serio certamente non realizzato dalla disposizione in esame.

Rocco PALESE (Pdl), nel ricordare che la presentazione di questo articolo aggiuntivo costituisce effettivamente una deroga da parte dei relatori a quanto stabilito nell'Ufficio di presidenza in relazione alla programmazione dell'esame del provvedimento, osserva che già il Governo Monti aveva individuato nel Commissario straordinario una figura fondamentale per cercare di intervenire sugli sprechi causati dalla corruzione, dagli appalti, dalla sanità denunciati dalla Corte dei Conti. Nell'evidenziare che il Commissario straordinario non era riuscito, nell'esperienza del Governo precedente, ad agire con efficacia, afferma che l'articolo aggiuntivo mira ad attribuire al Commissario quei poteri straordinari utili a rendere effettiva la riduzione della spesa pubblica. A suo avviso, infine, la carica del Commissario straordinario potrebbe essere senza dubbio ricoperta in ragione delle sue competenze dal professor Giarda.

Daniele PESCO (M5S), nel rilevare che la legge n. 243 del 2012 sull'attuazione del principio del pareggio di bilancio aveva già previsto un organismo con il compito di valutare la spesa pubblica, fa presente, tuttavia, che, ad oggi, tale organismo non è mai stato costituito. Ritiene, pertanto, che la figura del Commissario straordinario non è una priorità per realizzare l'obiettivo della *spending review*. Osserva che tale obiettivo potrebbe essere raggiunto con la collaborazione dei cittadini creando una sinergia pubblico-privato anche attraverso l'istituzione di una sorta di «agenzia delle uscite» che controlli l'oculatazza delle spese.

Lello DI GIOIA (Misto-PSI-PLI), nel fare presente che l'obiettivo di tutti i componenti delle Commissioni è senza dubbio quello di razionalizzare la spesa

pubblica, dichiara tuttavia di non condividere la *ratio* dell'articolo aggiuntivo in esame. Ritiene, infatti, superflua la figura del Commissario straordinario in quanto nella pubblica amministrazione vi sono funzionari e dirigenti capaci di coordinare l'attività finalizzata alla *spending review*. Osserva che la presentazione di questa proposta emendativa ha costituito una deroga a quanto stabilito in materia di programmazione dell'esame del provvedimento da parte dell'Ufficio di presidenza e chiede al Presidente Boccia di garantire la presenza della sua componente politica alla riunioni dell'Ufficio di presidenza medesimo.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel ringraziare i colleghi per la proficua discussione dichiara la piena disponibilità del Governo a confrontarsi con il Parlamento in ogni sede al fine di approfondire questa fondamentale materia. Rileva che la disposizione in esame non è assolutamente estranea all'obiettivo del provvedimento di rilanciare l'economia del Paese. Giudica interessante le considerazioni dell'onorevole Pesco circa la necessità di realizzare un'«agenzia delle uscite» che vigili sulla riduzione della spesa pubblica. Osserva che per realizzare effettivamente la *spending review* è necessario aggredire i costi standard, agire sulle detrazioni fiscali stimate in 250 miliardi e muoversi sul terreno dei rapporti con le imprese. Nel fare presente che la proposta emendativa prevede che il Commissario straordinario sia individuabile anche tra persone estranee all'Amministrazione solo al fine di garantire la competenza di tale soggetto, si dichiara favorevole a qualunque intervento legislativo finalizzato a evitare ipotesi di cumulo stipendio-pensioni.

Le Commissioni respingono il subemendamento Castelli 0.49.042.1.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) ritiene che, stando agli accordi intercorsi tra i gruppi, l'articolo aggiuntivo 49.012 dei relatori non può essere discusso.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, obietta che gli accordi intercorsi tra i gruppi non implicano affatto che non si discuta l'articolo aggiuntivo 49.012 dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Castelli 0.49.042.3 e 0.49.042.2 e approvano l'articolo aggiuntivo 49.042 dei relatori.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, comunica che i relatori hanno ritirato l'emendamento 41.134 e che sono pertanto decaduti i relativi subemendamenti.

Maino MARCHI (PD) ricorda che il suo gruppo ha ritirato un emendamento all'articolo 41 in considerazione dell'emendamento dei relatori, che ora però viene meno.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, conferma l'impegno dei relatori a trovare una formulazione che riscontri il consenso dei gruppi. Avverte quindi che si passa all'esame dell'emendamento 30.102 dei relatori.

Daniele PESCO (M5S) illustra il suo subemendamento 0.30.102.1, dicendosi certo che l'articolo 30, anche con le modifiche introdotte dall'emendamento dei relatori, farà venire meno ogni tutela contro gli stravolgimenti edilizi, anche nei centri storici, e provocherà la crescita di ecomostri.

Chiara BRAGA (PD), pur conservando le sue perplessità sull'articolo 30, che considera una forzatura, ritiene che l'emendamento ne riduca l'effetto nocivo e preannuncia pertanto il voto favorevole del suo gruppo su di esso.

Fulvio BONAVIDACOLA (PD), intervenendo in dissenso dal gruppo, sottolinea che l'emendamento dei relatori aggira i problemi evidenziati nel corso della discussione in relazione all'articolo 30, consentendo comunque la demolizione e

la ricostruzione degli edifici nei centri storici senza rispetto della sagoma: semplicemente, questo si potrà fare, anziché con la SCIA, con il permesso di costruire.

Nazzareno PILOZZI (SEL) rileva che salvare le zone A non assicura comunque contro il rischio di stravolgimento del tessuto urbano, anche dei centri storici, che sono il vero patrimonio di questo Paese. In sostanza, si affidano le trasformazioni dei centri storici agli amministratori locali e alle imprese, ossia a soggetti interessati a compiacere i cittadini.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono il subemendamento Pesco 0.30.102.1 e approvano l'emendamento 30.102 del Governo.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, prende atto che vengono ritirati gli emendamenti Matarrese 30.93, Grimoldi 30.82, Pellegrino 30.3 e Zan 30.4.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, avverte che è stato ritirato l'emendamento De Rosa 30.47.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Braga 30.71, Daga 30.32 e Terzoni 30.49.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori, non saranno posti in votazione gli emendamenti 30.77 e 30.96.

Chiara BRAGA (PD) dichiara di condividere l'emendamento Saltamartini 30.91, illustrandone le ragioni.

Barbara SALTAMARTINI (PdL), in considerazione dell'esame approfondito che è stato svolto dalle Commissioni in merito alla disciplina dell'articolo 30, ritira il proprio emendamento 30.91.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Tabacci 46.11. (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*) e respingono il subemendamento 0.5.90.1. Crippa.

Il Sottosegretario Claudio DE VINCENTI riformula l'emendamento 5.90 del Governo, in materia di ciclo dei rifiuti, tenendo conto dei rilievi emersi nel corso della discussione.

Le Commissioni approvano l'emendamento 5.90 (*Nuova formulazione*) del Governo (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, avverte che è stato ritirato il subemendamento 0.44.10.1 Milanato, fatto proprio dall'onorevole Pa-
lese.

Le Commissioni approvano l'emendamento 44.10 dei relatori.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, avverte che sono stati ritirati i subemendamenti 0.1.52.1. Latronico e 0.1.52.2 Saltamartini. Avverte altresì che è stato accantonato l'articolo aggiuntivo 56.026 dei relatori.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ritiene che il tema oggetto dell'articolo aggiuntivo 56.026 dei relatori dovrebbe essere trattato nell'ambito dell'esame di un provvedimento *ad hoc*.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono il subemendamento 0.56.027.1 Bragantini e approvano l'articolo aggiuntivo 56.027 dei relatori.

Giulio MARCON (SEL) invita i relatori e il Governo a riconsiderare il suo emendamento 56.7 e l'articolo aggiuntivo Currò 56.022, in materia di Tobin Tax, esprimendo quindi sugli stessi un parere favorevole. Evidenzia, infatti, come l'attuale disciplina in materia sia assolutamente inadeguata, non essendo la tassa applicabile al 98 per cento delle transazioni

finanziarie e determinando un gettito sensibilmente inferiore a quello previsto.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, ribadisce il parere contrario sulle proposte emendative in esame, illustrandone le ragioni e ritenendo che comunque una riforma della disciplina della Tobin Tax debba costituire oggetto di un autonomo provvedimento.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ritiene che non vi siano ragioni per esprimere parere contrario sull'emendamento Marcon 56.7, se non la pregiudiziale contrarietà alle proposte avanzate dall'opposizione.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA sottolinea preliminarmente che se le stime riportate fossero corrette, ciò sarebbe un buon motivo perché il Governo riflettesse sulla struttura della norma. In secondo luogo, ricorda che la materia è stata oggetto di discussione nell'ultima legge di stabilità e che vi è interesse del Parlamento a proseguire nella strada intrapresa e il Governo non può non tenerne conto. Osserva che il quadro generale è in evoluzione, anche a livello europeo, pertanto l'Esecutivo dovrà intervenire senza incidere sulla tassazione di tipo tradizionale. Chiede a tutti di comprendere che dietro la posizione prudente del Governo vi è la necessità di delineare soluzioni strutturali e condivise.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, ribadisce l'invito al ritiro dell'emendamento Marcon 56.7 e dell'articolo aggiuntivo Currò 56.022.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) dimostra disponibilità a ritirare l'articolo aggiuntivo Currò 56.022, in cambio dell'assicurazione da parte della presidenza e del Governo di porre mano alla riforma sulla tassazione delle transazioni finanziarie.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, sottolinea che, per parte sua, si impegna a sostenere una modifica legislativa nel senso auspicato dal collega Villarosa. Osserva che il dibattito è aperto sull'adeguamento delle rendite finanziarie a quelle europee. Ribadisce la richiesta di ritirare l'emendamento Marcon 56.7 e l'articolo aggiuntivo Currò 56.022.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ritira l'articolo aggiuntivo Currò 56.022.

Giulio MARCON (SEL) ritira il proprio emendamento 56.7.

Le Commissioni approvano quindi l'emendamento 52.44 dei relatori.

Massimo Enrico CORSARO (FdI), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda che nella riunione dell'ufficio di presidenza, il presidente Boccia aveva assicurato che si sarebbe risolta la questione relativa alla necessità di rivedere il contenuto dell'articolo aggiuntivo Abrignani 29.05 in materia di incompatibilità, approvato nella seduta dello scorso 16 luglio. Chiede quindi di correggere il testo dell'articolo aggiuntivo Abrignani 29.05.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 16 luglio le Commissioni hanno approvato l'articolo aggiuntivo Abrignani 29.05. Osserva che a seguito di una più attenta valutazione sui contenuti dell'articolo aggiuntivo si rendono necessarie alcune modifiche. Sottopone pertanto all'approvazione delle Commissioni la seguente formulazione dell'articolo aggiuntivo: « Ai fini del contenimento della spesa pubblica per lo svolgimento di consultazioni elettorali locali, la norma di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, deve essere intesa nel senso che la causa di incompatibilità ivi prevista non si applichi rispetto alle cariche pubbliche elettive di natura monocratica relative ad organi di governo di enti pubblici

territoriali con popolazione tra i 5.000 e i 15.000 abitanti le cui elezioni si siano tenute successivamente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto ».

Angelo RUGHETTI (PD), sottolineato che il decreto-legge n. 138 del 2011 fa riferimento ai comuni con popolazione superiore ai 5 mila abitanti, sarebbe più opportuno prevedere nel testo 20 mila abitanti trattandosi di una norma interpretativa.

Massimo Enrico CORSARO (FdI) esprime soddisfazione per la disponibilità di correggere il contenuto dell'articolo aggiuntivo Abrignani 29.05 nel senso di prevedere l'incompatibilità per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti. Dichiara pertanto di non condividere una correzione che elevasse il numero degli abitanti a 20 mila.

Gianclaudio BRESSA (PD) riterrebbe preferibile riscrivere il testo dell'articolo aggiuntivo Abrignani 29.05 nel senso di non applicare l'incompatibilità alle cariche pubbliche elettive di natura monocratica a comuni fino a 15 mila abitanti. L'interpretazione autentica darebbe luogo a condizioni di disparità tra chi si è assoggettato alla norma e chi invece beneficerebbe della modifica interpretativa che le Commissioni si accingono ad approvare.

Laura CASTELLI (M5S) chiede al presidente Boccia di chiarire la modalità con cui la modifica in discussione sarà posta in votazione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, fa presente che la sede referente consente alle Commissioni di valutare nuovamente il contenuto di emendamenti precedentemente approvati. Sottoporrà pertanto alle Commissioni il testo da lui illustrato.

Donata LENZI (PD) osserva che si tratta di materia delicatissima e che tocca diritti fondamentali, non ritiene pertanto opportuno affrontarla con queste modalità. Sottolinea che in base al decreto del

Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è ineleggibile alla carica di deputato il sindaco di un comune con più di 20 mila abitanti. Sollecita a prevedere una normativa in cui le cause di ineleggibilità siano coerenti con quelle delle incompatibilità. Ritiene quindi preferibile prevedere l'incompatibilità per i sindaci di comuni con più di 20 mila abitanti altrimenti.

Angelo RUGHETTI (PD) concorda con la collega Lenzi che le cause di ineleggibilità e di incompatibilità debbano essere applicate alla medesima tipologia di comuni: si può scegliere se abbassare la soglia di ineleggibilità a 15 mila abitanti o elevare l'incompatibilità a 20 mila.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nel comprendere le ragioni dei colleghi Lenzi e Rughetti, chiede se vi sia consenso a prevedere l'incompatibilità per i sindaci di comuni con più di 15 mila abitanti.

Laura CASTELLI (M5S) sottolinea che il proprio gruppo è contrario nel merito all'articolo aggiuntivo Abrignani 29.05 anche nel testo corretto.

Giulio MARCON (SEL), pur condividendo la necessità di correggere il testo dell'articolo aggiuntivo Abrignani 29.05, dichiara voto contrario e comunica che la collega Nardi ha ritirato la sua firma.

Guido GUIDESI (LNA) ribadisce la propria contrarietà all'articolo aggiuntivo anche nel testo eventualmente corretto e invita i colleghi ad affrontare la questione di ineleggibilità e incompatibilità in una sede più appropriata. Chiede se vi sia la possibilità di sopprimere l'articolo aggiuntivo 29.05 già approvato.

Matteo RICHETTI (PD) ritiene formalmente e sostanzialmente sbagliato riaprire una discussione sull'articolo aggiuntivo Abrignani 29.05, dopo la disponibilità a correggere il testo accordata dalla maggioranza dei gruppi. È necessario correggere il testo con riguardo al numero degli abitanti ed eliminare il riferimento tem-

porale per superare le condizioni di disparità che si verificherebbero.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ritiene che il deputato Richetti abbia fatto un'ottima sintesi della questione testé affrontata.

Le Commissioni approvano la proposta di modifica del contenuto dell'articolo aggiuntivo Abrignani 29.05 formulata dal presidente.

Il Vice Ministro Stefano FASSINA intervenendo sul subemendamento Di Gioia 0.61.35.2 si rimette alle Commissioni.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), intervenendo sui lavori delle Commissioni, chiede chiarimenti alla presidenza sui tempi e sull'organizzazione dei lavori.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, fa presente che manca l'esame di poche proposte emendative per concludere il provvedimento e che le Commissioni sono in attesa di ricevere dal Ministero dell'economia e delle finanze alcuni chiarimenti in ordine alle coperture previste per alcuni di questi emendamenti e subemendamenti.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiede al Governo chiarimenti in merito all'effettiva utilizzazione delle somme raccolte con la destinazione dell'8 per mille, dal momento che sono state indicate come copertura per alcune delle proposte emendative in esame.

Giulio MARCON (SEL) fa presente che il totale della gestione statale dei fondi raccolti con la destinazione dell'8 per mille ammonta ad una somma compresa fra i 130 e i 140 milioni, dei quali un terzo è già stato impiegato per finalità diverse rispetto a quelle indicate dai cittadini. È necessario a suo giudizio che il Governo si impegni affinché queste somme siano effettivamente impiegate per le finalità loro proprie.

Laura CASTELLI (M5S) dichiara la propria contrarietà al fatto che i fondi raccolti con la destinazione dell'8 per mille siano indicati come copertura finanziaria per alcune delle proposte emendative in esame. Propone a tale riguardo di utilizzare come copertura piuttosto l'aumento dei canoni per alcune concessioni statali, come ad esempio quelle televisive. Chiede infine al Governo di quantificare quanto peserebbe in termini di PIL un aumento delle accise sui carburanti.

Il Vice Ministro Stefano FASSINA assicura che il Governo è consapevole della necessità che i fondi raccolti con la destinazione dell'8 per mille siano utilizzati per gli scopi loro propri e si impegna perciò affinché tali fondi siano ripristinati quanto prima, anche per il 2013, a partire dalla legge di stabilità.

Giulio MARCON (SEL), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede chiarimenti sull'organizzazione dei tempi restanti per concludere l'esame del provvedimento.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) ribadisce la necessità, già avanzata in precedenza, che nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea il Governo si attenga scrupolosamente al testo come modificato dalle Commissioni.

Emanuele FIANO (PD) segnala che alcune delle proposte emendative che devono essere ancora esaminate dalle Commissioni prima di votare il mandato ai relatori a riferire in Assemblea si trovano attualmente all'esame del Ministero dell'economia e delle finanze per la verifica delle relative coperture finanziarie.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, conferma quanto riferito dal deputato Fiano, aggiungendo che, se le Commissioni intendono votare ora il mandato ai relatori a riferire in Assemblea, gli emendamenti mancanti potranno essere esaminati direttamente in Assemblea.

Laura CASTELLI (M5S) lamenta il fatto che le Commissioni attendano da troppo tempo gli esiti della verifica del Ministero dell'economia e delle finanze sugli emendamenti non ancora esaminati dalle Commissioni.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, fa presente che si tratta di un gruppo di proposte emendative già esaminate dalle Commissioni e accantonate.

Emanuele FIANO (PD) propone di sospendere la seduta e convocare una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per deliberare in ordine alla questione posta dalla Presidenza.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, sospende brevemente la seduta.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, ricorda che le Commissioni dovranno procedere alla votazione dell'emendamento Manfredi 41.124, che era stato accantonato.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) fa presente che l'emendamento richiamato dal presidente Boccia non era stato accantonato, bensì ritirato.

Maino MARCHI (PD) precisa che l'emendamento Manfredi 41.124 era stato ritirato sulla base di un impegno assunto dai relatori, nel senso di procedere ad una sua riformulazione.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, rileva come il contenuto dell'emendamento Manfredi 41.124 vada recuperato, riguardando esso un tema molto importante quale quello dei rifiuti della regione Campania e, pertanto, è atteso sia da parte della stessa regione sia da parte del Ministero dell'ambiente.

Per tali ragioni, reputa opportuno presentare, anche a nome dell'altro relatore,

deputato Sisto, l'emendamento 41.135 (*vedi allegato*) che riproduce il contenuto del suddetto emendamento Manfredi 41.124.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) osserva che i relatori continuano a presentare emendamenti contrariamente a quanto avevano assicurato nella giornata di ieri.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, fa presente che, se c'è una richiesta in tal senso da parte dei gruppi, l'emendamento dei relatori 41.135 può anche essere ritirato, nonostante sarebbe opportuno mantenerlo, per le ragioni suddette.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiarisce che il problema non è costituito dall'emendamento 41.135 in sé, ribadendo che, a suo avviso, è il metodo complessivo che non funziona.

Guido GUIDESI (LNA) si associa alle considerazioni critiche formulate dal collega Sorial in merito al metodo di lavoro seguito. In particolare, chiede che siano rese note le proposte emendative accantonate in attesa di trovare una soluzione concernente la copertura degli oneri finanziari da esse rispettivamente recati.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, ritiene che, al punto in cui è lo stato di avanzamento dei lavori, sarebbe opportuno procedere al ritiro delle proposte emendative accantonate, con l'intesa di ripresentarle eventualmente nel prosieguo dell'esame del provvedimento in Assemblea, una volta risolte le questioni attinenti alla loro copertura finanziaria, per passare direttamente alla votazione del conferimento del mandato ai relatori.

Le Commissioni concordano.

Procede, dunque, a elencare le proposte emendative accantonate che affrontano particolari questioni da affrontare nel prosieguo dell'iter del provvedimento

in Assemblea: 19.22 dei relatori, Sani 46.02, 56.026 dei relatori, Bellanova 58.13, Capodicasa 58.4, Di Gioia 0.61.35.2 e 0.61.35.3, 61.35 dei relatori, Peluffo 61.3, Centemero 61.30, Ginefra 61.2, Giammanco 61.12, Librandi 61.16, Giammanco 61.11, Caso 61.5, Caparini 61.4, Caso 61.6, gli identici Palese 61.10, Covello 61.25 e Centemero 61.31, nonché Daniele Farina 73.60.

Laura CASTELLI (M5S) chiede al presidente Boccia di rendere noto alle Commissioni l'orientamento che i relatori intendono seguire nella successiva fase dell'esame in Assemblea del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, assicura che entrambi i relatori assumeranno il ruolo di garanti del lavoro svolto presso le Commissioni di merito.

Pertanto, se il numero degli emendamenti presentati dai gruppi sarà contenuto, chiederanno al Governo di non ricorrere alla posizione della questione di fiducia.

A questo proposito fa presente che, evidentemente, è rimessa alla responsabilità di ciascun gruppo la scelta di non presentare un numero eccessivo di emendamenti, in modo che, nel corso dell'esame in Assemblea, si riesca a incidere ulteriormente sul testo, sempre nell'ottica della collaborazione nonostante le posizioni, talvolta molto distanti tra loro, dei vari gruppi.

Avendo i gruppi rinunciato al termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 41.135 dei relatori, pone dunque in votazione l'emendamento.

Le Commissioni approvano l'emendamento 41.135 dei relatori.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, prima di passare alle dichiarazioni di voto finale e, quindi, al conferimento del mandato ai relatori, rivolge un ringraziamento a tutti i componenti delle Commissioni e ai membri del

Governo che si sono alternati nel corso delle varie giornate, rilevando come, nonostante il confronto sia stato particolarmente duro in certi momenti, tuttavia non è mai venuto meno lo spirito costruttivo, volto al miglioramento del testo, anche in presenza di posizioni assai differenziate.

Il sottosegretario Gianluca GALLETTI propone una correzione dell'emendamento Meloni Marco 59.3, già approvato dalle Commissioni, nel senso di sostituire le parole « 30 luglio 2013 » con le seguenti: « quindici giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge ».

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, oltre alla correzione proposta dal sottosegretario Galletti, sottopone alle Commissioni la seguente proposta di coordinamento del testo:

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera a), numero 2, le parole: « misura massima di copertura del Fondo fino all'ottanta per cento dell'importo dell'operazione » sono sostituite dalle seguenti: « misura massima della garanzia diretta concessa dal Fondo fino all'80 per cento dell'ammontare dell'operazione » e le parole: « ai sensi e nei limiti stabiliti nei medesimi articoli » sono sostituite dalle seguenti: « fermi restando gli ulteriori limiti nonché i requisiti e le procedure previsti dai medesimi articoli »;

alla lettera a), numero 3, le parole: « di accesso e di gestione della garanzia » sono sostituite dalle seguenti: « di ammissione alla garanzia e di gestione delle relative pratiche »;

al comma 5, il primo periodo è soppresso e le parole: « Conseguentemente, all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni ».

All'articolo 2:

al comma 4, dopo le parole: « di cui al comma 8 » sono aggiunte le seguenti: « , secondo periodo »;

al comma 7:

alla lettera b), le parole: « di scopo » sono soppresse;

alla lettera c), le parole: « che svolgono le banche » sono sostituite dalle seguenti: « che devono essere svolte dalle banche » e le parole: « sulla misura » sono sostituite dalle seguenti: « sulle misure previste dal presente articolo ».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: « Agli interventi » sono sostituite dalle seguenti: « Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui », le parole: « sono attribuite » sono sostituite dalle seguenti: « sono destinate », le parole: « fonti finanziarie » sono sostituite dalle seguenti: « risorse finanziarie » e le parole: « non possono essere destinatari » sono sostituite dalle seguenti: « non sono destinatari »;

al comma 2, le parole: « decreto interministeriale » sono sostituite dalle seguenti: « decreto del Ministro dello sviluppo economico »;

al comma 4, le parole: « per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 » e le parole: « dal medesimo Ministero » sono sostituite dalle seguenti: « dal Ministero dello sviluppo economico ».

All'articolo 4:

al comma 2, le parole da: « Per le gare » fino a: « 12 novembre 2011, n. 226 » sono sostituite dalle seguenti: « I termini previsti dall'articolo 3 del regolamento di

cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, come modificati ai sensi del comma 3 del presente articolo, relativi all'avvio delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale »;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: « decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 2 » *sono sostituite dalle seguenti:* « regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226 », *le parole:* « decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226 » *sono sostituite dalle seguenti:* « medesimo regolamento » *e le parole:* « 1 gennaio 2014 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 1° gennaio 2014 »;

al comma 5, le parole: « dal comma 3 » *sono sostituite dalle seguenti:* « ai sensi del comma 3 del presente articolo », *le parole:* « degli oneri » *sono sostituite dalle seguenti:* « delle somme » *e le parole:* « sono versati » *sono sostituite dalle seguenti:* « è versato »;

al comma 6, dopo le parole: « delle gare » *sono inserite le seguenti:* « di cui al comma 2 » *e le parole:* « degli enti locali e delle imprese » *sono sostituite dalle seguenti:* « per gli enti locali e per le imprese »;

al comma 7, le parole: « e dell'energia elettrica » *sono soppresse, le parole:* « impianti di distribuzione carburanti » *sono sostituite dalle seguenti:* « impianti di distribuzione di carburanti », *dopo le parole:* « 19 aprile 2013 » *sono inserite le seguenti:* « , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2013, » *e dopo le parole:* « 7 agosto 2003 » *sono aggiunte le seguenti:* « , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2003 ».

All'articolo 5:

al comma 3:

al comma 1, dopo la parola: « convertito » *sono inserite le seguenti:* « , con modificazioni, »;

al primo periodo, le parole: « n. 6/1992 » *sono sostituite dalle seguenti:* « n. 6/92 del 29 aprile 1992 » *e le parole:* « paniere di riferimento di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99 » *sono sostituite dalle seguenti:* « paniere di riferimento individuato ai sensi dell'articolo 30, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99 »;

al secondo periodo, le parole: « Autorità per l'energia elettrica e del gas » *sono sostituite dalle seguenti:* « Autorità per l'energia elettrica e il gas »;

al comma 4, le parole: « dal 1 gennaio 2014 » *sono sostituite dalle seguenti:* « dal 1° gennaio 2014 », *le parole:* « valore di cui al comma 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « valore di cui al comma 3, primo periodo, » *e le parole:* « come definito al comma 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « come definito al comma 3 »;

al comma 5:

al primo periodo, le parole: « n. 6/1992 » *sono sostituite dalle seguenti:* « n. 6/92 del 29 aprile 1992 », *le parole:* « valore di cui al comma 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « valore di cui al comma 3, primo periodo, » *e le parole:* « paniere di riferimento di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99 » *sono sostituite dalle seguenti:* « paniere di riferimento individuato ai sensi dell'articolo 30, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99 »;

il comma 6 è soppresso.

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: « secondo quanto previsto dall'articolo 17 » *sono sostituite dalle seguenti:* « nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), »;

al comma 3, le parole: « anni 2014-2015 » *sono sostituite dalle seguenti:* « anni 2014 e 2015 » *e le parole da:* « recante » *fino a:* « accisa », *sono soppresse;*

al comma 4, le parole: « Ministro dell'economia e finanze » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro dell'economia e delle finanze ».

All'articolo 7:

al comma 1, capoverso, terzo periodo, le parole: « apporti di capitale dalle imprese italiane » sono sostituite dalle seguenti: « apporti di capitale delle imprese italiane ».

All'articolo 9:

al comma 4, primo periodo, le parole: « e indicano quali iniziative ed atti da adottare » sono sostituite dalle seguenti: « e indicano quali iniziative e atti adottare »;

al comma 5, primo periodo, la parola: « rinvenienti » è sostituita dalla seguente: « rivenienti ».

All'articolo 10:

al comma 3, alla lettera a), la parola: « soppresso » è sostituita dalla seguente: « abrogato ».

All'articolo 13, comma 2:

alla lettera a), prima della parola: « altresì » e dopo la parola: « scolastiche » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

alla lettera b), dopo la parola: « finanze » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».

All'articolo 17, comma 1, lettera d), capoverso 15-quinquies, la parola: « ai », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « a ».

All'articolo 18:

al comma 9:

al secondo periodo, le parole: « l'ANCI » sono sostituite dalle seguenti: « l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) »;

al terzo periodo, le parole: « Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) » sono sostituite dalle seguenti: « ANCI »;

al comma 13, la parola: « milione » è sostituita dalla seguente: « milioni ».

All'articolo 19:

ai commi 1 e 2, le parole: « piano economico finanziario », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « piano economico-finanziario »;

al comma 1:

alla lettera a), al numero 3, capoverso 8-bis, secondo periodo, le parole: « che faccia » sono sostituite dalle seguenti: « che fa »;

alla lettera b):

al numero 1, capoverso, le parole: « può indire » sono sostituite dalle seguenti: « possa indire », le parole: « può provvedere » sono sostituite dalle seguenti: « possa provvedere »;

al numero 2, capoverso 3-quater:

al primo periodo, dopo le parole: « contratto di finanziamento o » sono inserite le seguenti: « in mancanza » e dopo le parole: « della sottoscrizione o » è inserita la seguente: « del »;

al quarto periodo, le parole: « rimane valido » sono sostituite dalle seguenti: « rimanga valido »;

al comma 3:

alla lettera a), le parole: « pubblico privato » sono sostituite dalle seguenti: « pubblico-privato »;

alla lettera c), le parole: « Al fine di favorire » sono sostituite dalle seguenti: « 2-ter. Al fine di favorire », le parole: « pubblico privato », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « pubblico-privato »;

alla lettera d), le parole: « aiuti di stato. » sono sostituite dalle seguenti: « aiuti di Stato ».

All'articolo 20:

al comma 1, primo periodo, le parole: « Con ricognizione, da completarsi entro sessanta giorni dalla data del presente decreto legge, da effettuarsi » sono sostituite dalle seguenti: « Con ricognizione, da completare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, da effettuare »;

al comma 2, le parole: « Le risorse derivanti dalle revoche ai finanziamenti sono iscritte nel bilancio del Ministero » sono sostituite dalle seguenti: « Le risorse derivanti dalle revoche dei finanziamenti sono iscritte nello stato di previsione del Ministero »;

al comma 5, le parole: « Il Ministero » sono sostituite dalle seguenti: « Il Ministro »;

alla rubrica, dopo la parola: « Riprogrammazione » è inserita la seguente: « degli ».

All'articolo 21:

alla rubrica, le parole: « Differimento operatività garanzia » sono sostituite dalle seguenti: « Differimento dell'operatività della garanzia ».

All'articolo 22:

al comma 1, alla lettera a), e ovunque ricorrono, le parole: « marino costiere » sono sostituite dalle seguenti: « marino-costiere »;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « un tetto massimo » sono sostituite dalle seguenti: « un limite massimo »;

al secondo periodo, le parole: « L'utilizzo delle entrate rinvenienti dalla

loro autonomia impositiva e tariffaria » sono sostituite dalle seguenti: « L'utilizzo delle entrate rinvenienti dall'esercizio dell'autonomia impositiva e tariffaria delle autorità portuali » e le parole: « relazioni di bilancio » sono sostituite dalle seguenti: « relazioni sul bilancio »;

al quinto periodo, le parole: « Dalla misura » sono sostituite dalle seguenti: « Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma ».

All'articolo 23:

al comma 2, le parole: « le lettere a) e b) sono soppresse » sono sostituite dalle seguenti: « le lettere a) e b) sono abrogate ».

All'articolo 24:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: « al comma 1, le parole: “d'intesa” » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 1, le parole: “d'intesa con” » e le parole: « sono sostituite dalle seguenti: “approva” » sono sostituite dalle seguenti: « sono sostituite dalle seguenti: “è approvata” »;

alla lettera b), le parole: « e per i corrispettivi » sono sostituite dalle seguenti: « e dei corrispettivi »;

al comma 3:

alla lettera b), capoverso 4-bis:

al primo periodo, le parole: « la riscossione » sono sostituite dalle seguenti: « il pagamento »;

al terzo periodo, le parole: « sul far salire » sono sostituite dalle seguenti: « nel diritto di far salire » e le parole: « non si incorra in » sono sostituite dalle seguenti: « non si verifichino ».

All'articolo 25:

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « destinate agli oneri » sono sostituite dalle seguenti: « destinate a coprire gli oneri »;

al comma 3:

al primo periodo, dopo parole: « dicembre 2012 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al secondo periodo, le parole: « del corrispondente periodo » sono sostituite dalle seguenti: « dell'ammontare degli importi dovuti per il corrispondente periodo »;

al comma 10, le parole: « della legge » sono sostituite dalle seguenti: « del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge ».

All'articolo 28:

al comma 2, primo periodo, la parola: « decadenziale » è sostituita dalla seguente: « perentorio »;

al comma 3, le parole: « a tale data » sono sostituite dalle seguenti: « fino alla data di emanazione del provvedimento stesso » e dopo le parole: « dell'articolo 118 » è inserita la seguente: « dello »;

al comma 4, dopo le parole: « di cui all'articolo 117 » sono inserite le seguenti: « del codice di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, »;

al comma 5, le parole da: « secondo periodo » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni »;

al comma 6, le parole: « in relazione » sono sostituite dalle seguenti: « per motivi attinenti »;

al comma 8, le parole: « ed è altresì indicato » sono sostituite dalle seguenti: « , e sono altresì indicati »;

al comma 9, le parole: « legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “2. » sono sostituite dalle se-

guenti: « legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. »;

al comma 10, le parole: « al detta » sono sostituite dalle seguenti: « alla medesima »;

al comma 12, le parole: « Conferenza unificata, sono stabilite » sono sostituite dalle seguenti: « Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti » e dopo le parole: « individuati al comma 10 » sono aggiunte le seguenti: « del presente articolo ».

All'articolo 29:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « i regolamenti ministeriali » sono sostituite dalle seguenti: « gli atti amministrativi a carattere generale delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, »;

il secondo periodo è soppresso.

All'articolo 30:

al comma 1:

alla lettera f):

all'alinea, sono premesse le seguenti parole: « nel capo III del titolo II, »;

al capoverso: « ART. 23-bis », comma 4, le parole: « A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 » sono sostituite dalle seguenti: « A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, »;

alla lettera g), capoverso « 4-bis », lettera b), la parola: « primarie » è sostituita dalla seguente: « primaria » e le parole: « ultimate o » sono soppresse;

alla lettera h), capoverso « 5-bis », dopo le parole: « lettere a), b) e d), » sono inserite le seguenti: « del presente articolo »;

al comma 3, le parole: « Ferma restando la » sono sostituite dalla seguente: « Salva ».

All'articolo 31:

al comma 4:

alla lettera d), le parole: « stati avanzamento lavori » sono sostituite dalle seguenti: « stati di avanzamento dei lavori »;

al comma 8, la parola: « nonché » è sostituita dalla seguente: « ovvero ».

All'articolo 32:

al comma 1:

alla lettera b), numero 2), capoverso « 6-ter », le parole: « di cui agli articoli 17, 28 e 29 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo »;

alla lettera c), capoverso « 5-bis », le parole: « e addetti » sono sostituite dalle seguenti: « e per gli addetti »;

al comma 4, capoverso « 2-bis », le parole: « e la Conferenza permanente » sono sostituite dalle seguenti: « , previa intesa in sede di Conferenza »;

al comma 7, le parole: « Le modalità di comunicazione delle disposizioni di cui al comma 6 trovano applicazione » sono sostituite dalle seguenti: « Le modalità di comunicazione previste dalle disposizioni di cui al comma 6 si applicano ».

All'articolo 33:

al comma 1, la parola: « altra » è soppressa.

All'articolo 36:

al comma 2, la parola: « rinvenienti » è sostituita dalla seguente: « rivenienti » e dopo le parole: « per l'anno 2013, » sono inserite le seguenti: « per la ».

All'articolo 40:

alla rubrica e al comma 1, le parole: « Ministero per i beni e le attività culturali », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo »;

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « per essere riassegnati » sono sostituite dalle seguenti: « , ai fini della loro riassegnazione »;

al secondo periodo, le parole: « in entrata » sono sostituite dalle seguenti: « all'entrata ».

All'articolo 41:

al comma 2:

al capoverso, « 2-bis », secondo periodo, le parole: « del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto »;

al comma 3:

alla lettera a), le parole: « e utilizzati » sono sostituite dalle seguenti: « , e utilizzate »;

alla lettera b), capoverso « 3 », le parole: « devono essere rese conformi al test di cessione » sono sostituite dalle seguenti: « devono essere rese conformi ai limiti del test di cessione », la parola: « rimuovono » è sostituita dalla seguente: « rimuovano » e la parola: « consentono » è sostituita dalla seguente: « consentano »;

al comma 4, la parola: « posizionati » è sostituita dalla seguente: « installati »;

al comma 6, le parole: « e l'avvio » sono sostituite dalle seguenti: « e all'avvio ».

All'articolo 42:

al comma 1, alinea, le parole: « dal decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, »;

al comma 2, alinea, le parole: « All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275, » *sono sostituite dalle seguenti:* « All'articolo 32 del regolamento per il servizio farmaceutico, di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, e successive modificazioni, »;

al comma 3, le parole: « non trovano applicazione le disposizioni concernenti l'obbligo della seguente certificazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « non si applicano le disposizioni concernenti l'obbligo della certificazione ».

All'articolo 43:

al comma 1, le parole: « Al secondo comma » *sono sostituite dalle seguenti:* « Al terzo comma » *e le parole:* « I Comuni, » *sono sostituite dalle seguenti:* « I comuni ».

All'articolo 44:

al comma 1, le parole: « Relativamente alle aree » *sono sostituite dalle seguenti:* « Relativamente al personale delle aree »;

al comma 2, le parole: « fra lo Stato » *sono sostituite dalle seguenti:* « tra lo Stato ».

All'articolo 47:

al comma 1, lettera a), le parole: « dell'Autorità di Governo delegato » *sono sostituite dalle seguenti:* « dall'Autorità di Governo delegata ».

All'articolo 48:

al comma 1, le parole: « Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è apporata la seguente modificazione: a) dopo l'articolo 537-bis, è inserito il seguente: » *sono sostituite dalle seguenti:* « Al capo II del titolo II del libro terzo del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 537-bis è aggiunto il seguente: ».

All'articolo 51:

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Soppressione dell'obbligo di presentazione mensile del modello 770 ».

All'articolo 52:

al comma 1:

alla lettera a), numero 1):

al capoverso 1-quinquies, lettera a), la parola: « assolvere » *è sostituita dalla seguente:* « eseguire »;

al capoverso 1-quinquies, lettera b), le parole: « valutazione della solvibilità del contribuente » *sono sostituite dalle seguenti:* « solvibilità del contribuente, valutata »;

alla lettera d), numero 1), capoverso, le parole: « comma 3 » *sono sostituite dalle seguenti:* « terzo comma »;

alla lettera f), alinea, la parola: « inserito » *è sostituita dalla seguente:* « aggiunto »;

alla lettera g), capoverso « 1 », alinea, le parole: « dell'articolo 563 » *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'articolo 499 »; *alla lettera h), le parole:* « comma 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « comma 1, »;

alla lettera l):

al numero 2), capoverso, lettera b), le parole: « che relazioni sulle caratteristiche e condizioni del bene pignorato, al quale può essere anche assegnata la funzione di custodia » *sono sostituite dalle*

seguenti: « che riferisca sulle caratteristiche e sulle condizioni del bene pignorato, e può assegnare ad esso la funzione di custode del bene »;

al numero 3), alinea, la parola: « inserito » è sostituita dalla seguente: « aggiunto »;

al comma 2, la parola: « quinquies » è sostituita dalla seguente: « quinquies »;

al comma 3, le parole: « dalla data di conversione » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore della legge di conversione ».

All'articolo 56:

al comma 1, capoverso, secondo periodo, le parole: « quella del sesto periodo » sono sostituite dalle seguenti: « quella di cui al sesto periodo »;

al comma 2, le parole: « e 495, della legge » sono sostituite dalle seguenti: « e 495 dell'articolo 1 della legge ».

All'articolo 57:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « Fondo FAR » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) »;

alla lettera e), le parole: « e assegni di ricerca post-doc » sono sostituite dalle seguenti: « e di assegni di ricerca »; alla lettera f), le parole: « nell'ottica di Horizon 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « nell'ambito del programma europeo Horizon 2020 »;

alla lettera i), le parole: « vincitori di grant europei o di progetti a carico dei fondi PRIN o FIRB » sono sostituite dalle seguenti: « assegnatari di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell'Unione europea, ovvero dei progetti finanziati a carico dei fondi per progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) o del Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB) »;

al comma 2, le parole: « nel Fondo FAR » sono sostituite dalle seguenti: « nel FAR ».

All'articolo 58:

al comma 2, le parole: « Fondo per il funzionamento delle università statali » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali » e le parole: « Fondo ordinario degli enti di ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo ordinario per gli enti di ricerca »;

al comma 3, le parole: « Si prescinde dal parere dell'anzidetta commissione » sono sostituite dalle seguenti: « Non è richiesto il parere della commissione di cui al terzo periodo »;

al comma 6, le parole: « ulteriori risparmi di spesa rispetto a quelli indicati al comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli indicati al comma 5 del presente articolo » e dopo le parole: « del presente decreto » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».

All'articolo 60:

al comma 1, le parole: « e della legge 7 agosto 1990, n. 245, » sono sostituite dalle seguenti: « e alla legge 7 agosto 1990, n. 245, »;

al comma 2, le parole: « della attività amministrative » sono sostituite dalle seguenti: « delle attività amministrative » e le parole: « (ANVUR) e della ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « e della ricerca (ANVUR) ».

All'articolo 61:

al comma 1, lettera e):

al secondo periodo, dopo le parole: « Agenzia delle dogane » sono inserite le seguenti: « e dei monopoli »;

al terzo periodo, le parole: « Agli aumenti disposti ai sensi della presente lettera non si applica l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; inoltre, » *sono soppresse.*

All'articolo 64:

al comma 1:

all'alea, la parola: « richiesti » *è sostituita dalla seguente:* « necessari »;

alla lettera f), le parole: « dai rispettivi ordinamenti » *sono sostituite dalle seguenti:* « dagli ordinamenti delle amministrazioni o delle professioni di provenienza »;

al comma 4, primo periodo, le parole: « delle lingua » *sono sostituite dalle seguenti:* « delle lingue ».

All'articolo 65:

al comma 2, primo periodo, le parole: « Con il medesimo decreto sono determinate » *sono sostituite dalle seguenti:* « Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati »;

al comma 3, le parole: « in pianta organica » *sono sostituite dalle seguenti:* « nella pianta organica ».

All'articolo 67:

al comma 1, le parole: « La nomina a giudice ausiliario ha durata » *sono sostituite dalle seguenti:* « Il giudice ausiliario è nominato per la durata » *e le parole:* « e può essere prorogata » *sono sostituite dalle seguenti:* « , prorogabili ».

All'articolo 68:

al comma 3, le parole: « degli standard produttivi » *sono sostituite dalle seguenti:* « dei parametri di operosità ».

All'articolo 69:

al comma 3, le parole: « difendere anche » *sono sostituite dalle seguenti:* « difendere le parti di procedimenti trattati dinanzi agli uffici giudiziari del medesimo distretto neppure ».

All'articolo 71:

al comma 2, le parole: « dalla nomina, » *sono sostituite dalle seguenti:* « dalla data della nomina, », *le parole:* « ha definito » *sono sostituite dalle seguenti:* « abbia definito » *e la parola:* « propone » *è sostituita dalla seguente:* « e propone ».

All'articolo 73:

al comma 4, ottavo periodo, le parole: « di cui all'articolo 15 della legge 27 aprile 1982 n. 186 » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui al capo II del titolo II della legge 27 aprile 1982, n. 186, e successive modificazioni, » *e le parole:* « comma 5 » *sono sostituite dalle seguenti:* « quinto comma »;

al comma 5, terzo periodo, la parola: « teorico-pratico » *è sostituita dalla seguente:* « teorico-pratica »;

al comma 15, le parole: « di giudice onorario » *sono sostituite dalle seguenti:* « a giudice onorario » *e le parole:* « di vice procuratore onorario » *sono sostituite dalle seguenti:* « a vice procuratore onorario »;

al comma 16, alea, la parola: « aggiunto » *è sostituita dalla seguente:* « inserito ».

All'articolo 76:

al comma 1:

all'alea, le parole: « Al codice » *sono sostituite dalle seguenti:* « Nel titolo V del libro quarto del codice »;

al capoverso « 791-bis »:

le parole: « 791-bis » *sono sostituite dalle seguenti:* « ART. 791-bis. »;

al primo comma, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « del presente codice »;

al terzo comma, le parole: « Libro III, Titolo II, Capo IV » sono sostituite dalle seguenti: « Libro terzo, Titolo II, Capo IV, Sezione III, § 3-bis »; al quarto comma, le parole: « Libro IV » sono sostituite dalle seguenti: « Libro quarto »;

al quinto comma, primo periodo, le parole: « quinto comma » sono sostituite dalle seguenti: « quarto comma ».

All'articolo 77:

al comma 1, capoverso, le parole: « 185-bis. » sono sostituite dalle seguenti: « ART. 185-bis. ».

All'articolo 78:

al comma 1, lettera a), la parola: « udienza » è sostituita dalle seguenti: « l'udienza ».

All'articolo 82:

al comma 1, lettera b), le parole: « di cui al primo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « che fissa il termine di cui al primo periodo » e le parole: « , e si applica » sono sostituite dalle seguenti: « ; si applica »;

al comma 2, dopo le parole: « settimo comma, » sono inserite le seguenti: « primo periodo, del »;

al comma 3, capoverso:

al primo periodo, le parole: « di cui al sesto comma » sono sostituite dalle seguenti: « che fissa il termine di cui al sesto comma »;

all'ultimo periodo è aggiunto, in fine, il seguente segno: « ” ».

All'articolo 84:

al comma 1:

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione »;

alla lettera b), il capoverso « 1 » è rinumerato come capoverso « 1-bis »;

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Il provvedimento di cui al periodo precedente indica l'organismo di mediazione ed è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza

non è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione” »;

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) all'articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. I commi 1-*bis* e 2 non si applicano:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;

b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;

c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile;

d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;

e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;

f) nei procedimenti in camera di consiglio;

g) nell'azione civile esercitata nel processo penale” »;

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) all'articolo 5, il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Fermo quanto previsto dal comma 1-*bis* e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto

ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperimento, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto” »;

alla lettera f), le parole da: « al comma 2 » fino alla fine della lettera sono soppresse;

dopo la lettera f) è inserita la seguente:

« f-*bis*) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1-*bis* dell'articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale” »;

alla lettera g):

all'alinea, la parola: « sostituto » è sostituita dalla seguente: « sostituito »;

*al capoverso, le parole: « commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1-*bis* e 2 »;*

alla lettera i), il capoverso « 5 » è rinumerato come capoverso « 4-bis »;

la lettera l) è sostituita dalla seguente:

« l) all'articolo 11, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13” »;

la lettera n) è sostituita dalla seguente:

« n) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

“ART. 13. – (Spese processuali). – 1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripe-

tizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.

3. Salvo diverso accordo, le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri” »;

la lettera p) è sostituita dalla seguente:

« p) all'articolo 17:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Fermo restando quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter del presente articolo, con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati:

a) l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti;

b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati;

c) le maggiorazioni massime delle indennità dovute, non superiori al 25 per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione;

d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2”;

2) prima del comma 6 sono inseriti i seguenti:

“5-bis. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a

spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

5-ter. Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione» ».

All'articolo 85:

al comma 3, secondo periodo, le parole: « copertura finanziaria, del » sono sostituite dalle seguenti: « copertura finanziaria del »;

al comma 4, le parole: « del presente provvedimento » sono sostituite dalle seguenti: « del presente titolo » e le parole: « non derivano » sono sostituite dalle seguenti: « non devono derivare ».

Le Commissioni approvano le proposte di coordinamento del testo testé illustrate e autorizzano la presidenza delle Commissioni riunite al coordinamento formale del testo.

Francesco BOCCIA, presidente e relatore per la V Commissione, chiede se vi siano dichiarazioni di voto.

Maino MARCHI (PD), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo per il conferimento del mandato ai relatori, ringrazia i Presidenti e i colleghi della Commissione nonché il Governo, in particolare i sottosegretari De Vincenti e Barretta, per il lavoro svolto. Ritiene che le Commissioni abbiano svolto un importante lavoro che ha portato a significativi mi-

glioramenti del provvedimento che, pertanto potrebbe costituire forte stimolo per l'economia del nostro Paese. Nel segnalare che sarebbe stato opportuno ottenere per tempo il parere della Ragioneria generale dello Stato su tutti gli emendamenti, auspica che l'Assemblea possa affrontare nel corso dell'esame del provvedimento due temi cruciali quali quelli delle scuole e delle emittenti.

Laura CASTELLI (M5S), nel preannunciare il voto contrario del suo gruppo per il conferimento del mandato ai relatori e la presentazione di una relazione di minoranza, tralascia il merito delle questioni che saranno successivamente esaminate dall'Assemblea e chiede che l'Ufficio di Presidenza possa riunirsi prima di lunedì mattina.

Giulio MARCON (SEL), si associa ai ringraziamenti svolti dal collega Marchi aggiungendo un particolare ringraziamento agli uffici per la collaborazione assicurata in queste giornate di lavoro e preannuncia il voto contrario del suo gruppo per il conferimento del mandato ai relatori nonché la presentazione di una relazione di minoranza in quanto esprime un giudizio negativo sul provvedimento che non soltanto non rilancia l'economia ma contiene misure controproducenti.

Lello DI GIOIA (Misto-PSI-PLI) ringrazia i Presidenti delle Commissioni, i sottosegretari e i viceministri intervenuti in rappresentanza del Governo nonché gli uffici della Camera per il lavoro svolto. Nel preannunciare il suo voto favorevole per il conferimento del mandato ai relatori ritiene che il testo possa ancora migliorare nel corso dell'esame che sarà svolto in Assemblea.

Guido GUIDESI (LNA), nel preannunciare il voto contrario del suo gruppo per il conferimento del mandato ai relatori e la presentazione di una relazione di minoranza, ringrazia gli uffici della Camera e i colleghi deputati per il lavoro svolto ma dichiara di non aver condiviso il coordi-

namento svolto delle presidenze in fase di organizzazione dei lavori.

Andrea ROMANO (SCpI) si associa ai ringraziamenti svolti dai colleghi e, nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo per il conferimento del mandato ai relatori, segnala tuttavia che esistono dei malfunzionamenti nei rapporti tra Parlamento e Ragioneria generale dello Stato. A suo avviso, infatti, il provvedimento pur contenendo misure utili non sarà risolutivo per il rilancio dell'economia.

Rocco PALESE (Pdl) desidera ringraziare gli uffici della Camera per il gravoso impegno di questi giorni e, nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo per il conferimento del mandato ai relatori, segnala di non aver condiviso la decisione del Governo di presentare un provvedimento così eterogeneo.

Emanuele FIANO (PD), nel preannunciare il suo voto favorevole per il conferimento del mandato ai relatori, ringrazia i presidenti delle Commissioni, il Governo, i colleghi deputati e gli uffici della Camera per il lavoro svolto. Nel fare presente che è stato raggiunto dalle Commissioni un positivo e non scontato risultato, auspica che in futuro il Governo possa rivedere il metodo di presentazione dei provvedimenti al fine di evitare atti omnicomprendivi come quello esaminato in questo caso.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENZI fa presente che il Governo ha colto le critiche relative al procedimento che ha portato alla presentazione di un provvedimento così eterogeneo alle Camere. Segnala che sarà sua cura riferire al ministro Franceschini. Evidenzia che le Commissioni hanno fatto un lavoro impressionante e che ciò è stato possibile sia per il lavoro dei deputati che per quello degli uffici della Camera e degli uffici legislativi e delle ragionerie dei Ministeri. Ricorda che le difficoltà incontrate della Ragioneria generale dello Stato sono state causate dai ristrettissimi margini di copertura finanziaria a disposizione. Sottolinea, infine

che il provvedimento è stato migliorato dalle Commissioni e che il Governo apprezza la condivisione politica del testo, pur nel rispetto delle dinamiche maggioranza-opposizione, che hanno dato luogo a opposte valutazioni in sede di conferimento del mandato ai relatori.

Le Commissioni, nessun altro chiedendo di intervenire, deliberano di conferire il mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Francesco BOCCIA (PD), presidente e relatore per la V Commissione, si riserva di designare, d'intesa con il Presidente Sisto, i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 11.15 di venerdì 19 luglio 2013.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 18 luglio 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.15 alle 13.35 e dalle 17 alle 17.50 di giovedì 18 luglio e dalle 10.25 alle 10.35 di venerdì 19 luglio 2013.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 57 del 17 luglio 2013, sono apportate le seguenti modificazioni:

a pagina 8, seconda colonna, quinta riga, le parole: « avverte che si passerà all'esame dell'articolo aggiuntivo Saltamartini 55.016 », sono sostituite dalle seguenti: « avverte che è stato presentato un subemendamento all'emendamento 46.14 dei Relatori che è in distribuzione. Avverte altresì che il deputato Andrea Romano

sottoscrive l'emendamento Centemero 39.69; i deputati Morassut e Mauro Guerra sottoscrivono l'emendamento Rubinato 30.19; il deputato Coscia sottoscrive l'articolo aggiuntivo 57.010; il deputato Palmieri sottoscrive le proposte emendative Centemero 13.3, 17.11, 18.2, 18.3, 18.4, 18.40, 39.65, 39.66, 39.69, 58.1, 58.2, 58.31, 59.1, 59.19, 59.30, 60.11, 60.12, 61.30, 61.31, 73.71, 73.72, 73.73, 12.06, 57.03, 57.010; il deputato Centemero sottoscrive le proposte emendative Palmieri 2.6, 10.1,

10.2, 13.1,13.2, 17.1, 17.2, 39.1, 39.2, 39.3, 39.4, 39.5, 39.6, 39.7 nonché l'emendamento Gelmini 60.9; il deputato Boccuzzi sottoscrive le proposte emendative 18.44 Bargerò e 27.04 De Micheli. Avverte, inoltre, che ad una più attenta valutazione possono essere considerati ammissibili gli identici emendamenti Braga 39.30 e Valiante 39.64.

Avverte quindi che si passerà all'esame dell'articolo aggiuntivo Saltamartini 55.016 ».

ALLEGATO 1

**DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
C. 1248 Governo.****PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2 con il seguente: 2. L'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima di copertura della garanzia diretta del Fondo fino all'ottanta per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, con riferimento alle « operazioni di anticipazione di credito, senza cessione dello stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni » e alle « operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi » di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 2012, n. 193, ai sensi e nei limiti stabiliti nei medesimi articoli; la misura massima di copertura della garanzia diretta di cui al primo periodo si applica anche alle operazioni a favore di imprese ubicate in aree di crisi come definite dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché alle operazioni garantite a valere sulla sezione speciale di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, del 27 luglio 2009.

*** 1. 38. (Nuova formulazione)** Galli Giampaolo.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2, con il seguente: 2. L'incremento,

sull'intero territorio nazionale, della misura massima di copertura della garanzia diretta del Fondo fino all'ottanta per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, con riferimento alle « operazioni di anticipazione di credito, senza cessione dello stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni » e alle « operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi » di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 2012, n. 193, ai sensi e nei limiti stabiliti nei medesimi articoli; la misura massima di copertura della garanzia diretta di cui al primo periodo si applica anche alle operazioni a favore di imprese ubicate in aree di crisi come definite dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché alle operazioni garantite a valere sulla sezione speciale di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, del 27 luglio 2009.

*** 1. 43. (Nuova formulazione)** Palese, Salmatini, Prestigiacomo.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) prevedere specifici criteri di valutazione ai fini dell'accesso alla garanzia

del Fondo da parte delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, nonché delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

- 1. 9.** Bobba, Paola Bragantini, Borghi, D'Ottavio, Biondelli, Fregolent, Lavagno, Bargerò, Bonomo, Boccuzzi, Portas, Fiorio, Gribaudo, Damiano, Mattiello, Giorgis, Rabino, Monchiero, Taricco, Allasia, Costa, Balduzzi, Nastri, Matteo Bragantini, Covello, Tabacci, Saltamartini.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. Nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 1 e previa adozione di un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli interventi ivi previsti sono estesi ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ed in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013. Con il decreto di cui al primo periodo sono determinate le modalità di attuazione del presente comma, prevedendo in particolare un limite massimo di assorbimento delle risorse del fondo non superiore al 5 per cento delle risorse stesse.

- 1. 69.** I Relatori.

ART. 2.

Al comma 1, dopo la parola: sistema produttivo, aggiungere le seguenti: le micro,

- 2. 29.** Fantinati, Castelli, Crippa, Prodani, Currò, Dadone, Mucci, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Cariello, Cozzolino, Prodani, Della Valle, Da Villa, Vallascas.

Al comma 1, dopo la parola: impianti aggiungere le seguenti: , beni strumentali d'impresa.

- 2. 9.** Misiani.

Al comma 2, dopo la parola: banche aggiungere le seguenti: e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario purché garantiti da banche.

Conseguentemente, al comma 7:

a) alla lettera a), dopo la parola: banche aggiungere le seguenti: e agli intermediari di cui al comma 2;

b) alla lettera b), dopo la parola: banche aggiungere le seguenti: e degli intermediari di cui al comma 2;

c) alla lettera c), dopo la parola: banche aggiungere le seguenti: e gli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario.

- 2. 7. (Nuova formulazione)** De Micheli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, compatibilmente con la normativa comunitaria in materia, anche alle piccole e medie imprese agricole e del settore della pesca.

- 2. 39.** L'Abbate, Benedetti, Lupo, Caso, Castelli, Sorial, Currò, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Dadone, Cozzolino.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: possono essere con le seguenti: sono.

- 3. 9.** Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Pillozzi, Kronbichler, Marcon, Boccadutri, Melilla, Ragosta, Paglia, Lavagno.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale).

1. Le risorse per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, ripartite ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e non richieste dalle regioni entro il 31 maggio 2013, possono essere assegnate, con decreto di aggiornamento del decreto direttoriale di cui al medesimo articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2013, alle regioni che ne fanno richiesta entro il 30 giugno 2013, prioritariamente in funzione dell'adempimento alla diffida prevista dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. In relazione a quanto previsto al comma 1, all'articolo 3, comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: « 30 giugno » sono sostituite dalle seguenti: « 15 luglio ».

Conseguentemente, all'articolo 1, del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 24 giugno 2013, n. 72, recante misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, non convertite in legge.

3. 05. Il Governo.

ART. 4.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le date di cui all'Allegato 1 del decreto 12 novembre 2011 n. 226 del

Ministero per lo sviluppo economico sono prorogate di 24 mesi, comprensivi delle proroghe disposte dal precedente comma 3, per quegli ambiti in cui almeno il 15 per cento dei punti di riconsegna è situato nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e inseriti nell'elenco dell'allegato 1 del decreto 1° giugno 2012 del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. 18. Bratti, Ghizzoni.

Al comma 7, dopo le parole: l'uso del metano aggiungere le seguenti: del GPL e dopo le parole: esclusiva di metano aggiungere le seguenti: o GPL.

4. 29. Fantinati, Castelli, Crippa, Prodani, Currò, Dadone, Mucci, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Cariello, Cozzolino, Prodani, Della Valle, Da Villa, Vallasca.

ART. 5.

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. In deroga ai commi 3 e 4, per gli impianti di termovalorizzazione di rifiuti già in esercizio e che sono stati ammessi al regime di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/1992, fino al completamento del quarto anno di esercizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto il valore di cui al comma 1 è determinato sulla base del paniere di riferimento di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99, in cui il peso dei prodotti petroliferi è pari al 60 per cento. Per gli anni successivi di esercizio, si applica il metodo di aggiornamento di cui al comma 4. Per gli impianti situati in zone di emergenza relativa alla gestione del ciclo dei rifiuti il valore di cui al comma 1 è determinato sulla base del paniere di riferimento in cui il peso dei prodotti petroliferi è pari al 60 per cento

fino al completamento dell'ottavo anno di esercizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. 90. (Nuova formulazione) Il Governo.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. I titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 possono optare, in alternativa al mantenimento al diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica, come riconosciuti alla data di entrata in esercizio, per un incremento del 20 per cento dell'incentivo spettante, per un periodo massimo di un anno a decorrere dal 1° settembre 2013 e del 10 per cento per un ulteriore, successivo periodo di un anno, con corrispondente riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante nei successivi tre anni di incentivazione, o comunque entro la fine del periodo di incentivazione su una produzione di energia pari a quella sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento. L'incremento è applicato sul coefficiente moltiplicativo spettante per gli impianti a certificati verdi e, per gli impianti a tariffa omnicomprensiva, sulla tariffa omnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno 2012. L'opzione per il regime di cui al presente comma è comunicata dal titolare dell'impianto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al GSE.

5. 89. I Relatori.

ART. 6.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile

2012, n. 35, le parole: « rivestono carattere di interesse nazionale anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei processi autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio » sono sostituite dalle seguenti: « rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorità a carattere nazionale in considerazione dei prevalenti profili di sviluppo economico di tali insediamenti produttivi, nonché per la salvaguardia dei territori oggetto degli interventi e dei livelli occupazionali ».

4-ter. All'articolo 29 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, il comma 2 è sostituito dal seguente: « I progetti di cui al comma 1 riguardano la realizzazione di iniziative di riconversione industriale, prevalentemente nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, e sono finalizzati anche al reimpiego dei lavoratori, dipendenti delle imprese saccharifere italiane dismesse per effetto del Regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006, in nuove attività di natura industriale. Al fine di garantire l'attuazione di tali progetti il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 2 del 2006, in caso di necessità e per l'attuazione di detti progetti, nomina, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 1, un Commissario *ad acta* per l'esecuzione degli accordi per la riconversione industriale sottoscritti con il coordinamento del Comitato interministeriale, in ottemperanza alle direttive da questo adottate. Al Commissario non spettano compensi, gettoni o altra forma di emolumento: eventuali rimborsi di spese fanno carico alle risorse destinate alla realizzazione dei progetti. ».

6. 13. I Relatori.

ART. 7.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nel quadro degli impegni assunti dall'Italia in ambito internazionale di su-

peramento dell'aiuto legato, per accedere ai crediti agevolati a valere sul fondo rotativo previsto dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le imprese italiane si devono formalmente impegnare a rispettare quanto previsto dalle Linee guida OCSE sulla responsabilità sociale delle imprese per gli investimenti internazionali e dalla risoluzione P7-TA (2011) 0141 del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 in materia di investimenti internazionali e di rispetto da parte delle imprese delle clausole sociali ed ambientali e delle norme internazionali sui diritti umani.

7. 12. Marcon, Scotto, Melilla, Fava, Boccadutri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di contribuire ed ampliare quanto previsto nel comma 1, nell'ambito dei coordinamento delle politiche nazionali ed europee, la vigilanza sull'Ente nazionale per il microcredito è attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. 15. Galati, Palese.

ART. 9.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'ordinamento dell'Unione europea per i casi di mancata attuazione dei programmi e dei progetti cofinanziati con fondi strutturali europei e di sottoutilizzazione dei relativi finanziamenti, relativamente alla programmazione 2007-2013, in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi, il Governo, al fine di assicurare la competitività, la coesione e l'unità economica del Paese, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, comma secondo, della Costituzione secondo le modalità procedurali individuale dall'articolo 8

della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dagli articoli 5 e 11 della legge n. 400 del 1988 e dalle vigenti disposizioni in materia di interventi sostitutivi finalizzati all'esecuzione di opere e di investimenti nel caso di inadempienza di amministrazioni statali ovvero di quanto previsto dai contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel caso di inadempienza dei concessionari di servizi pubblici, anche attraverso la nomina di un commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi programmati, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate.

Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 4.

9. 8. Marchi, Causi, Taranto.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine, le amministrazioni interessate possono avvalersi di quanto previsto dall'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

*** 9. 11.** Palese, Galati.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine, le amministrazioni interessate possono avvalersi di quanto previsto dall'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

*** 9. 12.** De Mita, Andrea Romano, Balduzzi, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di accelerare le procedure di certificazione delle spese comunitarie relative ai programmi cofinanziati dai

fondi strutturali 2007-2013 e per evitare di incorrere nelle sanzioni di disimpegno automatico previste dai regolamenti comunitari, le autorità di gestione dei programmi operativi regionali o nazionali che abbiano disponibilità di risorse sui relativi assi territoriali o urbani, attingono direttamente agli interventi candidati dai Comuni al Piano Città di cui all'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 783, stipulando accordi diretti con i Comuni proponenti, in quanto questi ultimi risultino coerenti con le finalità dei suddetti programmi operativi. Su iniziativa del Ministero della Coesione Territoriale e d'intesa con il Ministero degli Affari Regionali e delle Autonomie Locali, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un tavolo tecnico, a cui partecipano le autorità di gestione dei programmi operativi regionali e nazionali e, in rappresentanza dei comuni beneficiari, l'ANCI, che provvede a supportare le autorità competenti nell'istruttoria di tutti gli adempimenti necessari per l'ammissione al finanziamento dei suddetti interventi. Mediante apposita convenzione da stipularsi entro 30 giorni dalla costituzione del tavolo tecnico tra l'ANCI e il Ministero della Coesione Territoriale e il Ministero per gli affari regionali e le autonomie locali sono definite le linee di indirizzo per la stipula degli accordi diretti tra i Comuni e le autorità di gestione nonché il raccordo tra le attività di supporto alla stipula di dette convenzioni e le misure di assistenza tecnica o azioni di sistema dei programmi di *capacity building* della programmazione regionale unitaria.

9. 3. Rughetti, Melilli, Tabacci, Romano.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Attuazione rafforzata degli interventi per lo sviluppo e la coesione territoriale).

1. Per le finalità di cui al precedente articolo 9, nonché per accelerare la rea-

lizzazione di nuovi progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati, finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, le amministrazioni competenti possono stipulare un « contratto istituzionale di sviluppo ».

2. A tal fine, il contratto istituzionale di sviluppo è promosso dal Ministro per la coesione territoriale o dalle amministrazioni titolari dei nuovi progetti strategici, coerenti con priorità programmatiche di rango europeo, nazionale e/o territoriale, ed è regolato dai commi 2 e seguenti dell'articolo 6, decreto legislativo 31 maggio 2011, n.88, per quanto compatibili con il presente articolo.

3. Al comma 2 dell'articolo 6, decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 8, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il contratto istituzionale di sviluppo prevede quale modalità attuativa, che le amministrazioni centrali, ed eventualmente regionali, si avvalgano, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, salvo per quanto assegnato all'attuazione dei concessionari di servizi pubblici.

4. Al comma 4, articolo 5, decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), alla fine la parola: « attuatrici » è sostituita dalle seguenti: « responsabili dell'attuazione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, anche quale centrale di committenza della quale

si possono avvalere le stesse amministrazioni responsabili per l'attuazione degli interventi strategici; »;

b) alla lettera d), alla fine aggiungere « , nonché incentivi all'utilizzazione del contratto istituzionale di sviluppo di cui al successivo articolo 6; ».

5. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa per le attività di progettazione e realizzazione degli interventi opererà nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia. Ai progetti strategici si applicano le vigenti disposizioni in materia di prevenzione e repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, ivi comprese quelle concernenti le comunicazioni e informazioni antimafia.

6. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali, è aggiornato il contenuto minimo delle convenzioni di cui al comma 5, articolo 2, decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9.01. Latronico, Galati.

ART. 10.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Quando non costituisce l'attività commerciale prevalente del gestore del servizio, l'offerta di accesso ad *internet* al pubblico tramite tecnologia WIFI non richiede la identificazione personale degli utilizzatori. Non trovano applicazione l'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e l'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Resta fermo l'obbligo del gestore di garantire la tracciabilità del collegamento attraverso l'assegnazione temporanea di

un indirizzo IP e il mantenimento di un registro informatico dell'associazione temporanea di tale indirizzo IP al MAC address del terminale utilizzato per l'accesso alla rete *internet*.

2. Il trattamento dei dati personali necessari per garantire la tracciabilità del collegamento di cui al comma 1 è effettuato senza consenso dell'interessato, previa informativa resa con le modalità semplificate di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e non comporta l'obbligo di notificazione del trattamento al Garante per la protezione dei dati personali.

*** 10. 1.** (Nuova formulazione) Palmieri, Centemero.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Quando non costituisce l'attività commerciale prevalente del gestore del servizio, l'offerta di accesso ad *internet* al pubblico tramite tecnologia WIFI non richiede la identificazione personale degli utilizzatori. Non trovano applicazione l'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e l'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Resta fermo l'obbligo del gestore di garantire la tracciabilità del collegamento attraverso l'assegnazione temporanea di un indirizzo IP e il mantenimento di un registro informatico dell'associazione temporanea di tale indirizzo IP al MAC address del terminale utilizzato per l'accesso alla rete *internet*.

2. Il trattamento dei dati personali necessari per garantire la tracciabilità del collegamento di cui al comma 1 è effettuato senza consenso dell'interessato, previa informativa resa con le modalità semplificate di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e non comporta l'obbligo di notificazione del trattamento al Garante per la protezione dei dati personali.

*** 10. 6.** (Nuova formulazione) Bressa, Fiano, Giorgis.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Quando non costituisce l'attività commerciale prevalente del gestore del servizio, l'offerta di accesso ad *internet* al pubblico tramite tecnologia WIFI non richiede la identificazione personale degli utilizzatori. Non trovano applicazione l'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e l'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Resta fermo l'obbligo del gestore di garantire la tracciabilità del collegamento attraverso l'assegnazione temporanea di un indirizzo IP e il mantenimento di un registro informatico dell'associazione temporanea di tale indirizzo IP al MAC address del terminale utilizzato per l'accesso alla rete *internet*.

2. Il trattamento dei dati personali necessari per garantire la tracciabilità del collegamento di cui al comma 1 è effettuato senza consenso dell'interessato, previa informativa resa con le modalità semplificate di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e non comporta l'obbligo di notificazione del trattamento al Garante per la protezione dei dati personali.

* **10.10** *(Nuova formulazione)* Bruno Bossio, Coppola, Bonaccorsi, Marco Meloni, Rotta, Crivellari, Mosca, Basso.

ART. 11.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Misure economiche di natura compensativa alle televisioni locali).

1. Le misure economiche compensative percepite dalle emittenti televisive locali a titolo risarcitorio a seguito del volontario rilascio delle frequenze di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 gennaio 2012 sono da qualificarsi come contri-

buti in conto capitale di cui all'articolo 88, comma 3, lettera *b*), del TUIR, in quanto erogati in relazione ad uno specifico investimento, e come tali partecipano alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto.

11. 026. I Relatori.

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Misure economiche di natura compensativa alle televisioni Locali).

1. Le misure economiche compensative percepite dalle emittenti televisive locali a titolo risarcitorio a seguito del volontario rilascio delle frequenze di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 23 gennaio 2012, sono da qualificarsi come contributi in conto capitale, di cui all'articolo 88, comma 3, lettera *b*), del TUIR, in quanto erogati in relazione ad uno specifico investimento, e come tali partecipano alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto.

11. 027 *(ex 12.02)* Corsaro.

ART. 12.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-bis, dopo la parola: « quotate » sono inserite le seguenti: « non-

ché delle società che svolgono servizi di interesse generale, anche di rilevanza economica, di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 13 »;

b) dopo il comma 5-ter è inserito il seguente: « 5-quater. Gli emolumenti degli amministratori delle società non quotate che svolgono servizi di interesse generale anche di rilevanza economica di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono adottati sulla base di criteri determinati dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni vigilanti. I predetti criteri devono essere aderenti alle migliori pratiche internazionali e tener conto dei risultati aziendali. In ogni caso, le eventuali componenti variabili degli emolumenti degli amministratori non potranno essere previste né erogate per le società il cui risultato di esercizio non sia positivo ».

12. 013. I Relatori.

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

ART. 12-bis.

(Sostegno alle imprese creditrici dei comuni dissestati).

1. Dopo il comma 13 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è aggiunto il seguente comma:

« 13-bis. Al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici dei comuni dissestati e di ridare impulso ai relativi sistemi produttivi locali, è riservata, a valere sull'accantonamento relativo agli enti locali di cui al comma 10, ultimo periodo, una quota annua sino all'importo massimo di 150 milioni a favore dei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario nei 24 mesi precedenti alla data di entrata in vigore del presente

decreto-legge ed abbiano aderito alla procedura semplificata di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 267 del 2000, previa apposita istanza dell'ente interessato. Tali somme sono messe a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione che provvede al pagamento dei debiti con le modalità di cui al citato articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 120 giorni dalla disponibilità delle risorse. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità per il riparto e l'attribuzione della somma stanziata tra gli enti beneficiari. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

12. 07. Balduzzi, Romano, De Mita, Librandi, Gitti, Mazziotti Di Celso, Fautilli.

ART. 13.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: « dal Ministro dell'economia e delle finanze » aggiungere le seguenti: « dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali »;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, alla lettera f), dopo le parole: « per favorire l'accesso alla rete internet » sono inserite le seguenti: « nelle zone rurali, nonché ».

13. 10. Catania, Sani, Faenzi, Oliverio, Taricco, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Tentori, Terrosi, Valiante, Venitelli, Zanin.

Al comma 2, lettera c), capoverso, dopo le parole: nomina il direttore generale dell'Agenzia aggiungere le seguenti: , tramite procedura di selezione ad evidenza pubblica,.

13. 39. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Al comma 2 sostituire la lettera d) con la seguente:

d) all'articolo 21, comma 4, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: « Lo Statuto prevede che il Comitato di Indirizzo sia composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un rappresentante del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, un rappresentante del Ministero dell'economia e finanze, due rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata e i membri del Tavolo Permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana. Ai componenti del Comitato di Indirizzo non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti e rimborsi spese e dalla loro partecipazione allo stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con lo statuto sono altresì disciplinate le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Comitato di Indirizzo e le modalità di nomina del Collegio dei Revisori. »

13. 25. (Nuova formulazione) Quintarelli, Tinagli, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) all'articolo 22, dopo il secondo periodo del comma 3 è inserito il seguente:

« Sono fatte salve le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e i relativi rapporti in essere, nonché le risorse finanziarie a valere sul Progetto Operativo di Assistenza Tecnica "Società dell'informazione" che permangono nella disponibilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che può avvalersi, per il loro utilizzo, della struttura di missione per l'attuazione dell'agenda digitale istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del comma 2 dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35, come sostituito dall'articolo 13 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 »;

13. 9. Meloni Marco, Mosca, Coppola, Basso.

Aggiungere in fine i seguenti commi:

2-bis. I regolamenti previsti dagli articoli 2, comma 5, 3, comma 4, 12, comma 13, 14, comma 2-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati e una volta decorsi ulteriori 30 giorni dall'approvazione della presente legge, sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio.

2-ter. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dagli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, 7, comma 3-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati e una volta decorsi ulteriori 30 giorni dall'approvazione della presente legge, sono adottati anche ove non sia pervenuto il concerto dei ministri interessati.

2-quater. I decreti ministeriali previsti dagli articoli 4, comma 3, 8, commi 2 e 13, 10, comma 10, 12, comma 7, 13, comma 2 e 15, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora non ancora adottati e una

volta decorsi ulteriori 30 giorni dall'approvazione della presente legge, sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei ministri interessati.

13. 12. Coppola, Bonaccorsi, Marco Meloni, Mosca, Bruno Bossio, Rota, Crivellari, Ermini, Scalfarotto, Donati, Basso.

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

ART.13-bis.

(Piattaforme accreditate per gli acquisti di beni e servizi ICT).

1. Con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il ministro per lo sviluppo economico, sentita l'Autorità dei contratti pubblici da emanarsi entro centottanta giorni dalla conversione in legge del presente decreto sono dettate linee guida per l'accreditamento di conformità alla normativa in materia di contratti pubblici, di servizi, soluzioni e piattaforme tecnologiche per le aste *on-line* e per il mercato elettronico da utilizzare per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e della informazione. L'accreditamento indica tra l'altro i livelli di sicurezza informatica, gli elementi minimi di tracciabilità dei processi, i requisiti di inalterabilità, autenticità e non ripudio dei documenti scambiati.

2. Le pubbliche amministrazioni possono usare piattaforme e soluzioni di acquisto *on-line* accreditate anche ponendole in competizione tra loro.

3. Gli operatori che mettono a disposizione delle soluzioni e delle tecnologie accreditate sono inseriti nell'elenco dei fornitori qualificati del Sistema pubblico di connettività ai sensi dell'articolo 82 del decreto legislativo n. 82 del 2005 recante Codice della amministrazione digitale.

13. 02. Gelmini.

ART. 14.

Al comma 1, sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti: sono aggiunti i seguenti.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo il capoverso comma 3-quater aggiungere il seguente: « 3-quinquies. Il documento unificato di cui al comma 3 sostituisce, a tutti gli effetti di legge, il tesserino di codice fiscale rilasciato dell'Agenzia delle Entrate. »

14. 8. Mosca, Coppola, Bonaccorsi, Bruno Bossio, Marco Meloni, Rota, Crivellari, Ermini, Scalfarotto, Donati, Basso.

Al comma 1, capoverso 3-quater dopo le parole: All'atto della richiesta del documento unificato, aggiungere le seguenti: ovvero all'atto dell'iscrizione anagrafica o dichiarazione di cambio di residenza a partire dall'entrata a regime dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

14. 3. Rughetti, Guerini.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: riconosciuta al cittadino fino a: articolo 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 con le seguenti: è assegnata al cittadino una casella di posta elettronica certificata, di cui all'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con la funzione di domicilio digitale, di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, successivamente attivabile in modalità telematica dal medesimo cittadino.

14. 7. Meloni Marco, Coppola, Bonaccorsi, Bruno Bossio, Rota, Crivellari, Ermini, Scalfarotto, Donati, Basso.

ART. 16.

Al comma 1, capoverso comma 4-bis, dopo le parole: pubbliche e private aggiungere le seguenti: nonché di enti locali o di soggetti partecipati da enti locali.

16. 1. De Mita, Romano, Balduzzi, Fautilli, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti.

Al comma 1, dopo il capoverso 4-bis, aggiungere il seguente:

4-ter. Il criterio di individuazione dei livelli minimi di cui al precedente comma è costituito dal valore di mercato dell'allocazione dei *tera byte*. Esso varia a seconda che la razionalizzazione avvenga mediante il ricorso a imprese in *outsourcing* o in *hosting*.

16. 2. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Accesso alle banche dati pubbliche – modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141).

1. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30-ter, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nell'ambito dello svolgimento della propria specifica attività, gli aderenti possono inviare all'ente gestore richieste di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi in cui ritengono utile, sulla base della valutazione degli elementi acquisiti, accertare l'identità delle medesime »;

b) all'articolo 30-sexies, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere del gruppo di lavoro, può essere rideterminata la misura delle componenti del contributo di cui al comma 2 ».

16. 01. I Relatori.

ART. 17.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 17.

(Misure per favorire la realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico).

1. All'articolo 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole « Il FSE è istituito dalle regioni e province autonome, » sono inserite le seguenti « conformemente a quanto disposto dal decreto di cui al comma 7, entro il 30 giugno 2015 »;

b) al comma 6, le parole « senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel FSE » sono sostituite dalle seguenti « senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti presenti nel FSE »;

c) al comma 7, le parole « con decreto » sono sostituite dalle seguenti « con uno o più decreti »;

d) al comma 15, dopo le parole « dei servizi da queste erogate » sono inserite le seguenti « , ovvero avvalersi della piattaforma tecnologica centrale per il FSE, fruibile in modalità *cloud computing* e conforme a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 7, ivi compresi i criteri di interoperabilità, resa disponibile dall'Agazia per l'Italia digitale, avvalendosi della società di cui al comma 15 dell'ar-

articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 »;

e) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti commi:

« 15-*bis*. Entro e non oltre il 30 giugno 2014, le regioni e le province autonome presentano all'Agenzia per l'Italia digitale e al Ministero della salute il piano di progetto per la realizzazione del FSE, redatto sulla base delle linee guida rese disponibili dalla medesima Agenzia e dal Ministero della salute, anche avvalendosi di enti pubblici di ricerca, entro e non oltre il 31 marzo 2014;

15-*ter*. L'Agenzia per l'Italia digitale sulla base delle esigenze avanzate dalle regioni nell'ambito dei rispettivi piani cura, in accordo con il Ministero della salute e le regioni, la progettazione e la realizzazione della piattaforma tecnologica centrale di cui al comma 15;

15-*quater*. L'Agenzia per l'Italia digitale e il Ministero della salute operano congiuntamente, per le parti di rispettiva competenza, al fine di: a) valutare e approvare, entro 60 giorni, i piani di progetto presentati dalle regioni e province autonome per la realizzazione del FSE, verificandone la conformità a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 7; b) monitorare la realizzazione del FSE, da parte delle regioni e province autonome, conformemente ai piani di progetto approvati. La realizzazione del FSE in conformità a quanto disposto dal decreto di cui al comma 7 è ricompresa tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico del Servizio Sanitario Nazionale da verificarsi da parte del Comitato di cui all'articolo 9 dell'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni il 23 marzo 2005.

15-*quinquies*. Per la realizzazione della piattaforma tecnologica centrale di cui al comma 15, è autorizzata una spesa non superiore ai 10 milioni di euro per il 2014 e ai 5 milioni di euro a decorrere dal 2015, da definirsi su base annua con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze su

proposta dell'Agenzia per l'Italia digitale, coerentemente con le esigenze avanzate dalle regioni ».

17. 13. I Relatori.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-*bis*.

(Modifiche alla legge 13 luglio 1966 n. 559 recante « Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato »).

1. All'articolo 2 della legge 13 luglio 1966 n. 559, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 11. Ai fini del presente articolo, ferme restando le specifiche disposizioni legislative in materia, sono considerati cartevalori i prodotti, individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, aventi almeno uno dei seguenti requisiti:

a) siano destinati ad attestare il rilascio da parte dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni di autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di identità e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad assumere un valore fiduciario e di tutela della fede pubblica in seguito alla loro emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate;

b) siano realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza o con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare idonea protezione dalle contraffazioni e falsificazioni ».

17. 06. I Relatori.

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolarne l'accesso da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID).

2-ter. Il sistema SPID, di cui al comma 2-bis, è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati (*identity provider*) che, previo accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-quinquies, gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete a cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni, in qualità di erogatori di servizi in rete, ovvero, direttamente, su richiesta degli interessati.

2-quater. Il sistema SPID, di cui al comma 2-bis, è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definite con il decreto di cui al successivo comma 2-sexies.

2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, è altresì riconosciuta alle imprese, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, la facoltà di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identità digitale dei propri utenti. L'adesione al sistema SPID per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali è richiesto riconoscimento dell'utente esonera l'impresa da un obbligo generale di sorveglianza delle attività sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 70 del 2013.

2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del

Ministro delegato per l'innovazione tecnologia e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro per l'economia e le finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, di cui al comma 2-bis, anche con riferimento: a) al modello architetturale e organizzativo del sistema; b) alle modalità e ai requisiti richiesti per l'accreditamento dei gestori di identità digitale (*identity provider*); c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dagli *identity provider* a cittadini e imprese, ivi compresi gli strumenti di cui al comma 1; d) alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese, in qualità di utenti di servizi in rete; e) ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle amministrazioni pubbliche in qualità di erogatori di servizi in rete; f) alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate, in qualità di erogatori di servizi in rete ».

2. Al comma 2 dell'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole « richiede il servizio. » sono aggiunte le seguenti « Con l'istituzione del sistema SPID di cui al comma 2-bis, le pubbliche amministrazioni possono consentire accesso in rete ai propri servizi solo mediante gli strumenti di cui al comma 1, ovvero mediante servizi offerti dal sistema SPID medesimo ».

3. Il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) è realizzato utilizzando le risorse finanziarie già stanziate a legislazione vigente per l'Agenzia per l'Italia Digitale, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

17. 07. I Relatori.

ART. 18.

Ai commi 2, 3, 9 dopo le parole: dalla data di entrata in vigore aggiungere ovun-

que ricorrano le seguenti: della legge di conversione.

18. 149. Tullo, Pagani, Brandolin.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta semestralmente al Parlamento una documentazione conoscitiva e una relazione analitica sull'utilizzazione del Fondo di cui al presente comma.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole del presente comma riguardano aggiungere le seguenti: il completamento delle infrastrutture di rilevanza strategica nazionale in corso di realizzazione; *inoltre, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Gli interventi rispondenti alle finalità di potenziamento dei nodi, dello standard di interoperabilità dei corridoi europei e del miglioramento delle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari, sono in ogni caso riferiti a infrastrutture comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 per le quali si sono perfezionate le procedure di individuazione con il coinvolgimento degli enti territoriali.

18. 110. *(Nuova formulazione)* Iannuzzi Barbato, Borghi, Maria Stella Bianchi, Bocci, Braga, Bratti, Carrescia, Cassano, Miriam, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Manfredi Mariani, Marroni, Morassut, Moretto, Realacci, Sanna, Zardini.

Al comma 6, sostituire le parole: esercizio con la seguente: pre-esercizio e le parole: 15 ottobre con le seguenti: 15 dicembre.

18. 75. *(Nuova formulazione)* Meta, Salmartini.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Per innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici, l'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 agli interventi del piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui all'articolo 53, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, secondo un programma concordato tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata Stato, regioni e autonomie locali istituita dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

18. 103. *(Nuova formulazione)* Mariani, Borghi, Maria Stella Bianchi, Bocci, Braga, Bratti, Carrescia, Cassano, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Ghizzoni, Coscia, Piccoli Nardelli, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa.

Dopo il comma 8, aggiungere, il seguente:

8-bis. Al fine di predisporre il piano di edilizia scolastica di cui al comma 8, primo periodo, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, in relazione all'articolo 2, comma 329, della legge n. 244 del 2007, per l'individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico. Al relativo onere, pari a 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni

per gli 2014 e 2015 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

18. 69. (Nuova formulazione) Losacco.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 18.158.

Al comma 8-bis, dopo le parole: scolastiche statali aggiungere le seguenti: con particolare riferimento a quelli in cui sia stata censita la presenza di amianto.

0. 18. 158. 1. Balduzzi.

Al comma 8-ter, ultimo periodo, sopprimere la parola: sinteticamente.

0. 18. 158. 2. Mannino.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8-bis. Al fine di attuare misure urgenti in materia di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali e garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico, ferma restando la procedura prevista dall'articolo 11, commi da 4-bis a 4-novies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 per le altre risorse destinate al Fondo unico di cui al comma 4-sexies, e nelle more della completa attuazione della stessa procedura, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 150 milioni. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 8-quinquies.

8-ter. Le risorse previste dal comma 8-bis sono ripartite a livello regionale per essere assegnate agli enti locali proprietari degli immobili adibiti all'uso scolastico sulla base del numero degli edifici scolastici e degli alunni presenti nella singola regione come da Allegato 1 alla presente legge. Le quote imputate alle Province autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili, in attuazione dell'articolo 2, comma 109, della legge n. 191 del 2009. L'assegnazione agli enti locali viene effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 ottobre 2013 sulla base delle graduatorie presentate dalle regioni entro il 15 ottobre 2013. A tal fine, gli enti locali presentano alle regioni entro il 15 settembre 2013 progetti esecutivi di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici immediatamente cantierabili. La mancata trasmissione delle graduatorie da parte delle regioni entro il termine del 15 ottobre 2013 comporta la decadenza dall'assegnazione dei finanziamenti assegnabili. Le risorse liberate saranno ripartite in misura proporzionale alle altre regioni. L'assegnazione del finanziamento prevista nel decreto autorizza gli enti locali ad avviare le procedure di gara con pubblicazione delle medesime ovvero le procedure di affidamento dei lavori. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica al Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco dei finanziamenti assegnati agli enti locali e semestralmente lo stato di attuazione degli interventi, che vengono pubblicati sinteticamente sul sito dei due Ministeri.

8-quater. Il mancato affidamento dei lavori entro il 28 febbraio 2014 comporta la revoca dei finanziamenti. Le eventuali economie di spesa che dovessero rendersi disponibili all'esito delle procedure di cui al precedente comma ovvero le risorse derivanti dalle revoche sono riassegnate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle richieste collocate successivamente in graduatoria. Lo stesso Ministero provvede al trasferimento delle risorse agli enti locali per permettere i

pagamenti entro il 31 dicembre 2014, secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati.

8-*quinquies*. La somma di 150 milioni di euro giacente sul conto corrente bancario acceso presso Intesa Sanpaolo s.p.a., relativo alla gestione stralcio del Fondo speciale della ricerca applicata (FSRA) di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 è versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2014, per essere riassegnata al Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'ar-

ticolo 11, comma 4-sexies, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Le ulteriori somme disponibili all'esito della chiusura del programma stralcio - Fondo speciale della ricerca applicata sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali.

ALLEGATO 1

REGIONI	
ABRUZZO	4.000.000
BASILICATA	2.000.000
CALABRIA	13.000.000
CAMPANIA	18.000.000
EMILIA-ROMAGNA	7.000.000
FRIULI-VENEZIA GIULIA	2.500.000
LAZIO	14.000.000
LIGURIA	4.000.000
LOMBARDIA	15.000.000
MARCHE	3.000.000
MOLISE	2.000.000
PIEMONTE	9.000.000
PUGLIA	12.000.000
SARDEGNA	5.000.000
SICILIA	16.000.000
TOSCANA	10.000.000
UMBRIA	2.500.000
VALLE D'AOSTA	1.000.000
VENETO	10.000.000
TOTALE NAZIONALE . . .	150.000.000

18. 158. (Nuova formulazione) I Relatori.

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: edifici pubblici aggiungere le seguenti: , ivi compresi gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche.

- 18. 86.** Braga, Borghi, Mariastella Bianchi, Bocci, Bratti, Carrescia, Cassano, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Al comma 9, dopo le parole: manutenzione di reti viarie aggiungere le seguenti: e infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse.

Conseguentemente, al quarto periodo, dopo le parole: I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti aggiungere le seguenti: le Unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ed i comuni risultanti da fusione tra Comuni, ciascuno dei quali con meno di 5.000 abitanti,.

- 18. 56.** (Nuova formulazione) Guerra, Pastorino.

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: reti viarie aggiungere le seguenti: o reti telematiche di NGN e Wi-Fi.

- 18. 102.** Mosca, Coppola, Bonaccorsi, Meloni, Basso, Bruno Bossio, Rota, Crivellari, Ermini, Scalfarotto, Donati.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. A valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per gli anni 2014-2020, d'intesa con la Conferenza Stato, città, autonomie, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità ed i criteri per garantire la continuità sino al 2020 dei programmi annuali « 6000 Campanili ».

- 18. 55.** Guerra, Pastorino, Antezza.

Al comma 10, aggiungere, in fine il seguente periodo: ANAS SpA, presenta semestralmente al Parlamento una relazione sull'attuazione del programma di cui al presente comma.

- 18. 113.** Mariani, Borghi, Mariastella Bianchi, Bocci, Braga, Bratti, Carrescia, Cassano, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce semestralmente alle Camere sullo stato di attuazione dei decreti attuativi di propria competenza di cui al presente decreto.

- 18. 98.** Catalano, Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Caso, D'Inca , Castelli, Sorial, Currò, Brugnerotto, Cariello, Dadone, Cozzolino.

ART. 19.

Al comma 1, lettera a), punto 2), aggiungere in fine le seguenti parole: previa verifica del CIPE sentito il NARS.

- 19. 2.** Mariani, Borghi, Mariastella Bianchi, Bocci, Braga, Bratti, Carrescia, Cassano, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble.

Al comma 2, dopo le parole: del presente decreto aggiungere le seguenti parole: nonché, agli interventi da realizzare in finanza di progetto le cui proposte sono state già dichiarate di pubblico interesse alla data di entrata in vigore del presente decreto.

- 19. 21.** Misuraca.

ART. 20.

Al comma 2, dopo le parole: programma di interventi di sicurezza stradale *inserire le seguenti:* inerenti prevalentemente lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali.

Conseguentemente, al comma 4 dopo le parole: sicurezza stradale *inserire le seguenti:* di cui al comma 2.

20. 6. (Nuova formulazione) Dell'Orco, Catalano, Liuzzi, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Caso, D'Inca, Castelli, Sorial, Currò, Brugnerotto, Cariello, Dadone, Cozzolino.

Al comma 2, dopo le parole: di un programma di interventi di sicurezza stradale *aggiungere le seguenti:* nonché al finanziamento per la realizzazione e messa in sicurezza dei tratti stradali mancanti e dare continuità all'asse viario Terni Rieti.

20. 9. (Nuova formulazione) Melilli, Sereni.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5-bis. Al fine di garantire l'efficacia del sistema sanzionatorio relativo alle violazioni del codice della strada e l'effettiva disponibilità delle risorse destinate al finanziamento dei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, all'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione o se il trasgressore non sia incorso, per il periodo di due anni, in violazioni di norme

di comportamento del presente codice da cui derivino decurtazioni del punteggio, ai sensi dell'articolo 126-bis. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 210, e della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida »;

b) al comma 2:

1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico »;

2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico »;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: Qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L'agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo »;

d) al comma 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora l'agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura, il conducente può effettuare il pagamento anche mediante strumenti di pagamento elettronico »;

e) al comma 2-ter le parole: « alla metà del massimo » sono sostituite dalle seguenti: « al minimo ».

5-ter. Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze promuove la stipulazione di convenzioni con banche, con la società Poste italiane Spa e

con altri intermediari finanziari al fine di favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la diffusione dei pagamenti mediante strumenti di pagamento elettronico previsti dall'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 5-*bis* del presente articolo.

5-*quater*. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, tramite posta elettronica certificata nei confronti dei soggetti abilitati all'utilizzo della posta medesima, escludendo l'addebito delle spese di notificazione a carico di questi ultimi.

20. 2. Meta, Piso, Catalano, Quaranta.

ART. 23.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: quaranta giorni con le seguenti: quarantadue giorni;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. All'articolo 49-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole: « il titolare persona fisica » sono inserite le seguenti: « , o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione ».*

23. 16. De Micheli.

ART. 24.

Al comma 3, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

1) *Al capoverso 4-bis:*

a) *al secondo periodo sostituire le parole: « Tale compensazione » con le seguenti: « L'importo di tali diritti deve, in linea con l'analisi economica effettuata dall'organismo di regolazione, essere tale da neutralizzare la predetta compromissione dell'equilibrio economico e »;*

b) *dopo il secondo periodo inserire il seguente: « I diritti riscossi devono essere utilizzati per il cofinanziamento dei servizi oggetto del contratto di servizio pubblico al fine di ristabilirne l'equilibrio economico »;*

2) *al capoverso 4-ter, dopo le parole: « e i livelli » inserire la seguente: « medi ».*

24. 6. Velo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. *All'articolo 12 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:*

« 3-bis. Le modifiche di cui al comma 2 non possono prescrivere livelli di sicurezza diversi da quelli minimi definiti dai CST, a meno che non siano accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari e da una analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il gestore dell'infrastruttura e per le imprese ferroviarie, corredata da stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione ».

24. 11. I Relatori.

ART. 25.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui al presente comma, la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei tra-

sporti è incrementata di un numero pari alle unità di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al primo periodo.

25. 20. (Nuova formulazione) Saltamartini, Palese.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Al fine di ridurre il rischio aeronautico e ambientale correlato all'insistenza di abitazioni ad uso residenziale intercluse nel sedime dell'aeroporto di Pisa è stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa, il Ministero dell'economia e finanze, l'ENAC, la Società di gestione interessata, la Regione, Provincia e Comune competenti apposito Accordo di Programma per la delocalizzazione delle abitazioni intercluse nel sedime dell'Aeroporto di Pisa. Nello stesso Accordo sono previste le modalità di attuazione dell'intervento, le risorse che concorrono al finanziamento e i termini di erogazione nonché le modalità di trasferimento delle aree al demanio aeronautico civile e statale.

5-ter. All'accordo di programma di cui al precedente comma 5-bis può essere destinata una quota delle risorse da assegnare per l'anno 2013 all'ENAC, ai sensi dall'articolo 11-decies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, nella misura massima di 10 milioni di euro e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

25. 1. (Nuova formulazione) Velo, Fontanelli.

Sostituire i commi 7 e 8 con i seguenti:

7. All'articolo 36, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) all'alinea, le parole: « , anche avvalendosi di Anas S.p.A., » sono soppresse;

2) alla lettera a), le parole: « ovvero in affidamento diretto ad Anas s.p.a. a condizione che non comporti effetti negativi sulla finanza pubblica, nonché, subordinatamente alla medesima condizione, di affidamento diretto a tale società della concessione di gestione di autostrade per le quali la concessione sia in scadenza ovvero revocata », sono soppresse;

3) alla lettera b) il numero 3) è soppresso;

b) al comma 3, lettera a), le parole: « anche per effetto di subentro ai sensi del precedente comma 2, lettere a) e b) » sono soppresse.

8. All'articolo 36, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: « L'amministratore unico » sono sostituite dalle seguenti: « L'organo amministrativo » e le parole « entro il 30 marzo » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 novembre »;

b) al secondo periodo le parole: « Entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di approvazione dello statuto » sono sostituite dalle seguenti: « Entro 30 giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea del bilancio dell'esercizio 2012 »;

c) il terzo periodo è soppresso.

25. 19. Saltamartini, Palese.

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

11-bis. Le risorse revocate ai sensi dell'articolo 18, comma 11, che confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 32,

comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono attribuite prioritariamente:

a) al completamento della copertura del Passante ferroviario di Torino;

b) alla regione Piemonte, a titolo di contributo per spese sostenute per la realizzazione del collegamento Torino-Ceres/Aeroporto di Caselle;

c) al collegamento ferroviario Novara-Seregno-Malpensa (potenziamento e variante di Galliate);

d) alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per la realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d'Altino-Villesse-Gorizia, al fine di consentire l'attuazione dell'O.P.C.M. 3702/2008 e successive modificazioni;

e) agli interventi di soppressione ed automazione di passaggi a livello sulla rete ferroviaria mediante costruzione di idonei manufatti sostitutivi o deviazioni stradali o di miglioramento delle condizioni di esercizio di passaggi a livello non eliminabili, individuati, con priorità per la tratta terminale pugliese del corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

11-ter. Le proposte dei soggetti promotori per l'approvazione dei progetti preliminari, anche suddivisi per lotti funzionali in coerenza con le risorse finanziarie disponibili, degli interventi di adeguamento della S.S. 372 « Telesina » tra lo svincolo di Caianello della S.S. 372 e lo svincolo di Benevento sulla S.S. 88 nonché del collegamento autostradale Termoli-San Vittore devono essere sottoposte al CIPE per l'approvazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le risorse già assegnate con delibera Cipe n. 100 del 2006 e quelle a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate assegnate con delibera CIPE n. 62 del 2011 relativa al Piano sud sono

destinate esclusivamente alla realizzazione della predetta opera di adeguamento della S.S. 372 « Telesina ». La mancata approvazione delle proposte determina l'annullamento della procedura avviata e la revoca dei soggetti promotori.

11-quater. All'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, al comma 1, dopo le parole « dagli autodromi, » sono aggiunte le seguenti: « dalle aviosuperfici, »; conseguentemente: al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, dopo le parole « di autodromi, » sono inserite le seguenti « di aviosuperfici »; all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 dopo le parole « aeroportuali » sono aggiunte le seguenti: « , di aviosuperfici »; all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 31 ottobre 1997 dopo le parole « n. 447 » siano aggiunte le seguenti parole « , nonché delle aviosuperfici ».

25. 54. (Nuova formulazione) I Relatori.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11, commi 6 e 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché quanto disposto dall'articolo 16, comma 4 e 9, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le Regioni interessate, al fine di consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi a carico dei rispettivi bilanci regionali inerenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale e di applicare i criteri di efficientamento e razionalizzazione previsti dall'articolo 16-bis, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, predispongono un piano di ristrutturazione del debito a tutto il 31 dicembre 2012, da sottoporre, entro il 31 ottobre 2013 all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e trasporti e del Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze. Il piano di ristrutturazione del debito deve individuare le necessarie azioni di razionalizzazione e di incremento dell'efficienza da conseguire attraverso l'adozione dei criteri e delle modalità di cui al suddetto articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Per il finanziamento del suddetto piano di ristrutturazione, ciascuna Regione interessata è autorizzata, previa delibera CIPE, ad utilizzare, per gli anni 2013 e 2014, le risorse assegnate sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui alla delibera del CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 7 aprile 2011, n. 80, nel limite massimo dell'importo che sarà concordato tra ciascuna Regione, il Ministero per la coesione territoriale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base del Piano stesso. Per le Regioni interessate sarà conseguentemente sottoposta all'esame del CIPE, per la presa d'atto, la nuova programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

* **25. 28.** (Nuova formulazione) Saltamartini.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11, commi 6 e 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché quanto disposto dall'articolo 16, comma 4 e 9, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le Regioni interessate, al fine di consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi a carico dei rispettivi bilanci regionali inerenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale e di applicare i criteri di efficientamento e razionalizzazione previsti dall'articolo 16-bis, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, predispongono un piano di ristrutturazione del debito a tutto il 31 dicembre 2012, da sottoporre, entro il 31 ottobre 2013 all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano di ristrutturazione del debito deve individuare le necessarie azioni di razionalizzazione e di incremento dell'efficienza da conseguire attraverso l'adozione dei criteri e delle modalità di cui al suddetto articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Per il finanziamento del suddetto piano di ristrutturazione, ciascuna Regione interessata è autorizzata, previa delibera CIPE, ad utilizzare, per gli anni 2013 e 2014, le risorse assegnate sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui alla delibera del CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 7 aprile 2011, n. 80, nel limite massimo dell'importo che sarà concordato tra ciascuna Regione, il Ministero per la coesione territoriale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base del Piano stesso. Per le Regioni interessate sarà conseguentemente sottoposta all'esame del CIPE, per la presa d'atto, la nuova programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

* **25. 44.** (Nuova formulazione) Covello, Bruno Bossio, Magorno, Stumpo, Bindi, D'Attorre, Battaglia, Censore, Oliverio.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Per il biennio 2013-2014, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle norme relative al trasporto pubblico locale, la Regione Calabria è autorizzata ad utilizzare, previo accordo con il Ministro per la coesione territoriale e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, nei limiti di 40

milioni di euro per interventi finalizzati all'efficientamento dei servizi di trasporto, compreso l'acquisto di materiale rotabile automobilistico e ferroviario, e nei limiti di 60 milioni di euro per garantire la copertura degli oneri di parte corrente nelle more della produzione degli effetti dell'efficientamento e della razionalizzazione dei servizi previsti dall'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Le risorse sono rese disponibili, entro il limite complessivo di 100 milioni di euro, previa rimodulazione del piano di interventi rientrante nella programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

25. 38. Bruno Bossio, Covello, Battaglia, Censore, D'Attorre, Magorno, Oliverio, Aiello, Bruno.

ART. 26.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 9-bis:

1) al primo e secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2015 »;

2) al primo periodo, le parole: « ai migliori cinque anni del decennio » sono sostituite dalle seguenti: « al decennio ».

***26. 2.** Iannuzzi, Barbato, Mariani, Borghi, Mariastella Bianchi, Bocci, Braga, Bratti, Carrescia, Cassano, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Manfredi, Marroni, Morassut, Moretto, Reallacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 9-bis;

1) al primo e secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2015 »;

2) al primo periodo, le parole: « ai migliori cinque anni del decennio » sono sostituite dalle seguenti: « al decennio ».

***26. 4.** Grimoldi.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 9-bis;

1) al primo e secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2015 »;

2) al primo periodo, le parole: « ai migliori cinque anni del decennio » sono sostituite dalle seguenti: « al decennio ».

***26. 10.** Pili.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 9-bis:

1) al primo e secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2015 »;

2) al primo periodo, le parole: « ai migliori cinque anni del decennio » sono sostituite dalle seguenti: « al decennio ».

***26. 13.** Rubinato, Rotta.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

ART. 26-bis.

(Suddivisione in lotti).

1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: « in lotti funzionali » sono aggiunte le seguenti: « Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti ».

2. All'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: « Principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del con-

traente » sono aggiunte le seguenti: « di tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali ».

3. All'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, lettera a), dopo le parole: « i dati concernenti il contenuto dei bandi » sono aggiunte le seguenti: « con specificazione dell'eventuale suddivisione in lotti ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis ».

26. 015. Grimoldi.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

ART. 26-bis.

(Anticipazione).

1. Nei contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è possibile la corresponsione in favore dell'appaltatore di una anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, purché la stessa sia già prevista e pubblicizzata nella gara di appalto. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

26. 026. (Nuova formulazione) I Relatori.

ART. 28.

Al comma 1 dopo le parole: amministrazione procedente o aggiungere le seguenti: , in caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni;

Conseguentemente, al medesimo articolo 28:

a) al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nel caso di proce-

dimenti in cui intervengono più amministrazioni, l'interessato presenta istanza all'amministrazione procedente, che la trasmette tempestivamente al titolare del potere sostitutivo dell'amministrazione responsabile del ritardo.;

b) al comma 5, dopo le parole: comma 3, inserire le seguenti: nonché nei giudizi di opposizione e in quelli di appello conseguenti,.

28. 22. I Relatori.

ART. 30.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera f), capoverso ART. 23-bis, sostituire il comma 4 con il seguente: 4. All'interno delle zone omogenee A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, i comuni individuano con propria deliberazione, da adottarsi entro il 31 dicembre 2013 e da aggiornare con cadenza almeno triennale, le aree nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. Nelle restanti aree interne alle zone omogenee A e a quelle equipollenti di cui al primo periodo, gli interventi cui è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della segnalazione. Nelle more del termine per l'adozione della deliberazione di cui al primo periodo non trova applicazione per le predette zone omogenee A la segnalazione certificata di inizio attività con modifica della sagoma;

b) alla lettera g):

1) capoverso 4-bis:

1.1.) alla lettera a), sostituire le parole: siano state completate le parti

comuni con le seguenti: siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni; *sopprimere, inoltre, le seguenti parole*: relative al singolo edificio o singola porzione della costruzione;

1.2.) *sostituire la lettera b) con la seguente: b)* per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti, completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria ultimate o dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale;

2) *sopprimere il capoverso 4-ter*;

30. 102. Il Governo.

Sopprimere il comma 2.

* **30. 71.** Braga, Borghi, Mariastella Bianchi, Bocci, Braga, Bratti, Carrescia, Cassano, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Morassut, Morretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Sopprimere il comma 2.

* **30. 32.** Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Inca, D'Ambrosio, Carriello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

Sopprimere il comma 2.

* **30. 49.** Terzoni, De Rosa, Daga, Busto, Mannino, Segoni, Zolezzi, Castelli, Sorial, Currò, D'Inca, D'Ambrosio, Carriello, Brugnerotto, Dadone, Cozzolino.

ART. 32.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) All'articolo 88, dopo il comma 2 è inserito il seguente: « *2-bis.* Le dispo-

sizioni di cui al presente Titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, quali individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della Salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013.

32. 120. I Relatori.

ART. 41.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 41.133

All'emendamento 41.133, comma 6-bis dopo le parole: Commissari ad acta aggiungere le seguenti: di cui al comma 7.

0. 41. 133. 3. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

All'emendamento 41.133, comma 6-ter dopo le parole: Commissari ad acta aggiungere le seguenti: di cui al comma 7.

0. 41. 133. 4. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-bis. I Commissari *ad acta* possono avvalersi dei poteri previsti per i commissari regionali dai commi 2 e *2-bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1.

6-ter. I Commissari *ad acta* possono promuovere la conclusione di accordi di programma fra i soggetti istituzionali interessati, ai sensi dell'articolo 15 della

legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di assicurare l'efficace coordinamento ed accelerazione delle procedure amministrative inerenti l'attuazione degli interventi; l'acquisizione al patrimonio pubblico e la disciplina del regime giuridico delle aree di localizzazione degli impianti e degli impianti medesimi, la realizzazione delle opere complementari ed accessorie per il collegamento dei siti d'impianto alle reti viarie e delle infrastrutture a rete, il riconoscimento delle misure premiali e di compensazione ambientale in favore degli enti locali nel cui territorio ricadono gli impianti; le forme associative fra gli Enti locali per garantire l'utilizzo convenzionale e/o obbligatorio degli impianti, nell'ambito del ciclo di gestione dei rifiuti nel bacino territoriale interessato, quale modello giuridico con l'efficacia prevista dal comma 7 dell'articolo 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

6-quater. Nelle more del completamento degli impianti di cui al comma 6 e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in considerazione delle perduranti imperative esigenze di protezione sanitaria e ambientale nella regione Campania, è vietata l'importazione nella regione di rifiuti speciali pericolosi e non e di rifiuti urbani pericolosi destinati allo smaltimento.

41. 133. *(Nuova formulazione)* I Relatori.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Essendo cessata il 31 dicembre 2012 la struttura commissariale « Commissariato Bonifiche e Tutela delle Acque nella Regione Campania ex OPCM 3849/2010 », in ragione delle residue competenze al 31 dicembre 2012, non precedentemente trasferite agli enti ordinariamente competenti, e consistenti prevalentemente nel contenzioso di natura legale derivante dalle precedenti gestioni, è assegnato al Commissario Delegato di cui all'articolo 11 dell'OPCM 3891/2010, prorogato con l'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2013, in

considerazione della precedente attività di liquidazione svolta, il compito di definire entro il termine del 31 dicembre 2013 il valore economico del predetto contenzioso, gli enti legittimati al subentro e comunque di garantire la continuità dell'attività amministrativa in essere. Alle attività di cui al precedente periodo si procede con l'ausilio oltre che dell'Avvocatura dello Stato anche dell'Avvocatura della Regione Campania. Per le eventuali esigenze di natura economica derivanti da procedimenti esecutivi nel periodo fino al 31 dicembre 2013, il Commissario di cui al comma 1 è autorizzato, nel limite massimo di 3 milioni di euro, ad utilizzare le somme giacenti sulla contabilità speciale di competenza.

41. 135. I Relatori.

ART. 44.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Nelle more dell'emanazione della disciplina organica in materia di condizioni assicurative per gli esercenti le professioni sanitarie, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa anche per i giovani esercenti le professioni sanitarie, incentivandone l'occupazione, nonché di consentire alle imprese assicuratrici e agli esercenti stessi di adeguarsi alla predetta disciplina, il comma 5.1 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è sostituito dal seguente: « 5.1. Limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie, gli obblighi di cui al comma 5, lettera e), si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'alinea del medesimo comma 5 ».

44. 10. I Relatori.

ART. 46.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Il Comune di Milano può, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, destinare il gettito derivante dall'applicazione dell'imposta di soggiorno nella città di Milano, relativamente agli anni 2013, 2014, 2015 e fino all'ottanta per cento, al programma di azioni finalizzato alla realizzazione dell'evento « Expo 2015 » denominato « City Operations », approvato con Deliberazione della Giunta Comunale di Milano.

1-ter. Le azioni indicate nel programma e le relative spese, finanziate con le entrate di cui al comma 1-bis del presente articolo, non sono sottoposte ai limiti ed ai divieti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e non sono prese in considerazione ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

1-quater. Anche i comuni della Provincia di Milano, e successivamente ricompresi nella istituenda Area Metropolitana, possono istituire l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Ai detti comuni sono estese le facoltà previste nei commi 1-ter e 1-quater del presente articolo per il Comune di Milano, sulla base di idonee deliberazioni delle rispettive Giunte Comunali.

46. 11. (Nuova formulazione) Tabacci.

ART. 49.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

ART. 49-bis.

(Misure per il rafforzamento della spending review).

1. Al fine di coordinare l'azione del Governo e le politiche volte all'analisi e al

riordino della spesa pubblica e migliorare la qualità dei servizi pubblici offerti, è istituito un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dell'interno, dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri può invitare alle riunioni del Comitato interministeriale altri ministri, in ragione della rispettiva competenza in ordine alle materie da trattare. Il Comitato svolge attività di indirizzo e di coordinamento in materia di razionalizzazione e revisione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, degli enti pubblici, nonché delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche che non emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, con particolare riferimento alla revisione dei programmi di spesa e della disciplina dei trasferimenti alle imprese, alla razionalizzazione delle attività e dei servizi offerti, al ridimensionamento delle strutture, alla riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi, all'ottimizzazione dell'uso degli immobili e alle altre materie individuate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 maggio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2012, o da ulteriori direttive del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Ai fini della razionalizzazione della spesa e del coordinamento della finanza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, può nominare con proprio decreto un Commissario straordinario, con il compito di formulare indirizzi e proposte, anche di carattere normativo, nelle materie e per i soggetti di cui al comma 1, terzo periodo.

3. Il Commissario straordinario opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è scelta tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, dotate di comprovata esperienza e capacità in materia economica.

4. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 stabilisce:

a) la durata dell'incarico, che non può comunque eccedere i tre anni;

b) l'indennità del Commissario straordinario, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

c) le risorse umane e strumentali del Ministero dell'economia e delle finanze delle quali il Commissario straordinario può avvalersi nell'esercizio delle sue funzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Il Commissario straordinario ha diritto di corrispondere con tutti i soggetti di cui al comma 1, terzo periodo, e di chiedere ad essi, oltre a informazioni e documenti, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. In particolare, il Commissario straordinario ha il potere di chiedere alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'accesso a tutte le banche dati da esse costituite o alimentate. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Commissario straordinario può disporre lo svolgimento di ispezioni e verifiche a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e richiedere, previe intese ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, la collaborazione della Guardia di finanza.

6. Entro venti giorni dalla nomina, il Commissario straordinario presenta al Comitato interministeriale di cui al comma 1 un programma di lavoro recante gli obiettivi e gli indirizzi metodologici dell'attività di revisione della spesa pubblica. Nel corso

dell'incarico il Commissario straordinario, anche su richiesta del Comitato interministeriale, può presentare aggiornamenti e integrazioni del programma ai fini della loro approvazione da parte del medesimo Comitato. Il programma e gli eventuali aggiornamenti e integrazioni sono trasmessi alle Camere.

7. Il Commissario straordinario, se richiesto, svolge audizioni presso le competenti Commissioni parlamentari.

8. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera b), nel limite massimo di 150 mila euro per l'anno 2013, di 300 mila euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e 200 mila euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. Gli articoli 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e l'articolo 1, comma 2, della legge 6 luglio 2012, n. 94, sono abrogati.

49. 042. I Relatori.

ART. 52.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo riferisce alle Camere, con apposita relazione, sugli effetti di ognuna delle misure di cui al presente articolo, ai fini di una loro puntuale valutazione di efficacia, con particolare riferimento: all'introduzione di una franchigia di 120.000 euro per l'espropriazione degli immobili diversi dalla casa di abitazione non di lusso; all'innalzamento a 120 del numero massimo di rate in cui possono essere ripartiti i debiti; all'am-

pliamento a 8 del numero di rate il cui mancato pagamento fa venir meno il beneficio della rateizzazione dei debiti.

52. 44. I Relatori.

ART. 56.

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

ART. 56-bis.

(Semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali).

1. Il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni dei beni immobili di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio, è disciplinato dal presente articolo. Sono esclusi dal trasferimento i beni in uso per finalità dello Stato o per quelle di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i beni per i quali siano in corso procedure volte a consentirne l'uso per le medesime finalità, nonché quelli per i quali siano in corso operazioni di valorizzazione o dismissione di beni immobili ai sensi dell'articolo 33, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2. A decorrere dal 1° settembre 2013, i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni che intendono acquisire la proprietà dei beni di cui al comma 1 presentano all'Agenzia del demanio, entro il termine perentorio del 30 novembre 2013, con le modalità tecniche da definire a cura dell'Agenzia medesima, una richiesta di attribuzione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente che identifica il bene, ne specifica le finalità di utilizzo e indica le eventuali risorse finanziarie preordinate a tale utilizzo. L'Agenzia del demanio, verificata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta,

ne comunica l'esito all'ente interessato entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta. In caso di esito positivo si procede al trasferimento con successivo provvedimento dell'Agenzia del demanio. In caso di esito negativo, l'Agenzia comunica all'ente interessato i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta. Entro trenta giorni dalla comunicazione del motivato provvedimento di rigetto, l'ente può presentare nuova richiesta.

3. Laddove le richieste abbiano ad oggetto immobili assegnati alle amministrazioni pubbliche, l'Agenzia del demanio interpella le amministrazioni interessate, ai fini di acquisire, entro il termine perentorio di 30 giorni, la conferma della permanenza o meno delle esigenze istituzionali e indicazioni in ordine alle modalità di futuro utilizzo dell'immobile. Qualora le Amministrazioni non confermino, entro tale termine, la permanenza delle esigenze istituzionali, l'Agenzia, nei successivi 30 giorni, avvia con le altre Amministrazioni la verifica in ordine alla possibilità di inserire il bene nei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, commi 222, 222-bis e 222-ter, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Qualora detta verifica dia esito negativo e sia accertato che l'immobile non assolve ad altre esigenze statali, la domanda è accolta e si procede al trasferimento del bene con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio. In caso di conferma da parte dell'Amministrazione usuaria delle esigenze di cui al comma 2, l'Agenzia comunica all'ente richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta.

4. Qualora per il medesimo immobile pervengano richieste di attribuzione da parte di più livelli di governo territoriale, il bene è attribuito, in forza del principio di sussidiarietà e di radicamento sul territorio, in via prioritaria ai Comuni e alle Città metropolitane e subordinatamente alle Province e alle Regioni. In caso di beni già utilizzati, essi sono prioritariamente trasferiti agli enti utilizzatori.

5. Nei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 si prevede che, trascorsi tre anni dal

trasferimento, qualora in esito ad apposito monitoraggio effettuato dall'Agenzia del demanio l'ente territoriale non risulti utilizzare i beni trasferiti, gli stessi rientrano nella proprietà dello Stato, che ne assicura la migliore utilizzazione.

6. I beni, trasferiti con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi, entrano a far parte del patrimonio disponibile delle Regioni e degli enti locali. Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con contestuale immissione di ciascun ente territoriale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto formale di trasferimento del bene di cui ai commi 3 e 4, nel possesso giuridico e subentro in tutti i rapporti attivi e passivi relativi ai beni trasferiti.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1.

8. Al fine di soddisfare le esigenze allocative delle amministrazioni statali, gli enti territoriali continuano ad assicurare allo Stato l'uso gratuito di immobili di loro proprietà fino al permanere delle esigenze medesime.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.

10. Alle risorse nette derivanti a ciascun ente territoriale dall'eventuale alienazione degli immobili che a qualunque titolo fanno parte del rispettivo patrimonio disponibile ovvero dall'eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi immobili siano conferiti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

11. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, si applicano solo in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo.

12. All'articolo 33, comma 8-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quinto periodo è abrogato;

b) al sesto periodo le parole: « , nonché l'attribuzione agli Enti territoriali delle quote dei fondi, nel rispetto della ripartizione e per le finalità previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, limitatamente ai beni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), sopra richiamato, derivanti dal conferimento ai predetti fondi immobiliari », sono soppresse.

56. 027. I Relatori.

ALLEGATO 2

**DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
C. 1248 Governo.****PROPOSTE EMENDATIVE DEI RELATORI E DEL GOVERNO
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

All'emendamento 1.69, comma 5-bis, primo periodo, dopo le parole: ai professionisti *aggiungere le seguenti:* di età non superiore ai 40 anni.

0. 1. 69. 1. Fantinati, Crippa, Sorial, Caso.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. Nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 1 e previa adozione di un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli interventi ivi previsti sono estesi ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ed in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013. Con il decreto di cui al primo periodo sono determinate le modalità di attuazione del presente comma, prevedendo in particolare un limite massimo di assorbimento delle risorse del fondo non superiore al 5 per cento delle risorse stesse.

1. 69. I Relatori.

All'emendamento 5.89, comma 7-bis, primo periodo, sostituire le parole da: in alternativa *fino a:* registrato nell'anno 2012 *con le seguenti:* , a decorrere dal 1° gennaio 2013, di anno in anno, per l'ap-

plicazione del coefficiente moltiplicativo di cui al punto 7 della tabella 2 (articolo 2, comma 144) della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni anziché quello di cui al punto 6 della tabella medesima. In caso di esercizio di opzione, il coefficiente viene applicato ad un quantitativo massimo di energia incentivabile determinato sulla base della producibilità massima attesa identificata agli operatori dalla qualifica come impianti alimentati da fonti rinnovabili (IAFR), praticando una riduzione del 10 per cento per gli impianti a certificati verdi e del 25 per cento per gli impianti a tariffa onnicomprensiva. A partire dall'anno 2014 e fino all'anno 2015 la producibilità massima attesa, determinata ai sensi del presente comma, viene linearmente ridotta del 5 per cento ogni anno fino a giungere ad una riduzione del 10 per cento dal 2015 in avanti.

0. 5. 89. 1. Pagani.

All'emendamento 5.89, comma 7-bis, primo periodo, sostituire le parole da: per un incremento *fino a:* riconosciuto il predetto incremento *con le seguenti:* con potenza installata superiore a 1 Mw, un incremento del 30 per cento dell'incentivo spettante, per un periodo massimo di un anno a decorrere dal 1° gennaio 2013 e del 25 per cento per i successivi anni con una corrispondente riduzione della producibilità massima attesa identificata agli operatori dalla qualifica come impianti alimentati da fonti rinnovabili (IAFR). Nel

caso di impianti con potenza installata inferiore a 1 Mw, questi possono optare per un incremento del 15 per cento dell'incentivo spettante per un periodo massimo di un anno a decorrere dal 1° gennaio 2013 e del 10 per cento per i successivi anni con una corrispondente riduzione della producibilità massima attesa identificata agli operatori dalla qualifica come impianti alimentati da fonti rinnovabili (IAFR).

0. 5. 89. 2. Pagani.

All'emendamento 5.89, comma 7-bis, primo periodo, sostituire le parole da: in alternativa fino a: 1° settembre 2013 con le seguenti: , a decorrere dal 1° gennaio 2013, di anno in anno, per l'applicazione del coefficiente moltiplicativo di cui al punto 7 della tabella 2 (articolo 2, comma 144) della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni anziché quello di cui al punto 6 della tabella medesima. In caso di esercizio di opzione, il coefficiente viene applicato ad un quantitativo massimo di energia incentivabile determinato sulla base della producibilità massima attesa identificata agli operatori dalla qualifica come impianti alimentati da fonti rinnovabili (LAFR), praticando una riduzione del 10 per cento per gli impianti a certificati verdi e del 25 per cento per gli impianti a tariffa onnicomprensiva;

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: con corrispondente successiva diminuzione fino a: nell'anno 2012 con le seguenti: a partire dall'anno 2014 e fino all'anno 2015 la producibilità massima attesa determinata ai sensi del presente comma, viene linearmente ridotta del 5 per cento ogni anno fino a giungere ad una riduzione del 10 per cento dal 2015 in avanti.

0. 5. 89. 4. Alfreider, Plangger.

All'emendamento 5.89, dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente comma:

7-ter. La tipologia di contratto definita con la lettera j) dell'articolo 2, comma 2.2, dell'Allegato A – TIT Delibera ARG/Elt 199/11 non sarà soggetta, a far data dall'entrata in vigore del presente decreto agli oneri definiti dagli articoli 44, comma 44.3, 44-bis, 45, 46, 48, 73 dell'Allegato A – TIT Delibera 111/06.

0. 5. 89. 3. Laffranco.

(Inammissibile)

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. I titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 possono optare, in alternativa al mantenimento al diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica, come riconosciuti alla data di entrata in esercizio, per un incremento del 20 per cento dell'incentivo spettante, per un periodo massimo di un anno a decorrere dal 1° settembre 2013 e del 10 per cento per un ulteriore, successivo periodo di un anno, con corrispondente riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante nei successivi tre anni di incentivazione, o comunque entro la fine del periodo di incentivazione su una produzione di energia pari a quella sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento. L'incremento è applicato sul coefficiente moltiplicativo spettante per gli impianti a certificati verdi e, per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, sulla tariffa onnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno 2012. L'opzione per il regime di cui al presente comma è comunicata dal titolare dell'impianto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al GSE.

5. 89. I Relatori.

All'emendamento 5.90, comma 5, dopo la parola: 1992 aggiungere le seguenti: solo per gli impianti situati in zone di emergenza ciclo rifiuti.

Conseguentemente al medesimo comma sopprimere il secondo e il terzo periodo.

0. 5. 90. 1. Crippa, Busto, Castelli, Sorial.

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. In deroga ai commi 3 e 4, per gli impianti di termovalorizzazione di rifiuti già in esercizio e che sono stati ammessi al regime di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/1992, fino al completamento del quarto anno di esercizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto il valore di cui al comma 1 è determinato sulla base del paniere di riferimento di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99, in cui il peso dei prodotti petroliferi è pari al 60 per cento. Per gli anni successivi di esercizio, si applica il metodo di aggiornamento di cui al comma 4. Per gli impianti situati in zone di emergenza il valore di cui al comma 1 è determinato sulla base del paniere di riferimento in cui il peso dei prodotti petroliferi è pari al 60 per cento fino al completamento dell'ottavo anno di esercizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. 90. Il Governo.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: «rivestono carattere di interesse nazionale anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei processi autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorità a carattere nazionale in considera-

zione dei prevalenti profili di sviluppo economico di tali insediamenti produttivi, nonché per la salvaguardia dei territori oggetto degli interventi e dei livelli occupazionali».

4-ter. All'articolo 29 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, il comma 2 è sostituito dal seguente: «I progetti di cui al comma 1 riguardano la realizzazione di iniziative di riconversione industriale, prevalentemente nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, e sono finalizzati anche al reimpiego dei lavoratori, dipendenti delle imprese saccarifere italiane dismesse per effetto del Regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006, in nuove attività di natura industriale. Al fine di garantire l'attuazione di tali progetti il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 2 del 2006, in caso di necessità e per l'attuazione di detti progetti, nomina, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 1, un Commissario *ad acta* per l'esecuzione degli accordi per la riconversione industriale sottoscritti con il coordinamento del Comitato interministeriale, in ottemperanza alle direttive da questo adottate. Al Commissario non spettano compensi, gettoni o altra forma di emolumento: eventuali rimborsi di spese fanno carico alle risorse destinate alla realizzazione dei progetti».

6. 13. I Relatori.

All'articolo aggiuntivo 11.026, comma 1, sostituire le parole da: in quanto erogati fino alla fine del comma, con le seguenti: non partecipano alla formazione del reddito dell'emittente.

0. 11. 026. 1. Pilozi, Marcon, Paglia, Melilla.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Misure economiche di natura compensativa alle televisioni locali).

1. Le misure economiche compensative percepite dalle emittenti televisive locali a titolo risarcitorio a seguito del volontario rilascio delle frequenze di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 gennaio 2012 sono da qualificarsi come contributi in conto capitale di cui all'articolo 88, comma 3, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), in quanto erogati in relazione ad uno specifico investimento, e come tali partecipano alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto.

11. 026. I Relatori.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-bis, dopo la parola: « quotate » sono inserite le seguenti: « nonché delle società che svolgono servizi di interesse generale, anche di rilevanza economica, di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 13 »;

b) dopo il comma 5-ter è inserito il seguente: « 5-quater. Gli emolumenti degli amministratori delle società non quotate che svolgono servizi di interesse generale anche di rilevanza economica di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 6

luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono adottati sulla base di criteri determinati dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni vigilanti. I predetti criteri devono essere aderenti alle migliori pratiche internazionali e tener conto dei risultati aziendali. In ogni caso, le eventuali componenti variabili degli emolumenti degli amministratori non potranno essere previste né erogate per le società il cui risultato di esercizio non sia positivo ».

12. 013. I Relatori.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Accesso alle banche dati pubbliche – modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141).

1. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30-ter, dopo il comma 7 è inserito il seguente: « 7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nell'ambito dello svolgimento della propria specifica attività, gli aderenti possono inviare all'ente gestore richieste di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi in cui ritengono utile, sulla base della valutazione degli elementi acquisiti, accertare l'identità delle medesime. »;

b) all'articolo 30-sexies, dopo il comma 2 è inserito il seguente: 2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere del gruppo di lavoro, può essere rideterminata la misura delle componenti del contributo di cui al comma 2 ».

16. 01. I Relatori.

All'emendamento 17.13, comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« *2-bis.* Per favorire la qualità, il monitoraggio, l'appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e l'aderenza alla terapia ai fini della sicurezza del paziente, è istituito il dossier farmaceutico quale parte specifica del FSE, aggiornato a cura della farmacia che effettua la dispensazione ».

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 7, le parole: « contenuti del FSE e » sono sostituite dalle seguenti: « i contenuti del FSE e del dossier farmaceutico nonché ».

0. 17. 13. 3. Centemero.

All'emendamento 17.13, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) Al comma 11, aggiungere in fine le seguenti parole: da emanarsi entro il 30 settembre 2013.

0. 17. 13. 1. Nicchi, Piazzoni, Aiello, Marcon, Pillozzi, Boccadutri, Melilla, Migliore, Kronbichler.

All'emendamento 17.13, comma 1, sopprimere la lettera d).

0. 17. 13. 2. Cecconi, Castelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 17.

(Misure per favorire la realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico).

1. All'articolo 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge

17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole « Il FSE è istituito dalle regioni e province autonome, » sono inserite le seguenti « conformemente a quanto disposto dal decreto di cui al comma 7, entro il 30 giugno 2015 »;

b) al comma 6, le parole « senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel FSE » sono sostituite dalle seguenti « senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti presenti nel FSE »;

c) al comma 7, le parole « con decreto » sono sostituite dalle seguenti « con uno o più decreti »;

d) al comma 15, dopo le parole « dei servizi da queste erogate » sono inserite le seguenti « , ovvero avvalersi della piattaforma tecnologica centrale per il FSE, fruibile in modalità *cloud computing* e conforme a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 7, ivi compresi i criteri di interoperabilità, resa disponibile dall'Agenda per l'Italia digitale, avvalendosi della società di cui al comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ».

e) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti commi:

« *15-bis.* Entro e non oltre il 30 giugno 2014, le regioni e le province autonome presentano all'Agenda per l'Italia digitale e al Ministero della salute il piano di progetto per la realizzazione del FSE, redatto sulla base delle linee guida rese disponibili dalla medesima Agenzia e dal Ministero della salute, anche avvalendosi di enti pubblici di ricerca, entro e non oltre il 31 marzo 2014.

15-ter. L'Agenda per l'Italia digitale sulla base delle esigenze avanzate dalle regioni nell'ambito dei rispettivi piani cura, in accordo con il Ministero della salute e le regioni, la progettazione e la realizzazione della piattaforma tecnologica centrale di cui al comma 15.

15-*quater*. L'Agenzia per l'Italia digitale e il Ministero della salute operano congiuntamente, per le parti di rispettiva competenza, al fine di: *a)* valutare e approvare, entro 60 giorni, i piani di progetto presentati dalle regioni e province autonome per la realizzazione del FSE, verificandone la conformità a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 7; *b)* monitorare la realizzazione del FSE, da parte delle regioni e province autonome, conformemente ai piani di progetto approvati. La realizzazione del FSE in conformità a quanto disposto dal decreto di cui al comma 7 è ricompresa tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico del Servizio Sanitario Nazionale da verificarsi da parte del Comitato di cui all'articolo 9 dell'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni il 23 marzo 2005.

15-*quinquies*. Per la realizzazione della piattaforma tecnologica centrale di cui al comma 15, è autorizzata una spesa non superiore ai 10 milioni di euro per il 2014 e ai 5 milioni di euro a decorrere dal 2015, da definirsi su base annua con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze su proposta dell'Agenzia per l'Italia digitale, coerentemente con le esigenze avanzate dalle regioni ».

17. 13. I Relatori.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-*bis*.

(Modifiche alla legge 13 luglio 1966 n. 559 recante « Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato »).

1. All'articolo 2 della legge 13 luglio 1966 n. 559, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 11. Ai fini del presente articolo, ferme restando le specifiche disposizioni legislative in materia, sono considerati cartevalori i prodotti, individuati con decreto di

natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, aventi almeno uno dei seguenti requisiti:

c) siano destinati ad attestare il rilascio da parte dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni di autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di identità e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad assumere un valore fiduciario e di tutela della fede pubblica in seguito alla loro emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate;

d) siano realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza o con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare idonea protezione dalle contraffazioni e falsificazioni ».

17. 06. I Relatori.

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

ART. 17-*bis*.

(Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunti i seguenti:

« 2-*bis*. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolarne l'accesso da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID),

2-*ter*. Il sistema SPID, di cui al comma 2-*bis*, è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati (*identity provider*) che, previo accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-*quinquies*, gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di ac-

cesso in rete a cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni, in qualità di erogatori di servizi in rete, ovvero, direttamente, su richiesta degli interessati.

2-quater. Il sistema SPID, di cui al comma *2-bis*, è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definite con il decreto di cui al successivo comma *2-sexies*.

2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, è altresì riconosciuta alle imprese, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma *2-sexies*, la facoltà di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identità digitale dei propri utenti. L'adesione al sistema SPID per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali è richiesto riconoscimento dell'utente esonera l'impresa da un obbligo generale di sorveglianza delle attività sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 70 del 2013.

2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologia e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro per l'economia e le finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, di cui al comma *2-bis*, anche con riferimento: *a)* al modello architetturale e organizzativo del sistema; *b)* alle modalità e ai requisiti richiesti per l'accreditamento dei gestori di identità digitale (*identity provider*), *c)* agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dagli *identity provider* a cittadini e imprese, ivi compresi gli strumenti di cui al comma 1; *d)* alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese, in qualità di utenti di servizi in rete; *e)* ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle amministrazioni pubbliche in qualità di erogatori di servizi in rete; *f)* alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate, in qualità di erogatori di servizi in rete.

2. Al comma 2 dell'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole « richiede il servizio. » sono aggiunte le seguenti « Con l'istituzione del sistema SPID di cui al comma *2-bis*, le pubbliche amministrazioni possono consentire accesso in rete ai propri servizi solo mediante gli strumenti di cui al comma 1, ovvero mediante servizi offerti dal sistema SPID medesimo ».

3. Il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) è realizzato utilizzando le risorse finanziarie già stanziata a legislazione vigente per l'Agenzia per l'Italia Digitale, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

17.07. I Relatori.

All'emendamento 18.158, comma 8-bis, primo periodo, dopo le parole: scolastiche statali aggiungere le seguenti: con particolare riferimento a quelli in cui sia stata censita la presenza di amianto.

0. 18. 158. 1. Balduzzi.

All'emendamento 18.158, comma 8-ter, ultimo periodo, sopprimere la parola: sinteticamente.

0. 18. 158. 2. Mannino.

All'emendamento 18.158, dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

8-sexies. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui ai commi 8 e 8-bis sono esclusi dai limiti del Patto di Stabilità Interno degli enti per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

0. 18. 158. 3. Guerra.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8-bis. Al fine di attuare misure urgenti in materia di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali e garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico, ferma restando la procedura prevista dall'articolo 11, commi da *4-bis* a *4-novies* del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 per le altre risorse destinate al Fondo unico di cui al comma *4-sexies*, e nelle more della completa attuazione della stessa procedura, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 150 milioni. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma *8-quinquies*.

8-ter. Le risorse previste dal comma *8-bis* sono ripartite a livello regionale per essere assegnate agli enti locali proprietari degli immobili adibiti all'uso scolastico sulla base del numero degli edifici scolastici e degli alunni presenti nella singola regione come da Allegato 1 alla presente legge. Le quote imputate alle Province autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili, in attuazione dell'articolo 2, comma 109, della legge n. 191 del 2009. L'assegnazione agli enti locali viene effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 ottobre 2013 sulla base delle graduatorie presentate dalle regioni entro il 15 ottobre 2013. A tal fine, gli enti locali presentano alle regioni entro il 15 settembre 2013 progetti esecutivi di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici immediatamente cantierabili. La mancata trasmissione delle graduatorie da parte delle regioni entro il termine del 15 ottobre 2013 comporta la decadenza dall'assegnazione dei finanziamenti assegnabili. Le risorse liberate saranno ripartite in misura proporzionale alle altre regioni. L'assegnazione del finanziamento prevista nel decreto autorizza gli enti locali ad avviare le procedure di gara con pubblicazione delle

medesime ovvero le procedure di affidamento dei lavori. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica al Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco dei finanziamenti assegnati agli enti locali e semestralmente lo stato di attuazione degli interventi, che vengono pubblicati sinteticamente sul sito dei due Ministeri.

8-quater. Il mancato affidamento dei lavori entro il 28 febbraio 2014 comporta la revoca dei finanziamenti. Le eventuali economie di spesa che dovessero rendersi disponibili all'esito delle procedure di cui al precedente comma ovvero le risorse derivanti dalle revoche sono riassegnate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle richieste collocate successivamente in graduatoria. Lo stesso Ministero provvede al trasferimento delle risorse agli enti locali per permettere i pagamenti entro il 31 dicembre 2014, secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati.

8-quinquies. La somma di 150 milioni di euro giacente sul conto corrente bancario acceso presso Intesa Sanpaolo s.p.a., relativo alla gestione stralcio del Fondo speciale della ricerca applicata (FSRA) di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 è versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2014, per essere riassegnata al Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma *4-sexies*, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Le ulteriori somme disponibili all'esito della chiusura del programma stralcio – Fondo speciale della ricerca applicata sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali.

ALLEGATO 1

REGIONI	
ABRUZZO	4.000.000
BASILICATA	2.000.000
CALABRIA	13.000.000
CAMPANIA	18.000.000
EMILIA-ROMAGNA	7.000.000
FRIULI-VENEZIA GIULIA	2.500.000
LAZIO	14.000.000
LIGURIA	4.000.000
LOMBARDIA	15.000.000
MARCHE	3.000.000
MOLISE	2.000.000
PIEMONTE	9.000.000
PUGLIA	12.000.000
SARDEGNA	5.000.000
SICILIA	16.000.000
TOSCANA	10.000.000
UMBRIA	2.500.000
VALLE D'AOSTA	1.000.000
VENETO	10.000.000
TOTALE NAZIONALE . . .	150.000.000

18. 158. I Relatori.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Nel quadro del perseguimento di finalità antielusive, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) all'articolo 24, terzo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576, l'ultimo periodo è abrogato;

b) all'articolo 8 della legge 19 marzo 1983, n. 72, il terzo comma è abrogato;

c) all'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, il comma 4 è abrogato;

d) all'articolo 26 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 4 è abrogato;

e) all'articolo 13 della legge 21 novembre 2000, n. 342, il comma 4 è abrogato;

5-ter. All'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi, il comma 6 è sostituito dal seguente: « 6. In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscono utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui l'aumento è avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, per la quota di essi non accantonata in sospensione d'imposta, la riduzione del capitale esuberante successivamente deliberata è considerata distribuzione di utili; la riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, e diversi da quelli accantonati in sospensione d'imposta, a partire dal meno recente. ».

19. 22. I Relatori.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« *3-bis.* Le modifiche di cui al comma 2 non possono prescrivere livelli di sicurezza diversi da quelli minimi definiti dai CST, a meno che non siano accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari e da una analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il gestore dell'infrastruttura e per le imprese ferroviarie, corredata da stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione ».

24. 11. I Relatori.

All'emendamento 25. 54, al comma 11-bis sopprimere la lettera b).

0. 25. 54. 5. Castelli.

All'emendamento 25. 54, al comma 11-bis, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) al completamento del raddoppio della linea ferroviaria Parma-La Spezia « Pontremolese ».

0. 25. 54. 2. Nardi, Maestri, Quaranta, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Pillozzi, Kronbichler, Marcon, Boccadutri, Mellilla.

All'emendamento 25. 54, al comma 11-bis, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) al completamento dell'asse autostradale « Salerno-Reggio Calabria ».

0. 25. 54. 1. Nardi, Quaranta, Aiello, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Pillozzi, Kronbichler, Marcon, Boccadutri, Mellilla.

All'emendamento 25. 54, al comma 11-bis, lettera e) dopo le parole: da Bologna a Lecce aggiungere le seguenti: e per la tratta Venezia-Portogruaro del corridoio ferroviario transeuropeo 5.

0. 25. 54. 4. Rubinato.

All'emendamento 25. 54, comma 11-bis, dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:

f) all'implementazione del tratto tangenziale della città di Bologna e del tratto autostradale compreso nell'area urbana.

g) al collegamento ferroviario Modena - Sassuolo e Modena - Carpi (potenziamento).

0. 25. 54. 3. Dell'Orco, Spadoni, Dall'Osso, Ferraresi, Sarti, Bernini, Mucci.

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

11-bis. Le risorse revocate ai sensi dell'articolo 18, comma 11, che confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 32,

comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono attribuite prioritariamente:

a) al completamento della copertura del Passante ferroviario di Torino;

b) alla regione Piemonte, a titolo di contributo per spese sostenute per la realizzazione del collegamento Torino-Ceres/Aeroporto di Caselle;

c) al collegamento ferroviario Novara-Seregno-Malpensa (potenziamento e variante di Galliate);

d) alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per la realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d'Altino-Villesse-Gorizia, al fine di consentire l'attuazione dell'O.P.C.M. 3702/2008 e successive modificazioni;

e) agli interventi di soppressione ed automazione di passaggi a livello sulla rete ferroviaria mediante costruzione di idonei manufatti sostitutivi o deviazioni stradali o di miglioramento delle condizioni di esercizio di passaggi a livello non eliminabili, individuati, con priorità per la tratta terminale pugliese del corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

11-ter. Le proposte dei soggetti promotori per l'approvazione dei progetti preliminari, anche suddivisi per lotti funzionali in coerenza con le risorse finanziarie disponibili, degli interventi di adeguamento della S.S. 372 « Telesina » tra lo svincolo di Caianello della S.S. 372 e lo svincolo di Benevento sulla S.S. 88 nonché del collegamento autostradale Termoli-San Vittore devono essere sottoposte al CIPE per l'approvazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le risorse già assegnate con delibera Cipe n. 100 del 2006 e quelle a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate assegnate con delibera CIPE n. 62 del 2011 relativa al Piano sud sono

destinate esclusivamente alla realizzazione della predetta opera di adeguamento della S.S. 372 « Telesina ». La mancata approvazione delle proposte determina l'annullamento della procedura avviata e la revoca dei soggetti promotori.

25. 54. I Relatori.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

ART. 26-bis.

(Anticipazione).

1. Per i contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, fino al 31 dicembre 2014, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di una anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

26. 026. I Relatori.

Al comma 1 dopo le parole amministrazione precedente o aggiungere le seguenti:, in caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni;

Conseguentemente, al medesimo articolo 28:

a) al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nel caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, l'interessato presenta istanza all'amministrazione precedente, che la trasmette tempestivamente al titolare del potere sostitutivo dell'amministrazione responsabile del ritardo;

b) al comma 5, dopo le parole: comma 3, *inserire le seguenti*: nonché nei giudizi di opposizione e in quelli di appello conseguenti,.

28. 22. I Relatori.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. I destinatari degli atti amministrativi relativi alle attività ricomprese nell'articolo 7, comma 9, della legge 1° agosto 2002, n. 166, effettuate dal Servizio tecnico centrale della Presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, già rilasciati alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 26 novembre 2012, n. 267, sono tenuti al versamento, entro il 30 novembre 2013, dell'aliquota percentuale dell'importo totale di cui all'allegato I dello stesso decreto, corrispondente ai giorni di validità degli atti amministrativi rilasciati, nonché all'importo totale, nei casi in cui tali atti non prevedano un termine di scadenza.

30. 101. I Relatori.

Alla lettera a), dopo le parole: omogenee A ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: e B.

0. 30. 102. 1. Pesco, Sorial, Castelli, Sibilia, Busto, Crippa, Caso.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

c) alla lettera f), capoverso Art. 23-bis, *sostituire il comma 4 con il seguente*: 4. All'interno delle zone omogenee A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, i comuni individuano con propria deliberazione, da adottarsi entro il 31 dicembre 2013 e da aggiornare con cadenza almeno triennale, le aree nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti

a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. Nelle restanti aree interne alle zone omogenee A e a quelle equipollenti di cui al primo periodo, gli interventi cui è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della segnalazione. Nelle more del termine per l'adozione della deliberazione di cui al primo periodo non trova applicazione per le predette zone omogenee A la segnalazione certificata di inizio attività con modifica della sagoma;

d) alla lettera g):

2) capoverso 4-bis:

1.1.) alla lettera a), *sostituire le parole « siano state completate le parti comuni » con le seguenti*: « siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni »; *sopprimere, inoltre, le seguenti parole*: « relative al singolo edificio o singola porzione della costruzione »;

1.2.) *sostituire la lettera b) con la seguente*: « b) per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti, completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria ultimate o dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale »;

2) *sopprimere il capoverso 4-ter*;

30. 102. I Relatori.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) All'articolo 88, dopo il comma 2 è inserito il seguente: 2-bis. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, quali individuate con decreto del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della Salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013.

32. 120. I Relatori.

All'emendamento 41.133, sopprimere il comma 6-bis.

0. 41. 133. 1. Guidesi, Matteo Bragantini.

All'emendamento 41.133, comma 6-bis dopo le parole: commissari ad acta aggiungere le seguenti: di cui al comma 6.

0. 41. 133. 3. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zoletti.

All'emendamento 41.133, comma 6-ter dopo le parole: commissari ad acta aggiungere le seguenti: di cui al comma 6.

0. 41. 133. 4. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zoletti.

All'emendamento 41.133, comma 6-ter, dopo le parole: infrastrutture a rete aggiungere le seguenti: nonché l'organizzazione di attività di monitoraggio degli indicatori di salute della popolazione residente.

0. 41. 133. 2. Mannino.

All'emendamento 41.133, comma 6-quater sopprimere le parole da: Nelle more del completamento fino a: sanitaria e ambientale.

0. 41. 133. 5. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zoletti.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. I Commissari *ad acta* possono avvalersi dei poteri previsti per i commissari regionali dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1.

6-ter. I Commissari *ad acta* possono promuovere la conclusione di accordi di programma fra i soggetti istituzionali interessati, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di assicurare l'efficace coordinamento ed accelerazione delle procedure amministrative inerenti l'attuazione degli interventi; l'acquisizione al patrimonio pubblico e la disciplina del regime giuridico delle aree di localizzazione degli impianti e degli impianti medesimi, la realizzazione delle opere complementari ed accessorie per il collegamento dei siti d'impianto alle reti viarie e delle infrastrutture a rete, il riconoscimento delle misure premiali e di compensazione ambientale in favore degli enti locali nel cui territorio ricadono gli impianti; le forme associative fra gli Enti locali per garantire l'utilizzo convenzionale e/o obbligatorio degli impianti, nell'ambito del ciclo di gestione dei rifiuti nel bacino territoriale interessato, quale modello giuridico con l'efficacia prevista dal comma 7 dell'articolo 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

6-quater. Nelle more del completamento degli impianti di cui al comma 6 e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in considerazione delle perduranti imperative esigenze di protezione sanitaria e ambientale nella regione Campania, è vietata l'importazione nella regione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani pericolosi destinati allo smaltimento.

41. 133. I Relatori.

All'emendamento 41.134, sopprimere la lettera h).

0. 41. 134. 1. Mannino.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

7-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 218, comma 1, lettera cc), le parole: « secondari e terziari » sono soppresse;

b) all'articolo 218, comma 1, lettera dd), le parole: « secondario e terziario » sono soppresse;

c) all'articolo 221, comma 3, le parole: « secondari e terziari su superfici private » sono soppresse;

d) all'articolo 221 il comma 4 è abrogato;

e) all'articolo 221, comma 10, lettera a), le parole: « secondari e terziari » sono soppresse;

f) all'articolo 221, comma 10, lettera e), le parole: « secondari e terziari » sono soppresse;

g) all'articolo 224, comma 8, le parole: « e, in via accessoria, per l'organizzazione dei sistemi di raccolta, recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari » sono soppresse;

h) all'articolo 226, comma 2, il periodo: « Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata nei limiti previsti dall'articolo 221, comma 4 » è soppresso.

41. 134. I Relatori.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Essendo cessata il 31 dicembre 2012 la struttura commissariale « Commissariato Bonifiche e Tutela delle Acque nella Regione Campania ex OPCM 3849/2010 », in ragione delle residue competenze al 31 dicembre 2012, non precedentemente trasferite agli enti ordinariamente competenti, e consistenti prevalentemente

nel contenzioso di natura legale derivante dalle precedenti gestioni, è assegnato al Commissario Delegato di cui all'articolo 11 dell'OPCM 3891/2010, prorogato con l'articolo 2 del decreto legge n. 1 del 2013, in considerazione della precedente attività di liquidazione svolta, il compito di definire entro il termine del 31 dicembre 2013 il valore economico del predetto contenzioso, gli enti legittimati al subentro e comunque di garantire la continuità dell'attività amministrativa in essere. Alle attività di cui al precedente periodo si procede con l'ausilio oltre che dell'Avvocatura dello Stato anche dell'Avvocatura della Regione Campania. Per le eventuali esigenze di natura economica derivanti da procedimenti esecutivi nel periodo fino al 31 dicembre 2013, il Commissario di cui al comma 1 è autorizzato, nel limite massimo di 3 milioni di euro, ad utilizzare le somme giacenti sulla contabilità speciale di competenza.

41. 135. I Relatori.

All'emendamento 44. 10, comma 4-bis, sostituire le parole da: è sostituito dal seguente, *fino a:* medesimo comma 5 *con le seguenti:* dai seguenti: « 5.1. Limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie, gli obblighi di cui al comma 5, lettera e), si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'alinea del medesimo comma 5. Le convenzioni previste collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti previste dal medesimo articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012 devono tenere conto dei seguenti criteri:

a) obbligo delle compagnie ad assicurare il professionista richiedente;

b) possibilità per le Compagnie di disdettare la polizza o di incrementare il premio solo a seguito dell'accertamento effettivo della responsabilità professionale;

c) divieto di applicazione di clausole unilaterali o vessatorie;

d) competenza specifica dei periti assicurativi chiamati a valutare la responsabilità del professionista;

e) adeguata valutazione delle specifiche caratteristiche di ciascuna professione.»,

5.2. All'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, è soppressa la parola: « anche ».

0. 44. 10. 1. Milanato.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Nelle more dell'emanazione della disciplina organica in materia di condizioni assicurative per gli esercenti le professioni sanitarie, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa anche per i giovani esercenti le professioni sanitarie, incentivandone l'occupazione, nonché di consentire alle imprese assicuratrici e agli esercenti stessi di adeguarsi alla predetta disciplina, il comma 5.1 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è sostituito dal seguente: « 5.1. Limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie, gli obblighi di cui al comma 5, lettera e), si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'alinea del medesimo comma 5 ».

44. 10. I Relatori.

All'articolo aggiuntivo 49.042, sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Conseguentemente sostituire il comma 9, con il seguente: 9. L'articolo 1 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e l'articolo 1, comma 2, della legge 6 luglio 2012, n. 94, è abrogato.

0. 49. 042. 1. Castelli, Sorial, Caso, Currò, D'Inca, Cariello, Brugnerotto.

All'articolo aggiuntivo 49.042, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3 sostituire le parole: anche estranee con le seguenti: interne;

b) al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente: b) il Commissario straordinario svolge il mandato senza indennità aggiuntive rispetto al compenso percepito nell'ambito delle funzioni già svolte presso la Pubblica amministrazione.

Conseguentemente, sopprimere il comma 8.

0. 49. 042. 3. Castelli, Sorial, Caso, Currò, D'Inca, Cariello, Brugnerotto.

All'articolo aggiuntivo 49.042, al comma 8 sostituire le parole: 150 mila euro per l'anno 2013, di 300 mila euro con le seguenti: 100 mila euro per l'anno 2013, di 200 mila euro: 100 mila.

0. 49. 042. 2. Castelli, Sorial, Caso, Currò, D'Inca, Cariello, Brugnerotto.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

ART. 49-bis.

(Misure per il rafforzamento della spending review).

1. Al fine di coordinare l'azione del Governo e le politiche volte all'analisi e al riordino della spesa pubblica e migliorare la qualità dei servizi pubblici offerti, è istituito un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dell'interno, dal Ministro per i rapporti con il Parla-

mento e il coordinamento dell'attività di Governo, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri può invitare alle riunioni del Comitato interministeriale altri ministri, in ragione della rispettiva competenza in ordine alle materie da trattare. Il Comitato svolge attività di indirizzo e di coordinamento in materia di razionalizzazione e revisione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, degli enti pubblici, nonché delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche che non emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, con particolare riferimento alla revisione dei programmi di spesa e della disciplina dei trasferimenti alle imprese, alla razionalizzazione delle attività e dei servizi offerti, al ridimensionamento delle strutture, alla riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi, all'ottimizzazione dell'uso degli immobili e alle altre materie individuate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 maggio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2012, o da ulteriori direttive del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Ai fini della razionalizzazione della spesa e del coordinamento della finanza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, può nominare con proprio decreto un Commissario straordinario, con il compito di formulare indirizzi e proposte, anche di carattere normativo, nelle materie e per i soggetti di cui al comma 1, terzo periodo.

3. Il Commissario straordinario opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è scelta tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, dotate di comprovata esperienza e capacità in materia economica.

4. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 stabilisce:

a) la durata dell'incarico, che non può comunque eccedere i tre anni;

b) l'indennità del Commissario straordinario, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

c) le risorse umane e strumentali del Ministero dell'economia e delle finanze delle quali il Commissario straordinario può avvalersi nell'esercizio delle sue funzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Il Commissario straordinario ha diritto di corrispondere con tutti i soggetti di cui al comma 1, terzo periodo, e di chiedere ad essi, oltre a informazioni e documenti, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. In particolare, il Commissario straordinario ha il potere di chiedere alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'accesso a tutte le banche dati da esse costituite o alimentate. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Commissario straordinario può disporre lo svolgimento di ispezioni e verifiche a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e richiedere, previe intese ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, la collaborazione della Guardia di finanza.

6. Entro venti giorni dalla nomina, il Commissario straordinario presenta al Comitato interministeriale di cui al comma 1 un programma di lavoro recante gli obiettivi e gli indirizzi metodologici dell'attività di revisione della spesa pubblica. Nel corso dell'incarico il Commissario straordinario, anche su richiesta del Comitato interministeriale, può presentare aggiornamenti e integrazioni del programma ai fini della loro approvazione da parte del medesimo Comitato. Il programma e gli eventuali aggiornamenti e integrazioni sono trasmessi alle Camere.

7. Il Commissario straordinario, se richiesto, svolge audizioni presso le competenti Commissioni parlamentari.

8. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera b), nel limite massimo di 150 mila

euro per l'anno 2013, di 300 mila euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e 200 mila euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. Gli articoli 1, 1-*bis*, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e l'articolo 1, comma 2, della legge 6 luglio 2012, n. 94, sono abrogati.

49. 042. I Relatori.

All'emendamento 52.44, dopo il comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*ter*. Ai soggetti ammessi alla facoltà di rateizzazione dei versamenti contributivi connessi a piani di rientro non sono applicate sanzioni o penalità di alcun genere. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Conseguentemente, all'articolo 61, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 4-*bis* dell'articolo 52, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2013 e 30 milioni a decorrere dal 2014, si provvede mediante aumento, da attuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in misura tale da assicurare un maggior gettito

complessivo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2013 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

0. 52. 44. 1. Latronico.

All'emendamento 52.44, dopo il comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*ter*. I termini e le condizioni per la concessione della dilazione di pagamento di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano anche per la rateazione delle somme a qualsiasi titolo dovute all'Agenzia delle entrate.

0. 52. 44. 2. Saltamartini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo riferisce alle Camere, con apposita relazione, sugli effetti di ognuna delle misure di cui al presente articolo, ai fini di una loro puntuale valutazione di efficacia, con particolare riferimento: all'introduzione di una franchigia di 120.000 euro per l'espropriazione degli immobili diversi dalla casa di abitazione non di lusso; all'innalzamento a 120 del numero massimo di rate in cui possono essere ripartiti i debiti; all'ampliamento a 8 del numero di rate il cui mancato pagamento fa venir meno il beneficio della rateizzazione dei debiti.

52. 44. I Relatori.

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

ART. 56-*bis*.

(Piani di azionariato diffuso).

Dopo il comma 2-*ter* dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dal

comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente: *2-quater*. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano ai piani di azionariato diffuso e di partecipazione dei dipendenti agli utili di impresa costituiti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ».

56. 026. I Relatori.

All'emendamento 56.027, sopprimere il comma 8.

0. 56. 027. 1. Matteo Bragantini, Guidesi, Invernizzi, Borghesi.

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

ART. 56-bis.

(Semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali).

1. Il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni dei beni immobili di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio, è disciplinato dal presente articolo. Sono esclusi dal trasferimento i beni in uso per finalità dello Stato o per quelle di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i beni per i quali siano in corso procedure volte a consentirne l'uso per le medesime finalità, nonché quelli per i quali siano in corso operazioni di valorizzazione o dismissione di beni immobili ai sensi dell'articolo 33, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2. A decorrere dal 1° settembre 2013, i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni che intendono acquisire la proprietà dei beni di cui al comma 1 presentano all'Agenzia del demanio, entro il termine perentorio del 30 novembre 2013, con le modalità tecniche da definire a cura dell'Agenzia medesima, una richiesta di attribuzione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente che identifica il bene, ne specifica le finalità di utilizzo e indica le eventuali risorse finanziarie preordinate a tale utilizzo. L'Agenzia del demanio, verificata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta, ne comunica l'esito all'ente interessato entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta. In caso di esito positivo si procede al trasferimento con successivo provvedimento dell'Agenzia del demanio. In caso di esito negativo, l'Agenzia comunica all'ente interessato i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta. Entro trenta giorni dalla comunicazione del motivato provvedimento di rigetto, l'ente può presentare nuova richiesta.

3. Laddove le richieste abbiano ad oggetto immobili assegnati alle amministrazioni pubbliche, l'Agenzia del demanio interpella le amministrazioni interessate, ai fini di acquisire, entro il termine perentorio di 30 giorni, la conferma della permanenza o meno delle esigenze istituzionali e indicazioni in ordine alle modalità di futuro utilizzo dell'immobile. Qualora le Amministrazioni non confermino, entro tale termine, la permanenza delle esigenze istituzionali, l'Agenzia, nei successivi 30 giorni, avvia con le altre Amministrazioni la verifica in ordine alla possibilità di inserire il bene nei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, commi 222, 222-bis e 222-ter, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Qualora detta verifica dia esito negativo e sia accertato che l'immobile non assolve ad altre esigenze statali, la domanda è accolta e si procede al trasferimento del bene con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio. In caso di conferma da parte dell'Amministrazione usuaria delle esigenze di cui al comma 2,

l'Agenzia comunica all'ente richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta.

4. Qualora per il medesimo immobile pervengano richieste di attribuzione da parte di più livelli di governo territoriale, il bene è attribuito, in forza del principio di sussidiarietà e di radicamento sul territorio, in via prioritaria ai Comuni e alle Città metropolitane e subordinatamente alle Province e alle Regioni. In caso di beni già utilizzati, essi sono prioritariamente trasferiti agli enti utilizzatori.

5. Nei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 si prevede che, trascorsi tre anni dal trasferimento, qualora in esito ad apposito monitoraggio effettuato dall'Agenzia del demanio l'ente territoriale non risulti utilizzare i beni trasferiti, gli stessi rientrano nella proprietà dello Stato, che ne assicura la migliore utilizzazione.

6. I beni, trasferiti con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi, entrano a far parte del patrimonio disponibile delle Regioni e degli enti locali. Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con contestuale immissione di ciascun ente territoriale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto formale di trasferimento del bene di cui ai commi 3 e 4, nel possesso giuridico e subentro in tutti i rapporti attivi e passivi relativi ai beni trasferiti.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1.

8. Al fine di soddisfare le esigenze allocative delle amministrazioni statali, gli enti territoriali continuano ad assicurare allo Stato l'uso gratuito di immobili di loro proprietà fino al permanere delle esigenze medesime.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.

10. Alle risorse nette derivanti a ciascun ente territoriale dall'eventuale alienazione degli immobili che a qualunque titolo fanno parte del rispettivo patrimonio disponibile ovvero dall'eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi immobili siano conferiti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

11. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, si applicano solo in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo.

12. All'articolo 33, comma 8-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quinto periodo è abrogato.

b) al sesto periodo le parole: « , nonché l'attribuzione agli Enti territoriali delle quote dei fondi, nel rispetto della ripartizione e per le finalità previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, limitatamente ai beni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), sopra richiamato, derivanti dal conferimento ai predetti fondi immobiliari. » sono soppresse.

56. 027. I Relatori.

All'emendamento 61.35, sostituire la parte consequenziale con la seguente:

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2013 e a 7,4 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate,

del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Per gli anni successivi, i suddetti regimi sono ulteriormente ridotti, in misura pari a 71,682 milioni di euro per il 2013, 98,3 milioni per il 2014 e 110,2 milioni di euro a decorrere dal 2015. Le risorse così rinvenienti sono destinate alle misure di sostegno di cui al penultimo periodo del comma 10 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente lettera con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati. ».

0. 61. 35. 2. Di Gioia, Palese, Giammanco.

All'emendamento 61.35, sostituire la parte consequenziale con la seguente:

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2013 e a 7,4 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato a fondi immobiliari, di cui al comma 139 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Una ulteriore quota del suddetto Fondo, pari a 71,682 milioni di euro per il 2013, 98,3 milioni per il 2014 e 110,2 milioni di euro a decorrere dal 2015 è destinata alle misure di sostegno di cui al penultimo

periodo del comma 10 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. ».

0. 61. 35. 3. Di Gioia, Palese, Giammanco.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: Agli oneri fino a: dall'anno 2022, con le seguenti: Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 8, 11, 17, 22, comma 3, 23, 42-bis, e 56, pari a 34,55 milioni di euro per l'anno 2013, a 95,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 58,9 milioni di euro per l'anno 2015, a 72,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 54,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 43,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 37,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

Conseguentemente:

a) *sostituire la lettera b) con la seguente: quanto a 3,15 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;*

b) *dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) quanto a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.*

61. 35. I Relatori.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
GIUNTA PLENARIA:	
Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare	3
Sull'ordine dei lavori	4
Audizione del Presidente dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, Francesco Tirelli, e dei componenti dell'Ufficio	6
AVVERTENZA	7

COMMISSIONI RIUNITE (XIII Camera e 9^a Senato)

AUDIZIONI:

Seguito dell'audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Nunzia De Girolamo, sulle linee programmatiche del suo dicastero (<i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	8
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

SEDE REFERENTE:

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	138
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	204
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative dei relatori e del Governo e relativi subemendamenti</i>) ..	235
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	202
ERRATA CORRIGE	202

COMMISSIONI RIUNITE (II e XIII)

ERRATA CORRIGE	9
----------------------	---

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Commissario straordinario del Governo per la trattazione della questione dei due fucilieri « marò » appartenenti al Reggimento della Marina militare « Brigata San Marco », dottor Staffan de Mistura	10
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

SEDE REFERENTE:

DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. C. 1310 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti approvati nella seduta</i>)	20
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti 2.23 e 5.10 dei relatori</i>)	22

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	24
5-00649 Centemero e Gelmini: Italiane che hanno perso la cittadinanza per effetto della legge n. 555 del 1912	24
ALLEGATO 1 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	41
5-00648 Fiano e De Menech: Nuova sede della Questura di Belluno	24
ALLEGATO 2 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	42

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, di attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi Atto n. 16 (<i>Esame e rinvio</i>)	25
---	----

SEDE REFERENTE:

Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali. C. 1359 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	28
Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. Testo base C. 1154 Governo, C. 15 d'iniziativa popolare, C. 186 Pisicchio, C. 199 Di Lello, C. 255 Formisano, C. 664 Lombardi, C. 681 Grassi, C. 733 Boccadutri, C. 961 Nardella, C. 1161 Rampelli, C. 1325 Gitti e petizione n. 43 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	30

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012. (Doc. LXXXVII, n. 1) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	30
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	40
ERRATA CORRIGE	40

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia. C. 245 Scalfarotto, C. 1071 Brunetta e C. 280 Fiano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	43
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	55

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante, in relazione all'esame delle proposte di legge C. 925 Costa, C. 1100 Gelmini, C. 1190 Liuzzi, C. 1165 Dambruoso, C. 191 Pisicchio e C. 1242 Molteni.

Audizione dei direttori di testate giornalistiche di rilievo nazionale, in particolare di: Ferruccio De Bortoli, direttore del Corriere della Sera, Alessandro Sallusti, direttore di Il Giornale, Maurizio Belpietro, direttore di Libero, Marco Travaglio, vice direttore di Il fatto quotidiano, Liana Milella, giornalista delegata dal direttore di Repubblica, Giorgio Mulé, direttore di Panorama, Bruno Manfellotto, direttore dell'Espresso, Marcello Masi, direttore del TG2, Bianca Berlinguer, direttore del TG3, Sarah Varetto, direttore di SKY TG24, Alessandro Banfi, direttore di TG COM 24, Roberto Iadicicco, direttore dell'AGI, Paolo Mazzanti, direttore di TM NEWS, Gianfranco Astori, direttore dell'ASCA, Nicola Perrone, direttore di DIRE (*Svolgimento e conclusione*)

55

VI Finanze**COMITATO RISTRETTO:**

Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. C. 282 Causi, C. 950 Zanetti e C. 1122 Capezzone

56

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

56

VII Cultura, scienza e istruzione**INTERROGAZIONI:**

5-00068 Centemero: Sul contributo di 500.000 euro di Arcus Spa da erogarsi per il restauro della villa Borromeo d'Adda nel comune di Arcore

57

ALLEGATO 1 (Testo della risposta)

67

5-00233 Chimienti: Sui percorsi speciali abilitanti dei docenti precari.

5-00324 Coscia: Sull'inclusione dei giorni di servizio prestatato dai docenti nell'anno scolastico 2012/2013, ai fini del calcolo del periodo di servizio necessario per accedere al TFA speciale.

5-00487 Fratoianni: Sull'accesso ai percorsi formativi abilitanti speciali dei docenti non di ruolo

58

ALLEGATO 2 (Testo della risposta)

68

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione)

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012 Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*)

58

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari. C. 1159 Vacca (*Esame e rinvio*) .

63

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

66

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri. C. 544 Verini ...

66

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:**

5-00570 Latronico e Distaso: Iniziative urgenti per la realizzazione dei lavori di ammodernamento e adeguamento della s.s. 172

69

ALLEGATO 1 (Testo della risposta)

71

5-00571 Grimoldi e Bragantini: Iniziative urgenti per la realizzazione di lavori di manutenzione della s.s. 434	70
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	72
5-00572 Borghi e Sanna: Iniziative urgenti per la realizzazione dei lavori di ammodernamento e messa in sicurezza della nuova strada statale Sassari-Olbia	70
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	73
5-00573 Matarrese: Iniziative urgenti per garantire il rispetto degli impegni finanziari del « Piano nazionale per il Sud » per la realizzazione di infrastrutture stradali nella Regione Puglia	70
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	76

XI Lavoro pubblico e privato

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle misure per fronteggiare l'emergenza occupazionale, con particolare riguardo alla disoccupazione giovanile.	
Comunicazioni del Presidente	78
<i>ALLEGATO 1 (Documento interlocutorio della presidenza sulle tematiche oggetto dell'indagine)</i> .	82

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>) .	79
<i>ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione)</i>	87
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. C. 1327, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni</i>) .	79
<i>ALLEGATO 3 (Emendamento e articolo aggiuntivo)</i>	88
<i>ALLEGATO 4 (Proposta di relazione del Relatore)</i>	89
<i>ALLEGATO 5 (Relazione approvata dalla Commissione)</i>	91
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	81
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	93

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	95
<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti e articoli aggiuntivi)</i>	101
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	98
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti)</i>	113
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	98

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Rapporto di <i>performance</i> per l'anno 2012 del Ministero della salute. Doc. CLXIV, n. 2 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento e rinvio</i>)	99
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	99

INTERROGAZIONI:

5-00323 Beni: Vigilanza e controllo sugli enti <i>no profit</i> successivamente alla chiusura dell'Agenzia del Terzo settore	99
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	114
AVVERTENZA	100

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 1326. Relazione favorevole sul disegno di legge C. 1327. Parere favorevole con osservazioni sul Doc. LXXXVII, n. 1*)

ALLEGATO 1 (Emendamenti presentati)	121
ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione)	122
ALLEGATO 3 (Emendamenti presentati)	124
ALLEGATO 4 (Proposta di relazione del relatore)	127
ALLEGATO 5 (Nuova formulazione della proposta di relazione del relatore approvata dalla Commissione)	129
ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione)	131

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. C. 341 Catanoso, C. 440 Mongiello, C. 741 Oliverio, C. 761 Russo e C. 1125 Caon (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*)

ALLEGATO 7 (Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto e adottato dalla Commissione come testo base)	133
--	-----

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian (*Seguito dell'esame e rinvio*)

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori	136
Comunicazioni sul calendario dei lavori	136
Audizione del presidente e del consiglio di amministrazione della RAI (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	136

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 13,80



17SMC000580